

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Tutela Internazionale dei Diritti Umani

**IL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE**

Prof. Pietro Pustorino

RELATORE

Prof. Guido Raimondi

CORRELATORE

Viola Albertinazzi, matr. 164033

CANDIDATA

Anno Accademico 2023/2024

Il dramma dell'inarrestabile surriscaldamento terracqueo non sembra sollevare timori e preoccupazioni eccessive nella gran parte della popolazione del pianeta. Esiste però un certo numero di cittadini per i quali, al contrario, il problema sta diventando una disperata ossessione. Io personalmente, lo devo ammettere, faccio parte di quest'ultima tormentata categoria. [...] Ma se tutto questo fosse in realtà una salvezza per il pianeta? Un bel mattino le lampadine non si accendono, il frigorifero è spento. Crollano banche e assicurazioni, il denaro non vale più nulla. Tornano in auge le biciclette, l'energia pulita si afferma. Le guerre per il petrolio non hanno più ragione di esistere. [...] Fantasia? Ma se l'umanità non rinsavisce, l'apocalisse verrà davvero.¹

¹ DARIO FO, 2008, *L'Apocalisse Rimandata, ovvero Benvenuta Catastrofe!*, 2008, Parma. U. Guanda.

INDICE

INTRODUZIONE

1. Piano dell'indagine e metodologia	1
--------------------------------------	---

PARTE I - LO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

CAPITOLO I

PRIMI SVILUPPI CON LE CONFERENZE INTERNAZIONALI

1. Le conferenze internazionali e la costante ricerca di un compromesso	6
2. La Conferenza di Stoccolma	9
3. La Conferenza di Rio de Janeiro	10
4. La Conferenza di Johannesburg	12
5. La seconda Conferenza di Rio	13
6. Le "CoP": l'importanza della Conferenza di Parigi	13
7. Critiche alle Conferenze internazionali	16
8. Il ruolo delle Nazioni Unite e degli attori non statali	16

CAPITOLO II

I PRINCIPI GENERALI

1. I principi generali con valore consuetudinario	25
2. La sovranità statale in materia ambientale e il principio del patrimonio comune dell'umanità	28
3. Il principio della comune preoccupazione per l'umanità e per le future generazioni	30
4. Il principio del diritto a uno sviluppo sostenibile	31
5. Il principio delle responsabilità comuni, ma differenziate	36
6. Il principio di non causare danni ambientali	37
7. Il principio di prevenzione e di <i>due diligence</i>	38

8. Il principio di cooperazione	40
---------------------------------	----

CAPITOLO III

I TRATTATI

1. I trattati del diritto internazionale dell'ambiente: cenni introduttivi	42
2. I trattati a tutela del cambiamento climatico	43
2.1 La Convenzione UNFCCC	45
2.2 Il Protocollo di Kyoto	46
2.3 L'Accordo di Parigi	47
3. I trattati a tutela dell'ambiente marino	50
3.1 La Convenzione di Londra	50
3.2 La Convenzione MARPOL	51
3.3 La Convenzione UNCLOS	52
4. I trattati a tutela della flora, della fauna e della biodiversità	53
4.1 Le prime Convenzioni del Novecento	54
4.2 Le Convenzioni degli anni Settanta del Novecento	55
4.3 La Convenzione sulla diversità biologica	56

CAPITOLO IV

IL DIRITTO A UN AMBIENTE SALUBRE COME DIRITTO UMANO

1. La relazione tra l'ambiente e i diritti umani	58
2. Il diritto a un ambiente salubre	59
3. La tutela costituzionale del diritto a un ambiente salubre	62
3.1 Il diritto a un ambiente salubre in America Latina, in Africa, in Asia e in Europa: cenni di sistemi costituzionali a confronto	64
3.2 La tutela dell'ambiente nella Costituzione Italiana	67
4. Il diritto a un ambiente salubre nel contesto europeo, interamericano e africano: la tutela dei tre sistemi regionali di diritti umani a confronto	71

4.1 Il sistema europeo e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	71
4.2 Il sistema interamericano e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Interamericana dei Diritti Umani	78
4.3 Il sistema africano e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli	82
5. Un'attesa evoluzione: i tre pareri consultivi sul diritto internazionale dell'ambiente	84
5.1 Il parere consultivo del Tribunale Internazionale del Mare	85
5.2 Il parere consultivo richiesto alla Corte Interamericana	88
5.3 Il parere consultivo richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia	89
6. La tutela del diritto a un ambiente salubre nel sistema delle Nazioni Unite	90
6.1 Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico	92
6.2 Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici	92
 PARTE II - IL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE E LE SUE VIOLAZIONI	
 CAPITOLO V	
 IL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE: CODIFICAZIONI NORMATIVE E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI	
1. L'equità intergenerazionale: cenni introduttivi	95
1.1 Significato e origine del principio	95
1.2 Questioni giuridiche preliminari	98
2. Codificazione normativa del principio di equità intergenerazionale	101
2.1 Primi documenti internazionali a tutela delle future generazioni	102
2.2. Il Progetto del Patto Internazionale sull'Ambiente	104

2.3 La Carta dei diritti per le generazioni future e i Principi di Maastricht	105
2.4 Il “The Future We Want” e la proposta di istituire un Alto Commissario per le Future Generazioni	107
3. Recenti applicazioni giurisprudenziali del principio di equità intergenerazionale: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo	109
3.1 <i>Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri v. Svizzera</i>	110
3.1.1 L’importanza del principio di equità intergenerazionale nella sentenza	117
3.1.2 L’opinione dissenziente del giudice Eicke	121
3.2 <i>Carême v. Francia</i>	122
3.2.1 La continua importanza del principio di equità intergenerazionale	126
3.3 <i>Duarte Agostinho e Altri v. Portogallo e Altri 32 Stati</i>	126
3.3.1 Una riconferma del principio di equità intergenerazionale? Giudizi pendenti	130
4. Cenni sulla rilevanza del principio di equità intergenerazionale nella giurisprudenza nazionale	132
4.1 Un caso filippino: <i>Oposa v. Factoran</i>	132
4.1.1 La decisione della Corte Suprema delle Filippine e l’applicazione del principio di equità intergenerazionale	133
4.2 Un caso olandese: <i>Urgenda v. Paesi Bassi</i>	133
4.3 Un caso tedesco: <i>Neubauer v. Germania</i>	136
4.3.1 La decisione della Corte Costituzionale tedesca in nome della tutela dei diritti delle future generazioni	137
4.4 Un caso statunitense: <i>Juliana v. Stati Uniti</i>	138
4.5 Altre Sentenze di Corti Nazionali sul principio di equità intergenerazionale	139
4.6 Alcune riflessioni sul ruolo della giurisprudenza	140
4.7 Alcune riflessioni sulla natura del principio di equità intergenerazionale	144

CAPITOLO VI

ALCUNE SITUAZIONI GENERANTI LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE

1. Introduzione	145
2. I migranti ambientali	147
2.1 Il Caso Teitiota contro Nuova Zelanda	150
2.2 L’ordinanza n. 5022 del 2021 della Corte Suprema di Cassazione italiana	155
2.3 Gli sfollati interni per motivi ambientali	157
2.4 I Principi Guida e la Relatrice Speciale sui Diritti Umani degli Sfollati Interni	162
3. I cittadini i cui territori verranno sommersi a causa dell’innalzamento del livello del mare	164
3.1 “Statehood”, le condizioni per essere uno Stato	166
3.2 Linee di base e zone marittime	169
3.3 Sistemi di protezione e riparazione per gli abitanti degli Stati insulari	172
4. L’ambiente durante i conflitti armati	176
4.1 La distruzione dell’ambiente generato dal conflitto Russia - Ucraina	179
4.2 Il “costo climatico” del conflitto tra Israele e Palestina	181
4.3 Il cambiamento climatico, una possibile causa scatenante dei conflitti armati	182
5. I popoli indigeni	184
5.1 Due sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani sui popoli indigeni	186
5.2 Alcune riflessioni: il trasferimento della comunità Guna	188
6. Una proposta concreta per garantire una maggiore applicazione del principio di equità intergenerazionale: l’ecicidio come crimine internazionale	189

CONCLUSIONI

1. Risultati della ricerca	192
2. Bibliografia essenziale	196

INTRODUZIONE

1. Piano dell'indagine e metodologia

Questo elaborato di ricerca ha l'obiettivo di approfondire il principio di equità intergenerazionale nel contesto più ampio del diritto internazionale dell'ambiente e di analizzare quelle che ad oggi possono essere definite come violazioni del principio stesso. La ricerca nasce dalla volontà di confrontare alcuni aspetti dei tre sistemi regionali di tutela dei diritti umani, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, la Corte Interamericana dei Diritti Umani di San Josè e la Corte Africana sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli di Arusha, presso le quali chi scrive ha svolto periodi di ricerca e formazione durante il percorso universitario.

Il tema della tutela dell'ambiente rappresenta attualmente un ottimo stimolo per comparare attivamente la giurisprudenza sull'argomento da parte di varie corti internazionali, quali, oltre alle altre già citate, la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja e il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo, presso i quali sono state richieste di recente due opinioni consultive sul tema ambientale.

Inoltre, l'emergenza climatica e le sue conseguenze costituiscono oggetto di acceso dibattito tra gli Stati, come hanno dimostrato i numerosi *interactive dialogues* tra gli Stati membri e osservatori della 56esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, tenutosi dal 18 giugno al 12 luglio 2024 e che chi scrive ha potuto seguire interamente durante il tirocinio alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali di Ginevra. Per queste ragioni, all'interno dell'elaborato, sono spesso richiamati incontri e discussioni tra le delegazioni statali che hanno l'obiettivo di rappresentare i dibattiti di questi mesi tra Stati, Agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative.

Un'ulteriore fondamentale mezzo di studio sono state le sedute tra i membri della Commissione di Diritto Internazionale durante la 75esima sessione, tenutasi dal 1 luglio al 2 agosto 2024 presso il Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra e dedicate ad uno dei temi approfonditi nel Capitolo VI, quale

l'innalzamento del livello del mare e la conseguenziale sommersione futura di alcuni Stati insulari. In particolare, si sono analizzati gli studi del Professor Claudio Grossman, membro della Commissione di nazionalità cilena, nonché Professore del Corso *ILC-Practicum*, seguito nel semestre primaverile 2024 durante l'LL.M. in *International Human Rights and Humanitarian Law*, conseguito presso l'American University WCL di Washington DC a maggio 2024.

Infine, questo elaborato è stato integrato durante il periodo di ricerca tesi presso la Corte Interamericana dei Diritti Umani del Costa Rica, svolto in sede durante il mese di agosto 2024. Le settimane alla Corte sono state fondamentali per accedere a fonti esclusive della Biblioteca dell'istituzione. Inoltre, si è avuta la possibilità di conoscere personalmente e di intervistare l'Avvocata Natalia Castro, attualmente incaricata di gestire la redazione della più recente opinione consultiva sul tema ambientale, richiesta alla Corte da parte della Colombia e del Cile a gennaio 2023. In data 29 agosto 2024, chi scrive ha realizzato una seconda intervista a Pablo Saavedra, Segretario Generale della Corte Interamericana, discutendo in particolare i seguenti temi: l'insostituibile ruolo odierno della giurisprudenza nell'avanzare le tutele derivanti dal diritto a un ambiente salubre, le ragioni della difficoltà della comunità internazionale nel concludere trattati e altri strumenti vincolanti che tutelino l'ambiente e, infine, le misure intraprese dallo Stato di Panama durante il trasferimento di alcune popolazioni indigene. Rispetto a quest'ultimo tema, sono stati utili i dialoghi personalmente intrattenuti con due comunità indigene: i Masai della Tanzania e i Chiriguano dell'Argentina, che si sono conosciuti rispettivamente grazie a un'esperienza di tirocinio nel 2022 in Africa e al programma Erasmus+ nel 2023 in America del Sud.

Questa tesi, dunque, è anche il risultato di incontri, esperienze, ascolti e scambi con professori, esperti e popolazioni locali. Con l'occasione, si ringraziano specialmente il Relatore Professor Pietro Pustorino, il Correlatore Professor Guido Raimondi e la Dott.ssa Fiamma Concarella per l'assistenza nella stesura della tesi, oltre al Professor Claudio Grossman e al Segretario Generale Pablo Saavedra per avermi permesso di terminare la stesura di questo elaborato presso la Corte Interamericana dei Diritti Umani, rendendo questo percorso di scrittura ancora più interessante e stimolante.

Come ha dichiarato Raffaele Bifulco, giurista italiano ed esperto di diritto costituzionale e dell'ambiente, «è oramai diffusa la consapevolezza che è in atto una modificazione delle condizioni naturali del pianeta che, se non mette in discussione la sopravvivenza umana nell'immediato, non lascia sperar bene riguardo alla qualità della vita delle generazioni future».² È ormai indubbio che la Terra sia entrata in una nuova fase della storia, dove l'essere umano sia in grado «di modificare gli equilibri climatici, geologici, biologici e chimici del pianeta»,³ determinandone il futuro. Questa nuova “capacità” dell'uomo è stata definita con l'espressione “Antropocene”, termine utilizzato per la prima volta nel febbraio 2000 dal vincitore del Premio Nobel Paul Crutzen ed oggi particolarmente in uso tra gli studiosi di scienza della Terra, nonché tra i giuristi esperti di diritto dell'ambiente.⁴

Di fronte a questo scenario, sono necessari cambi di rotta, sia dal punto di vista nazionale sia dal punto di vista internazionale. I singoli governi hanno l'onere di formulare nuove leggi, che rispettino i diritti delle future generazioni, tutelandone gli interessi. Secondariamente, la comunità internazionale deve impegnarsi a cooperare su questo tema e a trovare strategie comuni, in grado di rallentare gli effetti del cambiamento climatico. I trattati multilaterali ad ora conclusi con questa finalità non risultano essere sufficienti. Come si cercherà di dimostrare nei primi quattro capitoli di questo elaborato, molti passi sono stati compiuti dal primo Novecento, ma, ad oggi, considerando i dati che pervengono dalla scienza, gli sforzi delle singole Nazioni e della comunità internazionale nel suo insieme non bastano. Sul punto, come ha dichiarato il Segretario Generale della Corte Interamericana Pablo Saavedra in un'intervista rilasciata a chi scrive il 29 agosto 2024, gli Stati hanno ancora troppi interessi contrapposti, che impedisce loro di raggiungere un consenso, necessario al fine di concludere i trattati. In particolare, Stati come la Cina o gli Stati Uniti, i maggiori inquinanti, ma anche quelli economicamente più in grado di gestire l'emergenza climatica, non sono disposti a cooperare sul tema. Per comprendere meglio questa affermazione, nella

² BIFULCO, *Ambiente e Cambiamento climatico nella Costituzione Italiana* in Riv. AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2023, n. 23, p. 133;

³ BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive* in Riv. Il Mulino, Analisi Giuridica dell'Economia, 2022, p. 7.

⁴ BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022*, cit., pp. 7-8.

prima parte che segue, verranno analizzate le fondamenta del diritto internazionale dell'ambiente, descrivendo come questa disciplina è nata, come si è sviluppata, quali sono le fonti e quali sono i principi che la governano. I primi quattro capitoli hanno l'obiettivo di porre le basi per una maggiore comprensione del Capitolo V, dedicato alle future generazioni e alla loro tutela per quanto concerne la salvaguardia del diritto a un ambiente salubre. In particolare, verrà esplorato nel dettaglio il principio di equità intergenerazionale, che in termini essenziali prevede l'obbligo delle generazioni presenti di consegnare il pianeta alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle ereditate in passato. Il principio, decisamente ambizioso, pone una sfida non indifferente a più categorie di soggetti: *in primis*, al legislatore che, considerando le scelte "tragiche e irreversibili" del passato, è obbligato a compierne ben altre nel presente, che devono essere lungimiranti nei confronti delle generazioni che verranno.⁵ Secondariamente, il principio richiama il supporto di tutti i cittadini, che possono scegliere di modificare il loro stile di vita e di vivere in modo più sostenibile. In ultimo, è necessario il sostegno dell'intera comunità internazionale. La crisi ambientale, infatti, non è una questione che riguarda Stati isolati, ma è una materia che coinvolge tutte le Nazioni, alcune in maniera più diretta ed altre in modo trasversale.

Gli Stati e i popoli che più stanno soffrendo attualmente le conseguenze dannose dei cambiamenti climatici saranno analizzati nel Capitolo VI. In particolare, verranno affrontate le seguenti questioni: le conseguenze delle lacune normative in materia di migrazioni ambientali, la futura sommersione di alcuni Stati insulari a causa dell'innalzamento del livello del mare, l'impatto ambientale generato dai conflitti armati e, in ultimo, gli effetti della crisi dell'ambiente su una categoria particolarmente vulnerabile: le popolazioni indigene. Questa tesi ha l'obiettivo di stabilire se, alla luce dei primi cinque capitoli che affrontano la questione dal punto di vista teorico, le situazioni concrete e attuali delineate nel sesto capitolo possano qualificarsi come violazioni del principio di equità intergenerazionale.

⁵ BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022*, cit., p. 9.

Nelle conclusioni, si analizzeranno i risultati dei dati raccolti, al fine di riflettere sul grado di attuazione del principio di equità intergenerazionale, sperando che questa tesi possa fornire un ulteriore strumento di analisi per le questioni che i cultori del diritto ambientale discutono quotidianamente.

PARTE I

LO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

CAPITOLO I

PRIMI SVILUPPI CON LE CONFERENZE INTERNAZIONALI

SOMMARIO: 1. Le conferenze internazionali e la costante ricerca di un compromesso; 2. La Conferenza di Stoccolma; 3. La Conferenza di Rio de Janeiro; 4. La Conferenza di Johannesburg; 5. La seconda Conferenza di Rio; 6. Le “CoP”: l'importanza della Conferenza di Parigi; 7. Critiche alle conferenze internazionali; 8. Il ruolo delle Nazioni Unite e degli attori non statali.

1. Le conferenze internazionali e la costante ricerca di un compromesso

Lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente si deve, in gran parte, alle varie conferenze internazionali delle Nazioni Unite, di cui meritano essere citate: la Conferenza di Stoccolma del 1972 (*Stockholm Conference on the Human Environment*), la prima Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 (*UN Conference on Environment and Development*), la Conferenza di Johannesburg del 2002 (*World Summit on Sustainable Development*), la seconda Conferenza di Rio del 2012 (*UN Conference on Sustainable Development*) e le varie Conferenze delle Parti (CoP) tenutesi ogni anno dal 1995 in avanti, con l'eccezione del 2020, anno della pandemia Covid-19.⁶

Gli incontri tra gli Stati delle Nazioni Unite sul tema ambientale sono stati contraddistinti da una rilevante contrapposizione tra i Paesi, che, per comodità, si possono dividere in due categorie: gli Stati industrializzati e gli Stati in via di sviluppo. Il primo gruppo, che vede Stati Uniti, Canada, Europa, Russia, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, è caratterizzato da Stati industrializzati, con un reddito alto, con strutture istituzionali adeguate e funzionali, che, di certo, hanno dimostrato un'attenzione particolare nei confronti del tema fin dalla metà

⁶ United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *Home and other sections*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment>.

del secolo scorso, quando si è iniziato a discutere di tematiche ambientali. Da quel periodo, questi Stati si sono dotati di strutture *ad hoc*, quali Ministeri a tutela dell'ambiente, e hanno dato impulso a politiche di finanziamento per le più varie organizzazioni a difesa ambientale. La seconda categoria riguarda, invece, gli Stati considerati in via di sviluppo, caratterizzati da istituzioni deboli, alti livelli di povertà, reddito basso, nonostante molti di essi presentino sul proprio territorio grandi ricchezze naturali, quali miniere e foreste tropicali. In particolare, tra i Paesi in via di sviluppo che spiccano oggi per una rapida crescita economica e una sempre maggiore importanza politica e negoziale, vi sono la Cina, l'India e il Brasile. Negli ultimi anni questi Stati si sono sviluppati molto rapidamente, causando un inquinamento ambientale elevato. Inutile sorprendersi del fatto che sono proprio questi Stati ad essersi imposti sulla comunità internazionale durante le varie conferenze, seppur esse si siano tenute a distanza di vari anni. Questi Paesi hanno mostrato apertura e disponibilità nel collaborare per attuare le misure ritenute più idonee e scelte per contrastare i problemi ambientali, ma hanno rivendicato il proprio diritto allo sviluppo. Alcuni di questi, infatti, hanno da poco ottenuto l'indipendenza dalle potenze coloniali e intendono svilupparsi, aspirando il più possibile ad avere sovranità sulle risorse ambientali e regolandone l'utilizzo con la propria legislazione nazionale. Di fatto, come hanno evidenziato le argomentazioni dei delegati degli Stati in via di sviluppo, la situazione attuale a livello ambientale risulta essere decisamente critica a causa del *modus operandi* dei Paesi industrializzati, che, senza alcun ostacolo, hanno da sempre sfruttato a proprio piacimento l'ambiente al fine del proprio sviluppo e della propria ricchezza. Per questo motivo, è opportuno riferirsi alla c.d. "faticosa ricerca di un compromesso": da una parte, vi è la volontà degli Stati in via di sviluppo di preservare una propria autonomia sulla gestione delle risorse, senza particolari limiti imposti dall'esterno, e dall'altra, vi è comunque la disponibilità di questi stessi a cooperare, senza eccessivi vincoli, per la lotta alla crisi ambientale.⁷

Per permettere una maggiore comprensione di quanto appena accennato, è bene citare la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 17

⁷ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *A Brief History from Stockholm to Rio (twice)*, Introduction. *International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp.131-135.

gennaio 1972⁸ sul diritto allo sviluppo. Questa risoluzione, la quale precede la Conferenza di Stoccolma,⁹ è stata adottata per la volontà degli Stati in via di sviluppo di “proteggersi” da eventuali misure che sarebbero state scelte nel breve termine nella Conferenza di Stoccolma e che avrebbero comportato un limite eccessivo e sproporzionato al loro sviluppo. Con questa risoluzione, infatti, l’Assemblea Generale ha evidenziato che sia il piano sia le proposte di azione da presentare alla Conferenza, avrebbero dovuto *inter alia*: «rispettare pienamente l’esercizio della sovranità statale sulle risorse naturali [...] ed evitare effetti dannosi su altri Stati; riconoscere che nessuna politica ambientale debba incidere negativamente sulle possibilità di crescita presenti o future degli Stati in via di sviluppo e riconoscere che il peso delle politiche ambientali non possa essere trasferito, direttamente o indirettamente, agli Stati in via di sviluppo».¹⁰ Si noti che la risoluzione è stata adottata con 85 voti di Stati a favore, 34 di Stati astenuti (chiaramente, i più industrializzati) e 2 contrari, ossia Regno Unito e Stati Uniti. Secondo il Worldwatch Institute, gli Stati che, ad oggi, hanno un maggior impatto sull’inquinamento e che sono fondamentali nei negoziati delle varie conferenze internazionali sono Stati Uniti, Giappone, Stati dell’Unione Europea, Russia, Sudafrica, Brasile, Cina, India e Indonesia.¹¹ Dopo la conclusione dei primi trattati c.d. “di prima generazione” in materia ambientale¹², che si approfondiranno nel Capitolo III, nel 1968 la Svezia, preoccupata per le numerose piogge inusuali, ha suggerito alla comunità internazionale dell’ONU di organizzare una prima conferenza internazionale, che prenderà il nome dal suo luogo di svolgimento: la Conferenza di Stoccolma.¹³

⁸ United Nations, Digital Library, Development and Environment. *A_RES_2849* (xxvi), 1972. Disponibile presso: <https://digitallibrary.un.org/record/192143?ln=en&v=pdf>.

⁹ Cfr. par. 1. e ss, Capitolo I.

¹⁰ United Nations, Digital Library, Development and Environment. *A_RES_2849* (xxvi), 1972, p. 71, par. (d) e (e). Disponibile presso: <https://digitallibrary.un.org/record/192143?ln=en&v=pdf>.

¹¹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice)*, *The Stockholm Conference. International Environmental Law and Policy*, 6th ed, West Publishing Company, 2021, p. 137.

¹² Cfr. par. 2, Capitolo I.

¹³ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice)*, *The Stockholm Conference. International Environmental Law and Policy*, 6th ed, West Publishing Company, 2021, p. 137.

2. La Conferenza di Stoccolma

La Conferenza di Stoccolma, tenutasi nel 1972, ha portato ad importanti risultati, in quanto ha visto la partecipazione di 113 Stati, conseguendo in particolare tre obiettivi: l'adozione del Piano di Azione di Stoccolma (*Stockholm Action Plan*), la formazione dell'UNEP (*UN Environment Program*, il primo programma ambientale delle Nazioni Unite) e l'emanazione della Dichiarazione di Stoccolma (*the Stockholm Declaration*).¹⁴

Per quanto riguarda il Piano d'Azione, esso consiste in 106 raccomandazioni per gli Stati. L'UNEP, approfondito nel paragrafo 8 di questo capitolo, è stato istituito per agevolare i negoziati in materia ambientale e per raccogliere informazioni sullo stato dell'ambiente a livello globale, funzioni che conserva ancora attualmente. La Dichiarazione di Stoccolma costituisce la base del concetto di sviluppo sostenibile e impegna la comunità internazionale a prevedere dei principi secondo i quali possa riconoscersi una responsabilità primaria di governi nazionali e locali che violino le norme sulla protezione dell'ambiente. Inoltre, la Dichiarazione mira a una forte cooperazione tra gli Stati al fine di: sostenere in misura maggiore gli Stati in via di sviluppo con aiuti economici, prevedere eventuali azioni di risarcimento a favore delle vittime di inquinamento o di altri danni ambientali e incentivare con varie misure l'istituzione di organizzazioni internazionali nell'interesse comune.¹⁵

In seguito alla Conferenza di Stoccolma, gli Stati hanno sviluppato vari trattati internazionali in materia ambientale,¹⁶ riguardanti in particolare la conservazione della fauna e la protezione di alcune specie¹⁷, materie definite di "prima generazione". Durante i primi anni Ottanta, le convenzioni si sono moltiplicate, riferendosi anche alle materie di c.d. "seconda generazione", riguardanti il rapporto tra la necessaria protezione dell'ambiente e lo sviluppo economico. Durante questi anni, si è consolidato il principio di sviluppo

¹⁴ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice)*, *The Stockholm Conference*, cit., p. 138.

¹⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice)*, *The Stockholm Conference. International Environmental Law and Policy*. 6th ed. West Publishing Company, 2021, pp. 139-140.

¹⁶ Cfr. par. 4.2 e ss, Capitolo III.

¹⁷ A titolo esemplificativo, si suggerisce di consultare i seguenti trattati: la Convenzione di Londra (1972) e la Convenzione di Parigi sull'inquinamento marino (1974).

sostenibile.¹⁸ Da allora, gli Stati hanno sempre più consapevolezza che la ricerca della ricchezza e il miglioramento delle condizioni di vita non siano privi di costi. Gli Stati più ricchi devono impegnarsi economicamente a fornire il proprio sostegno al fine di svilupparne altri, ma devono agire in modo sostenibile. La ricerca di una ricchezza indiscriminata, infatti, non può che scontrarsi con la sostenibilità ambientale. Proprio per questi motivi, è nato il principio di sviluppo sostenibile, affrontato per la prima volta nel rapporto *Our Common Future* del 1987 della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, istituita sotto gli auspici dell’Assemblea Generale dell’ONU, e approfondito nel Capitolo II. Queste novità hanno spinto la comunità internazionale a riunirsi in un’altra importante Conferenza, la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.¹⁹

3. La Conferenza di Rio de Janeiro

La Conferenza di Rio de Janeiro, nota anche come *Earth Summit*, si è tenuta nel 1992, dal 3 al 14 giugno. La guerra fredda era appena terminata, la divisione degli Stati a sostegno dei rispettivi blocchi occidentale e orientale si era ormai dissolta ed era il momento giusto di riunirsi nuovamente in una conferenza internazionale sull’ambiente. Il ventesimo anniversario dalla Conferenza di Stoccolma ha creato l’occasione ideale: si sono riuniti a Rio de Janeiro nel 1992 ben 115 capi di Stato e di Governo e 7000 delegati, inviati da 178 Nazioni. La Conferenza è stata seguita da oltre 9000 giornalisti, 1400 organizzazioni non governative e 20000 ambientalisti provenienti da tutto il mondo.²⁰

In essa, il netto contrasto tra gli Stati in via di sviluppo e gli Stati industrializzati è stato ancora più evidente e marcato.²¹ I primi hanno ritenuto che solo gli Stati già ricchi e sviluppati dovessero finanziare i progetti di sostenibilità ambientale, in quanto maggiori responsabili dell’emergenza climatica. Di conseguenza, la Dichiarazione di Rio può essere interpretata alla luce di varie

¹⁸ I trattati e il principio richiamato verranno trattati separatamente più avanti, rispettivamente nel Capitolo II e nel Capitolo III.

¹⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), From Stockholm to Rio: the emergence of sustainable development. International Environmental Law and Policy*. 6th ed. West Publishing Company, 2021, p. 142.

²⁰ SHABECOFF, *A New Name for Peace: International Environmentalism, Sustainable Development and Democracy*, Hannover, University Press of New England, 1996, p.160.

²¹ Cfr. par. 1, Capitolo I.

considerazioni: da un lato, si tratta di un documento politico, in cui è chiaro lo scopo degli Stati di trovare tra loro un compromesso. Questo è evidente dalla lettura di alcuni principi, quali, per esempio, il principio 6: «*The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries*».²² Il concetto è ulteriormente ribadito nel Principio 7, che prevede come segue: «*in view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities*».²³ La Dichiarazione di Rio, d'altro canto, è anche un importante documento legale, che costituisce una fondamentale tappa nello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente. A tale fine, basti leggere il Principio 1, che enuncia il diritto a vivere una vita in un ambiente salubre: «*Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature*».²⁴ Tutti questi principi verranno ripresi in alcuni paragrafi successivi della tesi, specificatamente nel Capitolo II dedicato ai principi e nel Capitolo IV dedicato alla tutela del diritto a un ambiente salubre.

Un altro documento che merita attenzione, adottato nel corso della medesima Conferenza, è l'Agenda 21, uno strumento di oltre 800 pagine e 40 capitoli. Si tratta di un progetto che mira ad attuare il principio di sviluppo sostenibile. Attualmente, la sua importanza è diminuita in seguito all'adozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2015. In ogni caso, si è registrata una scarsa attuazione dell'Agenda 21, motivo che spingerà la comunità internazionale a riunirsi nuovamente in un futuro non troppo lontano.²⁵

²² United Nations, Digital Library, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. Volume 1, Resolutions adopted by the Conference. *A_CONF-151_26_Rev-1*, 1993. Disponibile presso: <https://digitallibrary.un.org/record/160453?v=pdf>.

²³ United Nations, Digital Library, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, cit., p. 4.

²⁴ United Nations, Digital Library, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, cit., p. 3.

²⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Stockholm Conference. UNCED and the Rio Declaration. International Environmental Law and Policy*, 6th ed. West Publishing Company, 2021, p.15.

L'importanza di questa Conferenza è duplice. Da un lato, sono state adottate una serie di convenzioni, quali la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica, approfondite nel Capitolo III.²⁶ Dall'altro, l'importanza risiede nella constatazione da parte della comunità internazionale che il principio di sviluppo sostenibile non sia un concetto astratto, ma, al contrario, sia estremamente concreto e sia possibile raggiungere con la cooperazione reciproca.²⁷ Per verificare i progressi ottenuti, era stato previsto che dopo 5 anni dalla Conferenza di Rio, l'Assemblea Generale avrebbe svolto una sessione speciale per verificare i risultati raggiunti. Ciò è avvenuto nel giugno 1997 a New York presso il palazzo dell'ONU.²⁸ Successivamente, dopo una campagna di informazione internazionale durata due anni, si è svolto il *Millennium Summit* dal 6 all'8 settembre 2000, in occasione dell'inizio del nuovo millennio e a conclusione del quale è stata adottata da 189 Stati Membri dell'ONU la *Millennium Declaration*, in cui sono stati proposti otto nuovi obiettivi, quali: eliminare l'estrema povertà e la fame, migliorare l'istruzione, promuovere la parità di genere, ridurre la mortalità infantile, implementare le misure a tutela della maternità, combattere le malattie, garantire la sostenibilità ambientale e sviluppare una partnership globale per lo sviluppo.²⁹

4. La Conferenza di Johannesburg

Solo due anni dopo dal *Millennium Summit*, si è svolta un'ulteriore Conferenza internazionale a Johannesburg, in Sudafrica per continuare a riflettere sulle questioni ambientali e lavorare per lo sviluppo sostenibile. Rispetto ai casi precedenti, questa Conferenza (e quelle successive) sono state meno impattanti. Ciò che ha convinto gli Stati a istituirle è stata una generale delusione per i

²⁶ Cfr. par. 2.1, Capitolo I.

²⁷ United Nations, Digital Library, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. Volume 1, Resolutions adopted by the Conference. *A_CONF-151_26_Rev-1*, 1993. Disponibile presso: <https://digitallibrary.un.org/record/160453?v=pdf>.

²⁸ United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *NY 1997*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork1997>.

²⁹ United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *NY 2020*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork1997>.

mancati risultati ottenuti e per il peggioramento degli indicatori ambientali, sempre più preoccupanti dal 1992 in avanti. Erano stati conclusi molti trattati e si erano svolti tanti incontri sul tema, ma nulla era cambiato. Al contrario, la tutela dell'ambiente era sempre più a rischio. Anche in questo caso, la Conferenza si è conclusa con un piano di attuazione che si fonda su cinque settori principali: l'acqua, l'energia, la salute, l'agricoltura e la biodiversità.³⁰

Successivamente a questo incontro, si sono svolti due *Summit* a New York nel palazzo delle Nazioni Unite con l'obiettivo di controllare i risultati ottenuti fino ad allora, rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Un ruolo decisamente più importante, invece, è spettato alla seconda Conferenza internazionale istituita a Rio de Janeiro nel 2012.³¹

5. La seconda Conferenza di Rio

Per celebrare il ventesimo anniversario della Conferenza di Rio, è stata istituita una seconda Conferenza internazionale nella città brasiliana, con l'obiettivo di promuovere un'economia verde e di rafforzare le istituzioni a tutela ambientale. Questa ha avuto come novità la caratteristica di coinvolgere attivamente aziende private, che dovevano impegnarsi a rispettare l'ambiente nel loro esercizio (partenariato pubblico privato). In questa Conferenza è stato rilasciato il *The Future We Want*³², con il quale è stato ribadito l'impegno dei governi a perseguire uno sviluppo sostenibile. Per un maggiore approfondimento su questo documento, si rinvia al paragrafo 2.4 del Capitolo V.

6. Le “CoP”: l'importanza della Conferenza di Parigi

In questa sezione, appare opportuno citare le altre Conferenze internazionali, previste direttamente dalla già richiamata Convenzione UNFCCC, che prevede due obiettivi fondamentali, non vincolanti per gli Stati: da un lato

³⁰ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Stockholm Conference, The Post-Rio Summits. International Environmental Law and Policy*, 6th ed, West Publishing Company, 2021, pp.169–172.

³¹ United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *NY 2005*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2005>.

³² United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. *A/RES/66/288*, 2012. Disponibile presso: <https://sdgs.un.org/documents/res66288-resolution-adopted-general-19882>.

mitigare, ossia ridurre il fenomeno del cambiamento climatico e, dall'altro, stabilire misure per permettere agli Stati e alle loro popolazioni di adattarsi ai suoi effetti.³³ Come indicato nell'articolo 4.2 (d)³⁴, si è richiesto alle future Conferenze degli Stati Parte (CoP) di esaminare l'adeguatezza degli impegni degli Stati sviluppati «*in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and economic information*». Gli Stati Parte di UNFCCC, dunque, si riuniscono solitamente una volta all'anno per attuare in modo efficace la Convenzione e valutare i progressi più recenti.³⁵ Le Conferenze delle Parti che si sono tenute sino ad ora sono 27. La prossima è prevista dall'11 al 22 novembre 2024 e si terrà a Baku, in Azerbaijan. Quelle precedenti, a partire dal 1995, si sono svolte rispettivamente nei seguenti luoghi: Berlino, Ginevra, Kyoto, Buenos Aires (CoP n. 4 e n. 10), Bonn (Cop. n. 5 e n. 23), Aia, Marrakech (Cop n. 7 e n. 22), Nuova Delhi, Milano, Montreal, Nairobi, Bali, Poznan, Copenhagen, Cancun, Durban, Doha, Varsavia, Lima, Parigi, Katowice, Madrid, Glasgow, Sharm el-Sheikh e Dubai.³⁶ Spesso le CoP sono presenziate da membri di comitati o organi sussidiari che si occupano di spiegare alle delegazioni statali questioni specifiche, per lo più tecniche, relative ai problemi generati dalla crisi ambientale. Inoltre, esse hanno il compito di promuovere la cooperazione e il raggiungimento di obiettivi comuni tra gli Stati, al fine di rispettare gli scopi del trattato, approfondito nel capitolo III ad esso dedicato.³⁷ Secondariamente, non manca la partecipazione di alcuni gruppi di esperti in determinati ambiti del diritto internazionale dell'ambiente, che aiutano a sviluppare ed attuare questa materia nella politica internazionale. Essi identificano i maggiori punti di discussione e forniscono i mezzi per una migliore

³³ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *The law of Climate Change, Policy Responses to Climate Change. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 616-645.

³⁴ *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), 1992. Disponibile presso: https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.

³⁵ United Nations, *Climate Change, Bodies, Conference of the Parties (COP)*. Disponibile presso: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>.

³⁶ Per maggiori informazioni sulle singole Conferenze, si rimanda al seguente sito web ufficiale di UNFCCC: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>.

³⁷ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Organizations and Non-State Actors, Administering treaties: CoPs. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 242-245.

negoziiazione tra gli Stati, dimostrandosi dunque un'utile risorsa per le eventuali modifiche dei trattati.³⁸

Le CoP più significative sono state la Conferenza di Kyoto del 1997 e la Conferenza di Parigi del 2015. La prima si è svolta dal 1 al 10 dicembre 1997 in Giappone, mentre la seconda ha avuto luogo in Francia dal 30 novembre al 15 dicembre 2015. In entrambe si sono adottati due trattati fondamentali nell'ambito del diritto internazionale dell'ambiente, rispettivamente il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi. Per l'analisi di entrambi i trattati, si rimanda al Capitolo III.

Prima di procedere nell'analisi delle questioni, si ritiene necessario soffermarsi brevemente sulla Conferenza di Parigi (COP21) e sui suoi fondamentali effetti. Si noti il periodo delicato in cui essa è stata svolta, ossia pochi giorni dopo la cosiddetta "strage del Bataclan", l'attacco terroristico che ha colpito la capitale francese il 13 novembre 2015. Le delegazioni che hanno partecipato alla conferenza, rappresentando l'intera comunità internazionale, sono state 195 (oltre a quella dell'Unione Europea), comprese quelle di Stati Uniti, Russia e Cina. Si trattava di un momento unico per gli Stati, senza precedenti, per gestire la grave minaccia globale all'ambiente con la partecipazione degli Stati maggiormente responsabili dell'emergenza climatica e in uno spirito di solidarietà nei confronti del governo e della popolazione francese, appena colpita da un'altra grave minaccia globale, ossia l'emergenza terroristica. Gli obiettivi della COP21 sono stati definiti in apertura dal Presidente francese Hollande, con l'enunciazione dei seguenti punti fondamentali: «1. Delineare un percorso credibile che consentisse di contenere l'aumento del riscaldamento terrestre al di sotto dei 2 gradi o anche 1,5. 2. Prevedere una valutazione periodica dei progressi effettuati, con scadenze quinquennali ed un meccanismo di eventuale correzione. 3. Raggiungere un accordo universale, diversificato, che tenesse conto dei diversi livelli di sviluppo e vincolante, stanziando 100 miliardi di dollari per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad accelerare la loro transizione energetica e la loro capacità di adattamento agli impatti climatici. 4. Coinvolgere il settore privato, considerando le imprese e il mondo della finanza, dando loro un segnale

³⁸ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Organizations*, cit., p. 250.

indispensabile».³⁹ La conferenza, dunque, si è svolta considerando il fondamentale principio delle responsabilità comuni, ma differenziate, per la cui analisi si rimanda al paragrafo 5 del successivo capitolo. Inoltre, per la prima volta, a seguito dell'incontro del Presidente Obama con le delegazioni dei piccoli Stati insulari, è iniziata la discussione tra gli Stati riguardo alla compensazione o alle altre misure di assistenza che quelli più sviluppati avrebbero dovuto fornire a quelli più vulnerabili e colpiti dalle calamità naturali, terminando nella definizione di azioni concrete nei successivi quattro anni.⁴⁰

7. Critiche alle Conferenze internazionali

Come è stato analizzato, le conferenze internazionali sono state molteplici, ma attualmente i risultati raggiunti non possono essere considerati sufficienti. Dalla prima conferenza, gli indicatori ambientali sono peggiorati e sono necessarie azioni più incisive e concrete. Considerati gli scarsi risultati fino ad ora raggiunti, non sono mancate critiche di varia natura a questi strumenti. Alcuni giuristi ed esponenti di dottrina hanno sostenuto che le conferenze internazionali abbiano solamente comportato uno spreco ingente di denaro. Altri hanno evidenziato come sarebbe stata una scelta più saggia affidare questi compiti a meccanismi ONU specializzati, decisamente più idonei ad occuparsi della questione. Inoltre, è evidente che i testi adottati sono spesso ambigui e aperti a interpretazioni contrastanti. Come ultima critica, probabilmente la più grave, si è affermato che alla base delle conferenze internazionali e delle misure adottate non ci sia una vera volontà unanime di cambiamento, ma solo la possibilità di venirsi incontro con dei compromessi, che rendono sempre più complicata l'adozione di misure realmente efficaci.⁴¹

³⁹ CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)* in Riv. di Studi Politici Internazionali, Vol. 83, No. 3 (331), 2016, pp. 353-394, p. 384.

⁴⁰ CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)* in Riv. di Studi Politici Internazionali, cit., p. 385.

⁴¹ SALZMAN, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Post-Rio Summits*, cit., p. 177.

8. Il ruolo delle Nazioni Unite e degli attori non statali

Oltre alle varie conferenze internazionali citate, che sono state fondamentali per lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente, si ritiene necessario quantomeno accennare anche al ruolo che le Nazioni Unite e gli altri attori non statali occupano nel contesto dello sviluppo di questa materia. Alcune organizzazioni, nonostante vantino pochi dipendenti e scarse risorse comparate alla reale necessità, hanno raggiunto importanti risultati. Molti studiosi e giuristi del settore osservano come le varie organizzazioni a tutela dell'ambiente potrebbero raggiungere risultati ancora più soddisfacenti, se solo si coordinassero tra di loro nel raggiungimento degli obiettivi comuni.⁴² Tuttavia, le conquiste raggiunte da questi organismi meritano di essere citati in questa sezione, trattandosi di organizzazioni centrali per la lotta al cambiamento climatico e per la protezione della biodiversità. Di seguito, verranno analizzate le principali attività di alcune organizzazioni pubbliche, ossia organismi creati da accordi internazionali che ne stabiliscono gli obiettivi, le procedure e il funzionamento, oltre a prevedere una più o meno ampia forma di cooperazione da parte degli Stati membri dell'accordo.

In primis, appare necessario citare l'ONU, che ha reso la tematica della tutela ambientale centrale, come dimostrano alcuni dei 17 obiettivi della già richiamata Agenda 2030, sottoscritti dalle 193 delegazioni statali delle Nazioni Unite. In particolare, riguardo all'ambiente sono dedicati i seguenti *Goals*: numero 6 («*ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*»), numero 7 («*ensure access to affordable, reliable sustainable and modern energy for all*»), numero 13 («*take urgent action to combat climate change and its impacts*»), numero 14 («*conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*») e numero 15 («*protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation*»)

⁴² HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Organizations and Non - State Actors*, *The United Nations. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 190-191.

and halt biodiversity loss»⁴³). Inoltre, l'ONU ha istituito nel corso del tempo diversi programmi e agenzie a sostegno della tutela ambientale. In particolare, verranno di seguito richiamati il programma sull'ambiente delle Nazioni Unite (*United Nations Environment Program*, UNEP), il Forum Politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile e, infine, il programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo (*United Nations Development Program*, UNDP).

Per quanto riguarda il programma UNEP, si tratta di un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ideata durante la Conferenza di Stoccolma del 1972⁴⁴ e creata con risoluzione dell'Assemblea Generale n. 2997/1972. L'UNEP svolge la funzione di tenere sotto controllo le emergenze ambientali presenti e future e di promuovere la cooperazione e la ricerca al fine di migliorare gli strumenti di risposta alle problematiche. Non passa inosservata la sua sede, situata a Nairobi, in Kenya, uno dei tanti Paesi in via di sviluppo. Chiaramente, la scelta non è stata casuale. L'Agenzia è gestita, per quanto concerne gli obiettivi e il funzionamento, dall'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Assembly*, UNEA), che si riunisce ogni due anni. Per migliorarne i lavori, è stato stabilito all'interno dell'Assemblea un Comitato di Rappresentanza Permanente, composto da cinque membri, tenendo conto della rappresentanza geografica, che si riunisce più spesso rispetto all'UNEA al fine di rendere i processi decisionali più rapidi ed efficaci. Tuttavia, considerando l'alto stipendio dei membri, ne sono stati diminuiti drasticamente i poteri dal 2013, riconsegnando all'UNEP molte prerogative che aveva perso. Dal punto di vista finanziario, nonostante l'agenzia abbia attraversato periodi di crisi, attualmente gode di molte risorse e di un ampio livello di fiducia con il quale riesce a realizzare vari obiettivi prefigurati. In particolare, dal 1982 l'UNEP ha sviluppato dei piani di lavoro decennali, definiti "Programmi di Montevideo", che hanno portato alla formulazione di varie linee guida, utili strumenti ai fini delle negoziazioni sui trattati in tema di ambiente.⁴⁵ Tra gli esperti di diritto ambientale

⁴³ SALZMAN, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Post-Rio Summits, Rio+20. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp.173-175.

⁴⁴ Cfr. par. 2, Capitolo I.

⁴⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Organizations and Non - State Actors*, *The United Nations. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 192-195.

vi è una grande discussione sul ruolo dell'UNEP e sul suo funzionamento. La tendenza maggioritaria considera l'agenzia un'istituzione che dovrebbe ampiamente migliorare le procedure e il funzionamento, oltre che a renderle più trasparenti. Tuttavia, per altri, nonostante il riconoscimento della necessità di migliorarne alcuni aspetti, l'UNEP ha raggiunto molti più risultati rispetto a quelli che ci si aspettava e costituisce oggi un ruolo fondamentale di tutela all'ambiente e di sviluppo nel sistema delle Nazioni Unite.⁴⁶

Prima di analizzare il Forum Politico di Alto Livello sullo Sviluppo Sostenibile, è bene partire dalla precedente Commissione *ad hoc* delle Nazioni Unite, che il Forum Politico ha poi rimpiazzato. La Commissione era stata creata a gennaio 1993 con risoluzione dell'Assemblea Generale n. 47/191(1993) e aveva la principale funzione di monitorare l'azione dell'Agenda 21. Essendo strettamente legata all'ECOSOC, disponeva di poche risorse e aveva un ruolo prettamente marginale. Per questo motivo, nel 2012 i partecipanti della Seconda Conferenza di Rio⁴⁷ hanno chiesto di sostituirla con il Forum Politico, che ha iniziato a operare nel settembre 2013, riunendo ogni quattro anni i Capi di Stato e di Governo.⁴⁸ Tornando all'opinione maggioritaria dei più esperti in materia, l'aggiunta del Forum Politico ha sovraccaricato eccessivamente il sistema, rendendolo confuso e debole nel suo funzionamento.⁴⁹

In ultimo, è bene citare ai fini di questa sezione il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), creato nel 1965 per coordinare i Paesi in via di sviluppo. Attualmente, si tratta della più grande organizzazione operante nel campo ambientale, vantando numerosi risultati raggiunti, ancora superiori a quelli raggiunti da parte dell'UNEP. I temi su cui si concentra sono, oltre quello centrale dello sviluppo, la finanza locale e il cambiamento climatico.⁵⁰ Più specificatamente, l'UNDP ha aiutato molti Paesi a partecipare alle conferenze

⁴⁶ NAJAM, *The case against a new international environmental organization in Global Governance. A Review of Multilateralism and International Organizations*, 2003 p. 367.

⁴⁷ Cfr. par. 5, Capitolo I.

⁴⁸ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Organizations and Non - State Actors, The United Nations - High Level Political Forum on Sustainable Development. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., 2016, West Publishing Company, pp. 199-201.

⁴⁹ CHAMBERS, GREEN, *Reforming international environmental governance: from institutional limits to innovative reforms*, New York, United Nations University Press, 2005.

⁵⁰ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Organizations and Non - State Actors, The United Nations - UN Development Program. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 202-203.

delle Nazioni Unite sui temi dell'ambiente e dello sviluppo, a partire dal 1992. Li ha affiancati nello sviluppo stesso, garantendo che le azioni che facessero fronte a risolvere crisi immediate, non interferissero con la sostenibilità a lungo termine. Grazie all'aiuto di UNDP, vari Paesi, quali Ruanda, Benin, Iraq e Sri Lanka, hanno implementato enormemente i loro livelli di sviluppo.

Oltre ai cenni già svolti, c'è un'ampia discussione che riguarda il senso e il funzionamento del sistema stesso, che ha ricevuto negli anni varie proposte di modifiche, rimaste per lo più inattuato. Per esempio, nel 1997 si è sviluppata l'idea tra i Paesi che hanno partecipato all'Earth Summit +5, quali Gran Bretagna, Brasile, Singapore e Sud Africa, di creare un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente. Solo un anno dopo, lo stesso progetto è stato riproposto a gran voce dal Presidente francese Jacques Chirac. Si sentiva il bisogno di avere un'autorità che fosse in grado di valutare la situazione ambientale in maniera imparziale e che potesse avere un'influenza diretta sugli Stati.⁵¹ Oltre all'idea dell'Organizzazione, è stata proposta anche l'istituzione di un Consiglio delle Nazioni Unite per la protezione ambientale, che avesse le funzioni di un vero e proprio organo legislativo, vincolante per gli Stati membri. Geoffrey Palmer, ambasciatore neozelandese che ha presentato la proposta alle Nazioni Unite, ha sottolineato quanto fosse necessario riflettere sulla possibile aggiunta di un capitolo *ad hoc* all'interno della Carta delle Nazioni Unite, dedicato al problema ambientale e ai metodi per risolverlo. Palmer ha sostenuto con certezza che se la Carta fosse stata creata in questo momento, una parte sostanziale sarebbe dedicata ai temi in oggetto, indicando la necessità delle Nazioni Unite di prendere decisioni vincolanti in merito.⁵² Dal suo pensiero, si è iniziato a pensare concretamente di creare un'istituzione nuova, l'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, che avesse delle simili caratteristiche all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o a quella del Lavoro (OIL) o, ancora, all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e al suo predecessore GATT (Accordo generale per le tariffe doganali e sul commercio). Nell'idea di molti, l'organizzazione avrebbe dovuto basarsi su un sistema ben organizzato. In particolare, esperti come

⁵¹ PALMER, *New Ways to Make International Environmental Law* in Riv. American Journal of International Law, No. 41, 1992, p. 259 e pp. 262-264.

⁵² PALMER, *New Ways to Make*, cit., p. 259 e pp. 277-281.

Palmer, citavano l'importanza di una Conferenza Generale, che dovesse riunirsi almeno una volta all'anno, formata da quattro rappresentanti per ciascun Stato membro: due che rappresentavano lo Stato e due le organizzazioni ambientali. Necessario sarebbe stato poi il Consiglio Direttivo, che avrebbe dovuto prevedere almeno 40 persone, alcune rappresentanti degli interessi dei governi e altri delle organizzazioni imprenditoriali. Solo un'organizzazione di questo tipo avrebbe potuto creare dei regolamenti internazionali vincolanti per gli Stati, che ad oggi, considerando l'urgenza del problema, sono ancora inesistenti. Il sistema, ad oggi, appare troppo frammentato e di conseguenza incapace di operare in maniera efficace. Risulta evidente come manchi una governance ambientale forte, che potrebbe crearsi con la nuova organizzazione sperata, che dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo sostenibile, tenendo in mente i principi generali che governano questa materia,⁵³ oltre ad avere la funzione di risolvere le controversie. Ciò permetterebbe agli Stati di citare altri Stati per le violazioni dei trattati, avendo un impatto fondamentale, di conseguenza, su tematiche quali la riduzione di emissioni di gas serra. Addirittura, alcuni hanno anche previsto l'istituzione di un'Autorità nuova, definita "Guardiano degli oceani o dell'ambiente" che rappresenti i diritti delle future generazioni, "soggetti", nel significato che verrà discusso prossimamente nel Capitolo V, decisamente privi di una rappresentanza all'interno della comunità internazionale.⁵⁴

Vi è stata comunque una rilevante divisione delle posizioni della dottrina, tanto che per alcuni studiosi non sarebbe ancora possibile pensare a un'organizzazione di questo tipo, che appare a molti irrealistica o comunque politicamente insostenibile; bisognerebbe concentrarsi sul miglioramento di quelle già esistenti, come sull'implementazione dell'UNEP⁵⁵, senza disperdere inutilmente preziose risorse economiche.⁵⁶ Per altri, leggermente più aperti all'idea di un sistema nuovo, ma non così diverso, bisognerebbe creare una nuova agenzia delle Nazioni Unite, sufficientemente ben strutturata da poter essere

⁵³ Cfr. par. 1 e ss., Capitolo II.

⁵⁴ STONE, *Mending the Seas Through a Global Commons Trust Fund in Freedom for the seas in the 21st century*, 1993, p. 171.

⁵⁵ Cfr. par. 1.2, Capitolo V.

⁵⁶ BIERMANN, F. AND PATTBERG, *Global environmental governance reconsidered*, Cambridge, Mit Press, 2012.

incorporata all'UNEP.⁵⁷ La motivazione sottostante a questo pensiero è semplice: creare una nuova organizzazione, concentrandosi sulle sue funzioni e caratteristiche, non permetterebbe di concentrarsi sul vero problema, ossia sulle emergenze ambientali attuali. Bisogna concentrarsi, sostengono, su come coordinare tra di loro le organizzazioni già esistenti. Una nuova organizzazione riporterebbe esattamente i problemi già riscontrati in passato. Ciò che va cambiato, non è la forma del sistema, bensì la sostanza.⁵⁸

Inoltre, meritano un breve cenno le istituzioni finanziarie internazionali, che danno un contributo fondamentale all'implementazione delle misure di contrasto alle emergenze climatiche, sostenendo i Paesi di sviluppo con progetti sostenibili. Si tratta delle cosiddette istituzioni di "Bretton Woods", luogo di incontro degli Stati nel 1944 per ricostruire parti del mondo devastate dal secondo conflitto mondiale e stabilire i capisaldi di un'economia internazionale. Si tratta, nello specifico, del Fondo Monetario Internazionale (FMI), della Banca Mondiale (BM) e della futura Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'avvicinamento di queste istituzioni alle cause ambientali rappresenta una conquista recente. Inizialmente, pur sostenendo economicamente i Paesi in via di sviluppo, i progetti erano fortemente lesivi dell'ambiente e altamente criticati. Dagli anni Settanta, per esempio, la Banca Mondiale contava molti progetti infrastrutturali a favore dei Paesi in via di sviluppo, ma distruttivi dell'ambiente e causa di molteplici violazioni di diritti umani. Era naturale, in questo contesto, che le Organizzazioni Non Governative ne criticassero il funzionamento. Il malcontento ha però generato l'avvio di riforme e controlli, tanto da rendere le istituzioni del tutto diverse e innovative. Attualmente, le questioni ambientali occupano un posto primario e sono analizzate e tenute in considerazione da uno staff specializzato. Inoltre, l'ambiente rappresenta un tema centrale nelle funzioni delle istituzioni finanziarie in quanto esse supportano progetti di tutela ambientale, oltre che analisi settoriali nazionali per la valutazione e la conservazione dell'ambiente, costituendo un anello importante della catena che

⁵⁷ SPETH, *Red sky at morning: America and the crisis of the global environment*, New Haven, Yale University Press, 2004.

⁵⁸ NAJAM, PAPA, TAIYAB, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, *Global environmental governance: a reform agenda*. Winnipeg, International Institute For Sustainable Development, 2006.

porta all'approvazione di nuove leggi nazionali. I finanziamenti sono tutti vincolati e vengono erogati solo se determinate condizioni a tutela dell'ambiente vengono rispettate dagli Stati. Risulta, dunque, esserci un cambio di rotta a tutela di questa materia e dei validi alleati per combattere le emergenze ambientali. Quanto alle singole istituzioni, si rende necessaria una breve descrizione. L'FMI, attivo dal 1947, si occupa di garantire la crescita e la stabilità economica, contando 188 Stati. Le decisioni vengono prese da ventiquattro direttori esecutivi, controllati dal Consiglio dei governatori, che si riunisce una volta ogni tre anni. Il suo obiettivo è garantire la stabilità e il sistema economico internazionale, progettando politiche di crescita macroeconomiche ed erogando prestiti agli Stati in difficoltà. La Banca Mondiale è formata da quattro istituzioni separate che lavorano a livello coordinato: la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, l'Associazione internazionale per lo Sviluppo, la Società finanziaria internazionale e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti. Anche in questo caso, le decisioni più importanti vengono prese da un consiglio di direttori esecutivi, provenienti da 25 Stati membri. Vi è poi un presidente, nominato solitamente dagli Stati Uniti. La Banca si occupa di erogare finanziamenti per sostenere in modo sostenibile i progetti dedicati in particolare ai Paesi in via di sviluppo. Come ultima istituzione, merita di essere menzionata la Struttura Globale per l'Ambiente (GEP), creata nel 1991. Essa conta oggi 180 Paesi e prevede un'Assemblea, un Segretariato e un Consiglio, che si ritrova ogni sei mesi con le rappresentanze di trentadue Stati membri per approvare e monitorare i progetti. Questa struttura è il risultato di una recente riforma, intrapresa dopo che molti Stati si erano lamentati per la poca trasparenza del GEP, le cui decisioni venivano prese anti democraticamente dai Paesi che la finanziano maggiormente, creando spesso un danno ai Paesi di minoranza. Tuttavia, l'assistenza finanziaria ai Paesi in via di sviluppo da parte di questa istituzione ha portato a una maggiore partecipazione di questi nella negoziazione dei trattati sul clima, così da aumentare a livello globale la lotta alle emergenze ambientali.⁵⁹

Infine, fondamentali nell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente sono gli attori non statali, tra cui multinazionali e, soprattutto,

⁵⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Financial Institutions in International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp.220-242.

organizzazioni non governative. Oltre che a raccogliere dati e informazioni di cui si servono i governi, è necessario riconoscere che il loro ruolo a livello internazionale è sempre più attivo e concreto, in quanto vengono spesso chiamate per partecipare ai negoziati internazionali, in veste indipendenti o in rappresentanza di uno Stato. Ogni Paese del mondo può contare su almeno un'organizzazione a tutela dell'ambiente e la loro presenza cresce sempre di più in tutte le zone del mondo. Attualmente, infatti, le più importanti ONG che operano nel settore si trovano nel Nord America, in particolare, negli Stati Uniti, nel Sudamerica, in Asia, in Africa e in Europa. Per citare alcuni esempi statunitensi, si pensi al *Environment Defense Fund*, al *World Watch*, al Centro per il diritto ambientale internazionale. In Sudamerica, molto importante è il Centro di diritti umani e ambiente. In Asia, si pensi al Centro indonesiano per il diritto all'ambiente. In Africa, al famoso Team di avvocati per le azioni ambientali. Le ONG in questo settore sono molte, sono in continua crescita e svolgono un ruolo fondamentale per lo studio e l'evoluzione del diritto stesso. Si tratta di istituzioni profondamente diversificate, in quanto contano di uno staff di formazione scientifica e di formazione economica-legale. La loro attività è spesso pubblicizzata e influenzata su internet, canale di comunicazione e di diffusione rapido di informazioni molto utilizzato per questi temi. Di recente, vari movimenti a difesa dell'ambiente, nazionali e internazionali, si sono formati, anche grazie alle innovazioni della tecnologia.⁶⁰

In conclusione, il pronostico per il ruolo delle ONG è molto positivo in quanto sono estremamente necessarie e di grande interesse, non solo per i governi dei vari Stati, ma anche per la generalità dei consociati della comunità internazionale.

⁶⁰ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *The role of Non State Actors, International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp.254-266.

CAPITOLO II

I PRINCIPI GENERALI

SOMMARIO: 1. I principi generali con valore consuetudinario; 2. La sovranità statale in materia ambientale e il principio del patrimonio comune dell'umanità; 3. Il principio della comune preoccupazione per l'umanità e per le future generazioni; 4. Il principio del diritto a uno sviluppo sostenibile; 5. Il principio delle responsabilità comuni, ma differenziate; 6. Il principio di non causare danni ambientali; 7. Il principio di prevenzione e di *due diligence*; 8. Il principio di cooperazione.

1. I principi generali con valore consuetudinario

Come analizzato nel precedente capitolo, la materia ambientale è un tema che necessita di una regolamentazione internazionale chiara e specifica. Trattandosi di una questione globale, che interessa inevitabilmente tutto il pianeta e, dunque, tutti gli Stati, esso necessita di una regolamentazione condivisa, su più fronti. È qui evidente lo scopo delle conferenze internazionali⁶¹. Al fine di creare una legislazione “globale”, gli Stati devono accordarsi per vincolarsi tramite trattati internazionali, limitando la propria sovranità. La difficoltà di questo risultato è tutt'altro che inesistente.⁶² Lo ricorda Ugo Grozio, che evidenzia come ogni Stato sia indipendente e sovrano e che difficilmente, se non in modo impossibile, accetti di sottoporsi a una legislazione valida per tutto il mondo. Anche solo considerando il sistema dei diritti fondamentali, non è ancora stata emanata una Costituzione mondiale, che probabilmente non avrà mai luce.⁶³

Di seguito, verranno dunque esaminate le fonti che danno vita a questa materia. Questo capitolo si concentrerà sui principi generali, rilevando quali di essi abbiano natura consuetudinaria, mentre il Capitolo III analizzerà i trattati e gli strumenti di *soft law*.

⁶¹ Cfr. par. 1 e ss, Capitolo I.

⁶² HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Lawmaking, Introduction: the Changing Nature of International Law. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 269.

⁶³ ALLOTT, *The True Function of Law in the International Community* in Riv. Indiana Journal of Global Legal Studies, 1998, Vol. 5, No. 2, pp. 391 e 393-394 e 398-399.

Quanto all'analisi dei principi, si ritiene necessario partire da quanto prevede l'Articolo 38, lett. c, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Sul significato dei principi generali del diritto "riconosciuti dalle Nazioni civili", c'è da sempre un grande dibattito. Per alcuni cultori del diritto, si tratta di «regole che vengono accettate nel diritto interno di tutti gli Stati civili, fornendo una soluzione alle lacune del diritto consuetudinario o pattizio».⁶⁴ Anche la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa sul punto nel parere consultivo sulla liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, reso l'8 luglio 1996. In questo parere, i principi vengono definiti come l'insieme degli usi stabiliti dai popoli civili, delle leggi dell'umanità e dei dettami della coscienza pubblica.⁶⁵ Al di là delle singole definizioni dibattute, è invece pensiero condiviso che i principi generali siano spesso richiamati dai tribunali nazionali e dalle corti internazionali per motivare le proprie decisioni. In questa sezione, verranno analizzati i principi che governano il diritto internazionale dell'ambiente, costituendone una fonte fondamentale.

Prima di procedere in tal senso, occorre però una precisazione. Non tutti i principi elencati di seguito costituiscono principi generali intesi ai sensi dell'articolo 38, lett. c, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, ma alcuni rappresentano principi consuetudinari e, dunque, hanno natura vincolante per tutti gli Stati. Con il termine consuetudine si fa riferimento a pratiche che gli Stati ritengono obbligatorie e che assumono dunque la forma di regole. Si tratta di comportamenti messi in atto dagli Stati con una considerevole frequenza tale da rendere quel comportamento necessario e inderogabile alla vista degli stessi. Dunque, sono delle norme (*lex ferenda et non datam*), frutto delle relazioni tra i vari Stati. Affinché si configuri una consuetudine però, i comportamenti statali non devono essere messi in atto solo con frequenza, ma ad essi gli stessi Stati devono attribuire valore di legge. Per riassumere, gli elementi che formano la consuetudine sono due: la *State Practice* e la *Opinio Juris*. Una volta che viene stabilita una consuetudine, essa diventa vincolante per tutti gli Stati, a prescindere

⁶⁴ BROWNIE, *Principles of Public International Law*, 8th ed., Oxford, Oxford University Press, 2008, p.16.

⁶⁵ ICJ, 8.07.1996. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*.

Disponibile presso:

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>.

dal fatto che ciascuno Stato abbia contribuito alla sua formazione.⁶⁶ Tuttavia, la prassi dimostra che uno Stato possa rifiutarsi di riconoscere quella pratica come consuetudine, adottando un comportamento persistente che dimostra una non accettazione e una non volontà di aderire alla consuetudine in questione.⁶⁷ Si tratta dei cosiddetti *Persistent objectors*, di fronte ai quali la dottrina ha assunto due posizioni differenti. Alcuni cultori del diritto sostengono che nei confronti dello Stato obiettore, vige la c.d. “eccezione di applicabilità”, regola secondo la quale la consuetudine in questione non dovrà essere applicata nei confronti di quello Stato. Secondo altri, tra cui il Professor Conforti, la consuetudine si applica a tutti gli Stati, anche ai *Persistent objectors*, perché in caso contrario perderebbe la sua caratteristica fondamentale, ossia quella di essere una norma comune all’intera comunità internazionale. Qualora, invece, fossero più Stati ad opporsi alla consuetudine, essa non solo non è ad essi opponibile, ma non può neanche qualificarsi come regola consuetudinaria.⁶⁸

In questa materia, le consuetudini sono presenti in numero inferiore rispetto ai trattati, fonte che di certo governa il diritto internazionale dell’ambiente. Come si vedrà nel capitolo successivo, le consuetudini sono un utile ausilio ai trattati, i quali spesso consolidano quelle già presenti nella comunità internazionale.⁶⁹ Si ritiene necessario sottolineare che in particolare negli ultimi tempi, le consuetudini vengono affermate dalla giurisprudenza, tra cui la Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale Internazionale del Mare. Questi tribunali internazionali tendono a identificare diversi principi come vincolanti, quali: il dovere di ciascuno Stato di non causare danni ambientali all’interno e all’esterno del proprio territorio, il dovere di ciascuno Stato di valutare gli impatti transfrontalieri e il dovere di creare uno sviluppo sostenibile. Sui singoli principi, si rinvia ai paragrafi successivi, quando i singoli casi giurisprudenziali verranno

⁶⁶ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Lawmaking, Introduction: the Changing Nature of International Law. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 269.

⁶⁷ THE AMERICAN LAW INSTITUTE, *Restatement of the law third. The foreign relations law of the United States*, St. Paul, Minnesota, 1986.

⁶⁸ CONFORTI, IOVANE, *Diritto Internazionale, La formazione delle norme internazionali*, XII ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 47.

⁶⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Lawmaking, Traditional Sources of Law, Customary Law and Environmental Protection. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 313.

analizzati singolarmente⁷⁰ in relazione ad essi. Diversamente, i principi generali che non hanno valore consuetudinario e che derivano dai trattati, vincolano solamente gli Stati Parte. Di conseguenza, alcuni non godono di una natura vincolante, ma ugualmente ricoprono una fondamentale funzione per l'evoluzione di questa materia. Per esempio, se utilizzati dagli Stati durante le negoziazioni dei futuri trattati in materia ambientale, saranno un'utile risorsa per permettere il raggiungimento del *consensus* tra le parti e, dunque, un mezzo per la conclusione dell'accordo stesso, oltre che essere uno strategico punto di inizio da cui partire per definirne il contenuto. Secondariamente, questi principi possono essere chiamati dalle parti in causa per la risoluzione di controversie, al fine di sostenere le proprie argomentazioni, in mancanza di trattati che dispongono sulla questione. Inoltre, come specificato in precedenza, possono orientare le scelte dei giudici o indurre il legislatore stesso a implementare la disciplina nazionale, che può proprio lasciarsi ispirare da questi. In tal modo, quel principio utilizzato avrà più probabilità di diventare una consuetudine e di produrre un'armonizzazione internazionale nelle discipline legislative.⁷¹ Dopo queste doverose precisazioni, si rimanda ai successivi paragrafi per l'analisi dei singoli principi generali.

2. La sovranità statale in materia ambientale e il principio del patrimonio comune dell'umanità

Uno dei principi generali, richiamati nell'articolo 38, lett. c, dello Statuto, consiste nel diritto degli Stati alla propria sovranità permanente sulle risorse naturali. Questo principio fondamentale è nato tra gli anni Sessanta e Settanta del '900, in risposta alle potenze coloniali che avevano deciso come e quanto sfruttare i territori colonizzati. Nel 1966, l'Assemblea Generale lo ha messo nero su bianco in una risoluzione, riaffermando «il diritto inalienabile di tutti i Paesi a esercitare una sovranità permanente sulle risorse naturali, nell'interesse del proprio sviluppo

⁷⁰ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Lawmaking, Traditional Sources of Law, Customary Law and Environmental Protection. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 313.

⁷¹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Principles and Concepts in International Environmental Law, The functions. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 419-420.

nazionale e in conformità con lo spirito e i principi della Carta delle Nazioni Unite». ⁷²

Più specificatamente, lo Stato ha sovranità sul proprio territorio, inclusi il sottosuolo, lo spazio aereo e i suoi fondali marini (mare territoriale). La *res nullius*, ossia un'area non ancora sottoposta ad alcuna sovranità statale ma suscettibile di esserlo in futuro, e la *res communis*, costituita dai restanti fondali marini e spazio aereo, sono sottoposti a regole specifiche, che verranno approfondite all'interno del Capitolo VI. ⁷³ È bene specificare, tuttavia, che questo principio non è privo di eccezioni, presenti in particolare nel contesto della tutela all'ambiente. Gli Stati, infatti, hanno l'obbligo di non causare danni ambientali ad altri Stati e devono sfruttare le proprie risorse compatibilmente con uno sviluppo sostenibile. Inoltre, lo sfruttamento delle risorse è un tema che necessita, oggi più che mai, della cooperazione internazionale al fine di garantire una maggior tutela. Per questo motivo, sono stati stipulati trattati multilaterali, dichiarazioni internazionali e risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che vincolano e limitano il potere indiscriminato degli Stati in questo ambito. Un esempio è la Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità, adottata a Parigi nel 1972. ⁷⁴ Il Preambolo della Convenzione afferma, al punto d, le seguenti parole: «Il deterioramento o la scomparsa di qualsiasi patrimonio culturale e naturale costituisce un dannoso impoverimento del patrimonio di tutte le Nazioni del mondo, aggiungendo che le arti del patrimonio culturale e naturale [...] devono essere preservate come parte del patrimonio mondiale per l'umanità». Nasce, con questa Convenzione, un principio nuovo, ovvero quello del patrimonio comune dell'umanità. Con esso, la comunità internazionale riconosce che la maggior parte delle risorse e ricchezze naturali si trovano situate oltre i territori soggetti alle molteplici sovranità statali, ossia nell'alto mare, nei fondali marini, così come in Antartide e sulla luna. Si tratta dei c.d. “global commons”, beni comuni, che sono soggetti a regole

⁷² United Nations, Digital Library, Permanent sovereignty over natural resources. A *RES* 2158(XXI), 1966. Disponibile presso: <https://digitallibrary.un.org/record/203180?v=pdf>.

⁷³ Cfr. par. 3.2, Capitolo VI.

⁷⁴ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Principles and Concepts in International Environmental Law, The functions. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 421-424.

specifiche, delineate da successivi trattati, quali, in ultimo, il Trattato sulla Luna del 1979 che prevede che l'esplorazione e lo sfruttamento della Luna (e di alcuni corpi celesti) devono essere effettuati a tutela dell'intera umanità, comprese le generazioni future. Con questi trattati, si pone fine alle pratiche antecedenti definite "diritto di cattura", secondo le quali gli Stati che acquisivano una risorsa, ne diventavano titolari di diritto. Per esempio, uno Stato poteva decidere a proprio piacimento di svolgere attività di pesca in alto mare e di essere proprietario di quanto catturato. Questa pratica è stata considerata ingiusta durante i negoziati per la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare in quanto non teneva in considerazione le scarse possibilità dei Paesi in via di sviluppo di svolgere queste attività e nemmeno lo svantaggio che avevano i Paesi senza sbocco sul mare.⁷⁵

3. Il principio della comune preoccupazione per l'umanità e per le future generazioni

I principi ad ora analizzati sono piuttosto recenti, in quanto hanno avuto bisogno di un ampio spazio temporale prima di essere riconosciuti dagli ordinamenti nazionali, i quali, si sentivano limitati in maniera eccessiva nell'esigenza di cooperare con la comunità internazionale. Con il tempo, al fine di raggiungere maggior consenso tra gli Stati, si è deciso di rafforzare questi principi con la condivisione di ulteriori concetti su cui riflettere: la preoccupazione per l'umanità e per le generazioni future. Vari giuristi, esperti di diritto ambientale, hanno insistito affinché fosse chiaro ai negoziatori dei futuri trattati che la cooperazione fosse non solo necessaria, ma del tutto indispensabile per proteggere l'intera umanità e le generazioni del futuro. Si è così iniziato a sviluppare il principio di equità intergenerazionale, su cui si discuterà ampiamente nella Parte II della tesi.

Questa tendenza è dimostrata da alcuni documenti giuridici del tempo, come prova l'Articolo 3 del Progetto del Patto sull'Ambiente e sullo Sviluppo del 2010, redatto dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura,

⁷⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Common Heritage of Humankind. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 433-434.

un'organizzazione non governativa svizzera. L'articolo 3 stabilisce come i danni all'ambiente derivanti dalle attività umane influiscano negativamente sull'intera umanità. Per evitare disastri ambientali, è necessaria una cooperazione a livello mondiale, comprendendo il diritto e il dovere in capo a essa di preoccuparsi dell'umanità in senso ampio e delle generazioni che verranno.⁷⁶

4. Il principio del diritto a uno sviluppo sostenibile

Questo principio oggi consuetudinario, anch'esso di natura generale, si è sviluppato fin dagli anni Ottanta del '900, come dimostra la Dichiarazione dell'Assemblea Generale sul diritto allo sviluppo del 1986.⁷⁷ In quel tempo, era già chiara a tutti i Paesi della comunità internazionale la profonda disparità presente tra gli Stati, alcuni dei quali godevano di un'economia forte, un sistema istituzionalizzato e politicamente ben funzionante, mentre altri erano sopraffatti da una povertà assoluta, livelli di analfabetismo elevati e strutture politiche e sociali estremamente deboli. Questa situazione contrastava con il fondamentale principio di equità tra Stati e meritava un'analisi attenta da parte della comunità internazionale. Il diritto allo sviluppo è stato, dunque, percepito come un fondamentale principio per gli Stati, i quali, solo se sviluppati, avrebbero potuto garantire l'autodeterminazione dei popoli e il pieno esercizio dei diritti umani politici, civili ed economici. Come indicato nell'Articolo 1.1 della Dichiarazione, si credeva che lo sviluppo potesse essere raggiunto attraverso «il diritto inalienabile a una piena sovranità sulle ricchezze e risorse naturali e che gli Stati dovessero prendere tutte le misure necessarie a livello nazionale per realizzare il diritto al proprio sviluppo»⁷⁸, servendosi della cooperazione degli altri Paesi, se necessario. Di fatto, vigeva in capo ad alcuni Stati il dovere internazionale di solidarietà per lo sviluppo e il dovere morale di risarcire i Paesi meno sviluppati per il periodo di sfruttamento coloniale.⁷⁹ Attualmente, la comunità internazionale sostiene con forza il medesimo principio, come dimostra una Dichiarazione più recente sul diritto allo sviluppo del 2009. La comunità internazionale «riconosce

⁷⁶ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Principles Shaping*, cit., p. 457.

⁷⁷ *Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo* (Ris. 41/128), 1986. Disponibile presso: https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/88_03_169.pdf.

⁷⁸ Art. 8, *Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo*, cit.

⁷⁹ BROWNLIE, *The Human Right to Development*, London, 1989, pp.1-22 e 22-23.

che, nonostante i continui sforzi, il gap tra gli Stati sviluppati e in via di sviluppo rimane inaccettabilmente ampio e che la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo continua ad avere difficoltà a prendere parte al processo di globalizzazione».⁸⁰ Nonostante il continuo riconoscimento del diritto allo sviluppo, l'aggettivo "sostenibile" non può essere tralasciato. Con le conoscenze scientifiche del nostro millennio e l'emergenza climatica che incalza, uno sviluppo non sostenibile non può essere concesso. Per questo motivo, vige la grande difficoltà di trovare un compromesso tra gli Stati della comunità internazionale. Come accennato nel paragrafo 1, Capitolo I di questo elaborato, gli Stati in via di sviluppo mal sopportano limitazioni della propria sovranità in materia di uso delle risorse, dal momento che gli Stati sviluppati hanno potuto agire per decenni privi di vincoli. La tendenza recente visibile nei negoziati degli ultimi trattati in materia ambientale o dimostrata nelle Conferenze degli Stati Parte risulta essere la volontà degli Stati in via di sviluppo di impegnarsi nella lotta all'emergenza climatica, ma con il dovuto sostegno economico e doveroso degli Stati già sviluppati e senza una limitazione eccessiva della propria sovranità. Si tratta, in sostanza, della ricerca di un compromesso.⁸¹

Il diritto a uno sviluppo sostenibile è spesso richiamato dai giudici dei tribunali nazionali e delle corti internazionali a sostegno delle proprie decisioni. A titolo esemplificativo, si cita la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 25 settembre 1997 sul caso che ha visto come parti avverse l'Ungheria e la Slovacchia, in cui la Corte ha utilizzato per la prima volta il principio del diritto a uno sviluppo sostenibile per motivare la sua decisione.⁸² Si tratta del caso *Gabcikovo-Nagymaros*. L'Ungheria ha citato la Slovacchia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di aver utilizzato impropriamente parte del suo territorio per la costruzione della diga "Variante C". Inizialmente, la costruzione delle dighe era stata prevista sul fiume Danubio da entrambi gli Stati, l'Ungheria e, al tempo, la Cecoslovacchia con un accordo del 1977. Nel 1992

⁸⁰ *Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo* (Ris. 41/128), 1986, par. 21. Disponibile presso: https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/88_03_169.pdf.

⁸¹ Cfr. par. 1, Capitolo I.

⁸² ICJ, 25.09.1997, No. 92, *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary Slovakia)*. Disponibile presso: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>.

l'Ungheria aveva deciso di sospendere la costruzione della diga nella sua parte del fiume e di recedere dall'accordo. La Slovacchia aveva continuato la sua costruzione sul suo territorio, cambiando il progetto originale e definendolo "Variante C". L'Ungheria ha sostenuto che la costruzione violava la sua sovranità in quanto, riducendo drasticamente il flusso nel Danubio, influenzava negativamente i suoi interessi nel fiume. La prima questione da analizzare per la Corte è stata la legittimità della sospensione dell'accordo per parte dell'Ungheria. Quest'ultima si riteneva legittimata a interrompere il trattato con la Slovacchia, invocando il principio della necessità ecologica. Secondo l'Ungheria, infatti, continuare la costruzione della diga avrebbe portato all'estinzione parziale di flora e di fauna, costituendo un grave danno per l'ambiente, impatto che la Slovacchia aveva deciso di non considerare, continuando i lavori. La Slovacchia, definendo illegittimo il recesso dall'accordo da parte dell'Ungheria per violazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che non prevede come motivo di recesso lo stato di necessità ecologica, aveva dichiarato comunque inesistente questo stato di necessità o quanto meno, anche se esso fosse stato presente in minima parte, sarebbe potuto essere eliminato con una modifica dell'accordo. La Corte Internazionale di Giustizia si è servita per la sua decisione dell'Articolo 33, adottato inizialmente dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, sulla responsabilità internazionale degli Stati nel caso di mancato adempimento a obblighi internazionali, che indicava lo stato di necessità nei seguenti termini: «1. Lo stato di necessità non può essere invocato come motivo di recesso da parte di uno Stato con lo scopo di evitare che un atto di un altro Stato considerato illegittimo, in quanto non conforme ad un obbligo internazionale, espliciti i suoi effetti, a meno che: a) l'atto dello Stato che invoca lo stato di necessità non costituisce un unico mezzo per salvaguardare un interesse essenziale del proprio Stato contro un pericolo grave e imminente; e b) (a meno che) l'atto non ha pregiudicato gravemente un interesse essenziale dello Stato nei confronti del quale esisteva l'obbligo». L'articolo continua con un'ulteriore precisazione, ossia che, in ogni caso, uno Stato non può invocare lo stato di necessità per recedere da un trattato illegittimo se esso stesso abbia contribuito a creare lo stato

di necessità.⁸³ Nei commenti, la Commissione di diritto internazionale specifica il significato di stato di necessità, definendolo come «la situazione di uno Stato il cui unico mezzo per salvaguardare un interesse essenziale minacciato da un pericolo grave e imminente è adottare una condotta non conforme a quanto gli viene imposto dalle norme riguardanti un obbligo internazionale verso un altro Stato».⁸⁴ La Corte, dopo aver verificato se le condizioni dell'articolo 33 fossero soddisfatte, ha affermato che l'Ungheria, pur avendo un essenziale interesse nella protezione dell'ambiente, non aveva diritto a recedere dell'accordo in quanto il rischio da essa allegato non costituiva un pericolo grave e imminente, come l'articolo 33 richiede. Difatti, ha sostenuto la Corte, i rischi di danni all'ambiente erano incerti, probabili e di certo non imminenti, ma verificabili a lungo termine, e di conseguenza eliminabili con modifiche all'accordo con la Slovacchia. Per esempio, ha suggerito la Corte, il pericolo di danno ambientale poteva essere prevenuto con una purificazione delle acque della diga. Di conseguenza, l'Ungheria non è stata riconosciuta legittimata a recedere dal trattato, evitando così di ottemperare ai suoi obblighi internazionali. Nonostante la Corte ha deciso a favore della Slovacchia e del principio consuetudinario "pacta sunt servanda", è bene ricordare, ai fini di questa sezione, quanto fosse importante per i giudici sottolineare l'importanza di modificare il trattato al fine di renderlo più sostenibile. Più precisamente, nel paragrafo 140 i giudici affermano come nel corso dei secoli, per varie ragioni, l'umanità ha spesso interferito con la natura. Attualmente al fine di tutelare l'ambiente, per la protezione delle generazioni presenti e future, sono state stabilite nuove norme e nuovi standard che devono essere rispettati dagli Stati sia nella realizzazione di nuove attività sia nella continuazione di opere iniziate nel passato. La decisione prosegue poi, nello stesso paragrafo, con un'espressione cruciale, che stabilisce il principio in discussione: «l'esigenza di conciliare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente trova la sua corretta giustificazione nel concetto di sviluppo sostenibile».

⁸³ United Nations, Digital Library, *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II, Part 2, 1982, p. 34. Disponibile presso:

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1980_v2_p2.pdf.

⁸⁴ United Nations, Digital Library, *Yearbook*, cit., *Commentary*, p. 34, par. 1.

Una questione simile e più recente è stata affrontata e decisa dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 2010 per la controversia *Pump Mills* tra Uruguay e Argentina. I due Stati avevano concluso un trattato (*the Statute of the River Uruguay*) nel 1975 per stabilire meccanismi di cooperazione volti alla gestione e all'utilizzo di una parte del fiume che attraversava entrambi i Paesi.⁸⁵ L'Argentina aveva accusato l'Uruguay di aver autorizzato un procedimento di costruzione di due fabbriche di cellulosa sul fiume, senza previamente consultare l'Argentina e notificarle l'atto, secondo quanto prevede lo Statuto, che inoltre, ai sensi dell'articolo 60, indica di rimettere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione del trattato alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia. L'Argentina ha anche sostenuto che il progetto di costruzione avrebbe costituito una minaccia per il fiume e per l'ambiente, per possibili contaminazioni delle acque e danni transfrontalieri al suo territorio. La Corte ha confermato le violazioni di ordine procedurale da parte dell'Uruguay, che non aveva informato la Commissione CARU (Commissione Amministrativa del fiume Uruguay) riguardo ai progetti di costruzione, violando gli articoli compresi tra il 7 e il 13 dello Statuto. Tuttavia, rispetto ai potenziali danni all'ambiente, la Corte non ha riconosciuto la violazione di obblighi sostanziali per parte dell'Uruguay, indicando quanto segue: «non vi sono prove conclusive negli atti che dimostrino che l'Uruguay non abbia agito con il necessario grado di diligenza o che gli scarichi di effluenti provenienti dalla fabbrica Orion (Botnia) abbiano avuto effetti deleteri o abbiano causato danni alle risorse viventi o alla qualità dell'acqua o all'equilibrio ecologico del fiume da quando ha iniziato le sue operazioni nel novembre 2007».⁸⁶ Nonostante questo “difetto di prova” nel caso in oggetto, la Corte ha indicato l'importanza di promuovere, ai sensi dello Statuto, l'uso sostenibile dell'ambiente, proteggendone le risorse. Infatti, i giudici hanno osservato chiaramente nel paragrafo 75 della sentenza che: «l'utilizzo deve consentire uno sviluppo sostenibile che tenga conto della necessità di

⁸⁵ ICJ, 20.04.2010. *Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*. Disponibile presso: <https://icj-cij.org/case/135>.

⁸⁶ ICJ, 20.04.2010. *Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, p. 91, par. 265. Disponibile presso: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>.

salvaguardare la conservazione continua dell'ambiente fluviale e dei diritti di sviluppo economico degli Stati».⁸⁷

Da questa prime formulazioni giurisprudenziali di sviluppo sostenibile, oltre che dalle formulazioni normative della Dichiarazione di Stoccolma⁸⁸, è attualmente un principio generale il concetto secondo il quale non è possibile perseguire lo sviluppo al punto tale da provocare danni sostanziali all'ambiente. Da allora, quando si negoziano nuovi trattati in materia di ambiente, il riferimento a questo principio è immancabile.⁸⁹

5. Il principio delle responsabilità comuni, ma differenziate

Un principio generale del diritto internazionale dell'ambiente, già citato in precedenza in riferimento alla Dichiarazione di Rio⁹⁰, afferma il concetto di responsabilità comuni, ma differenziate. Con questo principio, si vuole indicare come la responsabilità di far fronte all'emergenza climatica appartiene a tutta la comunità internazionale, ma in modo diverso. Alcuni Stati hanno maggiori responsabilità nell'affrontare i temi legati all'ambiente sia perché sono stati i Paesi che più hanno inquinato nel corso del tempo, divenendo i maggiori responsabili delle conseguenze, sia perché si tratta degli Stati più sviluppati, che economicamente e politicamente hanno più possibilità di fronteggiare al meglio la crisi climatica. Appare più equo, dunque, che gli Stati maggiormente sviluppati e responsabili dell'emergenza ambientale attuale trovino dei modi per risolvere, o quantomeno, attenuare le conseguenze di questa crisi e prevenire ulteriori disastri.⁹¹

Questo principio è tutt'altro che teorico e assume attualmente un ruolo centrale nei dibattiti. Come verrà discusso approfonditamente nel Capitolo VI, una delle maggiori sfide odierne della comunità internazionale riguarda la ricerca di

⁸⁷ ICJ, 20.04.2010. *Case concerning Pulp Mills*, cit., p. 38, par. 75 . Disponibile presso: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>.

⁸⁸ Cfr. par. 2, Capitolo I.

⁸⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Law-making, Sustainable development as a principle of international law. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 339-343.

⁹⁰ Cfr. par. 3, Capitolo I.

⁹¹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Common but differentiated responsibilities* in *International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 463-464.

soluzioni concrete per gestire il futuro di alcuni Stati, in particolare insulari, ubicati in maggior numero nell'oceano pacifico e caraibico.⁹² La scienza ha comunicato con certezza che alcuni di essi verranno sommersi a causa dell'innalzamento dei livelli del mare. Di conseguenza, intere popolazioni non avranno più un territorio su cui risiedere. Le domande sul futuro di questi popoli sorgono spontanee e faticano a trovare risposta. Attualmente, la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite sta discutendo la questione, interrogandosi se, anche senza territorio, questi cittadini potranno definirsi ancora tali di uno Stato non più esistente. In altre parole, ci si domanda se la condizione di Stato possa essere mantenuta (*statehood*), anche in assenza di un territorio. Ci si chiede poi come proteggere questi individui e come ripagare loro l'ingente danno subito. Le soluzioni ad ora proposte troveranno un adeguato spazio di analisi più avanti.⁹³ Ciò che è necessario ribadire, ai fini di questa sezione, è che le soluzioni che si stabiliranno devono essere sostenute in larga misura dagli Stati maggiormente responsabili e maggiormente sviluppati, proprio in forza di questo principio, richiamato a gran voce dalla maggior parte degli Stati.

6. Il principio di non causare danni ambientali

Questo principio rientra oggi nelle consuetudini in materia ambientale, dopo essere stato inserito in vari documenti giuridici. Per esempio, la Dichiarazione di Rio⁹⁴ afferma il dovere per gli Stati «di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale».⁹⁵ Si tratta dell'obbligo di ciascuno Stato di non utilizzare il proprio territorio o non permetterne ad altri l'utilizzo per arrecare danni su territori altrui, i cosiddetti "danni transfrontalieri". Il principio ha radici antiche, come indica il precetto latino di diritto comune "sic utere tuo ut alienum non laedus",

⁹² Cfr. par. 3, Capitolo VI.

⁹³ Cfr. par. 3.1, Capitolo VI.

⁹⁴ Cfr. par. 3, Capitolo I.

⁹⁵ *Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo*, 1992, Principle 2.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.

un'espressione che indica di non usare la propria proprietà per danneggiare un altro.⁹⁶

La Corte Internazionale di Giustizia ha ribadito spesso questo principio con la sua giurisprudenza. Un caso celebre che merita di essere citato in questa sezione è il “Corfu Channel”, controversia del 1949 tra Regno Unito e Albania. Nel 1946, alcune navi britanniche navigavano nelle acque albanesi, quando sono state gravemente danneggiate in seguito all'esplosione di alcune mine collocate in acque albanesi, con conseguenti perdite di vite umane. Il Regno Unito ha portato inizialmente la controversia davanti alle Nazioni Unite, ma per una raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, il caso è stato deferito alla Corte Internazionale di Giustizia, che ha considerato l'Albania responsabile con la sentenza del 9 aprile 1949⁹⁷. Per la Corte, l'Albania non poteva non essere al corrente delle mine presenti sulle proprie acque e, non notificandone la presenza agli altri Stati, aveva violato l'obbligo del principio della libertà di navigazione in tempo di guerra e il dovere di ogni Stato di non permettere consapevolmente che il proprio territorio venga utilizzato per atti contrari ai diritti degli altri Stati. Con la sentenza successiva del 15 dicembre dello stesso anno, la Corte ha ordinato all'Albania di pagare al Regno Unito un importo pari a 844.000 sterline.

7. Il principio di prevenzione e di *due diligence*

Come indica l'etimologia del termine prevenzione, che rimanda ad essere cauti e prudenti per evitare pericoli e danni imminenti, questo principio di ordine generale obbliga i governi dei vari Stati a intraprendere azioni per prevenire future possibili emergenze ambientali. Nel caso in cui esse non vengano prevenute, azioni tardive potrebbero risultare inefficaci. Il Principio 15 della Dichiarazione di Rio⁹⁸ esprime esattamente il significato del principio in discussione, definendolo nei seguenti termini: «Al fine di proteggere l'ambiente, l'approccio precauzionale sarà ampiamente applicato dagli Stati in base alle loro capacità. Laddove

⁹⁶ HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Obligation not to cause Environmental Harm. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 472-474.

⁹⁷ ICJ, 9.04.1949, The Corfu Channel Case, *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania*. Disponibile presso: <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>.

⁹⁸ Cfr. par. 3, Capitolo I.

sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di certezza scientifica non deve essere utilizzata come motivo per rinviare misure economicamente efficaci volte a prevenire il degrado ambientale».⁹⁹ Di conseguenza, nonostante ci sia incertezza o discordanza scientifica riguardo a un possibile evento dannoso ambientale futuro, i governi statali devono impegnarsi a intraprendere politiche economicamente efficaci al fine di prevenire future emergenze ambientali, lasciandosi la possibilità di rivederle laddove le nuove scoperte di ordine scientifico permettano un nuovo spazio di manovra.¹⁰⁰

Questo principio, espresso dal brocardo latino *sic utere tuo alienum non laedas*, comporta l'obbligo positivo degli Stati di evitare che attività che si svolgono sotto il loro controllo si concretizzino in danni nei confronti di altri Stati o di altri cittadini o nei confronti dell'ambiente o dei suoi elementi o, infine, nei confronti della pace o della sicurezza.¹⁰¹ A tale scopo, lo Stato ha il dovere di diligenza (*due diligence*) nel vigilare le attività dei privati, affinché esse non producano danni ad altri. Qualora lo Stato violasse questo obbligo, commette un illecito internazionale, che si concretizza nel momento in cui esso non adotta le misure più idonee per evitare il danno, al di là del fatto che quest'ultimo abbia prodotto più o meno gravi conseguenze. La responsabilità oggettiva dello Stato sarà tanto maggiore quanto più elevati saranno stati la gravità del rischio del danno, l'oggettiva capacità di evitarlo e il valore del bene tutelato.¹⁰² Di conseguenza, la violazione di questo principio sussiste quando lo Stato non riesce a dimostrare di essere stato diligente, come ha ribadito di recente la Camera dei fondi marini del Tribunale Internazionale del Mare nell'*Advisory Opinion* sul tema ambiente,¹⁰³ che si approfondirà nel Capitolo IV. La scienza ha dunque un ruolo fondamentale, in quanto è capace di indicare allo Stato quali attività potrebbero arrecare un danno all'ambiente e alla salute, che la Nazione deve

⁹⁹ Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo, 1992, Principle 15.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.

¹⁰⁰ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, The Precautionary Principle. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 478 - 479.

¹⁰¹ RAGNI, *Scienza, diritto e giustizia internazionale*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 59.

¹⁰² RAGNI, *Scienza, diritto*, cit., p. 67.

¹⁰³ ITLOS, 21.04.2024, *Tribunal delivers unanimous Advisory Opinion in Case No. 31*, p. 2, par. (b) e ©, par. 110.

arginare con delle misure idonee.¹⁰⁴ Questo concetto è stato di recente ribadito nel caso *Trail Smelter*, riguardante i danni di inquinamento transfrontaliero prodotto da un'azienda degli Stati Uniti in Canada. Il tribunale arbitrale che ha risolto la controversia ha dichiarato che «*great progress in the control of the fumes has been made by science in the last few years and this progress should be taken into account. The tribunal, therefore, finds that the above decisions, taken as a whole, constitute an adequate basis for its conclusions, namely, that, under the principles of international law, as well as of the law of the United States, no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence*».¹⁰⁵

8. Il principio di cooperazione

Il dovere di cooperazione è l'ultimo dei principi generali analizzato in questa sezione. Non si tratta certo di un obbligo nuovo per gli Stati, ma costituisce oggetto di vari strumenti giuridici da molto tempo. Innanzitutto, un generale dovere di cooperazione è esplicitato all'interno dell'articolo 1.3 della Carta delle Nazioni Unite, che indica la cooperazione internazionale come uno scopo da raggiungere per risolvere i problemi di ordine economico, sociale e culturale.¹⁰⁶

Un obbligo di cooperazione più specifico e relativo al diritto ambientale si trova nel Principio 24 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972,¹⁰⁷ di seguito riportato testualmente: «La cooperazione per mezzo di accordi internazionali o in altra forma è importante per impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti nocivi arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni campo, tenendo particolarmente conto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati». Il principio è talmente chiaro e diretto nelle sue parole, considerando anche il contesto in cui venne negoziato, che non sembrano necessarie ulteriori

¹⁰⁴ RAGNI, *Scienza, diritto e giustizia internazionale*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 68.

¹⁰⁵ Tribunale arbitrale, *Trail Smelter Case* (United States v. Canada), Award of 11 March 1941, 3 R.I.A.A. 1965, p. 1905.

¹⁰⁶ United Nations, Digital Library, Peace, Dignity and Equality on a Health Planet. *United Nations Charter*, 1945. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.

¹⁰⁷ Cfr. par. 2, Capitolo I.

spiegazioni. Anche la Dichiarazione di Rio¹⁰⁸ riporta il medesimo obbligo al Principio 27, indicando che «gli Stati e i popoli coopereranno in buona fede e in uno spirito di *partnership* all'applicazione dei principi consacrati nella presente Dichiarazione e alla progressiva elaborazione del diritto internazionale in materia». Anche in questo caso, il principio è chiaro e diretto.

Il medesimo è stato analizzato da parte della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite all'Articolo 4 dell'*ILC Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm for Hazardous Activities* del 2001, il quale stabilisce che «gli Stati devono cooperare in buona fede per prevenire danni transfrontalieri derivanti da attività pericolose». Come indica il commento all'articolo 4 da parte della Commissione,¹⁰⁹ l'obbligo impone ai governi degli Stati la progettazione di politiche efficaci per prevenire i danni ambientali. Con il tempo, dall'obbligo di cooperazione sono nati obblighi più specifici tra gli Stati, quali, per esempio, l'obbligo di uno Stato di consultarsi e notificare un altro, nel caso in cui esso voglia intraprendere delle azioni che potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolose dal punto di vista ambientale per quello Stato.¹¹⁰ Per maggiore comprensione di questi obblighi, si rimanda alla già analizzata sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel 2010, riguardo alla controversia *Pump Mills* tra Argentina e Uruguay.¹¹¹

¹⁰⁸ Cfr. par. 3, Capitolo I.

¹⁰⁹ United Nations, Digital Library, *Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries*, 2001. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001.pdf.

¹¹⁰ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Good Neighborliness and the Duty to Cooperate. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 489-491.

¹¹¹ Cfr. par. 4, Cap. II.

CAPITOLO III

I TRATTATI

SOMMARIO: 1. I trattati del diritto internazionale dell'ambiente: cenni introduttivi. 2. I trattati a tutela del cambiamento climatico; 2.1 La Convenzione UNFCCC; 2.2 Il Protocollo di Kyoto; 2.3 L'Accordo di Parigi. 3. I trattati a tutela dell'ambiente marino; 3.1 La Convenzione di Londra; 3.2 La Convenzione MARPOL; 3.3 La Convenzione UNCLOS. 4. I trattati a tutela della flora, della fauna e della biodiversità. 4.1 Le prime Convenzioni di inizio Novecento; 4.2 La Convenzione di Bonn.; 4.3 La Convenzione sulla diversità biologica.

1. I trattati del diritto internazionale dell'ambiente: cenni introduttivi

I trattati rappresentano uno degli strumenti più importanti per creare norme internazionali, creando obblighi giuridici specifici per le parti contraenti. Essi possono essere di duplice natura: bilaterali o multilaterali. Nel primo caso, assumono la veste di un contratto tra Stati, mentre nel secondo rappresentano dei documenti legislativi, in quanto definiscono gli obblighi futuri per le parti che vi hanno aderito. Infatti, gli Stati che decidono di vincolarsi al trattato, devono rispettare quanto manifestato all'interno del documento stesso.¹¹² La fonte principale che definisce tutti gli aspetti principali concernenti i trattati è la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969), che ormai ha acquisito un valore consuetudinario. All'articolo 2(a) della Convenzione, è indicata la definizione stessa dei trattati, riportata di seguito testualmente: «*A treaty is an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*». Di fatto, definito in maniera ancora più chiara, un trattato è un qualsiasi strumento tra due (trattato

¹¹² MCNAIR, *The Functions and Differing Legal Character of Treaties, The Law of Treaties, International and Comparative Law Quarterly*, 1961, pp. 739-740.

bilaterale) o più Stati (trattato multilaterale) che soddisfa i requisiti indicati nella suddetta Convenzione di Vienna.¹¹³

Oltre ai trattati, si ritiene importante svolgere un breve accenno agli strumenti di *soft law*, fondamentali nel sistema delle fonti del diritto internazionale dell'ambiente e definiti come standard comuni che mirano a guidare e influenzare il comportamento degli Stati, delle istituzioni e degli attori privati¹¹⁴. Si tratta di un'innovazione nel processo legislativo internazionale, in quanto la *soft law* permette agli Stati di testare nuove norme prima che esse diventino vincolanti. Un utile strumento, dunque, al fine di costruire quel c.d. "consensus" necessario per stipulare trattati multilaterali tra gli Stati.¹¹⁵

Costituiscono *soft law* l'insieme delle raccomandazioni, delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali, delle dichiarazioni internazionali e degli "atti finali" adottati al termine delle Conferenze internazionali che sono incorporate in strumenti non vincolanti. Tuttavia, alcune di queste sono talmente elaborate con precisione e persuasione, che potrebbero essere incorporate in trattati, trasformandosi così nella seconda categoria di "hard law", strumenti di natura vincolante. Anche il clima di estrema serietà in cui essi vengono negoziati conferma il pensiero sul punto. Come si accennava, la *soft law* è particolarmente presente nel diritto internazionale dell'ambiente e include, per citarne alcuni, le raccomandazioni dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, istituzione che si occupa anche di elaborare strumenti di hard law, quali, per esempio, le direttive. Creatrici di *soft law* sono poi le numerose organizzazioni non governative, quali l'*International Law Association* (ILA) e l'Istituto di diritto internazionale (IDL). Per citare alcuni esempi specifici di *soft law* in materia ambientale, si pensi alla Dichiarazione di Stoccolma¹¹⁶ o alle varie risoluzioni dell'UNEP¹¹⁷, come il Progetto di Principi di condotta in campo ambientale per guidare gli Stati nella condivisione delle risorse

¹¹³ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Lawmaking, Traditional Sources of Law: Definition of a treaty. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 286.

¹¹⁴ BODANSKY, *The art and craft of international environmental law*, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 2010, pp.86-96.

¹¹⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *International Environmental Lawmaking, Soft Law. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, p. 349.

¹¹⁶ Cfr. par. 2, Capitolo I.

¹¹⁷ Cfr. par. 8, Capitolo I.

del 1978. Da entrambi questi esempi, si evince dal loro contenuto che, pur trattandosi di principi non vincolanti, essi sono stati più volte utilizzati dai governi per giustificare i propri diritti e doveri e per modificare la legislazione nazionale. Di fatto, se vengono adottati a più riprese da soggetti diversi, sono il sintomo di un sentimento comune che esprime “*l’Opinio Iuris*” della comunità internazionale. Tuttavia, per diventare vincolanti a livello consuetudinario dovrebbe esserci una solida “*State Practice*” o un inserimento dei principi stessi all’interno dei trattati. In conclusione, nonostante la loro natura non vincolante, rappresentano oggi un utile strumento di interpretazione per i giudici delle Corti nazionali e internazionali e per l’evoluzione del diritto stesso.¹¹⁸

Terminata questa breve parentesi sull’importanza della *soft law* in questa materia, i successivi paragrafi verranno analizzati i trattati principali che rientrano nella branca del diritto internazionale dell’ambiente. Essi si possono distinguere in tre grandi categorie: quelli a tutela del cambiamento climatico, quelli volti a proteggere l’ambiente marino e quelli ad oggetto la conservazione della natura e delle risorse terrestri. Si specifica che, di seguito, sono stati richiamati solo alcuni dei numerosi trattati, ossia quelli che si sono ritenuti necessari per inquadrare il tema e permettere una maggiore comprensione del principio di equità intergenerazionale, oggetto centrale di questa tesi.

2. I trattati a tutela del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è un tema estremamente attuale, che la comunità internazionale deve fronteggiare in questi anni, senza più permettersi di aspettare. Nonostante numerosi eventi naturali siano visibili ogni giorno e vengano discussi in quotidiani di fama internazionale, quali scioglimenti dei ghiacciai sempre più frequenti, incremento di uragani e cicloni, inondazioni e parziali estinzioni della fauna selvatica, la comunità internazionale prova da tempo a cimentarsi nella risoluzione del problema, lasciando spesso i cittadini di tutto il mondo estremamente delusi. Proprio come ricorda spesso l’attivista svedese Greta Thunberg, «*you have stolen my dreams and my childhood with your empty*

¹¹⁸ DUPUY, VINALE, *Soft Law and The International Law of the Environment*, New York, Cambridge University Press, 1991, pp.420-435.

words».¹¹⁹ Il suo pensiero vive nel presente, così come nel futuro, per voce delle generazioni future.

Il problema ad oggi più urgente risulta essere l'esigenza di gestire il riscaldamento globale, che, in caso contrario, potrebbe portare a catastrofiche conseguenze, previste in particolare tra il 2050 e il 2100. In caso di mancate azioni, diversi studiosi sostengono che alcune zone della terra potrebbero divenire non abitabili. La tematica, discussa nell'ultimo capitolo di questo elaborato, dovrebbe dunque essere urgente e attuale, anche se fatica ad apparire come tale. Il fatto che molti cittadini del mondo non si interessino alla questione e non ne approfondiscano gli elementi, comporta uno spazio secondario nelle agende politiche degli Stati avanzati. Ugualmente, gli Stati in via di sviluppo ritengono di avere altre priorità da risolvere, quali analfabetismo, estrema povertà e carenza di infrastrutture.¹²⁰

Nello specifico, si ritiene che i negoziati a livello internazionale che si sono analizzati fino ad ora e che verranno approfonditi in questo capitolo, non siano sufficienti. Essi procedono a ritmi decisamente lenti, non essendo in grado di “stare al passo” con gli effetti rapidi del cambiamento climatico.¹²¹ Come hanno indicato diversi rapporti del *Intergovernmental Panel on Climate Change*, costituito nell'ambito di UNEP, le cause del riscaldamento globale possono ritrovarsi in molteplici fattori. *In primis*, sono le attività umane a contribuire in maniera determinante al riscaldamento del pianeta, in quanto per via di esse, sono generati alti livelli di emissioni di gas serra. Secondariamente, ulteriori cause sono la deforestazione e gli eventi naturali, quali le intense eruzioni vulcaniche o i sempre più frequenti cicli anomali di raffreddamento o di riscaldamento della temperatura, che generano la diffusione di alcune malattie, con un impatto considerevole sull'inefficienza della sanità pubblica. Quanto agli effetti, alcune gravi conseguenze del cambiamento climatico sono i seguenti: l'innalzamento dei

¹¹⁹ PICKARD, “*You are stealing our future in front of our very eyes.*” *The representation of climate change, emotions and the mobilization of young environmental activists in Britain*, in Riv. Open Journals, E-rea, 2021.

¹²⁰ O'RIORDAN, LENTON, *Addressing tipping points for a precarious future*, Oxford, The British Academy, 2013.

¹²¹ HUNTER, SALZMAN, ZAEELKE, *The law of Climate Change, Policy Responses to Climate Change. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 616-645.

livelli del mare, fenomeno che può decrescere solo con una drastica riduzione delle emissioni di gas serra, e l'impatto sui raccolti agricoli (in particolare, sulla crescita di riso, mais, grano e riso) o sulla riproduzione animale.¹²² A fronte di questa analisi, il dovere degli Stati non è solo quello di prevedere norme che riducano le conseguenze del cambiamento climatico, ma è anche quello di studiare dei metodi che permettano di convivere con alcuni di questi effetti, la cui eliminazione non è più possibile. Di metodi di mitigazione e di adattamento si è discusso ampiamente nelle Conferenze delle Parti e i risultati più significativi si sono raggiunti con il Protocollo di Kyoto e con l'Accordo di Parigi, adottati durante due differenti Conferenze delle Parti (CoP), previste da UNFCCC, tenutesi rispettivamente nel 1997 e 2015.¹²³ I singoli verranno esaminati separatamente nei paragrafi successivi.

2.1 La Convenzione UNFCCC

Nonostante si sia già richiamata la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel I Capitolo in riferimento alla prima Conferenza internazionale di Rio e alla Conferenza di Parigi, appare opportuno svolgere un approfondimento in questa sezione di uno dei più importanti trattati che riguarda il cambiamento climatico. Esso, infatti è stato adottato in esito alla Conferenza di Rio del 1992, insieme ad altre due Convenzioni, ossia la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e la Convenzione per combattere la desertificazione. UNFCCC è entrata in vigore il 21 marzo 1994 ed è stata ratificata da 198 Stati, in un anno in cui c'erano ancora meno studi e meno certezze scientifiche che dimostravano la relazione delle attività dell'uomo con i cambiamenti climatici. Tuttavia, sulla stessa linea del precedente Protocollo di Montreal del 1987, il trattato vincolava le Parti ad agire nell'interesse del pianeta, preservando le risorse ambientali, anche quando la scienza non aveva lo stesso valore che ha assunto oggi nelle ricerche riguardanti la lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, gli obiettivi della Convenzione

¹²² CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)* in Riv. di Studi Politici Internazionali, Vol. 83, No. 3 (331), 2016, pp. 353-394, pp. 356-357.

¹²³ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *The law of Climate Change, Policy Responses to Climate Change. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 655.

erano quelli di preservare gli ecosistemi e permettere loro un adattamento naturale ai cambiamenti climatici. A tale fine, è necessaria una riduzione delle emissioni, in particolare a carico dei Paesi industrializzati, riconosciuti tra quelli appartenenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Solo questi sono stati riconosciuti in grado di fornire un supporto economico ai Paesi in via di sviluppo e di permettere loro una "transizione economica verde". Infatti, non può essere tralasciata l'esigenza di questi ultimi di svilupparsi, ma, allo stesso tempo, non può essere consentito un utilizzo indiscriminato delle risorse che non tenga in considerazione i problemi climatici e i suoi effetti.¹²⁴

In questa convenzione, viene richiamato nell'articolo 4 della Convenzione il principio di responsabilità comuni, ma differenziate. Inoltre, all'articolo 7 la convenzione prevede le Conferenze delle Parti, di cui si è già discusso nel Capitolo I.¹²⁵

2.2 Il Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto ha contenuto per la prima volta obiettivi vincolanti per gli Stati sviluppati con lo scopo di ridurre le emissioni.¹²⁶ Il Protocollo prevede che «ciascuna Parte [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, deve attuare politiche e misure in grado di ridurre al minimo gli effetti negativi del cambiamento climatico e [...] gli impatti sociali, ambientali ed economici».¹²⁷ Nonostante sia stato adottato in data 11 dicembre 1997, esso è entrato in vigore solamente nel 2005 con la ratifica da parte di 176 Stati, a causa di innumerevoli dibattiti tra di essi. Infatti, il Protocollo sarebbe entrato in vigore solo con la ratifica raggiunta da parte di almeno cinquantacinque Stati firmatari, tra cui rientravano gli Stati maggiormente inquinanti e, di conseguenza, più restii a vincolarsi al trattato.¹²⁸ A prova di ciò, si consideri la decisione del Presidente

¹²⁴ United Nations, Climate Change, Process and Meetings, *What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?*. Disponibile presso: <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.

¹²⁵ Cfr. par. 6, Cap. I.

¹²⁶ Protocollo di Kyoto, 1997. Disponibile presso: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.

¹²⁷ Articolo 2, par. 3, Protocollo di Kyoto.

¹²⁸ SERRA, *La polluzione atmosferica ed il Protocollo di Kyoto* in Riv. di Studi politici internazionali, V. 68, n. 4 (272), pp. 671-672.

statunitense George W. Bush di recedere dal Protocollo nel 2001, momento dal quale questo strumento ha perso in parte la sua efficacia in quanto molti Stati, quali Giappone e Australia, hanno smesso di attuarne i principi, guardando all'esempio degli Stati Uniti.¹²⁹ Con questo accordo, gli Stati Parte si erano vincolati ad adempiere congiuntamente agli impegni presi, adottando un "meccanismo di sviluppo pulito", e proponendosi l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 5.2% rispetto ai livelli del 1990, entro il 2012. Come ha rilevato l'Académie des Sciences Morales et Politiques guidata dal Professor Jean Kovalevsky, l'accordo appare piuttosto "evasivo", in quanto non prevede meccanismi di controllo sofisticati o sanzioni per gli Stati inadempienti. Anzi, se questi obiettivi non fossero stati raggiunti entro il 2012, sarebbero potuti essere oggetto degli impegni successivi.¹³⁰

Successivamente, 37 Stati avevano ripreso ad impegnarsi tra di loro per ridurre le emissioni con un accordo che ha preso il nome di Kyoto II. Le parti, tra cui tutti i Paesi dell'Unione Europea, avevano concordato di alzare la soglia di riduzione delle emissioni, pari al 18% rispetto ai livelli del 1990 in un periodo inizialmente compreso dal 2008 al 2012, poi esteso con l'Emendamento di Doha ad un secondo periodo di impegno compreso tra il 2013 e il 2020. La presenza dell'Unione Europea è stata molto importante in quanto condizione implicita per combattere in futuro il cambiamento climatico. Tuttavia, l'Emendamento è entrato in vigore solo nel 2020, con il deposito del 144esimo strumento di accettazione, diventando vincolante per gli Stati quando i sette anni per il quale era stato previsto, erano già trascorsi.¹³¹

Si ritiene, dunque, che il Protocollo sia stato un primo strumento fondamentale per il contrasto al cambiamento climatico e per l'evidente decisione di alcuni Stati di negoziare e di collaborare sul tema, ma che ha visto notevoli difficoltà nell'essere applicato. Un altro punto che sembra opportuno sottolineare è che gli Stati Parte di questo trattato erano unicamente i Paesi sviluppati, in

¹²⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *The law of Climate Change, Policy Responses to Climate Change. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 655.

¹³⁰ SERRA, *La polluzione atmosferica ed il Protocollo di Kyoto* in Riv. di Studi politici internazionali, V. 68, n. 4 (272), pp. 671-672.

¹³¹ United Nations Climate Change, Process and Meetings, *What is the Kyoto Protocol?*. Disponibile presso: https://unfccc.int/kyoto_protocol.

quanto gli unici ritenuti in grado di fronteggiare economicamente i danni ambientali derivanti dalle emissioni di gas serra. Appare dunque curioso che questo trattato applichi il principio di responsabilità comuni, ma differenziate¹³², citato esplicitamente nell'articolo 10 del Protocollo. Inoltre, ad alcuni Stati segnalati nell'Allegato B (quali Bulgaria, Croazia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina) è stata concessa maggiore flessibilità per il raggiungimento degli obiettivi in quanto considerati Paesi «in transizione verso un'economia di mercato».¹³³

2.3 L'Accordo di Parigi

Prima di analizzare l'Accordo di Parigi, è bene ricordare che nello stesso periodo di negoziazione di Kyoto II, gli Stati si sono preparati a riunirsi nella Conferenza delle Parti a Copenaghen del 2009 con l'obiettivo di reintegrare gli Stati Uniti nella lotta per il clima e di delineare delle restrizioni obbligatorie per i Paesi fortemente inquinanti in via di sviluppo, quali la Cina. Nel 2010, nella Conferenza dell'anno successivo di Cancun, quasi 150 Stati hanno deciso di prendere parte all'accordo in essa concluso, che si rivolgeva sia ai Paesi in via di sviluppo sia a quelli già sviluppati con lo scopo di adottare misure per mitigare il cambiamento climatico, opportunamente controllate da procedure di monitoraggio. L'Accordo prevedeva poi una verifica sulla sua attuazione nel 2015.¹³⁴ Proprio in quell'anno, si è tenuta la Conferenza delle Parti del 2015, a Parigi, con l'obiettivo di adottare entro il 2020 un nuovo strumento giuridico applicabile a tutti gli Stati Parte, che prenderà il nome di Accordo di Parigi.¹³⁵ Interessante da analizzare e da ripercorrere brevemente ai fini di questo elaborato, è la discussione tenutasi durante i negoziati riguardo al linguaggio da adottare all'interno dell'accordo. Alcuni Stati, per lo più insulari del Pacifico, più interessati alla risoluzione della questione climatica in quanto più direttamente toccati dalle sue conseguenze, premevano per un linguaggio giuridico vincolante.

¹³² Cfr. par. 5, Capitolo II.

¹³³ Articolo 3, par. 6, Protocollo di Kyoto.

¹³⁴ HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *The law of Climate Change, Policy Responses to Climate Change. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 655.

¹³⁵ *Accordo di Parigi*, 2015. Disponibile presso:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf.

Altri, invece, temevano che questa via non fosse quella corretta da seguire in quanto avrebbe bloccato l'adesione di alcuni Stati importanti, quali gli Stati Uniti, preoccupati di assumersi nuovi obblighi troppo onerosi. A onor del vero, a quel tempo, l'amministrazione Obama aveva dichiarato di poter partecipare all'accordo, solo nel caso in cui i nuovi impegni previsti non fossero vincolanti. Poco prima però, Stati Uniti e Cina avevano firmato un accordo bilaterale in cui si impegnavano reciprocamente a ridurre le emissioni. Specificatamente, gli Stati Uniti del 26-28% tra il 2005 e il 2015 e la Cina entro il 2030. Questo accordo inaspettato ha creato il giusto clima di cooperazione nella comunità internazionale che ha portato all'Accordo di Parigi: il terreno era fertile per creare uno strumento giuridico vincolante, non più solo politico, senza precedenti. Dopo due settimane di negoziati, il 12 dicembre 2015 si è raggiunto il consenso e il trattato ha visto la firma di 197 Stati Parte. L'accordo è entrato poi in vigore il 30 settembre 2016, trenta giorni dopo il cinquantacinquesimo deposito di strumento di ratifica da parte degli Stati definiti "maggiormente responsabili e inquinanti". Tra questi, vi erano Stati Uniti, Cina, Canada, India e i singoli Stati dell'Unione Europea.¹³⁶

Si trattava di una risposta globale al cambiamento climatico con la partecipazione di un gran numero di Paesi, prevedendo una serie di obiettivi condivisi a lungo termine, tra cui: fissare a 2 gradi la soglia massima di aumento della temperatura globale rispetto ai livelli pre industriali ed eliminare le emissioni di gas entro il 2050. Tuttavia, gli esperti scientifici in tema di cambiamento climatico, hanno previsto il bisogno di fissare l'aumento a un livello massimo di 1,5 gradi e, dunque, di ridurre le emissioni del 43% entro il 2030. A tale scopo, il trattato ha previsto delle procedure di monitoraggio che fossero in grado di controllare i progressi realizzati dai vari Stati. In particolare, gli Stati devono comunicare le proprie misure per ridurre le emissioni e pianificare obiettivi a lungo termine. Anche questo trattato, ugualmente al Protocollo di Kyoto, ribadisce le diverse capacità degli Stati per fronteggiare la crisi climatica a livello finanziario e i doveri di questi ultimi di sostenere economicamente i Paesi in via di sviluppo.¹³⁷ Di conseguenza, si può affermare che l'Accordo si è

¹³⁶ CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)* in Riv. di Studi Politici Internazionali, Vol. 83, No. 3 (331), 2016, pp. 353-394, p. 353-354.

¹³⁷ United Nations, Climate Change, Process and Meetings, *Paris Agreement. What is the Paris Agreement?* Disponibile presso: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>.

occupato di due aspetti: *in primis*, della mitigazione, in quanto ha l'obiettivo di "mitigare", ossia ridurre, gli effetti del cambiamento climatico, riducendo le emissioni di gas serra. Secondariamente, il trattato in questione si occupa di adattamento, in quanto ha previsto dei sistemi di riparazione per gli Stati più colpiti dall'emergenza ambientale che inevitabilmente devono adattarsi alle conseguenze derivanti dalla crisi dell'ambiente, stabilendo anche l'uso di nuove fonti di energia per il futuro meno inquinanti. Più specificatamente, durante la Conferenza di Parigi sono stati stanziati 100 miliardi di dollari, da utilizzare nel 2021 per sostenere i Paesi più vulnerabili e permettere loro di usufruire di nuove tecnologie sostenibili.¹³⁸

3. I trattati a tutela dell'ambiente marino

In questa sezione, verranno approfonditi i trattati conclusi con lo scopo di tutelare l'insieme delle acque comprese sulla superficie e nel sottosuolo del pianeta, inclusi i ghiacciai, i fiumi, gli oceani e le piogge. Questi elementi naturali, infatti, sono considerati come beni materiali fondamentali da gestire e conservare e non possono non costituire un oggetto autonomo di una regolazione giuridica.¹³⁹ In particolare, i mari hanno costituito un ruolo fondamentale nel corso della storia. Da sempre, sono stati un mezzo di comunicazione tra i popoli, un luogo fondamentale di esplorazione e uno strumento per poter scoprire terre nuove, oltre a costituire un'immensa riserva di risorse alimentari, energetiche e minerarie, che l'uomo ha sovente sfruttato senza alcuna limitazione.¹⁴⁰ Allo stesso tempo, l'acqua dolce merita di essere conservata, in quanto è da considerare una risorsa scarsa, da preservare per le generazioni future, per garantire loro il fondamentale diritto all'acqua, affermato come diritto umano per la prima volta a livello internazionale nel Patto sui Diritti Economici e Culturali del 2002. Oltre ad essere una necessità

¹³⁸ CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)* in Riv. di Studi Politici Internazionali, Vol. 83, No. 3 (331), 2016, pp. 353-394, p. 353.

¹³⁹ CARAPELLUCCI, *Premessa. La tutela del mare e delle risorse idriche* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pp. 809-812.

¹⁴⁰ CARAPELLUCCI, *La tutela del mare. Il mare attraverso la lente del diritto: luogo fisico, fonte di risorse, ecosistema da preservare. La tutela del mare e delle risorse idriche* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pp. 812-815.

per l'uomo e la sua sopravvivenza, l'acqua è un bene insostituibile per l'agricoltura, l'industria e la produzione di energia e, di conseguenza, per la crescita e lo sviluppo economico degli Stati.

Nei paragrafi successivi, verranno dunque analizzate le Convenzioni più importanti che limitano o, quanto meno, regolano lo sfruttamento delle risorse marine e idriche da parte dell'uomo, con lo scopo di rispettare i doveri intergenerazionali di solidarietà.¹⁴¹

3.1 La Convenzione di Londra

La Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino mediante scarico di rifiuti e altre materie, anche conosciuta come Convenzione di Londra, è stata conclusa nel 1972 ed è entrata in vigore nel 1975. Qualche anno dopo, precisamente nel 1996, essa è stata integrata nel con un Protocollo Addizionale, a cui hanno aderito 53 Stati degli 87 Stati Parte.¹⁴² La Convenzione si occupa di proteggere i mari dall'inquinamento, in particolare vietando ogni scarico di rifiuto o di altre sostanze nocive nelle acque e si tratta di uno dei primi trattati globali a tale scopo. Nello specifico, questo trattato prevede che eventuali scarichi debbano essere autorizzati con specifici permessi, rilasciati solo dopo aver valutato l'impatto sull'ambiente. Il protocollo del 1996, entrato in vigore nel 2006, ha inserito una lista dei materiali che possono essere rilasciati in mare, senza causare particolari danni all'ambiente. L'obiettivo di questo trattato è quello di poter controllare tutte le possibili fonti che inquinano gli oceani e adottare tutte le misure efficaci per proteggere l'ambiente.¹⁴³

¹⁴¹ CARAPELUCCI, *La tutela delle risorse idriche. Il problema della conservazione tra diritti fondamentali e doveri intergenerazionali*. in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pp. 826-827.

¹⁴² CARAPELUCCI, *Le fonti interne nel quadro del diritto internazionale ed europeo*. in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pp. 815-820.

¹⁴³ International Maritime Organization (IMO), *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*. Disponibile presso: <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-Protocol.aspx>.

3.2 La Convenzione MARPOL

La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, conosciuta come Convenzione MARPOL, è stata adottata nel 1973 dai 176 Stati Parte dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di proteggere l'ambiente marino e assicurare la sicurezza della navigazione.¹⁴⁴ A causa di numerosi incidenti di petroliere avvenuti tra il 1976 e il 1977, la Convenzione è stata integrata da un Protocollo del 1978. Questi due strumenti sono entrati in vigore congiuntamente nell'ottobre 1983. Qualche anno più tardi, nel 1997, è stato aggiunto alla Convenzione l'Allegato IV, entrato in vigore il 19 maggio 2005. La Convenzione è composta da sei allegati, che indicano come prevenire e ridurre l'inquinamento accidentale o derivante dalle attività quotidiane delle navi.

Nello specifico, l'Allegato I contiene delle norme volte a prevenire l'inquinamento all'ambiente marino generato da idrocarburi, scaricati nelle acque accidentalmente o di proposito. L'Allegato II si occupa di analizzare le sostanze nocive che possono inquinare gli oceani, il cui scarico è permesso solamente entro determinate condizioni predeterminate dall'Allegato stesso. Gli Allegati III e IV contengono rispettivamente norme dettagliate riguardo all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze nocive trasportate sulle imbarcazioni e le regole per scaricare le acque reflue. Per esempio, esse devono essere rilasciate oltre le 12 miglia dal territorio più vicino, a meno che le navi che le trasportano contengano un sistema di purificazione, che autorizza il rilascio entro le 3 miglia dalla costa. L'allegato V si occupa dello scarico dei rifiuti, ponendo regole precise e determinate. Vi è un fondamentale divieto sancito dalla Convenzione, ossia quello di rilasciare negli oceani ogni forma di plastica. Infine, l'ultimo allegato si occupa delle emissioni generate dalle navi e delle modalità per ridurle e controllarle.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *Home, Politica Estera e Cooperazione allo Sviluppo, Organizzazioni Internazionali e fora globali, IMO*. Disponibile presso: https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/organizzazioni_internazionali/imo-organizzazione-marittima-internazionale/.

¹⁴⁵ United Nations, International Maritime Organization (IMO), *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)*. Disponibile presso: [https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx).

3.3 La Convenzione UNCLOS

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conosciuta come Convenzione UNCLOS o Convenzione di Montego Bay per il luogo in cui è stata adottata nel 1982, è fondamentale in quanto stabilisce delle norme che regolano l'utilizzo delle risorse negli oceani e nei mari di tutto il mondo. Il Segretariato della Convenzione è la Divisione per gli Affari Oceanici e il Diritto del Mare dell'Ufficio Legale delle Nazioni Unite. Il suo compito è quello di fornire assistenza e supporto agli Stati per una maggiore comprensione del testo, qualora ci fossero difficoltà di interpretazione, e di riportare ogni anno all'Assemblea Generale tutti gli sviluppi riguardanti il diritto del mare. Proprio l'Assemblea Generale, con risoluzione 69/292 del 2015, ha deciso di aggiungere una parte interna alla Convenzione per tutelare e conservare la diversità biologica marina nelle aree che sono escluse dalle giurisdizioni nazionali. A partire dal 2017, la risoluzione 72/249 ha previsto una serie di conferenze intergovernative al fine di vigilare e discutere sull'applicazione della Convenzione che, di norma, si tengono ogni quattro anni con diverse sessioni annuali.¹⁴⁶

Questa lunga convenzione, composta da 320 articoli e 9 allegati, verrà presa spesso in considerazione nel Capitolo VI, in relazione alla tematica dell'innalzamento del livello del mare. Si rimanda, dunque, ai paragrafi 3 e ss. di quel capitolo per un maggiore approfondimento.

4. I trattati a tutela della flora, della fauna e della biodiversità

In questa sezione del capitolo, si approfondiranno le più importanti Convenzioni a tutela della flora, della fauna e della biodiversità. Per quanto concerne la fauna, la definizione che si sceglie di riportare concerne «l'insieme di specie e sottospecie di vertebrati ed invertebrati, ciascuna ripartita in una o più popolazioni, viventi in una data area geografica, terrestre o marina, non in cattività, nè allevate, ma inserite in ecosistemi naturali (specie indigene), la presenza delle quali in quel territorio è dovuta a eventi storici, paleologici e paleo

¹⁴⁶ United Nations, International Maritime Organization (IMO), *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Disponibile presso: <https://www.imo.org/en/OurWork/Legal/Pages/UnitedNationsConventionOnTheLawOfTheSea.aspx>.

climatici (specie immigrate), o a processi evolutivi *in situ* (specie autoctone) o per indigenazione recente di specie estranee alla nostra fauna (specie esotiche)».¹⁴⁷

Con il termine flora, si fa invece riferimento alle piante presenti in un determinato territorio che, in relazione tra esse, costituiscono la vegetazione. I prossimi due paragrafi verranno, dunque, dedicati all'analisi delle Convenzioni principali che hanno ad oggetto la protezione della flora e della fauna.

Quanto alla biodiversità, con questo termine si indica la variabilità biologica delle specie, siano esse animali o vegetali, che devono essere tutelate per evitare l'estinzione delle stesse.¹⁴⁸ Il trattato più importante ad ora concluso su questo tema è la Convenzione sulla diversità biologica, adottata a Nairobi nel 1992 ed entrata in vigore l'anno successivo, 90 giorni successivi al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Ad esso e ai suoi due Protocolli, sarà dedicato il paragrafo 4.3.

4.1 Le prime Convenzioni del Novecento

In questo primo paragrafo, meritano di essere citate le Convenzioni di inizio Novecento che dimostrano un interesse nella volontà di alcuni Stati di proteggere alcune specie animali.

In primis, si cita la Convenzione destinata ad assicurare la conservazione delle varie specie di animali selvatici in Africa, utili all'uomo o inoffensive. Essa è stata firmata nel 1900 a Londra da Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Portogallo, Spagna e Congo. Si noti che, eccetto quest'ultimo Stato, gli altri erano tutte potenze coloniali dell'Europa. In questo trattato, le Parti in questione hanno per la prima volta delimitato delle aree protette dove è stato posto il divieto di caccia, a protezione di alcune specie a rischio di estinzione e in considerazione della loro utilità. Tuttavia, bisogna specificare che l'Allegato V della Convenzione, richiamato dall'articolo 2, paragrafo 13, permetteva la "riduzione sufficiente" di alcune specie, quali leopardi e coccodrilli, senza però specificare il

¹⁴⁷ ARGANO, CHEMINI, MINELLI, RUFFO, *La fauna in Italia*, Club Italiano Editore, Milano e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Roma, 2002, p. 14 in PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 738.

¹⁴⁸ PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pp. 738-739.

significato preciso dell'espressione. Secondariamente, è bene richiamare la Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, che è stata conclusa a Bruxelles il 19 marzo 1902 e che differenzia tra le varie categorie di uccelli, indicando alcune specie che gli Stati potevano uccidere e altre di cui gli stessi avevano il divieto. Anche in questo caso, il trattato ha differenziato tra categorie di volatili, dimostrando un interesse pressoché limitato, ma giustificato dai tempi, volto alla tutela di alcune specie animali.¹⁴⁹ Infine, si richiamano la Convenzione relativa alla preservazione della fauna e della flora nel loro stato naturale del 1933 e la Convenzione sulla protezione della natura e la preservazione della vita selvatica nell'emisfero occidentale del 1940. Entrambe prevedono l'obiettivo di creare delle riserve naturali, dove siano preclusi o, quanto meno, delimitati gli insediamenti umani e alcune attività dell'uomo, quali la caccia. Con queste due convenzioni, inizia a crearsi la nozione di *habitat*, definita come l'insieme di luoghi che presentano delle condizioni favorevoli alla crescita e alla conservazione di alcune specie.¹⁵⁰

4.2 Le Convenzioni degli anni Settanta del Novecento

Si ritiene necessario dedicare un intero paragrafo all'accenno delle Convenzioni concluse negli anni Settanta del Novecento, un momento in cui, come si è analizzato nel Capitolo I, la tematica ambientale diventa oggetto di seria preoccupazione tra gli Stati. Nel paragrafo 2 del Capitolo II si sono già citate la Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità e il Trattato sulla Luna del 1979. Meritano di essere aggiunte la Convenzione sul commercio delle specie minacciate di fauna e flora selvatiche, la cosiddetta Convenzione CITES, conclusa nella capitale statunitense nel 1973 e la Convenzione adottata a Bonn nel 1979 che si occupa nello specifico di tutelare una categoria in particolare, ossia quella delle specie migratrici, ossia gruppo di animali che ciclicamente attraversano uno o più confini nazionali per ricercare condizioni più favorevoli di vita. Come si nota, l'oggetto dei trattati è più ampio rispetto a quello previsto negli accordi precedenti. Quanto alla tematica

¹⁴⁹ PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità*, cit., p. 740.

¹⁵⁰ PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità*, cit., p. 741.

del commercio delle specie, si tratta di una convenzione che disciplina questa pratica in modo diverso, in base alle specie che vengono considerate. Alcune, infatti, sono rare e a rischio di estinzione, motivo per cui non possono essere oggetto di commercio senza limiti, ma devono essere sottoposte a misure rigide. Tuttavia, la convenzione è rimasta negli anni per lo più inapplicata a causa dei numerosi costi che erano previsti per i controlli della disciplina.¹⁵¹ Quanto alla Convenzione di Bonn, essa cataloga nell'Appendice I e II le specie in pericolo e quelle che vivono in condizioni sfavorevoli di conservazione, che per questo devono essere oggetto di ricerche scientifiche approfondite, che rendano concrete le scelte degli Stati di vincolarsi in ulteriori accordi internazionali, volti a una maggior tutela. La Convenzione di Bonn, inoltre, ha l'obiettivo di conservare gli *habitat* naturali e di ridurre gli effetti negativi delle attività umane che costituiscono un pericolo per l'esistenza delle specie stesse. Di conseguenza, salvo che per motivi scientifici o per precise deroghe, è vietato togliere una specie dal suo *habitat*, a meno che questa misura sia estremamente necessaria.¹⁵²

4.3 La Convenzione sulla diversità biologica

L'obiettivo di questo trattato è quello di tutelare la biodiversità, rendendo accessibile a tutti gli Stati, in modo equo, l'uso sostenibile delle risorse.¹⁵³ Infatti, sono ormai chiare l'importanza e il valore della biodiversità sia a beneficio delle generazioni presenti sia a tutela di quelle future, nonostante la costante minaccia dalle attività dell'uomo, che sovente contribuiscono in maniera determinante all'estinzione di alcune specie. La creazione di questa convenzione si deve a UNEP, che aveva convocato un gruppo di esperti sulla biodiversità biologica per discutere sulla necessità di creare una convenzione e un gruppo di lavoro di esperti legali per preparare effettivamente il testo.¹⁵⁴ La convenzione prevede la riunione degli Stati Parte (CoP) ogni due anni per verificare i progressi e l'attuazione del trattato, oltre a poter fornire un mandato per eventuali gruppi

¹⁵¹ PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità*, cit., p. 741.

¹⁵² European Union, Eur-Lex, Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, Convenzione di Bonn. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/convention-on-the-conservation-of-migratory-species-of-wild-animals-bonn-convention.html>.

¹⁵³ Convention on Biological Diversity, *Introduction*. Disponibile presso: <https://www.cbd.int/intro>.

¹⁵⁴ Convention on Biological Diversity, *History*. Disponibile presso: <https://www.cbd.int/history>.

sussidiari o di esperti a sostegno della stessa, che si occupano di formulare raccomandazioni agli Stati riunitisi nelle CoP.¹⁵⁵ Nel corso degli anni, sono stati adottati dalle Conferenze delle Parti due Protocolli alla Convenzione. Si tratta del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e del Protocollo di Nagoya. Il primo è stato adottato nel 2000 ed è entrato in vigore tre anni dopo. Questo strumento ha come oggetto gli organismi geneticamente modificati (OGM) con strumenti biotecnologici e prevede delle procedure volte a garantire la sicurezza e il consenso informato degli Stati che accettino l'importazione di questi organismi.¹⁵⁶ Questi organismi, infatti, potrebbero nuocere alla conservazione delle specie in quanto sono frutto di procedimenti che prevedono il trasferimento di uno o più segmenti del DNA da una specie all'altra, per diverse motivazioni, quali lo scopo di migliorare le prestazioni della specie modificata.¹⁵⁷ Quanto al Protocollo di Nagoya, si tratta di un accordo dedicato all'accesso e all'uso equo tra gli Stati delle risorse genetiche, entrato in vigore nell'ottobre 2014. Esso, dunque, ha l'obiettivo di perseguire uno dei tre obiettivi della Convenzione, ossia quello di garantire equamente tra gli Stati l'accesso e l'utilizzo sostenibile delle risorse.¹⁵⁸

Anno fondamentale per la biodiversità è stato il 2010, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'ha dichiarato "Anno Internazionale della Biodiversità", dando vita al Decennio 2010-2020, volto a una revisione degli strumenti giuridici adottati a tutela della biodiversità nei contesti nazionali ed internazionali.¹⁵⁹ La prossima CoP si terrà in Colombia tra il 21 ottobre e il 1 novembre 2024 e costituirà un'ulteriore occasione per verificare i progressi raggiunti.

¹⁵⁵ Convention on Biological Diversity, *Convention Bodies, Introduction*. Disponibile presso: <https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml>.

¹⁵⁶ Convention on Biological Diversity, *The Cartagena Protocol*. Disponibile presso: <https://bch.cbd.int/protocol/background>.

¹⁵⁷ PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 746.

¹⁵⁸ Convention on Biological Diversity, *The Nagoya Protocol on access and benefit sharing*. Disponibile presso: <https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml>.

¹⁵⁹ PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 747.

CAPITOLO IV

IL DIRITTO A UN AMBIENTE SALUBRE COME DIRITTO UMANO

SOMMARIO: La relazione tra l'ambiente e i diritti umani. 2. Il diritto a un ambiente salubre. 3. La tutela costituzionale del diritto a un ambiente salubre; 3.1 Il diritto a un ambiente salubre in America Latina, in Africa, in Asia e in Europa: cenni di sistemi costituzionali a confronto; 3.2 La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana. 4. Il diritto a un ambiente salubre nel contesto europeo, interamericano e africano: la tutela dei tre sistemi regionali di diritti umani a confronto; 4.1 Il sistema europeo e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; 4.2 Il sistema interamericano e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Interamericana dei Diritti Umani; 4.3 Il sistema africano e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli. 5. Un'attesa evoluzione: i tre pareri consultivi sul diritto internazionale dell'ambiente; 5.1 Il parere consultivo del Tribunale Internazionale del Mare; 5.2 Il parere consultivo richiesto alla Corte Interamericana; 5.3 Il parere consultivo richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia. 6. La tutela del diritto a un ambiente salubre nel sistema delle Nazioni Unite; 6.1 Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla protezione e la tutela dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico. 6.2 Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

1. La relazione tra l'ambiente e i diritti umani

Alla luce di quanto evidenziato in ambito internazionale, è oggi chiaro che il degrado ambientale abbia un impatto negativo sul pieno godimento dei diritti umani, tra cui meritano di essere citati: il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto alla famiglia, il diritto all'acqua, all'abitazione e al benessere. È chiara anche la possibilità di far valere le violazioni dei diritti umani basati sull'impatto ambientale attuale o futuro davanti a commissioni, tribunali nazionali e internazionali e altre istituzioni specifiche. Attualmente, i danni maggiori e le violazioni attuali del diritto a un ambiente salubre inteso in senso ampio, riguardano soprattutto le popolazioni indigene, di cui si tratterà in particolare nel

capitolo VI.¹⁶⁰ Sicuramente, è chiaro come gli individui siano attualmente protetti dal diritto internazionale, in quanto ne sono diventati soggetti. Ad oggi, il *corpus* legislativo sui diritti umani è molto ampio e comprende convenzioni internazionali, regionali, dichiarazioni, risoluzioni e strumenti di *soft law*, includendo dunque il sistema delle Nazioni Unite e i tre sistemi regionali di diritti umani europeo, interamericano e africano.¹⁶¹ Ad esempio, i principi fondamentali delle decisioni sul tema ambientale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e del Comitato Europeo dei Diritti Sociali sono riportati nel *Manual on Human Rights and the Environment* del Consiglio d’Europa del 2022, aggiornato alla terza edizione.¹⁶² Alcuni contenuti di questo strumento verranno approfonditi nei successivi paragrafi. Anche la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, con sede a Washington DC, ha realizzato un lavoro simile, raccogliendo le maggiori decisioni del sistema interamericano che riguardano la relazione tra l’ambiente e i popoli indigeni.¹⁶³ I prossimi paragrafi, dunque, hanno l’obiettivo di approfondire i documenti internazionali e la giurisprudenza che hanno sancito l’importanza del diritto a un ambiente salubre come diritto umano.

2. Il diritto a un ambiente salubre

L’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, già analizzato nel Capitolo II, ha contribuito a sviluppare il diritto a un ambiente salubre.¹⁶⁴ Tuttavia, questo diritto non è stato ancora sancito a livello globale da uno strumento vincolante. Per esempio, esso non ha ancora trovato uno spazio autonomo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 né nel Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966.¹⁶⁵ Nello stesso anno, però,

¹⁶⁰ Cfr. par. 5.2, Capitolo VI.

¹⁶¹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Human Rights and Environment, Introduction. International Environmental Law and Policy*. 6th ed., West Publishing Company, 2021, p.1331.

¹⁶² Council of Europe, *Manual on Human Rights and the Environment containing principles emerging from the case law of the European Court on Human Rights and the conclusions and decisions of the European Committee of Social Rights*, 3rd Ed., 2022. Disponibile presso: <https://rm.coe.int/manual-environment-3rd-edition/1680a56197>.

¹⁶³ *Diritti dei popoli indigeni e tribali sulle loro terre ancestrali e sulle risorse naturali - Norme e giurisprudenza del sistema interamericano dei diritti umani della Commissione interamericana sui diritti umani*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09.

¹⁶⁴ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci, 2020, p.224.

¹⁶⁵ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Introduction*,

quando è stata adottata la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, gli Stati hanno inserito un riferimento all'ambiente nell'articolo 12. Le Parti, al fine di garantire il diritto di godere delle migliori condizioni fisiche e mentali, devono assicurare «il sano sviluppo dei fanciulli» e «il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale».¹⁶⁶ Il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali ha interpretato questa disposizione, individuando il dovere in capo agli Stati di proteggere l'ambiente.¹⁶⁷

A partire dagli anni Settanta del Novecento, si è discusso sempre maggiormente sulla possibilità di riconoscere questo diritto a livello internazionale.¹⁶⁸ Per esempio, si ritiene che le Dichiarazioni di Stoccolma e di Rio indichino nei propri principi questo diritto.¹⁶⁹ In particolare, la Dichiarazione di Stoccolma afferma nel Principio 1: «*Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being*».¹⁷⁰ Una parte della dottrina non ha riconosciuto in questo principio la presenza del diritto a un ambiente salubre, ma ha rinvenuto un'estensione del diritto alla vita. Altri, invece, hanno interpretato il Principio 1 diversamente. Per esempio, il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali ha incluso nell'interpretazione la presenza del diritto a un ambiente naturale, non inquinato e sano.¹⁷¹

par. A(2). Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

¹⁶⁶ Articolo 12, par. 1 e 2 (a) e (b), *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali*, 1966. Disponibile

presso: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>.

¹⁶⁷ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Indirect Recognition of the Right to a Clean and Healthy Environment in International Human Rights Law*, par. B (5, 15). Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

¹⁶⁸ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Introduction*, par. A(1). Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

¹⁶⁹ Cfr. par. 2 e 3, Capitolo I.

¹⁷⁰ United Nations, Audiovisual Library of International Law, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Principle 1*, 1972. Disponibile presso:

<https://digitallibrary.un.org/record/192143?ln=en&v=pdf>.

¹⁷¹ Committee on Economic, Social and Cultural Rights General, Comment No 14: *The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12)*, UN Doc E/C.12/2000/4, 2001, ESCOR Supp 2, 128, Section 1, Normative content of article 12, Art.12.2 (b): *The right to healthy natural and workplace environments* in BIRGIT, *Clean and Healthy Environment*, cit., par. B (5, 15).

La Dichiarazione di Rio, invece, afferma che gli esseri umani hanno diritto a una vita sana in armonia con la natura. Anche in questo caso, l'espressione sembra esprimere in maniera velata il diritto a un ambiente salubre, rendendolo un elemento irrinunciabile per godere in modo effettivo del diritto alla vita.¹⁷² Qualche anno più tardi, quando è stata adottata la Convenzione sui Diritti del Fanciullo nel 1989, entrata in vigore l'anno successivo, l'articolo 24 ha ribadito agli Stati di proteggere la salute dei bambini, tenendo conto, tra gli altri elementi, i rischi derivanti dall'inquinamento ambientale.¹⁷³

Negli anni a seguire, le successive Conferenze internazionali di Johannesburg e di Rio+20,¹⁷⁴ pur non riconoscendo il diritto a un ambiente salubre come diritto umano, hanno senz'altro aumentato l'enfasi sulla relazione che intercorre tra l'ambiente e la salvaguardia dei diritti umani, ribadendo l'importanza del diritto a uno sviluppo sostenibile, del diritto al cibo e del diritto a un adeguato tenore di vita.¹⁷⁵

Inoltre, è bene specificare che il diritto umano a un ambiente salubre, che gli Stati devono impegnarsi a tutelare con una serie di obblighi positivi e negativi, è soggetto a una progressiva formazione che lo identifica non solo come diritto individuale, ma anche come diritto collettivo.¹⁷⁶ Molti diritti umani, infatti, hanno la caratteristica di avere questa duplice natura. In questo caso, i singoli individui sono certamente titolari di un diritto a un ambiente salubre, ma lo sono anche le collettività, quali, per esempio, i popoli indigeni in quanto tali.¹⁷⁷ Quanto agli obblighi positivi e negativi, lo Stato ha il dovere di proteggere l'ambiente con misure positive per tutelare l'*habitat* naturale in via preventiva e deve intervenire in un secondo momento per eliminare gli eventuali danni, al fine di garantire il diritto a un ambiente salubre per le generazioni future. Allo stesso tempo, come

¹⁷² HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Human Rights and Environment, Introduction. International Environmental Law and Policy*. 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 1326-1330.

¹⁷³ Articolo 24, Par. 1, lett. c, *Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 1989*. Disponibile presso: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Convenzione_UNU_20_novembre_1989.pdf.

¹⁷⁴ Cfr. par. 4 e 5, Capitolo I.

¹⁷⁵ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *The Declarations on Environment and Development and Subsequent Earth Summits (1972–2012)*, par. B (2, 6). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

¹⁷⁶ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci, 2020, p.224.

¹⁷⁷ PUSTORINO, *Lezioni di tutela*, cit., p. 23.

obblighi negativi, gli Stati devono astenersi dall'adottare decisioni che possano influire sulla salubrità dell'ambiente stesso.¹⁷⁸

I prossimi paragrafi analizzeranno le Costituzioni che tutelano esplicitamente il diritto a un ambiente salubre e i modi in cui, a livello giurisprudenziale, esso viene applicato da parte dei tre sistemi regionali di diritti umani e dall'Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico (ASEAN).

3. La tutela costituzionale del diritto a un ambiente salubre

Analizzando alcuni ordinamenti nazionali, è interessante vedere come alcuni abbiano sancito al proprio interno il diritto a un ambiente salubre a livello costituzionale. Su questo tema, si ritiene necessario citare uno scritto di David Boyd, un avvocato canadese ed esperto di diritto internazionale dell'ambiente, che è stato altresì Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente dal 2018 al 2024. Nella sua monografia *The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and Environment*, l'avvocato Boyd ha comparato varie Costituzioni, analizzando quali siano quelle che prevedono esplicitamente il diritto a un ambiente salubre. La conclusione a cui è giunto il Professor Boyd, a fronte della trattazione, è che la "rivoluzione del diritto dell'ambiente" non è ancora avvenuta, ma che potrebbe arrivare quando più Costituzioni sanciranno questo diritto, in quanto «la protezione costituzionale dell'ambiente può essere un passo potente e potenzialmente trasformativo verso quell'obiettivo sfuggente».¹⁷⁹ Attribuire a questo diritto una veste costituzionale significa migliorare la legislazione nazionale, aumentare la responsabilità del governo e permettere ai cittadini di avvicinarsi al tema dell'ambiente.¹⁸⁰ Innanzitutto, è indubbio per Boyd che il diritto a un ambiente salubre sia un diritto umano, in quanto esso possiede tutte le caratteristiche. Infatti, l'avvocato ha specificato nel suo scritto che: «i diritti umani sono universali, il che significa che sono ampiamente concordati e sostenuti da tutti. L'applicabilità universale è soggetta all'avvertenza che l'interpretazione precisa o la forma di questi diritti può

¹⁷⁸ PUSTORINO, *Lezioni di tutela*, cit., p. 224.

¹⁷⁹ BOYD, *The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, UBC Press, Vancouver, 2012, p. 3.

¹⁸⁰ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, Vol. 35, 2013, pp. 1021-1045, p. 1023.

variare in base alle condizioni sociali, economiche, culturali, politiche e ambientali locali. Secondariamente, i diritti umani hanno una base morale, il che indica che questi diritti esistono indipendentemente dal fatto che una particolare nazione, governo o sistema legale li riconosca o meno. In terzo luogo, l'intento fondamentale dei diritti è quello di garantire la dignità di tutti gli esseri umani».¹⁸¹ Il diritto a un ambiente salubre, dunque, sembra possedere tutte queste tre caratteristiche.

Inoltre, come ha rilevato il Professore canadese Laberge in una recensione del libro, ciò che appare particolarmente interessante è che le Costituzioni più "innovative" dal punto di vista ambientale sono quelle di alcuni Paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia, in quanto, essendo più recenti, sono più consapevoli della problematica dell'ambiente, diversamente dalle Costituzioni delle "grande democrazie", scritte in tempi remoti in cui l'emergenza climatica non era oggetto di alcuna preoccupazione. Non sorprende, dunque, che Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l'Australia, tutti Paesi di *Common Law*, non si siano ancora dotate di una disposizione *ad hoc* in Costituzione, nonostante abbiano delle leggi esterne che tutelano questo diritto. Fortunatamente, la maggior parte dei Paesi contengono la tutela costituzionale del diritto all'ambiente. Si stima, infatti, che siano 147 su 193 le Nazioni che si sono dotate di una simile disposizione o che prevedono all'interno un regime di responsabilità ambientale o riferimenti ad esso. Ciò che sicuramente ancora manca, è l'applicazione del principio costituzionale e la garanzia della giustizia climatica.¹⁸² I primi Stati ad aver attribuito a questo diritto una veste costituzionale sono stati, tra il 1971 e il 1976, la Svizzera, Panama, la Grecia, la Papua Nuova Guinea, l'India e il Portogallo. Da quegli anni in avanti, molti Stati hanno seguito la medesima strada.¹⁸³ Spesso, questo diritto viene inserito tra i diritti economici, sociali e culturali, mentre altri Stati hanno scelto di collocarlo tra i principi generali. Ciò che è importante è che le Costituzioni prevedano norme esplicite

¹⁸¹ BOYD, *The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, UBC Press, Vancouver, 2012, p. 21.

¹⁸² LABERGE, *Environmental Review: The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment* in *Electronic Law Journal*, 1 (35), 2013.

¹⁸³ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, Vol. 35, 2013, pp. 1021-1045, p. 1023.

riguardanti l'applicazione del diritto a un ambiente salubre. In mancanza, infatti, i governi potrebbero facilmente eludere la propria responsabilità in materia ambientale, pur in presenza di norme legislative.¹⁸⁴

Il prossimo paragrafo verrà dedicato agli Stati che ad oggi prevedono la tutela costituzionale del diritto a un ambiente salubre, analizzando le quattro macro aree geografiche: America Latina, Africa, Asia ed Europa.

3.1 Il diritto a un ambiente salubre in America Latina, in Africa, in Asia e in Europa: cenni di sistemi costituzionali a confronto

La maggior parte degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi sono diventati democratici tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del Novecento. Ciò ha implicato che le Costituzioni della maggior parte di questi Stati potessero prevedere con più probabilità la tutela esplicita del diritto a un ambiente salubre, in quanto formatesi in periodi più recenti. La difficoltà maggiore, in questi Paesi, non riguarda dunque la mancanza della previsione costituzionale, ma concerne la difficoltà dell'applicazione, generando problemi di attuazione. Per esempio, Stati come il Paraguay o il Messico, faticano ancora oggi ad avere infrastrutture adatte, in grado di applicare effettivamente questo diritto.¹⁸⁵ Ciò che è interessante rilevare è che, rispetto alle altre zone geografiche del mondo, l'America Latina e i Caraibi sono stati i luoghi più frequenti di numerosi contenziosi climatici sia davanti ai tribunali nazionali sia davanti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani. Molti di questi Stati, infatti, tra cui Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama e Perù prevedono delle procedure che consentono ai cittadini di intentare delle cause per difendere il diritto a un ambiente salubre, in forma individuale o collettiva. Per citare degli esempi di alcune Costituzioni che prendono in considerazione questo diritto in modo esplicito, si richiamano le Costituzioni del Brasile e dell'Argentina. La Costituzione del Brasile all'articolo 225 indica: «Tutte le persone hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, che è

¹⁸⁴ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1025.

¹⁸⁵ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1026.

un bene di uso comune ed essenziale per una vita sana, essendo dovere del governo e della comunità difenderlo e preservarlo per generazioni presenti e future». La Costituzione del Brasile riporta l'associazione diritto-dovere rispetto a un diritto fondamentale, di cui i titolari non sono solo i cittadini, ma anche i membri del governo, che hanno l'obbligo di renderlo effettivo per le generazioni di oggi e per quelle che verranno.¹⁸⁶ Il Brasile, inoltre, dal 1998 prevede una legge che criminalizza i danni all'ambiente, attribuendo l'onere della prova agli imputati. Per questo, ha sostenuto parte della dottrina, vincere le cause ambientali per i querelanti è particolarmente facile.¹⁸⁷ Quanto alla Costituzione dell'Argentina, essa è interessante perché prevede sia un'esplicita tutela del diritto a un ambiente salubre sia la possibilità per i cittadini di far valere questo diritto in giudizio. Rispettivamente, gli articoli 42 e 43 della Costituzione «riconoscono il diritto a un ambiente sano e il potere dei cittadini di difendere i propri diritti tramite il ricorso al sistema giudiziario».¹⁸⁸

Per quanto riguarda l'Africa, gli Stati che possono definirsi “*leaders*” della tutela di un diritto a un ambiente salubre, sono certamente il Sudafrica, il Benin e l'Uganda. In ogni caso, già ventitrè Nazioni su trentadue prevedono in Costituzione il diritto a un ambiente sano e più della metà di esse hanno emanato delle leggi in grado di poter applicare questo diritto. Tra le varie, spicca in particolare la Costituzione del Sudafrica, che fin dal 1996, prevede un'ampia tutela in materia di ambiente. L'articolo 24 prevede infatti quanto segue: «Tutti hanno diritto a un ambiente che non sia dannoso per la loro salute e il loro benessere e ad avere un ambiente protetto, a beneficio delle generazioni presenti e future, attraverso misure legislative ragionevoli che prevengono l'inquinamento e il degrado ecologico, promuovono la conservazione e garantiscono lo sviluppo sostenibile e l'uso delle risorse naturali, promuovendo allo stesso tempo uno sviluppo economico e sociale giustificabile». La Costituzione sudafricana, in estremo anticipo rispetto agli altri Stati, evidenzia l'importanza della tutela

¹⁸⁶ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *Human Rights and Environment, Introduction. International Environmental Law and Policy*. 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 1330-1336.

¹⁸⁷ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1033.

¹⁸⁸ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1032.

all'ambiente e cita, addirittura, le generazioni future, di cui si discuterà ampiamente nel successivo capitolo.¹⁸⁹ In questa regione, inoltre, vi sono stati vari contenziosi climatici, in particolare in Sudafrica, Uganda, Kenya, Malawi, Nigeria e Tanzania. Ciò che purtroppo manca ancora in molti Stati dell'Africa è una struttura istituzionale forte, che comprende il rispetto dei principi dello Stato di diritto, una magistratura indipendente e delle infrastrutture di supporto ai contenziosi.¹⁹⁰

Quanto all'Asia, molti Stati di questa regione stanno affrontando negli ultimi decenni una rapida crescita economica con conseguenze particolarmente dannose per l'ambiente. Nonostante il fatto che i verbali o gli esiti di molti processi non siano accessibili in molteplici Stati dell'Asia, l'avvocato Boyd ha rilevato nella sua monografia già richiamata che la tutela di questo diritto derivi in particolare dai giudici e dalla loro giurisprudenza. L'India, Paese di *Common Law*, ha fornito dei precedenti importanti anche per altri Stati, quali Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh. A livello legislativo, invece, sono quattordici gli Stati che hanno adottato una legislazione *ad hoc*, a tutela del diritto a un ambiente sano. Le Filippine sono la Nazione che prevede una legislazione più completa in questo ambito. Come si vedrà più avanti, proprio questo Stato è stato uno dei primi a definire il principio di equità intergenerazionale nella sua giurisprudenza.¹⁹¹ Tuttavia, anche in molti Stati di questa regione, vi sono dei sistemi giudiziari deboli, che non permettono una piena applicazione delle norme sull'ambiente.¹⁹²

Per quanto concerne l'Europa, è bene distinguere tra gli Stati dell'Europa orientale e occidentale. I primi hanno di recente adottato delle legislazioni che tutelano in modo adeguato il diritto a un ambiente salubre, in particolare dopo essere diventati Stati membri dell'Unione Europea e dopo alcuni eventi particolarmente disastrosi per la regione, quale la catastrofe di Chernobyl. Inoltre, con la caduta del comunismo e lo scioglimento dell'Unione Sovietica nel 1990, molti Stati dell'Europa orientale si sono sviluppati economicamente, cercando di

¹⁸⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *Human Rights and Environment, Introduction. International Environmental Law and Policy*. 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 1330-1336.

¹⁹⁰ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1034.

¹⁹¹ Cfr. par. 4.1, Capitolo V.

¹⁹² BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, Vol. 35, 2013, pp. 1021-1045, p. 1034.

tenere in conto tutti i principi riguardanti la sostenibilità e migliorando le proprie leggi a questo scopo. Ciò che ancora manca nella maggior parte degli Stati di questa area geografica, è la presenza di procedure che permettano ai cittadini di far valere davanti ai tribunali nazionali la violazione di questi diritti. I contenziosi in questa area rimangono ancora troppo lenti e particolarmente costosi.¹⁹³ Diversamente, le leggi che riguardano gli Stati dell'Europa occidentale sono particolarmente forti. Molte Nazioni, tra cui l'Italia, prevedono in Costituzione il diritto a un ambiente salubre e delle procedure adatte che permettono di far valere eventuali violazioni di questo diritto in giudizio. Inoltre, gli Stati dell'Europa Occidentale godono di strutture giurisdizionali ben organizzate, forti e rispettose, nella maggioranza dei casi, dei fondamentali principi dello Stato di diritto.¹⁹⁴ Per citare alcuni esempi, si ricorda la Costituzione del Portogallo, che sancisce questo diritto all'articolo 66, con queste parole: «Ogni individuo ha diritto a un ambiente umano salubre ed ecologicamente equilibrato e ha il dovere di difenderlo». Si ritiene che la particolarità di questa disposizione riguarda la tutela dell'ambiente non solo come un diritto, ma anche come un dovere. In questo caso, colpisce proprio l'associazione diritto-dovere, enunciata rispetto a un diritto fondamentale.¹⁹⁵ Anche l'Italia, all'articolo 9 e all'articolo 41, ha inserito di recente la tutela all'ambiente. Trattandosi dello Stato di chi scrive, merita una breve digressione sul punto, che si svolgerà nel prossimo paragrafo.

3.2 La tutela dell'ambiente nella Costituzione Italiana

La legge costituzionale 1/2022 dell'11 febbraio è entrata in vigore il 9 marzo 2022 e ha modificato l'articolo 9, aggiungendo il terzo comma, e l'articolo 41, apportando una modifica al secondo e al terzo comma. I principi inseriti dalla riforma sono la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, nell'interesse delle future generazioni. L'articolo 9.3 prevede infatti: «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse

¹⁹³ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1035.

¹⁹⁴ BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 1036.

¹⁹⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAEELKE, *Human Rights and Environment, Introduction. International Environmental Law and Policy*. 6th ed., West Publishing Company, 2021, pp. 1330-1336.

delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». L'articolo 41, invece, che prevedeva che l'iniziativa economica privata non potesse svolgersi in danno alla salute, aggiunge un ulteriore limite, caratterizzato dal divieto di svolgere un'attività frutto della propria iniziativa economica privata (quale, ad esempio, l'apertura di un'azienda) in danno non solo alla salute, ma anche all'ambiente. Il terzo comma prevede, inoltre, un intervento da parte del legislatore al fine di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali ma anche ambientali.

È interessante analizzare, però, come si è giunti a questo nuovo inserimento. Una delle prime leggi italiane che affronta il tema della tutela del patrimonio ambientale risale al 1922 e non si limita a porre l'obiettivo di proteggere la natura, ma si preoccupa anche di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale. Infatti, l'articolo 1 della legge 778/1922 prevede che sono «soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria». Successivamente, due leggi del 1935 (la n. 1089 e la n. 1947) suddividono gli oggetti di tutela, inserendo in due fonti legislative distinte la tutela «delle bellezze naturali» e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico.¹⁹⁶ Con l'avvento della Costituzione, l'articolo 9 prevede che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Fino agli anni Cinquanta del Novecento, questo articolo è rimasto per lo più escluso dai dibattiti politici e dalle fonti legislative, per poi ricevere una notevole attenzione e per divenire presto oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. Infatti, dal 1956 al 1958 viene istituita una Commissione parlamentare *ad hoc* con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare l'ambiente e il patrimonio artistico e storico della Nazione, i cui compiti sono stati ridefiniti con la legge 310 del 1964. In quegli anni, infatti, in Italia era nato un forte movimento di critica contro l'inerzia del legislatore nel tutelare l'ambiente. Si cita, per esempio, la dichiarazione di Luigi Piccinato, architetto e politico del tempo, che

¹⁹⁶ OLIVETTI RASON, *La natura e il paesaggio nel diritto costituzionale* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 60.

pronunciò una frase che si ritiene essere stata particolarmente lungimirante: «L'allarme che finalmente si sta diffondendo sulle sorti del patrimonio d'arte e di paesaggio arriva tardi: come tutti gli allarmi. Arriva quando le malefatte sono così numerose, definitive ed evidenti da imporsi ormai all'attenzione di più vasti strati sociali, d'altro lato tecnici e studiosi si sono interrogati sull'esistenza del "bello naturale" e sulla necessità di conservarlo».¹⁹⁷ Secondo il Professore e Avvocato Raffaele Bifulco, il primo momento in cui in Italia si è iniziato a riconoscere l'importanza dell'ambiente, anche a fronte dei movimenti citati sopra, è stato tra gli anni Sessanta e Settanta, quando i costituzionalisti hanno iniziato a tracciare una fondamentale distinzione, distinguendo tra paesaggio e ambiente e formalizzando i termini dei dibattiti degli anni a venire. In quegli anni, è nata l'idea secondo la quale l'ambiente non è un bene unico, ma è costituito da una pluralità di elementi, quali l'insieme del paesaggio, dell'acqua, dell'aria e del suolo. Inoltre, si è sviluppato il principio secondo il quale lo stesso è un "interesse pubblico fondamentale della collettività nazionale". Da queste due definizioni, l'ambiente ha assunto la caratteristica di essere un sistema unitario, seppur esso possa essere frammentato in molteplici fattori.¹⁹⁸ Per fornire un esempio che esprime il concetto appena esposto, si cita la dichiarazione di un precedente Presidente della Corte Costituzionale italiana, Aldo Mazzini Sandulli, che, interpretando la disposizione costituzionale, scrisse che «linguisticamente paesaggio e bellezze naturali non sono sinonimi e che possono esserci bellezze naturali che non costituiscono un paesaggio e paesaggi non costituiti da bellezze naturali».¹⁹⁹ Questa descrizione è stata confermata anche da alcune decisioni giurisprudenziali, che hanno portato alla formalizzazione giuridica di questi principi. Per esempio, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 1968, i

¹⁹⁷ *Da il Paese Malato: problemi di profilassi urbanistica*, in *Ulisse*, 1957, fasc. XVII, *Per la salvezza, dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, e del paesaggio*, Roma, 1967, vol. II, p. 129 in OLIVETTI RASON, *La natura e il paesaggio nel diritto costituzionale* in *Trattato del Diritto dell'Ambiente*, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 70.

¹⁹⁸ BIFULCO, *Ambiente e Cambiamento climatico nella Costituzione Italiana* in Riv. AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2023, n. 23, pp. 133-134.

¹⁹⁹ SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Scritti giuridici*, vol. III, Jovene, Napoli, 1990, p. 280 e ss. in OLIVETTI RASON, *La natura e il paesaggio nel diritto costituzionale* in *Trattato del Diritto dell'Ambiente*, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 71.

giudici hanno rilevato che «i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende da una loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesistente le qualità indicate dalla legge».²⁰⁰ Qualche anno più tardi, la Corte Costituzionale ha esteso la norma di tutela del passaggio ex articolo 9 ad «ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio» (sent. 39/1986). La stessa, nel pronunciare giudizi di legittimità, ha iniziato a includere nel diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione, la salubrità dell'ambiente, esplicitamente identificato come diritto fondamentale qualche anno più tardi dalla Corte di Cassazione.²⁰¹ A livello legislativo, infatti, si erano compiuti grandi passi avanti con la legge Galasso del 1985, la prima fonte ordinaria importante in tema di protezione dell'ambiente. Tuttavia, il contenuto della stessa sarebbe stato a lungo ignorato e aggirato con disposizioni successive. Nonostante la comunità internazionale, come si è visto nel Capitolo I, iniziasse a discutere attivamente dell'emergenza climatica, l'Italia non era ancora pronta a definire strumenti giuridici in grado di gestire la nuova problematica all'orizzonte. Al raggiungimento di questo scopo, c'è stato un altro tentativo di maggiore importanza: l'emanazione del Testo Unico dei beni culturali e ambientali del 1999.²⁰² Poco dopo, è bene ricordare un altro inserimento dell'ambiente a livello costituzionale nell'articolo 117, comma 2, lettera s, per come esso è stato riformato dalla Riforma del Titolo V del 2001. Ivi, si affida esclusivamente allo Stato la possibilità di emanare leggi che tutelino l'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali, rendendo questi elementi materie esclusive dello Stato e non oggetto di competenze concorrenti. Considerando queste premesse, è bene ricordare l'emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, spesso oggetto di pronunce costituzionali.

Nonostante i passi compiuti, a cui si è accennato fino ad ora, “l'esplosione” del tema ambientale come preoccupazione globale dell'intera comunità internazionale e come oggetto di sempre più numerose codificazioni

²⁰⁰ Sent. 56/1968. Considerando in diritto, punto 4 in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 71.

²⁰¹ BIFULCO, *Ambiente e Cambiamento climatico nella Costituzione Italiana* in Riv. AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2023, n. 23, p. 135.

²⁰² OLIVETTI RASON, *La natura e il paesaggio nel diritto costituzionale*, cit., p. 62.

normative o applicazioni giurisprudenziali, ha comportato la riforma costituzionale recente dell'articolo 9. Da questo punto di vista, il 2022 appare contemporaneamente come la chiusura di un cerchio alimentato anni prima dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dagli impulsi derivanti dalla comunità internazionale, ma rappresenta allo stesso tempo l'apertura di una nuova fase, dove l'ambiente non può che esserne il protagonista. La norma, inserita tra i principi fondamentali della Costituzione, richiama in causa tutti i poteri dello Stato, quello legislativo che dovrà essere in grado di legiferare in modo conforme al principio, oltre al potere applicativo dell'esecutivo e a quello interpretativo del giudice.²⁰³

4. Il diritto a un ambiente salubre nel contesto europeo, interamericano e africano: la tutela dei tre sistemi regionali di diritti umani a confronto

Attualmente, lo sviluppo sui diritti umani si deve in gran parte ai tre sistemi regionali di tutela: il sistema europeo, quello interamericano e quello africano. In questa sezione, appare interessante mettere a confronto i tre modelli, per verificare se e come essi prevedono il diritto a un ambiente salubre e come la giurisprudenza interpreta tale principio. Rispettivamente, i sistemi verranno analizzati nel seguente ordine: sistema europeo, sistema interamericano e sistema africano. Inoltre, si segnala che alcuni giudici delle tre corti si sono incontrati relativamente di recente presso la Corte di San José, precisamente nelle giornate del 25-26 maggio 2023, per celebrare il Dialogo tra i tre sistemi regionali di tutela di diritti umani, evento che si realizza dal 2018 ogni due anni, come previsto dalla Dichiarazione di San José adottata nel medesimo anno. L'ultimo recente dialogo ha visto il confronto dei giudici sui temi relazionati con l'ambiente e il cambiamento climatico.²⁰⁴ Inoltre, i seguenti paragrafi analizzeranno anche le più importanti fonti che tutelano in modo esplicito il diritto a un ambiente salubre e che caratterizzano il contesto europeo, americano, africano e asiatico.

²⁰³ BIFULCO, *Ambiente e Cambiamento climatico*, cit., pp. 136-137.

²⁰⁴ CIDH, 30.05.2023. *Diálogo entre las tres cortes regionales de derechos humanos*. Comunicado Corte IDH-CP-35/2023. Disponibile presso: https://corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_35_2023.pdf.

4.1 Il sistema europeo e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Prima di analizzare le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo in cui i giudici hanno applicato il diritto a un ambiente salubre, è bene specificare quali siano le norme più importanti nel sistema europeo che prevedono esplicitamente questo diritto. *In primis*, appare opportuno citare la Convenzione di Aarhus del 1998, adottata dall'UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.²⁰⁵ Questa organizzazione è stata istituita dall'ECOSOC nel 1947 e comprende 56 Stati membri tra i Paesi dell'Europa, dell'Asia e del Nord America, anche se possono prendere parte ai lavori tutti gli altri Stati delle Nazioni Unite interessati. L'obiettivo dell'UNECE è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile e una cooperazione economica tra i suoi membri tramite dibattiti politici e nuovi accordi internazionali.²⁰⁶ Nello specifico, la Convenzione di Aarhus tutela il diritto all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale. Per questo motivo, non sorprende che il trattato abbia inserito esplicitamente la tutela del diritto a un ambiente salubre. Il preambolo, richiamando alcuni Principi della Dichiarazione di Stoccolma e di Rio,²⁰⁷ stabilisce che «ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere e ha il dovere, sia individuale che in associazione con altri, di proteggere e migliorare l'ambiente per il beneficio delle generazioni presenti e future».²⁰⁸ Si noti come la Convenzione sancisca anche il principio di equità intergenerazionale, tema centrale dei due capitoli successivi. Il contenuto della Convenzione sopra citata è stato riconosciuto dall'Unione Europea, in quanto ha fornito ad essa la base per creare regolamenti e direttive e per permettere alla Corte di giustizia dell'UE di controllare l'effettiva applicazione

²⁰⁵ Convenzione di Aarhus, 1998. Disponibile presso: <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

²⁰⁶ UNECE, Sustainable Development Goals, *Mission*. Disponibile presso: <https://unece.org/mission>.

²⁰⁷ Cfr. par. 2 e 3, Capitolo I.

²⁰⁸ Preambolo, Convenzione di Aarhus, 1998. Disponibile presso: <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

negli Stati membri.²⁰⁹ Tuttavia, manca nell'Unione Europea una norma che protegga in maniera diretta ed esplicita il diritto a un ambiente salubre, nonostante l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) preveda l'esistenza di una politica ambientale dell'Unione, volta a promuovere misure che possano «risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, combattere i cambiamenti climatici».²¹⁰ Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, conosciuta come Carta di Nizza, accenna alla tutela dell'ambiente nell'articolo 37, senza però prevedere esplicitamente il diritto a un ambiente salubre. Infatti, esso prevede che: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».²¹¹ La Carta di Nizza è ispirata a una carta precedente, ossia la Carta sociale europea del 1961, adottata in seno al Consiglio di Europa. Anche quest'ultima non prevede un riferimento esplicito al diritto a un ambiente salubre, anche se alcuni cultori del diritto l'hanno individuato con l'interpretazione dell'articolo 11, dedicato alla protezione della salute.²¹² Di fatto, anche il Comitato europeo per i diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa che si occupa di monitorare l'applicazione dei principi della Carta negli Stati Parte, ha chiarito il significato della disposizione in oggetto, indicando agli Stati che «misure statali richieste ai sensi dell'articolo 11 dovrebbero essere progettate, alla luce delle attuali conoscenze, per rimuovere le cause di malattie derivanti da minacce ambientali come l'inquinamento».²¹³ Il Comitato ha argomentato la sua decisione, richiamando a sostegno gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione EDU, da

²⁰⁹ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Europe, The Aarhus Convention and the Charter of Fundamental Rights of the European Union*, par. 2 (a, 28). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

²¹⁰ Articolo 191, TFUE. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E191>.

²¹¹ Articolo 37, Carta di Nizza. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT>.

²¹² Articolo 11, European Social Charter, 1961. Disponibile presso: <https://rm.coe.int/168006b642>.

²¹³ *Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH) v. Grecia*, par. 49 in BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Europe, European Social Charter*, par. 2 (b, 31). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>

cui i giudici hanno estrapolato la tutela del diritto a un ambiente salubre, anch'esso non presente come fattispecie autonoma nel testo della Convenzione.²¹⁴ Per attuare questo trattato, erano state previste una Corte e una Commissione, che, dal 1998, sono confluite in uno stesso organismo: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una sentenza in cui l'ambiente è stato tutelato dai giudici ai sensi della Convenzione EDU è *Cordella and Others v. Italy*.²¹⁵ La decisione, risalente al 24 gennaio 2019, momento in cui il magistrato e professore italiano Guido Raimondi era giudice nazionale, ha stabilito la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), obbligando lo Stato al versamento della somma di 5000 euro ai ricorrenti interessati. I ricorrenti hanno sostenuto che le autorità italiane avevano omesso di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la loro vita e la loro salute, permettendo che i cittadini venissero colpiti dall'inquinamento di un'impresa a Taranto e che fossero più a rischio di contrarre diverse patologie, come diversi rapporti scientifici avevano dimostrato. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che «i danni gravi all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata».²¹⁶ Più specificatamente, la Corte, diversamente da quanto era stato richiesto dai ricorrenti, non ha indicato allo Stato quali misure dovessero essere adottate per ridurre l'inquinamento dell'atmosfera e, in particolare, le emissioni, compito che sarebbe poi spettato al Comitato dei Ministri nella fase relativa all'esecuzione della sentenza. Tuttavia, ha constatato una violazione del principio di diligenza da parte dello Stato. In altre parole, i giudici non potevano ignorare gli studi scientifici realizzati, in particolare nel 2012 e nel 2016, che avevano certificato il nesso causale tra l'esposizione umana a certe sostanze tossiche emesse dalla fabbrica e lo sviluppo per le stesse di forme tumorali o altre patologie correlate.²¹⁷

²¹⁴ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *Human Rights and Environment, The Regional Human Rights Systems. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 1323.

²¹⁵ CEDU, 24.01.2019, 54414/13 54264/15, Case of *Cordella and Others v. Italy*. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189645>.

²¹⁶ CEDU, 24.01.2019, cit., *La Valutazione della Corte*, Parte I - Principi Generali, § 157.

²¹⁷ CEDU, 2019. *Information Note on the Court's case-law 225*.

Un simile principio era già stato affermato dai giudici della stessa Corte, in un caso del 1994 contro la Spagna, citata in giudizio da Lòpez Ostra.²¹⁸ La decisione in questione aveva avuto estrema rilevanza in Italia, dal momento che l'impresa responsabile dell'inquinamento ambientale aveva creato battaglie politiche e forte sgomento da parte dell'opinione pubblica. Nello specifico, si trattava della società Sacursa, che aveva costruito un sistema per lo smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze dell'abitazione della ricorrente. La costruzione, operativa dal 1998, era abusiva in quanto non era stata autorizzata da parte delle autorità municipali. Inoltre, per via di un malfunzionamento, aveva rilasciato effetti inquinanti nell'atmosfera, quali fumi di gas e altre sostanze nocive, a causa dei quali molti cittadini della zona avevano riscontrato problemi di salute. Dopo una serie di denunce, le autorità locali avevano stabilito la chiusura dello stabilimento solamente in modo parziale.²¹⁹ Il caso era stato presentato dai ricorrenti davanti alla Commissione nel 1990, lamentando i disagi causati dall'impianto e allegando una violazione degli articoli 3 (divieto di tortura o altro trattamento inumano o degradante) e 8 (diritto alla vita privata e familiare), a causa del mancato rispetto della propria abitazione. La Commissione aveva sancito la violazione dell'articolo 8, non riconoscendo quella dell'articolo 3. A quel punto, il Governo spagnolo aveva ricorso alla Corte, sollevando alcune eccezioni e cercando di provare che la Spagna non fosse responsabile della violazione degli obblighi ai sensi della Convenzione. Nel paragrafo 56 della sentenza, la Corte ha confermato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, a riconoscendo i danni patrimoniali (derivanti dal non poter usufruire della propria abitazione) e non patrimoniali (derivanti dallo stato di ansia e di stress che questa situazione di disagio aveva causato). In particolare, i giudici hanno stabilito che l'inquinamento dell'ambiente possa influire sul benessere delle persone, impedendo loro il pieno godimento dei diritti, anche nel caso in cui non pregiudichino direttamente la salute. Con questa decisione, nonostante essa sia precedente al caso sopra citato, si ritiene che la tutela dell'ambiente sia ancora

²¹⁸ CEDU, 9.12.1994, 16798/90, *Case of Lòpez Ostra v. Spain*. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57905>.

²¹⁹ CEDU, 9.12.1994, 16798/90, *Background to the case*, p. 3.

maggiore, in quanto essa deve trovare spazio non solo quando limita la salute dei cittadini, ma anche quando impatta sul loro stato di benessere psico-fisico.

Un'altra sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che merita di essere approfondita in questa sezione è quella relativa al caso *Tartar v. Romania* del 2009, in cui i giudici hanno tutelato l'ambiente, richiamandolo in maniera esplicita. Quanto ai fatti, i ricorrenti avevano esaurito i ricorsi interni, senza successo, per tentare di riconoscere i rischi potenziali alla salute e all'ambiente derivanti dalle attività di una società mineraria che operava nella città di Baia Mare, luogo vicino al lago di Săsar, in concessione a una società mineraria, la Aurul, che spesso estraeva dei minerali mediante utilizzo di sostanze riconosciute successivamente come tossiche, quali il cianuro di sodio. Baia Mare era da tempo considerata una città che aveva subito alti livelli di inquinamento e anche l'utilizzo della sostanza del cianuro era stato considerato dagli studi scientifici dannoso per l'ambiente, anche se non così pericoloso per la salute dell'uomo, motivo per cui la sostanza era stata lecitamente utilizzata con il consenso dello Stato per lungo tempo. Tuttavia, in data 30 gennaio 2000 si era registrato un incidente, che aveva avuto come effetto diretto l'inquinamento delle acque del lago e di vari fiumi della zona. La situazione, inoltre, era peggiorata drasticamente con il passare del tempo, per l'indiscriminato utilizzo dell'ambiente da parte della società mineraria. Nonostante le richieste dei ricorrenti siano sempre state respinte a livello interno, i rapporti ufficiali che avevano valutato la condizione dell'ambiente indicavano che l'inquinamento causato dalle varie attività aveva diminuito la qualità della vita delle popolazioni locali, violando il loro diritto alla vita privata e familiare ex articolo 8 della Convenzione. Lo Stato, infatti, era obbligato ad adottare misure per garantire il pieno godimento di questi diritti. I giudici della Corte hanno però ritenuto che il governo rumeno non avesse adottato misure sufficienti a tale scopo, violando il diritto alla vita privata e familiare e, in particolare, il diritto a un ambiente salubre.²²⁰

Come si è visto, i casi citati e anche quelli successivamente analizzati nel Capitolo V della stessa Corte, riconoscono una tutela all'ambiente, partendo

²²⁰ CEDU, 67021/01, *Tătar v. Romania*, Judgment Note.

dall'interpretazione dell'articolo 8 della Convenzione, il cui articolo rappresenta un "terreno fertile" che si presta a un'interpretazione di tipo evolutivo.²²¹

Un altro articolo che spesso viene interpretato dai giudici per ricavare il diritto a un ambiente salubre è l'Articolo 2 della Convenzione. A sostegno di ciò, si ritiene di citare il caso *Öneryildiz v. Turchia* del 2005, in cui i giudici della Corte EDU hanno condannato la Turchia in quanto non ha adottato sufficientemente misure per salvaguardare la vita da condizioni pericolose. In particolare, l'attore viveva in una zona nei pressi di un sito di raccolta di rifiuti, che non era considerato a norma secondo la normativa nazionale ed internazionale. Nel 1993, vi era stata un'esplosione nel luogo, che aveva causato la morte di 39 soggetti, tra cui molti membri della famiglia del ricorrente turco. La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 2 derivante dalla violazione di obblighi positivi in capo allo Stato, quale quello di preservare la vita da ogni possibile pericolo che, in questo caso, era rappresentato da una situazione di grave degrado ambientale. I giudici hanno sostenuto che lo stesso ragionamento vale per le emissioni di gas serra derivanti dalle aziende e che mettono a repentaglio la salute di tutti i cittadini, costituendo anch'esse delle attività pericolose in grado di ledere il diritto alla vita.²²²

A fronte di questa analisi, è possibile affermare che la giurisprudenza della CEDU abbia spesso tutelato il diritto a un ambiente salubre ex articoli 2,3 e 8 della Convenzione, obbligando lo Stato a intraprendere misure positive sia di natura sostanziale che procedurale. Per quanto concerne i primi, i giudici hanno affermato che coloro che inquinano devono essere puniti (v. par. 93, sentenza *Öneryildiz v Turkey*) e che lo Stato deve adottare il principio di precauzione per evitare possibili danni irreparabili.²²³ Quanto agli obblighi procedurali, i giudici hanno indicato che gli Stati devono avere una legislazione dedicata alla tutela dell'ambiente (v. *Kursun v Turkey* par. 115 e *Jugheli and others v Georgia* par. 75) e valutare gli impatti di tutte quelle attività che potrebbero nuocere a un ambiente

²²¹ Altri casi che giungono alle medesime conclusioni, a cui si rinvia, sono i seguenti: *Kyrtatos contro Grecia e Fadeïeva contro Russia*.

²²² CEDU, 30.11.2024, 48939/99, *Öneryildiz v. Turchia*.

²²³ Cfr. par. 7, Capitolo II.

salubre (v. *Tătar v Romania*, par. 114).²²⁴ Per quanto concerne la tutela a un ambiente salubre in relazione agli effetti del cambiamento climatico, si rimanda alle sentenze CEDU esaminate nel Capitolo V, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, dove si rifletterà anche sull'applicazione giurisprudenziale del principio di equità intergenerazionale.

4.2 Il sistema interamericano e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Interamericana dei Diritti Umani

Diversamente dalla Corte EDU, che accoglie ricorsi individuali in modo diretto, il sistema interamericano funziona diversamente. Infatti, i ricorsi proposti innanzi alla Corte Interamericana dei Diritti Umani, con sede a San Josè, in Costa Rica, sono quelli che necessitano di un ulteriore esame, dopo essere già stati analizzati dalla Commissione Interamericana sui Diritti Umani, con sede a Washington DC, negli Stati Uniti. La Corte ha poi competenza sui casi proposti dagli Stati Parte della Convenzione Interamericana sui Diritti Umani che ne hanno accettato la giurisdizione.²²⁵ Queste due istituzioni sono state create nell'ambito dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS o OEA) per controllare il rispetto dei diritti umani in tutto il contesto regionale. In particolare, la Commissione è stata fondata nel 1959 e la Corte vent'anni più tardi, nel 1979.

Prima di analizzare alcuni casi in cui i giudici della Corte Interamericana hanno tutelato il diritto a un ambiente salubre, è bene partire dall'analisi di quegli strumenti che nel sistema interamericano già tutelano questo diritto in forma esplicita. A fronte dell'analisi esposta di seguito, si ritiene opportuno affermare che la tutela fornita da questo sistema, rispetto a quello europeo, è maggiore. Infatti, in questo caso gli strumenti sui diritti umani a livello regionale sono la Dichiarazione Americana sui Diritti e sui Doveri dell'Uomo del 1948 e la già citata Convenzione Americana dei Diritti Umani del 1969. Il diritto a un ambiente

²²⁴ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Europe, ECHR*, par. 2 (c, 34). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

²²⁵ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Human Rights and Environment, The Regional Human Rights Systems. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 1324.

salubre non era previsto originariamente da questi due strumenti, ma è stato aggiunto in un Protocollo successivo alla Convenzione Americana. Si tratta del Protocollo del San Salvador che all'articolo 11 tutela il diritto a un ambiente salubre con queste parole: «*Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment*». Anche se non tutti gli Stati Parte della Convenzione hanno ratificato il Protocollo del San Salvador, il diritto ad un ambiente salubre è considerato vincolante per tutti gli Stati Parte, in quanto esso è stato ribadito da parte della Corte Interamericana nell'*Advisory Opinion* numero 23 del 15 novembre 2017, in cui veniva chiaramente stabilito che gli Stati avevano l'obbligo di prevenire significativi danni ambientali sia all'interno del proprio territorio sia all'esterno, per proteggere la vita di tutti gli organismi viventi.²²⁶ Inoltre, nei paragrafi 57 e 62 dell'opinione, i giudici hanno stabilito per la prima volta che il diritto a un ambiente salubre è anche tutelato implicitamente dall'articolo 26 della Convenzione Americana e che si tratta di un diritto autonomo. Per questi motivi, gli Stati Parte devono garantire, a beneficio delle generazioni presenti e future: «(a) un diritto salubre in cui vivere, [...] (b) servizi pubblici di base, [...] (c-d-e) e la protezione, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente».²²⁷ Se si analizza letteralmente l'articolo 26 della Convenzione, esso riguarda lo sviluppo progressivo che gli Stati Parte, con delle leggi o con altri mezzi, devono impegnarsi a perseguire per attuare i diritti economici, sociali, educativi, scientifici e culturali.

Infine, per concludere il quadro normativo del sistema interamericano sulla tutela del diritto a un ambiente salubre, è opportuno citare l'accordo di Escazù, adottato dagli Stati Parte della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi, in Costa Rica, il 4 marzo 2018. Esso è

²²⁶ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *Human Rights and Environment, The Regional Human Rights Systems. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 1324.

²²⁷ CIDH, 15.11.2017, OC/23-17, *Ambiente e Diritti Umani. Obblighi dello Stato in relazione all'ambiente nel contesto della protezione e garanzia dei diritti alla vita e all'integrità personale: interpretazione e portata dell'articolo 4(1) e 5(1) in relazione all'articolo 1(1) e 2 della Convenzione Americana*, par. 59 e 60. Disponibile presso: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf.

entrato in vigore, in accordo con l'articolo 22, nell'aprile 2021. Si tratta di un trattato regionale di contenuto simile alla Convenzione di Aarhus citata nel paragrafo precedente, in quanto tutela l'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la giustizia ambientale in America Latina e nei Caraibi. Questo accordo è singolare anche perché contiene, all'articolo 9, una norma a protezione degli attivisti e dei difensori dell'ambiente.²²⁸ Anche in questo caso, il diritto a un ambiente salubre, oltre a quello dello sviluppo sostenibile, è citato tra gli obiettivi del trattato nell'articolo 1, insieme all'accenno del principio di equità intergenerazionale.

Passando all'analisi della giurisprudenza, si ritiene opportuno analizzare un caso della Corte Interamericana, definito da molti studiosi "senza precedenti", in quanto i giudici hanno affermato per la prima volta il diritto a un ambiente salubre come diritto autonomo ex articolo 26 della Convenzione. Si tratta della controversia *Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina*. Nello specifico, i giudici hanno dichiarato responsabile l'Argentina nel febbraio 2020 per aver violato vari diritti di 132 comunità indigene, residenti nella Provincia argentina di Salta. In particolare, i giudici hanno ritenuto che l'Argentina avesse violato il diritto di proprietà e i diritti politici, rispettivamente ex articoli 21 e 23.1, oltre ai diritti economici, sociali, culturali e ambientali ex art. 26 e al diritto 8.1 della medesima Convenzione, per il ritardo nel risolvere la causa.²²⁹ Ciò che rende il caso particolarmente singolare è la tutela giurisprudenziale del diritto a un ambiente salubre, collegato dai giudici al diritto a un'alimentazione adeguata, all'acqua e all'identità culturale ex articolo 26. La Corte, al fine di permettere una riparazione di queste violazioni, ha anche ordinato allo Stato di intraprendere delle azioni e delle misure concrete, quali garantire l'accesso all'acqua, recuperare le risorse forestali e tutelare la cultura indigena.²³⁰ Per motivare questa interpretazione

²²⁸ *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe*, 2018. Disponibile presso: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf>

²²⁹ CIDH, 6.02.2020, *Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina*. Disponibile presso: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf.

²³⁰ MARCIANTE, *The right to a healthy environment under the ACHR: an unprecedented decision of the Inter-American Court of Human Rights*, in Riv. DPCE Online, 2-2022, pp. 2993-3003, pp. 2993-2994.

dell'articolo 26 della Convenzione, i giudici hanno richiamato il *corpus* normativo già esistente sui diritti umani a tutela del diritto a un ambiente salubre, rivendicando il principio “iura novit curia” e la possibilità di interpretare il testo del trattato come uno “strumento vivo”. Le stesse considerazioni erano state formulate per un caso precedente, ossia *Velasquez Rodriguez v. Honduras* del 1988 (v. par. 163).²³¹ La decisione in oggetto, dunque, sembra concordare, anzi chiarire e approfondire, alcuni punti dell'opinione consultiva della stessa Corte sopra citata. Come ha rilevato anche la Corte EDU²³², nei paragrafi 207 e 208 di questa sentenza contro l'Argentina, i giudici della CIDH hanno stabilito che lo Stato non solo non deve violare il diritto a un ambiente salubre, ma deve anche adottare tutte quelle misure che siano in grado di prevenire eventuali danni e, dunque, eventuali violazioni, rispettando il principio generale di precauzione e di *due diligence*.²³³ Di conseguenza, lo Stato ha il dovere di condurre delle ricerche scientifiche e di valutare quali siano gli eventuali rischi per l'ambiente derivanti da alcune attività o insediamenti umani e mitigare gli effetti, qualora i danni si siano già prodotti.²³⁴ Un'altra sentenza che si ritiene utile richiamare, ai fini di questa analisi per la sua particolare somiglianza con il caso europeo *Cordella and Others v. Italy*, è la recente controversia *Habitantes de la Oroya v. Perù*, decisa in data 27 novembre 2023. In questa sentenza, il Perù è stato riconosciuto responsabile per aver violato gli obblighi internazionali in materia di mancato rispetto e mancata attuazione del diritto alla salute e del diritto a un ambiente sano, a causa dei danni causati a un gruppo di persone della Comunità di La Oroya. In particolare, la salute di molti soggetti è stata lesa da atti fortemente inquinanti da parte di un'attività mineraria e metallurgica. Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che il Perù non abbia agito con dovuta diligenza nel regolamentare e supervisionare le attività delle imprese private e statali, che, come è stato accertato in questo caso, possono pesare enormemente sull'intera

²³¹ MARCIANTE, *The right to a healthy environment under the ACHR*, cit., p. 2998.

²³² Cfr. par. 4.1, Capitolo IV.

²³³ Cfr. par. 7, Capitolo I.

²³⁴ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *The Americas*, par. C (20-27). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

popolazione, soprattutto sui più giovani.²³⁵ In questo caso, anche i giudici della Corte Interamericana hanno chiamato in causa il dovere di diligenza in capo agli Stati e l'obbligo di adottare misure per tutelare l'ambiente e proteggere le popolazioni potenzialmente danneggiate. La Corte ha ribadito l'importanza della tutela dell'ambiente nella sentenza del caso *Kaliña e Lokono*, dove i giudici hanno stabilito che «al fine di prevenire danni al territorio, compresi quelli derivanti da terzi, sono necessari adeguati meccanismi di supervisione e controllo che garantiscano i diritti umani, in particolare, mediante la supervisione e il controllo degli studi di impatto ambientale».²³⁶

Le sentenze dei giudici della Corte Interamericana che evidenziano la forte relazione tra l'ambiente e la tutela dei popoli indigeni non sono esaurite a quelle analizzate fino a questo momento. Tuttavia, l'analisi di alcune di esse viene riservata al Capitolo VI, nella parte dedicata alla violazione del principio di equità intergenerazionale, per quanto concerne le comunità indigene.²³⁷ Ad ora, si può comunque rilevare che sia il sistema interamericano sia quello europeo garantiscono un adeguato livello di tutela all'ambiente salubre, in alcuni casi anche maggiore rispetto a quello garantito dalle legislazioni nazionali.

4.3 Il sistema africano e l'applicazione giurisprudenziale da parte della Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli

In ultimo, non ha meno rilevanza il sistema africano dei diritti umani, il quale sembra prendere anch'essa una posizione incisiva e diretta sulla tutela del diritto ambientale. Infatti, la Carta Africana dei diritti dell'Uomo e dei Popoli del 27 giugno 1981, adottata dall'Organizzazione dell'Unità Africana, oggi definita Unione Africana, prevede esplicitamente nel catalogo dei suoi diritti «il diritto a un ambiente generale soddisfacente e favorevole allo sviluppo» (articolo 24). Inoltre, l'articolo 21 della stessa prevede il diritto di utilizzare liberamente le proprie ricchezze e risorse naturali. Come è stato specificato dalla stessa Corte nel

²³⁵ CIDH, 27.11.2023. *Habitantes de la Oroya v. Perú*. Disponibile presso: <https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/serie-c/sentencia/980571899>.

²³⁶ CALDERÓN GAMBOA, *Medio Ambiente frente a la corte interamericana de derechos humanos: una ventana de protección*, pp. 103-140, p. 124-125. Disponibile presso: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r37170.pdf>.

²³⁷ Cfr. par. 5, Capitolo VI.

caso *Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group International on Behalf of Endorois Welfare Council v Kenya* (v. par. 151), questi diritti hanno una natura collettiva e possono essere invocati in giudizio anche da un gruppo di individui.²³⁸ Prima di procedere all'analisi più approfondita di alcune sentenze che si ritengono rilevanti, si ritiene opportuno specificare che il sistema africano, così come quello interamericano, affida un importante ruolo alla Commissione Africana dei Diritti Umani e dei Popoli, che ha il compito generale di monitorare l'applicazione dei diritti negli Stati parte. Più specificatamente, tra le varie funzioni, vi è quella di ricevere, valutare ed eventualmente riportare alla Corte violazioni sui diritti umani, lamentate dai singoli individui.²³⁹

Un caso interessante sul diritto in oggetto, esaminato dalla Commissione nel 2001, riguardava delle gravi violazioni commesse da parte del governo della Nigeria ai danni della regione e della popolazione Ogoni. La denuncia, presentata nel 1996 da due organizzazioni non governative (una nigeriana e una statunitense), accusava una compagnia petrolifera dello Stato di aver causato nella regione Ogoni e a danni della sua popolazione gravi danni ambientali, tra cui inquinamento dell'aria, dell'acqua, nonché distruzione delle abitazioni, rovina dei raccolti e morti degli animali da allevamento. La Commissione ha riconosciuto la violazione del diritto a un ambiente salubre, oltre agli altri diritti menzionati in precedenza, e ha obbligato la Nigeria a interrompere ogni azione degradante nei confronti dell'ambiente, a risarcire le vittime e a punire internamente i responsabili della compagnia petrolifera.²⁴⁰ Nello specifico, la Commissione ha indicato l'obbligo per gli Stati ex articolo 24 di adottare le misure necessarie per proteggere in modo adeguato l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile, soprattutto dall'esercizio delle attività private. Nel caso concreto, la Commissione ha dichiarato che le emissioni erano giunte a un "livello inaccettabile", tale da

²³⁸ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Africa: The Arab Charter for Human Rights and the African Charter on Human and Peoples' Rights*, par. 3 (b, 37). Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

²³⁹ HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Human Rights and Environment*, cit., p. 1325.

²⁴⁰ COOMANS, *The Ogoni Case Before The African Commission on Human and Peoples' Rights*, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 52, 2003, pp 749-760; PELLETIER, *The Ogoni Case Before The African Commission on Human and Peoples' Rights*, University of Helsinki, 2023.

violare il diritto alla vita degli individui.²⁴¹ In un'altra sentenza, che vede sempre la Nigeria come Stato convenuto, la Corte ha ricavato il diritto a un ambiente salubre dall'articolo 16 della Carta sopra citata, che è di per sé dedicato alla tutela della salute. Si tratta del caso *Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v Nigeria*. Nel paragrafo 51, i giudici hanno stabilito che sia l'articolo 16 sia l'articolo 24 garantiscono il diritto a un ambiente salubre. Anche la Corte Africana, come la CEDU e la CIDH nei casi analizzati nei paragrafi precedenti, cita nei paragrafi 52 e 53 il principio di precauzione e la dovuta diligenza da parte dello Stato in questione nel prevenire qualsiasi azione che possa impattare sull'ambiente e creare dei danni alle sue popolazioni.²⁴²

In conclusione a questo paragrafo e a questa sezione, appare opportuno svolgere brevi cenni alla tutela del diritto a un ambiente salubre da parte dell'Asia. In questa regione, a differenza delle altre analizzate, non sono state istituite né una Corte né una Commissione per monitorare l'applicazione dei diritti umani. Tuttavia, è opportuno citare l'Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico, conosciuta come ASEAN, che svolge simili funzioni di protezione dei diritti umani. Il 19 novembre 2012, questa associazione ha adottato la Dichiarazione sui diritti umani, che, all'articolo 28(f), prevede esplicitamente la tutela di un ambiente salubre.²⁴³ Inoltre, la stessa Carta cita anche il diritto allo sviluppo, definito come "an inalienable human rights".²⁴⁴

²⁴¹ CALDERÓN GAMBOA, *Medio Ambiente frente a la corte interamericana de derechos humanos: una ventana de protección*, pp. 103-140, p. 110. Disponibile presso: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r37170.pdf>.

²⁴² BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Africa: The Arab Charter for Human Rights and the African Charter on Human and Peoples' Rights*, par. 3 (b, 39). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

²⁴³ BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection*, cit., par. 3 (b, 40).

²⁴⁴ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci, 2020, p. 76.

5. Un'attesa evoluzione: i tre pareri consultivi sul diritto internazionale dell'ambiente

Considerando l'analisi fino a qui svolta del diritto a un ambiente salubre, è doveroso trattare le tre recenti opinioni consultive richieste rispettivamente al Tribunale Internazionale del Mare di Amburgo (ITLOS), alla Corte Interamericana dei Diritti Umani di San Josè (CIDH) e alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja (IJC). In tempi recenti, nel mese di maggio 2024, il Tribunale Internazionale del Mare (ITLOS) ha interrotto l'attesa, emettendo la propria opinione consultiva. Nei successivi paragrafi, verranno esposte singolarmente le richieste dei tre pareri.

5.1 Il parere consultivo del Tribunale Internazionale del Mare

La prima richiesta tra le tre sopra citate di un *Advisory Opinion* è stata indirizzata al Tribunale di Amburgo in data 12 dicembre 2022 da parte della Commissione dei piccoli Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale (COSIS).²⁴⁵ Questo organismo è stato creato con un Accordo concluso il 31 ottobre 2021 da Antigua, Barbuda e Tuvalu ed è attualmente aperto alla firma dei 39 Paesi membri dell'Alleanza dei piccoli Stati insulari.²⁴⁶ L'articolo 2, paragrafo 2, prevede esplicitamente la possibilità della Commissione di interrogare il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare per chiarire questioni attinenti agli effetti negativi che il cambiamento climatico genera, a danno in particolare dei piccoli Stati insulari.²⁴⁷ Infatti, le domande della Commissione rivolte a ITLOS, in particolare trasmesse dai due Co-Presidenti della Commissione Gaston Browne, Primo Ministro di Antigua e Barbuda, e Kausea Natano, Primo Ministro di Tuvalu, hanno riguardato la richiesta di un chiarimento

²⁴⁵ ITLOS, 12.12.2022, Press 327, *The International Tribunal for the Law of the Sea receives a request for an advisory opinion from the commission of small island States on climate change and international law*. Disponibile presso:

https://itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/PR_327_EN.pdf.

²⁴⁶ MCGARRY, *The Competence of the International Tribunal for the Law of the Sea in its New Advisory Proceedings on Climate Change*, in Riv. Online European Journal of International Law (Blog EJIL: Talk!), 2022. Disponibile presso:

<https://www.ejiltalk.org/the-competence-of-the-international-tribunal-for-the-law-of-the-sea-in-its-new-advisory-proceedings-on-climate-change/>.

²⁴⁷ L'ITLOS prevede la possibilità di ricevere e fornire opinioni consultive, secondo quanto stabilito dall'Articolo 138 del Regolamento (Rules of the Tribunal) e dall'Articolo 21 dello Statuto.

concernente gli obblighi specifici degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), in relazione a quanto prevede la Parte XII, che impone agli Stati di proteggere l'ambiente marino in relazione agli effetti del cambiamento climatico.²⁴⁸ Il parere consultivo è stato pronunciato all'unanimità in data 12 maggio 2024 ed è stato letto dal giudice Albert Hoffmann, che ha presieduto il caso.

Nell'opinione consultiva citata, il Tribunale ha ricordato gli obblighi degli Stati Parte ex articolo 194, paragrafo 1 (UNCLOS), una norma già particolarmente precisa, di cui vengono riportati di seguito i punti principali, con l'interpretazione resa dai giudici del Tribunale nel parere. Il paragrafo 1 obbliga gli Stati, per lo scopo in oggetto, a utilizzare strumenti idonei in loro possesso e in base alla loro capacità, oltre a prevedere politiche efficaci al raggiungimento dello scopo. Il Tribunale ha specificato il significato di queste parole, dichiarando l'obbligo degli Stati di utilizzare le conoscenze scientifiche e di rispettare gli Accordi già vincolanti, quali per esempio, gli indicatori previsti dal Protocollo di Parigi. Rispettare il paragrafo 1 ex articolo 194 della Convenzione significa adempiere a un obbligo di diligenza, che può variare, ha specificato il Tribunale, in base alle risorse disponibili dei singoli Stati.²⁴⁹ Quanto al paragrafo 2 dell'articolo 194 (UNCLOS), esso indica l'obbligo degli Stati di «adottare tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danno da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione».²⁵⁰ Il Tribunale ha specificato che questa norma si

²⁴⁸ Si riportano in modo specifico le questioni sottoposte a ITLOS: *What are the specific obligations of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea ('UNCLOS'), including under Part XII: (a) to prevent, reduce and control pollution of the marine environment in relation to the deleterious effects that result or are likely to result from climate change, including through ocean warming and sea level rise, and ocean acidification, which are caused by anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere? (b) to protect and preserve the marine environment in relation to climate change impacts, including ocean warming and sea level rise, and ocean acidification?*

²⁴⁹ ITLOS, 21.04.2024, Press 350, *Tribunal delivers unanimous Advisory Opinion in Case No. 31*, p. 2, par. (b) e (c). Disponibile presso:

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/PR_350_EN.pdf.

²⁵⁰ ITLOS, 21.04.2024, cit., p. 2, par. (d).

riferisce ai possibili danni derivanti dall'inquinamento transfrontaliero, motivo per cui l'obbligo di diligenza richiesto dal paragrafo in oggetto è ancora più rigoroso rispetto a quello precedente. Il paragrafo 3 della Convenzione UNCLOS è ancora più specifico, prevedendo alcune delle possibili fonti dell'inquinamento marino, tra cui: «il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall'atmosfera, o da immissione; b) l'inquinamento da parte di navi [...] c) l'inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo [...] d) l'inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell'ambiente marino [...]». Il Tribunale ha poi richiamato altri articoli della Convenzione, quali il 207, 212, 213 e 222, i quali obbligano gli Stati ad adottare leggi e regolamenti che limitino il più possibile l'inquinamento marino, tenendo in conto il parere degli esperti di organizzazioni internazionali e quanto discusso durante le Conferenze diplomatiche a livello regionale e globale.²⁵¹ Per il raggiungimento dello scopo in oggetto, il Tribunale ha precisato l'importanza della cooperazione tra i vari Stati, al fine di garantire procedure condivise per il miglioramento dell'ambiente. Ciò include anche l'assistenza e i finanziamenti che gli Stati maggiormente sviluppati devono fornire a quelli in via di sviluppo.²⁵² In aggiunta, gli Stati Parte della Convenzione hanno l'obbligo di monitorare le attività che possono avere come effetto l'inquinamento ambientale e di prevedere tutti i possibili rischi derivanti dai piani in progettazione.²⁵³

Per alcuni studiosi, il Tribunale ha fornito un'ottima interpretazione della Convenzione, mentre altri hanno lamentato un'ambiguità del parere e la mancata occasione per spiegare la forte relazione esistente tra diritti umani, cambiamento climatico e diritto del mare.²⁵⁴ Di fatto, i diritti umani, pur essendo centrali, sono stati citati solamente una volta, con l'affermazione che il cambiamento climatico

²⁵¹ ITLOS, 21.04.2024, cit., pp. 2-3, par. (f), (g) e (h).

²⁵² ITLOS, 21.04.2024, cit., pp 3-4, par. (i), (j) e (k).

²⁵³ ITLOS, 21.04.2024, cit., p. 4, par. (l).

²⁵⁴ ELMAHMOUD, *The ITLOS Advisory Opinion: Human Rights as a Withered Branch of International Law?*, in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2024. Disponibile presso: <https://www.ejiltalk.org/the-itlos-advisory-opinion-human-rights-as-a-withered-branch-of-international-law/>.

rappresenta una minaccia esistenziale e solleva preoccupazioni in materia di diritti fondamentali dell'uomo.²⁵⁵ Sarà particolarmente interessante, dunque, in questa prospettiva, analizzare come la Corte Interamericana e la Corte Internazionale di Giustizia declineranno la questione. Ad ora, è solo possibile riportare la presentazione delle due richieste.

5.2 Il parere consultivo richiesto alla Corte Interamericana

Per quanto concerne l'opinione consultiva richiesta alla Corte Interamericana, quest'ultima è stata sollecitata in data 9 gennaio 2023 da parte della Repubblica di Colombia e della Repubblica del Cile, con lo scopo di chiarire con maggiore certezza e specificità quali siano gli obblighi degli Stati nel contrastare l'emergenza climatica e nel proteggere il diritto a un ambiente salubre, attualmente riconosciuto come un diritto autonomo individuale.²⁵⁶ Nella richiesta, i due Stati hanno riconosciuto che le emergenze ambientali sono direttamente correlate alla sopravvivenza dell'umanità e che i disastri ecologici, sempre più frequenti e destinati ad aumentare, hanno un impatto negativo diretto su varie popolazioni della Terra. Non è un caso che il parere consultivo provenga da due Paesi come Colombia e Cile, che, insieme a molti Stati vicini del Sud America, affrontano spesso problemi climatici come siccità, frane, alluvioni e incendi. Sebbene il diritto a un ambiente salubre sia un diritto universale che riguarda tutti gli individui (e animali) sulla Terra, le conseguenze catastrofiche non colpiscono uniformemente gli Stati. Come si spiegherà meglio nel Capitolo III, la maggior parte dei Paesi che rischiano effetti disastrosi e punti di non ritorno sono spesso i Paesi economicamente più deboli, che hanno anche avuto meno responsabilità nel causare l'emergenza ambientale. Colombia e Cile, pertanto, esprimono

²⁵⁵ ITLOS, 21.05.2024, *Request for an advisory opinion submitted by the commission of small islands States on climate change and international law. Advisory Opinion*, p. 35, par. 66.

Disponibile presso:

https://itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_orig.pdf

²⁵⁶ La Corte Interamericana ha riconosciuto questo diritto nel precedente parere consultivo, richiesto dalla Colombia nel 2017. V. CALDAS, FERRER, POISOT, GROSSI, SIERRA, BENITO, ZAFFARONI, FREIRE, SAAVEDRA ALESSANDRI, SEGARES RODRÍGUEZ, CIDH, 15.11.2017, *OC/23-17*, Opinión consultiva, *Obblighi dello Stato in relazione all'ambiente nel contesto della protezione e garanzia dei diritti alla vita e all'integrità personale: interpretazione e portata dell'articolo 4(1) e 5(1) in relazione all'articolo 1(1) e 2 della Convenzione Americana*. Disponibile presso:

https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf

l'importanza del ruolo della Corte, fondamentale per creare, da un lato, obblighi di natura positiva e negativa per gli Stati e, dall'altro, per chiarire obblighi internazionali di natura cooperativa, e per stabilire regimi di responsabilità per le violazioni di tali doveri. Ciò sembra necessario per mitigare l'emergenza ambientale, che è un tema di urgenza primaria. Tra le questioni presentate alla Corte nella richiesta del Parere Consultivo, il punto C è particolarmente rilevante per la discussione affrontata in questa tesi, in quanto esso interroga la Corte sulla questione della protezione dei gruppi vulnerabili, tra cui vi sono i bambini e le generazioni future. L'attesa risposta della Corte, dunque, costituirà una nuova chiave di lettura per interpretare il principio di equità intergenerazionale.²⁵⁷ Si ritiene che il principio fosse già stato richiamato dalla Corte Interamericana nella precedente opinione consultiva emessa il 15 novembre 2017 su richiesta dalla Repubblica di Colombia, già citata in questo elaborato.²⁵⁸ In quest'ultima, i giudici avevano già riconosciuto che la protezione dell'ambiente fosse una condizione necessaria per permettere effettivamente il godimento dei diritti umani, limitati dal degrado dell'ambiente.²⁵⁹ Secondo la Corte, vi è infatti indivisibilità tra diritti umani, ambiente e sviluppo sostenibile, affermazione condivisibile dal momento che nel sistema interamericano dei diritti umani, il diritto a un ambiente salubre è espressamente previsto dall'articolo 11 del Protocollo del San Salvador ed è implicitamente incluso tra i diritti economici, sociali e culturali protetti dall'articolo 26 della Convenzione Americana. I giudici hanno indicato che il diritto in questione ha una doppia natura, sia individuale che collettiva, costituendo un interesse universale, in quanto riguarda strettamente sia le generazioni presenti sia le generazioni future.²⁶⁰

²⁵⁷ CIDH, 9.01.2023, *Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile*. Disponibile presso: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_es.pdf.

²⁵⁸ Cfr. par. 4.2, Capitolo IV.

²⁵⁹ CIDH, 15.11.2017, *OC/23-17, Ambiente e Diritti Umani. Obblighi dello Stato in relazione all'ambiente nel contesto della protezione e garanzia dei diritti alla vita e all'integrità personale: interpretazione e portata del l'articolo 4(1) e 5(1) in relazione al l'articolo 1(1) e 2 della Convenzione Americana*. Disponibile presso: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf.

²⁶⁰ CIDH, 15.11.2017, *OC/23-17, Ambiente e Diritti Umani. Obblighi dello Stato in relazione all'ambiente nel contesto della protezione e garanzia dei diritti alla vita e all'integrità personale: interpretazione e portata del l'articolo 4(1) e 5(1) in relazione al l'articolo 1(1) e 2 della Convenzione Americana*, Riassunto Ufficiale, pp. 2-3, par. 1. Disponibile presso: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_23_esp.pdf.

5.3 Il parere consultivo richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia

In ultimo, è bene richiamare l'opinione consultiva richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) riguardo agli obblighi internazionali degli Stati in materia di cambiamento climatico. La richiesta è pervenuta direttamente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che il 29 marzo 2023 ha adottato per *consensus* una risoluzione con questa finalità, promossa dalla Repubblica di Vanuatu.²⁶¹ Le questioni su cui la Corte Internazionale di Giustizia dovrà esprimersi riguardano vari aspetti: in primo luogo, la Corte dovrà chiarire quali sono gli obblighi degli Stati derivanti da diritto internazionale per proteggere le generazioni presenti e future dagli effetti del cambiamento climatico e, in particolare, dalle emissioni di gas serra. In secondo luogo, i giudici dovranno indicare quali sono le conseguenze giuridiche per quegli Stati che, con azioni o omissioni, sono responsabili di violare gli obblighi in materia e, nello specifico, di produrre danni irreversibili all'ambiente, gravando sulle generazioni presenti e future e sugli Stati più vulnerabili e colpiti dalla crisi ambientale.²⁶²

Anche in questo caso, il richiamo alle generazioni future è centrale. Nonostante l'opinione consultiva della Corte non sarà vincolante per gli Stati, essa rappresenterà un momento fondamentale per l'evoluzione di questa materia.

6. La tutela del diritto a un ambiente salubre nel sistema delle Nazioni Unite

Durante la 48esima sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, è stata adottata in data 8 ottobre 2021 una risoluzione storica che ha riconosciuto per la prima volta il diritto a vivere in un ambiente salubre. Considerando l'analisi effettuata nel Capitolo I, non sorprende che il testo, sponsorizzato da Costa Rica, Maldive, Marocco, Slovenia e Svizzera, non sia passato per *consensus*. Infatti, è stato necessario ricorrere alle votazioni in aula,

²⁶¹ United Nations, Digital Library, *A/RES/77/276*, 2023. Disponibile presso: <https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F77%2F276&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>.

²⁶² FIORILLO, *Cambiamento climatico: richiesta di parere alla CIG*, in Riv. Online *Saccucci & Partners* (Articolo), 2023. Disponibile presso: <https://www.saccuccipartners.com/2023/04/11/cambiamento-climatico-richiesta-di-parere-alla-cig>.

con la finale approvazione dell'intera risoluzione senza emendamenti con 43 voti a favore e le astensioni da parte di Russia, India, Cina e Giappone.²⁶³

Un anno più tardi, il contenuto della risoluzione del Consiglio è stato ribadito con una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata durante la sua 76esima sessione, in data 28 luglio 2022.²⁶⁴ Il testo afferma che l'Assemblea Generale riconosce esplicitamente il diritto a un ambiente salubre come diritto umano, oltre a rilevare che lo stesso «è collegato ad altri diritti e al diritto internazionale vigente».²⁶⁵

Attualmente, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani riconosce come essenziale il godimento di un ambiente sano, pulito, sicuro e sostenibile, presupposto necessario per poter godere di altri diritti umani, minacciati dagli effetti del cambiamento climatico e dall'emergenza ambientale. Per questi motivi, gli Stati hanno l'obbligo di prevenirne gli effetti e di adottare tutte le misure necessarie per garantire un pieno ed effettivo esercizio di questi diritti.²⁶⁶ Questi ultimi concetti sono stati ribaditi da un ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, pubblicato in data 28 agosto 2024 in occasione della 57esima sessione del Consiglio di Diritti Umani di Ginevra dell'ONU, che si terrà dal 9 settembre al 9 ottobre 2024. Nella parte finale del rapporto, dove sono indicate le raccomandazioni finali per gli Stati, il Segretario invita gli Stati a: «stabilire e rafforzare sistemi di protezione sociale»²⁶⁷, oltre a «istituire gruppi di esperti o altri simili meccanismi che possano garantire meccanismi di giustizia climatica».²⁶⁸ Saranno, dunque, interessanti le discussioni su questo tema durante il prossimo Consiglio e sarà possibile verificare se queste parole verranno seguite concretamente dalle diverse delegazioni statali con l'adozione di misure concrete. Le stesse verifiche potranno essere svolte durante il

²⁶³ SANGIORGI, *Il Consiglio dei Diritti Umani riconosce il diritto umano a vivere in un ambiente salubre* in Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, 2021. Disponibile presso: <https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/consiglio-diritti-umani-riconosce-diritto-umano-a-vivere-ambiente-salubre/>.

²⁶⁴ United Nations, Digital Library, *A/RES/76/300*, 2024. Disponibile presso: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/77/pdf/n2244277.pdf>.

²⁶⁵ United Nations, Digital Library, *A/RES/76/300*, 2024, p. 3, punti 1 e 4. Disponibile presso: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/77/pdf/n2244277.pdf>.

²⁶⁶ OHCHR, *Climate Change and Environment*. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/topic/climate-change-and-environment>.

²⁶⁷ United Nations, Digital Library, *A/HRC/57/30*, 2024, p. 17, par. 58(a). Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/a-hrc-57-30-aev.pdf>.

²⁶⁸ United Nations, cit., p. 17, par. 59.

Summit of the Future di New York, che si svolgerà nel mese di settembre 2024 al Palazzo delle Nazioni Unite.

Infine, per monitorare sul rispetto di questo diritto, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, al fine di sorvegliare sull'applicazione e sul rispetto del diritto a un ambiente salubre, ha creato tre figure oggi fondamentali tramite diverse risoluzioni: il Relatore Speciale sul cambiamento climatico, il Relatore Speciale sui diritti umani e l'ambiente e il Relatore Speciale sulle sostanze tossiche e l'ambiente.²⁶⁹ Nel paragrafo successivo, verranno esaminate più nel dettaglio le prime due figure citate, in quanto si ritengono più rilevanti ai fini di questa sezione.

6.1 Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico

Questo mandato è stato adottato per la prima volta nel 2012 con la risoluzione 19/10. Fino ad ora, hanno ricoperto questa funzione gli esperti John Knox (fino al 2018) e David Boyd (fino al 2021), i cui lavori sono già stati citati in questo Capitolo.²⁷⁰ Nel 2024, il mandato è stato rinnovato il 3 aprile 2024 durante la 55esima sessione del Consiglio per i diritti umani e il titolo della figura si è modificato in “Relatore Speciale sul diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile.”

Attualmente la figura è ricoperta dalla colombiana Astrid Puentes Raino, un'esperta di diritto internazionale dell'ambiente, di diritti umani e di questioni climatiche.

Il mandato ha lo scopo di esaminare gli obblighi in capo agli Stati per garantire il diritto a un ambiente salubre, oltre a promuovere pratiche per migliorare la situazione ed effettuare visite negli Stati per monitorare lo stato attuale di applicazione del diritto stesso.²⁷¹

²⁶⁹ OHCHR, *Climate Change and Environment*. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/topic/climate-change-and-environment>.

²⁷⁰ Cfr. par. 3.1 e 3.2, Capitolo IV.

²⁷¹ OHCHR, *Special Rapporteur on the human right to a healthy environment*. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment>.

6.2 Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Durante la 48esima sessione del 2021²⁷², il Consiglio per i diritti umani ha adottato una risoluzione per stabilire l'istituzione e il funzionamento di un Relatore Speciale sulla promozione e la tutela dei diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici. Specificatamente, i compiti del Relatore Speciale sono quelli di fornire agli Stati raccomandazioni su come garantire maggiormente il diritto a un ambiente salubre, oltre al principio di equità intergenerazionale e il diritto alla salute, alla vita e ad altri che possono essere indirettamente implicati. A tale scopo, il Relatore può svolgere delle visite all'interno dei vari Stati e riportare i risultati durante le sessioni del Consiglio. In aggiunta, il Relatore ha il compito di fornire rapporti dettagliati sull'applicazione delle misure raccomandate ai vari Stati, verificando il rispetto dei diritti e indicando come gestire le prossime sfide.

La risoluzione che ha istituito questa nuova figura non è stata approvata all'unanimità dai 47 Stati Membri.²⁷³ Non c'è da stupirsi che la Federazione Russa si sia opposta alla sua adozione, e che Cina, India, Giappone ed Eritrea si siano astenuti. Queste scelte sono esattamente in linea con le posizioni di questi Stati sul tema, già discusse nel Capitolo I.²⁷⁴

Il primo relatore a essere stato nominato dal Consiglio per i diritti umani durante la 49esima sessione di Marzo 2022 è stato Ian Fry, che ha iniziato il mandato nel mese di maggio 2022, proseguendo fino a dicembre 2023. Ian Fry è un esperto di diritto internazionale dell'ambiente e ha lavorato per più di vent'anni per il governo di Tuvalu, uno dei maggiori Stati colpiti dalla crisi ambientale. Il governo lo ha nominato Ambasciatore per i cambiamenti climatici e l'ambiente dal 2015 al 2019. Attualmente, il ruolo è svolto da Elisa Morgera, un'esperta italiana di diritto internazionale dell'ambiente.

Le figure dei Relatori Speciali su questo tema, ma anche in tutti gli altri settori per i quali sono stati previsti, sono fondamentali, in quanto permettono agli

²⁷² La sessione in questione si è svolta dal 13 settembre al 11 ottobre 2021, presso il Palais des Nations di Ginevra, in Svizzera.

²⁷³ United Nations, Digital Library, *A/HRC/RES/48/14*. Disponibile presso: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F48%2F14&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>.

²⁷⁴ Cfr. par. 1, Capitolo I.

Stati di essere consapevoli del rispetto dei diritti umani in un determinato contesto. Tuttavia, si ritiene che il problema di cui risentono queste figure sia la mancanza di produrre strumenti vincolanti per gli Stati. Essi, infatti, possono fornire ai governi solo raccomandazioni, che spesso, come dimostra la prassi, vengono disattese dagli stessi. In futuro, sarebbe auspicabile che queste utili figure possedessero poteri e facoltà più incisivi, in grado di cambiare realmente i contesti in cui vi sono persistenti violazioni di diritti umani. La salvaguardia dell'ambiente non può aspettare ancora a lungo, motivo per cui una riforma sul piano delle Nazioni Unite e dei suoi organi, appare essere urgentemente necessaria.

**PARTE II - IL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE E LE SUE
VIOLAZIONI**

CAPITOLO V

**IL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE: CODIFICAZIONI
NORMATIVE E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI**

SOMMARIO: 1. L'equità intergenerazionale: cenni introduttivi; 1.1 Significato e origine del principio; 1.2 Questioni giuridiche preliminari. 2. Codificazione normativa del principio di equità intergenerazionale; 2.1 Primi documenti internazionali a tutela delle future generazioni; 2.2 Il Progetto del Patto Internazionale dell'Ambiente; 2.3 La Carta dei diritti per le generazioni future e i Principi di Maastricht; 2.4 Il "The Future We Want" e la proposta di istituire un Alto Commissario per le Future Generazioni. 3. Recenti applicazioni giurisprudenziali del principio di equità intergenerazionale: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; 3.1 Alcune sentenze della CEDU: *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri v. Svizzera*; 3.1.1 L'importanza del principio di equità intergenerazionale nella sentenza; 3.1.2 L'opinione dissenziente del giudice Eicke. 3.2 *Carême v. Francia*; 3.2.1 La continua importanza del principio di equità intergenerazionale. 3.3 *Duarte Agostinho e Altri v. Portogallo e Altri 32 Stati*; 3.3.1 Una riconferma del principio di equità intergenerazionale? Giudizi in attesa. 4. Cenni sulla rilevanza del principio di equità intergenerazionale nella giurisprudenza nazionale; 4.1 Un caso filippino: *Oposa v. Factoran*; 4.1.1 La decisione della Corte Suprema delle Filippine e l'applicazione del principio di equità intergenerazionale; 4.2 Un caso olandese: *Urgenda v. Paesi Bassi*; 4.3 Un caso tedesco: *Neubauer v. Germania*. 4.3.1 La decisione della Corte Costituzionale tedesca in nome della tutela dei diritti delle future generazioni; 4.4 Un caso statunitense: *Juliana v. Stati Uniti*. 4.5 Altre sentenze di Corti nazionali sul principio di equità intergenerazionale; 4.6 Alcune riflessioni sul ruolo della giurisprudenza; 4.7 Alcune riflessioni sulla natura del principio di equità intergenerazionale.

1. L'equità intergenerazionale: cenni introduttivi

Questo secondo capitolo sarà dedicato al principio di equità intergenerazionale, accennato all'interno del Capitolo I, nella parte relativa ai principi generali che governano la complessa materia del diritto internazionale ambientale. Questa sezione ha l'obiettivo di spiegare approfonditamente il significato di equità tra le diverse generazioni e di come il principio sia spesso richiamato non solo a livello normativo, ma anche a livello giurisprudenziale. Nello specifico, i seguenti paragrafi esamineranno i documenti internazionali che richiamano esplicitamente in causa gli interessi delle nuove generazioni, oltre ad analizzare le sentenze che hanno dato un impulso fondamentale a questa materia, con l'obiettivo di chiarire, con un approccio comparatistico, l'interpretazione che i vari sistemi giudiziari selezionati attribuiscono a questo principio. Prima di procedere con questa analisi, occorre però spiegare l'origine del principio in questione, oggetto del paragrafo successivo.

1.1 Significato e origine del principio

Il principio di equità intergenerazionale si basa sul concetto di eguaglianza tra le diverse generazioni, stabilendo che i proprietari della Terra sono definiti come l'insieme di tutte le generazioni, quelle che attualmente la occupano (le generazioni presenti) e quelle che la abiteranno in futuro (le generazioni future, appunto).²⁷⁵ Queste ultime, così come le generazioni attuali, hanno diritto a un ambiente salubre, motivo per cui le attuali generazioni hanno il dovere di utilizzare le risorse in modo sostenibile, evitando danni ambientali irreversibili e soddisfacendo i propri bisogni, senza sacrificare quelli di chi verrà.²⁷⁶ Il principio, di fatto, si pone alla base del fondamentale concetto di sviluppo sostenibile²⁷⁷, già

²⁷⁵ WEISS, *Intergenerational Equity. Concept, General Remarks* in Riv. Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 3(b), 1. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

²⁷⁶ HUNTER, SALZMAN, ZAEKE, *Principles and Concepts in International Environmental Law. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016, pp. 460-463.

²⁷⁷ WEISS, *Intergenerational Equity. Concept, General Remarks* in Riv. Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 3(b), 1. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

esposto nel Capitolo II.²⁷⁸ Seppur non esista uno strumento giuridico internazionale vincolante che definisca chiaramente gli elementi del principio, dalle fonti sul tema emerge che le generazioni presenti hanno il dovere di trasmettere la Terra in condizioni non peggiori rispetto a quelle ereditate in passato, sia in termini di qualità dell'ambiente sia di diversità delle risorse.²⁷⁹ A fini esemplificativi, si riporta un pensiero elaborato da Edith Brown Weiss, una delle maggiori esperte statunitensi sulla questione, che paragona il pianeta Terra a un *trust*, in cui beneficiari e fiduciari coincidono. Si tratta degli individui, che possono utilizzare a proprio piacimento le risorse che la Terra offre, con il dovere di custodirle per trasmetterle ai prossimi.²⁸⁰ Lo scopo è quello di permettere alle generazioni future una maggiore probabilità di sopravvivenza e il raggiungimento del proprio benessere, esattamente nelle stesse condizioni di cui hanno goduto le generazioni precedenti, così da rispettare il principio di eguaglianza sostanziale.²⁸¹

Il principio di equità intergenerazionale è stato spesso richiamato dai giudici di alcune Corti nazionali ed internazionali. Sul punto, si approfondirà nell'ultima sezione di questo capitolo,²⁸² ma ad ora, basti sapere che la giurisprudenza, rispetto a quanto prodotto dai legislatori, sembra sempre essere un passo avanti e "anticipare" concetti che dovrebbero già essere tutelati adeguatamente nelle varie legislazioni. Anche nel caso del principio di equità intergenerazionale, esso è stato richiamato più volte dai giudici della Corte Internazionale di Giustizia.²⁸³ Per esempio, nel parere consultivo già citato sulla legalità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari del 1996, la Corte si è riferita esplicitamente al bisogno di tutelare le generazioni future, stabilendo quanto segue: «è imperativo che la Corte tenga conto delle caratteristiche uniche delle

²⁷⁸ Cfr. par. 4, Capitolo II.

²⁷⁹ WEISS, *Intergenerational Equity. Concept, General Remarks* in Riv. Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 3(b), 5. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

²⁸⁰ Si noti che l'associazione del principio di equità intergenerazionale a un trust, è stata ripresa nel Principio 8, dei Principi di Maastricht sui Diritti Umani delle Generazioni Future, approfonditi nei paragrafi successivi di questo capitolo.

²⁸¹ WEISS, *Intergenerational Equity*, cit., par. 3(b), 8.

²⁸² Cfr. par. 3, Capitolo V.

²⁸³ WEISS, *Intergenerational Equity. Concept, General Remarks* in Riv. Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 2(a), 30-33. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

armi nucleari e in particolare [...] della loro capacità di causare danni alle generazioni future».²⁸⁴ Ancora più interessante e audace è l'opinione dissenziente del giudice Weeramantry, nella parte in cui stabilisce che «questa Corte [...] deve, nella sua giurisprudenza, riconoscere i diritti delle generazioni future [...]. I diritti delle generazioni future hanno superato la fase in cui erano semplicemente un diritto embrionale che lottava per il riconoscimento. Si sono intrecciati nel diritto internazionale attraverso importanti trattati, attraverso opinioni giuridiche e attraverso principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».²⁸⁵

Se l'equità intergenerazionale è di certo un concetto recente, non si può affermare lo stesso per il principio di equità, discusso ampiamente da uno dei maggiori filosofi dell'antichità, Aristotele. In alcune sue opere, quali *Etica Nicomachea* e *Retorica*, il filosofo definisce l'equità come «la forma di giustizia che va oltre la legge scritta»²⁸⁶. Secondo Aristotele, l'equità è un elemento imprescindibile per raggiungere la vera giustizia (che viene definita come «giustizia politica»), spesso inattuata a causa dell'inabilità del legislatore che sovente crea vuoti normativi. Di fatto, l'equità entra in gioco come elemento sussidiario per i giudici, quando la legge è insufficiente per permettere il raggiungimento della «giustizia politica».

Ancora più rilevante ai fini di questo elaborato, è il pensiero di Chaim Perelman, filosofo belga di origine polacca del Novecento, il quale definisce l'equità come «una tendenza a non trattare in modo troppo diseguale gli esseri facenti parte di una stessa categoria essenziale».²⁸⁷ Si ritiene che quest'ultimo filosofo citato fornisca la giusta chiave di lettura per comprendere il principio di equità intergenerazionale. Le varie generazioni, presenti e future, non sono altro che un insieme di individui che appartengono alla stessa categoria essenziale: l'umanità. L'equità impone di trattarle in modo eguale, anche se il diritto positivo non prevede forme identiche di tutela.

²⁸⁴ ICJ, 8.07.1996. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, p. 244.

Disponibile presso:

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>.

²⁸⁵ ICJ, 8.07.1996. *Dissenting Opinion of Judge Weeramantry*, p. 455. Disponibile presso:

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-12-EN.pdf>.

²⁸⁶ Aristotele, *Retorica*, I, XIII, 1374 a-b.

²⁸⁷ PERELMAN, *La Giustizia*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 61.

Secondo l'analisi sopra esposta, i principi filosofici richiamati permettono la seguente deduzione: anche se le normative nazionali o internazionali non tutelassero direttamente le future generazioni, l'equità impone di considerare queste categorie, in quanto sono parte stessa dell'umanità, esattamente come le generazioni attuali.

Seppur, ad ora, si sia descritto il principio di equità intergenerazionale astrattamente e filosoficamente, esso nella realtà ha un impatto concreto notevole, in quanto obbliga le generazioni presenti a occuparsi di quelle successive. Considerando, almeno a livello teorico, l'estrema longevità del nostro pianeta, questa catena è destinata a ripetersi per i prossimi millenni, imponendo alle generazioni presenti di adottare misure in grado di assicurare il diritto a un ambiente salubre per le future generazioni. Coloro che stabiliscono le varie misure sono, a livello interno, i singoli Stati e, a livello più ampio, la comunità internazionale nel suo insieme. Le decisioni da prendere, dunque, sono tutt'altro che astratte e le conseguenze tutt'altro che irrilevanti.

1.2 Questioni giuridiche preliminari

Prima di analizzare il principio, appare opportuno affrontare alcune questioni preliminari, fondamentali per comprendere a fondo il significato del principio stesso. La prima ha origine dalla seguente constatazione: affermare che le generazioni future siano titolari del diritto a un ambiente salubre, significa attribuire un diritto a una categoria che ancora non esiste. Per quanto, infatti, è senz'altro possibile considerare meritevole di tutela l'insieme delle future generazioni, non è possibile considerarle ancora presenti e, dunque, equipararle alle categorie di individui che, invece, oggi sono già nate e sono considerate a tutti gli effetti soggetti di diritto. La domanda sorge spontanea: è giuridicamente possibile attribuire un diritto a "coloro che non sono ancora, ma che saranno?". A questa domanda, si cercherà di rispondere in seguito, analizzando alcune teorie di studiosi stranieri. Considerando prima l'ordinamento interno, è opportuno specificare che il codice civile italiano si esprime sulla questione chiaramente all'articolo 1, dove spiega la capacità giuridica, ossia la capacità per un individuo di essere soggetto di diritti e di obblighi. Il codice civile italiano dichiara quanto

segue: «la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».²⁸⁸ Leggendo questa norma, sembrerebbe che affrontare temi relativi ai “diritti delle generazioni future” sia scorretto dal punto di vista giuridico, almeno per quanto concerne l’ordinamento giuridico italiano. Quando si citano le generazioni future, infatti, si rimanda a una categoria che, non essendo ancora presente, dovrebbe essere considerata priva di diritti e di obblighi.

Sebbene la dottrina sia ancora scettica nel considerare la configurabilità giuridica dei diritti delle future generazioni, non si può affermare lo stesso per un gran numero di giudici delle Corti internazionali, come mostreranno alcune sentenze in seguito analizzate. Ad ora, si ritiene sufficiente accennare all’esito di un recente incontro quadrilaterale, tenutosi a Roma presso il Palazzo della Consulta il 23-24 giugno 2023. Il tema del IV incontro è stato dedicato ai diritti delle future generazioni ed è stato un confronto diretto tra giudici della Corte Costituzionale italiana, del Consiglio Costituzionale francese e dei Tribunali Costituzionali portoghese e spagnolo. Nel comunicato finale del 24 giugno 2023, l’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale ha dichiarato che i giudici sono concordi nel ritenere grave l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sull’ambiente e sulla salute delle popolazioni, pregiudicando diritti indivisibili. Di conseguenza, risulta essere necessario valorizzare l’azionabilità di questi diritti e stimolare il legislatore con misure incisive.²⁸⁹ In particolare, Silvana Sciarra, la Presidente attuale della Corte Costituzionale Italiana, in un’intervista rilasciata a un giornalista durante l’incontro quadrilaterale sopra citato, ha dichiarato l’urgenza di “scuotere i legislatori nazionali”, categoria del presente che ha il dovere di tutelare i diritti fondamentali delle generazioni future, che, non essendo ancora nate, non possono azionare i propri diritti e partecipare ai dibattiti pubblici. Laurent Fabius, Presidente del Consiglio Costituzionale francese, ha concordato con il pensiero, affermando che “il giudice costituzionale deve essere

²⁸⁸ Con questo comma, il codice civile fa riferimento ai diritti del nascituro di essere titolare di successioni *mortis causa* o di donazioni, secondo quanto prevedono rispettivamente gli articoli 462 e 784 del medesimo codice civile.

²⁸⁹ Corte Cost., Comunicato Stampa, 24.06.2023, *Diritti delle future generazioni: ambiente e salute - un impegno condiviso delle Corti di Italia, Francia, Spagna e Portogallo*. Disponibile presso: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20230624173255.pdf.

un giudice del futuro”, capace di prendere decisioni lungimiranti, che considerino non solo gli impatti sulle generazioni presenti, ma anche sulle future. A causa delle recenti scoperte scientifiche, è normale che solo in questi ultimi anni i diritti delle future generazioni risultino essere una priorità da salvaguardare, in un’ottica di armonizzazione europea. José Abrantes, Presidente del Tribunale Costituzionale portoghese, ha aggiunto che le generazioni future sono un problema costituzionale nuovo, di cui, ha ribadito Cándido Conde-Pumpido Turón, Presidente del Tribunale Costituzionale spagnolo, le Costituzioni dovrebbero occuparsi esplicitamente, così che gli altri poteri dello Stato (esecutivo, giudiziario, legislativo) possano sviluppare questi nuovi diritti sui vari livelli dell’ordinamento.²⁹⁰

Negli Stati di Civil Law, i giudici possono tenere conto di queste riflessioni quando emettono delle decisioni su casi concreti. Non hanno, però, il potere di legiferare, motivo per cui spetta al legislatore modificare con urgenza norme obsolete che non prevedono i diritti di chi verrà. Per tornare all’Articolo 1 del codice civile italiano, è chiaro che nel 1942 il legislatore dell’epoca non avesse interesse nel tutelare le categorie future, motivo per cui non si poteva neanche pensare di creare una relazione tra la capacità giuridica e i soggetti futuri, diversamente da oggi, momento storico in cui questa correlazione appare doverosa.

Tuttavia, molti esperti del diritto sostengono la cosiddetta “obiezione della non esistenza”, secondo la quale non è possibile attribuire diritti a un gruppo che ancora non esiste fisicamente, oltre ad imporre obblighi alle generazioni presenti, che risultano essere privi di diritti correlativi.²⁹¹ Solitamente, infatti, ad un diritto corrisponde sempre un dovere e viceversa. Alcuni sostenitori di questa teoria, quali gli studiosi Beckerman e Pasek, si sono basati su questo pensiero per negare i diritti alle persone future. Essi hanno argomentato che: «qualsiasi diritto le generazioni a venire potranno avere in futuro, nel presente non ne hanno

²⁹⁰ Per visualizzare le interviste dei giudici, rilasciate in date 13 e 14 luglio 2023, si consiglia di consultare il seguente sito web della Corte Costituzionale Italiana:

https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/rel_int/video_quarto_quadrilaterale.do.

²⁹¹ Si citano di seguito alcuni autori che sostengono la teoria dell’obiezione di non esistenza, quali De George in de-Shalit, Beckerman e Pasek.

alcuno».²⁹² Eppure, hanno sostenuto il dovere morale di tener conto degli interessi delle generazioni future quando lo Stato adotta scelte politiche. Seppur ci sia chiaramente una differenza tra diritti e interessi, non appare giustificato il motivo per il quale questi interessi non possano trasformarsi in diritti, nel caso delle generazioni future. Secondo un'analisi del giurista e filosofo Axel Gosseries, che appare convincente per le finalità di questo elaborato, si tratterebbe di una categoria nuova, da definire come l'insieme di diritti futuri condizionali. Questa proposta implica un rifiuto del requisito odierno "obbligo-diritto", pur rispettando il requisito "diritto-titolare" e implica che i diritti futuri siano necessariamente condizionali all'esistenza del loro titolare. I diritti condizionali presuppongono che una persona avrà dei diritti, solo quando inizierà ad esistere.²⁹³ Dunque, le generazioni future godono, nel presente, di diritti futuri condizionali, che diventeranno effettivi al momento della loro nascita. Sicuramente, queste discussioni teoriche, che potrebbero apparire un po' confuse, sarebbero decisamente semplificate da un diretto ed esplicito riconoscimento dei diritti delle future generazioni a livello costituzionale. Anche l'articolo 9 della Costituzione Italiana, di cui si è già scritto nel Capitolo IV, crea confusione, in quanto cita le generazioni future come titolari di interessi, senza attribuire loro dei diritti veri e propri. Nonostante la riforma sia stata importante, è chiaro che l'Italia non sia stata del tutto audace nel riconoscere alle future generazioni i diritti che le spettano. Diversamente, alcune Costituzioni straniere sono state più precise, come dimostra l'analisi effettuata nel Capitolo IV, paragrafo 3, a cui si rinvia.

2. Codificazione normativa del principio di equità intergenerazionale

Il principio di equità intergenerazionale non ha trovato immediatamente spazio all'interno dei documenti normativi internazionali. Per molto tempo, gli Stati si sono riferiti ai diritti delle generazioni future, senza chiamare in causa il principio in oggetto. Questa sezione ha proprio l'obiettivo di mostrare il percorso nell'evoluzione dei termini. Infatti, le parole utilizzate all'interno dei documenti internazionali sono spesso oggetto di lunghi dibattiti e negoziazioni, che possono

²⁹² GOSSERIES, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?* in R. Bifulco & A. D'aloia, *Un diritto per il futuro*, Napoli: Jovene, 2008, pp. 29-56.

²⁹³ GOSSERIES, *Lo scetticismo*, cit., p. 40.

prolungarsi anche per anni, motivo per cui appare necessaria una digressione sul tema, con lo scopo di evidenziare il passaggio dalla tutela delle nuove generazioni alla formulazione del principio di equità intergenerazionale.

2.1 Primi documenti internazionali a tutela delle future generazioni

A partire dagli anni Quaranta del Novecento, gli Stati, preoccupati per il futuro delle prossime generazioni, hanno iniziato a inserire all'interno di documenti e trattati, disposizioni ad esse relative, con lo scopo di proteggerle e di migliorarne il benessere. Un primo documento che richiama le future generazioni è proprio la Carta delle Nazioni Unite nel 1945. Il preambolo, infatti, annuncia quanto segue: «*We the People of the United Nations determined to succeeding generations from the scourge of war*». Le generazioni successive, seppur non citate in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, hanno rappresentato un interesse fondamentale per la comunità internazionale dell'epoca. Negli anni a seguire, le future generazioni hanno trovato sempre più spazio di tutela e sono state una delle ragioni per le quali alcuni Stati hanno deciso di vincolarsi a convenzioni che tutelassero le specie animali, la conservazione della natura e le risorse ambientali.²⁹⁴ Negli anni Settanta del Novecento, nuovi trattati hanno confermato questa prassi, come testimoniano la Convenzione di Londra del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino dovuto allo scarico di rifiuti e altri materiali o la Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale dei prodotti a rischio di estinzione.²⁹⁵

Negli stessi anni, un'ulteriore testimonianza di questa prassi è rappresentata dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972²⁹⁶, che dedica una parte

²⁹⁴ Di seguito sono riportati alcuni esempi di Convenzioni a tali scopi: la Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura (1902), la Convenzione sulle misure di conservazione e protezione delle foche nell'Oceano Pacifico settentrionale (1911), la Convenzione di Londra per la protezione degli animali selvatici, degli uccelli e dei pesci in Africa, la Convenzione Canada-Stati Uniti per la protezione degli uccelli migratori (1916), la Convenzione Messico-Stati Uniti per la protezione degli uccelli migratori e dei mammiferi selvatici (1916), la Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene (1931), la Convenzione di Washington (1946).

²⁹⁵ WEISS, *Intergenerational Equity. Status in International Law, Treaties and Legal Principles* in Riv. Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. B (1-27). Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

²⁹⁶ Cfr. par. 2, Capitolo I.

del Preambolo al richiamo delle “generazioni che verranno”. Specificatamente, il punto 6 del Preambolo afferma che: *«to defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind a goal to be pursued together»*. A tale scopo, il Principio 1 e 2 hanno richiamato le generazioni future come categorie per le quali è necessario proteggere e migliorare l’ambiente, ragione per cui è necessario preservare le risorse naturali nel loro interesse.²⁹⁷ Vent’anni più tardi, anche la Dichiarazione di Rio ha richiamato gli interessi delle future generazioni nel Principio 3.²⁹⁸

In seguito, gli interessi delle future generazioni sono rimasti oggetto di tutela in vari trattati, tra cui l’UNFCCC del 1992, già introdotta nel Capitolo I²⁹⁹, che pone sul medesimo piano la protezione delle generazioni presenti e future, come mostra il Preambolo e l’Articolo 3, paragrafo 1.³⁰⁰ Ugualmente, la Convenzione UNECE, ad oggetto l’accesso delle informazioni, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l’accesso alla giustizia per le questioni ambientali, tutela le generazioni future nel preambolo al fine di permettere loro di vivere in un ambiente sano. Lo stesso principio viene ribadito nell’Articolo 1.³⁰¹ In aggiunta, la Conferenza Generale dell’UNESCO adotta la Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future.³⁰² Senza citare il principio di equità intergenerazionale, il contenuto della Dichiarazione lo anticipa. Difatti, il preambolo fa riferimento alla “solidarietà intergenerazionale”, definita, in concreto, nell’articolo 5 della Dichiarazione, che spiega il contenuto dei doveri delle generazioni presenti: «agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni di vita e in particolare la qualità e l'integrità dell'ambiente, [...] affinché le generazioni future non siano esposte agli inquinanti

²⁹⁷ *Dichiarazione di Stoccolma*, 1972.

²⁹⁸ Cfr. par. 3, Capitolo I.

²⁹⁹ Cfr. par. 6, Capitolo I.

³⁰⁰ *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), 1992. Disponibile presso:

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.

³⁰¹ *Convention on Access to Information, Public Participation in decision: making and access to justice in environmental matters*, 1998. Disponibile presso:

<https://digitallibrary.un.org/record/1491490>.

³⁰² *Dichiarazione sulla Responsabilità delle Generazioni Presenti nei confronti delle Generazioni Future*, 1997. Disponibile presso:

<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/declaration-responsibilities-present-generations-towards-future-generations#:~:text=Article%209%20%2D%20Peace->.

che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute o l'esistenza stessa». ³⁰³ Ci vorrà ancora qualche anno prima che la comunità internazionale decida di inserire i termini “equità intergenerazionale” all'interno dei propri documenti, come verrà esposto nel paragrafo successivo.

2.2. Il Progetto del Patto Internazionale sull'Ambiente

Una citazione esplicita del principio di equità intergenerazionale si è ottenuta nel 1995 nel Progetto di Patto Internazionale sull'Ambiente e lo Sviluppo, frutto di una lunga collaborazione durata più di 20 anni tra importanti avvocati, professionisti di settore e diplomatici di tutto il mondo. Il documento, di cui attualmente è disponibile la quinta versione aggiornata al 2015, è stato presentato al Congresso delle Nazioni Unite sul diritto internazionale pubblico nel 1995 e aveva l'obiettivo di costituire un modello per i futuri accordi internazionali che consolidassero i principi giuridici esistenti relativi all'ambiente e lo sviluppo. ³⁰⁴ Il documento è stato elaborato dalla Commissione sul diritto ambientale IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), la cui fondazione risale al 1948 e che oggi conta più di 1400 membri, riunendo governi e organizzazioni non governative nazionali ed internazionali, oltre a membri della società civile, uniti dall'obiettivo comune di proteggere la natura e conservare la vita sulla Terra. ³⁰⁵

La definizione del principio di equità intergenerazionale è esposta nel commento fornito all'Articolo 5 del Patto, il quale definisce l'equità e la giustizia come gli elementi che devono fornire una guida per tutte le decisioni che riguardano l'ambiente, obbligando ogni generazione a qualificare la propria condotta, tenendo debitamente conto delle esigenze delle generazioni future. ³⁰⁶ Il

³⁰³ *Dichiarazione sulla Responsabilità*, cit., Art. 5, par. 1-2.

³⁰⁴ United Nations, Digital Library, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. *Draft International Covenant on Environment and Development*, 2017.

Disponibile presso:

<https://sdgs.un.org/publications/draft-international-covenant-environment-and-development-fifth-edition-updated-text>.

³⁰⁵ Per maggiori informazioni sull'IUCN e i suoi lavori, si rimanda al sito ufficiale dell'Unione:

<https://www.iucn.org/about-iucn>.

³⁰⁶ United Nations, Digital Library, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. *Draft International Covenant on Environment and Development*, 2017, Art. 5, par. 29. Disponibile presso:

https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2443Covenant_5th_edition.pdf.

commento a questo articolo definisce il principio di equità intergenerazionale come obbligo per ciascuna generazione a non compromettere le capacità dei prossimi di soddisfare i propri bisogni di base, che si considerano essere quelli indicati nei due Patti delle Nazioni Unite del 1966. Disporre di un ambiente adeguato è il requisito minimo, necessario ed essenziale al fine di poter godere dei diritti esposti nei due trattati. Questo risultato è possibile solo con la conservazione di tutte le risorse naturali e con l'uso sostenibile di quelle che vengono raccolte e utilizzate dall'uomo.³⁰⁷ Nello specifico, è necessario mantenere ogni forma esistente di vita sulla Terra, con il dovere di proteggere maggiormente le specie in via di estinzione e di salvaguardare la natura dal degrado generato dalle attività militari.³⁰⁸

2.3 La Carta dei diritti per le generazioni future e i Principi di Maastricht

Sei anni più tardi, nel 2001, la Cousteau Society, società che si occupa di proteggere ed esplorare gli oceani dal 1973, istituendo aree protette per le specie in via di estinzione e promuovendo attività di educazione a difesa dell'ambiente, ha presentato formalmente al Segretario Generale delle Nazioni Unite la sua Carta dei diritti per le generazioni future sotto forma di un progetto di risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di una petizione con più di nove milioni di firme a sostegno del documento. Lo stesso contenuto era stato presentato e approvato nel 1991 dall'UNESCO, raccogliendo le adesioni di più di 100 Paesi.³⁰⁹

La Carta³¹⁰, riportata di seguito, prevede cinque punti fondamentali:

1. «Le generazioni future hanno diritto a una Terra indenne e incontaminata; esse hanno il diritto di godere della Terra che è il supporto della Storia

³⁰⁷ United Nations, Digital Library, Department of Economic and Social Affairs, cit., Commento all'Art. 5, p. 84. Disponibile presso:

https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2443Covenant_5th_edition.pdf.

³⁰⁸ United Nations, Digital Library, Department of Economic and Social Affairs, cit., Commento all'Art. 5, p. 85.

³⁰⁹ La Carta era stata presentata da Jacques-Yves Cousteau, esploratore, navigatore, militare, oceanografo e regista francese. Per maggiori informazioni sulla società che porta il suo nome, si riporta il sito ufficiale: <https://www.cousteau.org/our-mission/>.

³¹⁰ MUCEDOLA, *La carta dei diritti delle generazioni future di Jacques-Yves Cousteau*, 2017. Disponibile presso: <https://www.ocean4future.org/savetheocean/archives/1341>.

dell'Umanità, della cultura e dei legami sociali che assicurano l'appartenenza alla grande famiglia umana di ogni generazione e di ogni individuo.

2. Ogni generazione, nel condividere in parte l'eredità della Terra, ha il dovere di amministrarla per le generazioni future, di impedire danni irreversibili alla vita sulla Terra nonché alla libertà e alla dignità umana.
3. E' pertanto responsabilità essenziale di ogni generazione, allo scopo di proteggere i diritti delle generazioni future, attuare una sorveglianza costante e attenta sulle conseguenze del processo tecnico che potrebbe nuocere alla vita sulla Terra, agli equilibri naturali e all'evoluzione dell'umanità.
4. Tutte le misure adeguate, ivi compresa l'educazione, la ricerca e la legislazione, saranno prese in tutti i settori per garantire tali diritti ed accertare che essi non vengano sacrificati ad imperativi di vantaggi o convenienze immediate.
5. I governi, le organizzazioni non governative e i singoli abitanti della terra sono chiamati a mettere in atto detti principi, dando prova di immaginazione come se fossero presenti quelle generazioni future i cui diritti vogliamo definire e difendere».

Di fatto la Carta sintetizza il significato del principio di equità intergenerazionale che, negli anni, è stato discusso ed ampliato a più riprese da esperti di diritto internazionale dell'ambiente e membri di organizzazioni internazionali. Un esempio che indica il culmine recente di queste discussioni, può essere rinvenuto nell'adozione dei Principi di Maastricht del 3 febbraio 2023. Tra i firmatari, vi sono esperti dislocati in vari Stati del mondo, oltre ad attuali o ex membri degli organi internazionali stabiliti dai trattati sui diritti umani e precedenti Relatori Speciali su vari temi delle Nazioni Unite. Come indica il Preambolo, «nessuno strumento sui diritti umani contiene una limitazione temporale o limita i diritti al momento presente. I diritti umani si estendono a tutti i membri del genere umano, comprese le generazioni presenti e future».³¹¹ Questo in quanto, precisa il Principio 5, «tutti gli esseri umani del passato, presente e

³¹¹ Principi di Maastricht sui Diritti Umani delle Future Generazioni, 2023, Preambolo, Punto 2. Disponibile presso: <https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles>.

futuro sono uguali in dignità e hanno diritto al pieno ed uguale godimento dei diritti umani». Queste affermazioni trattano in modo chiaro la questione giuridica preliminare, già affrontata nel paragrafo 1.2 di questo capitolo, scardinando ogni dubbio. I punti 14 e 15 del Preambolo e il Principio 6(a) sanciscono l'importanza e l'obbligo per gli Stati di salvaguardare e garantire i diritti umani delle generazioni future, cessando gli stili di vita e i modelli di consumo insostenibili. I principi sono un utile strumento per gli Stati per aggiornare la propria legislazione, integrando i diritti umani delle generazioni future e i sistemi che garantiscono la riparazione effettiva di eventuali violazioni. Tuttavia, è bene notare che, anche in questo caso, i Principi di Maastricht, seppur siano una guida e uno strumento giuridico importante, non rappresentano ancora un documento vincolante, al pari, per esempio, dei trattati. Considerando le informazioni raccolte ed esposte fino a questo punto della tesi, si ritiene che bisognerà aspettare ancora a lungo prima che gli Stati decidano di rinunciare parzialmente alla propria sovranità per creare uno strumento giuridico vincolante con lo stesso contenuto.

2.4 Il “The Future We Want” e la proposta di istituire un Alto Commissario per le Future Generazioni

A giugno 2012, in occasione della Conferenza nota come Rio+20³¹², è stato redatto il “The Future We Want”, documento conclusivo dell'incontro multilaterale, che ha presentato per la prima volta la proposta di istituire un Alto Commissario per le Future Generazioni. Questa nuova figura avrebbe così permesso di rispettare, nel pratico, il principio di equità intergenerazionale.³¹³ I compiti previsti sarebbero stati quelli di promuovere lo sviluppo sostenibile, proteggere i diritti delle future generazioni e guidare le azioni e gli obiettivi dei governi. In particolare, il Commissario avrebbe dovuto collaborare con gli Stati, istituzioni internazionali e altri attori interessati, per elaborare proposte concrete su come implementare gli accordi internazionali a protezione delle prossime generazioni.³¹⁴ Molti esperti del settore hanno criticato la proposta, definendola

³¹² Cfr. par. 5, Capitolo I.

³¹³ United Nations, Digital Library, *The Future We Want*, 2012, par. 57. Disponibile presso: https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/bozza_Rio+20.pdf.

³¹⁴ UNIVERSITÀ DI PADOVA, *News: Istituire un Alto Commissario per le generazioni future*. *Proposta della società civile per il Summit Rio+20* in Centro di Ateneo per i Diritti Umani, 2012.

“troppo debole”, in quanto non obbligava gli Stati a istituire questa figura, ma solamente li impegnava a considerare in futuro l’istituzione di questo nuovo ruolo. Al fine di concretizzare questa idea, sarebbe stata necessaria una risoluzione dell’Assemblea Generale, contenente lo Statuto di funzionamento dell’Alto Commissariato per le generazioni future. Probabilmente, proprio per la mancanza di scadenze, non è mai stato possibile concretizzare questo progetto.³¹⁵ Solamente alcuni Stati, che già prevedevano a livello nazionale un’istituzione simile, hanno implementato tale misura. Si tratta, per esempio, dei casi del Regno Unito e della Nuova Zelanda.³¹⁶ In particolare, negli ultimi anni sta riscontrando molti consensi l’Alto Commissario per le Generazioni Future del Galles, Derek Walker. Il Commissario ha il ruolo di proteggere le esigenze delle generazioni future, che non riguardano unicamente la protezione del diritto all’ambiente e i diritti correlati. Infatti, Mr. Walker, in carica dal 1 marzo 2023, ha concentrato il suo mandato sulla consulenza a tutti gli enti pubblici che prendono decisioni in merito al diritto del lavoro e all’impatto che l’intelligenza artificiale avrà nel Regno Unito a livello occupazionale. In qualità di Alto Commissario, Mr. Walker ha il potere di monitorare, supportare e fornire raccomandazioni agli enti pubblici, le cui decisioni avranno un considerevole impatto sui diritti delle generazioni future.³¹⁷

Dunque, il progetto di istituire un Alto Commissario a livello delle Nazioni Unite, è stato abbandonato. Non si esclude però la possibilità che esso venga ripreso in futuro.

Nonostante la crisi finanziaria che sta colpendo l’Organizzazione delle Nazioni Unite su più fronti, il principio di equità intergenerazionale è sempre più presente nei dibattiti tra gli Stati, essendo sovente oggetto dei dialoghi interattivi

Disponibile presso:

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Istituire-un-Alto-Commissario-per-le-generazioni-future-Proposta-della-societa-civile-per-il-Summit-Rio20/2494>.

³¹⁵ WARD, *Committing to the future we want: a High Commissioner for Future Generations at Rio+20, Discussion Paper*, Foundation for Democracy and Sustainable Development, 2012, p. 4.

³¹⁶ WEISS, *Intergenerational Equity. Concept of the Principle, Elements of the Principle* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 3(b) e 5. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

³¹⁷ Per maggiori informazioni sulle attività e il funzionamento dell’Alto Commissariato per le future generazioni in Galles, si rimanda al sito ufficiale:

<https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-commissioner/>.

del Consiglio per i diritti umani di Ginevra, che si riunisce in tre sessioni attuali. Quest'attenzione si è intensificata dal 2015, con l'adozione dell'Accordo di Parigi.³¹⁸ Nel preambolo, gli Stati hanno riconosciuto che il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell'umanità, motivo per cui le Parti, quando intraprendono azioni per affrontare il cambiamento climatico, devono rispettare, tra i vari principi, anche quello di equità intergenerazionale. Trattandosi di un documento giuridico vincolante, l'inserimento del principio all'interno del trattato conferisce al principio stesso una nuova veste, ossia un'importanza inedita a livello internazionale.³¹⁹ Non si può escludere, dunque, una futura concretizzazione della proposta sopra citata. In ogni caso, attualmente, esiste un'istituzione simile, quella del Relatore Speciale, analizzata approfonditamente nel prossimo paragrafo, che sempre di più evidenzia la preoccupazione degli Stati per questa materia.

3. Recenti applicazioni giurisprudenziali del principio di equità intergenerazionale: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Questa sezione ha l'obiettivo di presentare e commentare alcune delle sentenze che stanno contribuendo in maniera fondamentale alla creazione di un nuovo filone giurisprudenziale in materia di diritti umani e che applicano in modo esplicito il principio di equità intergenerazionale. Con un approccio comparatistico, verranno inizialmente analizzate le tre recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta delle seguenti: *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri v. Svizzera*³²⁰, *Carême v. Francia* e *Duarte Agostinho e Altri v. Portogallo e Altri 31 Stati*. Successivamente, saranno commentate alcune decisioni nazionali, che hanno contribuito in maniera fondamentale all'evoluzione di questa materia. In particolare, si tratta di decisioni emesse dai tribunali nazionali delle Filippine, dei Paesi Bassi, della Germania, degli Stati Uniti, della Colombia, del Pakistan e del Kenya. Queste sentenze saranno utili per riflettere

³¹⁸ Cfr. par. 2.3, Capitolo III.

³¹⁹ Accordo di Parigi, 2015. Disponibile presso: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

³²⁰ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

sul fondamentale ruolo che la giurisprudenza occupa attualmente per tutelare il principio di equità intergenerazionale e per definire la natura.

3.1 *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri v. Svizzera*

Il ricorso del caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri v. Svizzera* è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 26 novembre 2020. Il 17 marzo 2021 il Governo svizzero è stato informato del ricorso ed è poi stato raggiunto dalla stessa Corte con delle domande sulla questione. Allo stesso tempo, la Camera ha deciso di dare priorità al caso ai sensi della Regola 41 del Regolamento della Corte.³²¹ La Camera alla quale era stato assegnato il caso ha però rinunciato alla giurisdizione a favore della Grande Camera il 26 aprile 2022. Il Presidente della Corte ha deciso che, nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, il caso doveva essere assegnato alla stessa composizione della Grande Camera dei casi *Carême v. Francia* (ricorso n. 7189/21) e *Duarte Agostinho e Altri v. Portogallo e 32 Altri* (n. 39371/20), entrambi assegnati ugualmente alla Grande Camera.³²²

Alcuni governi, tra cui quello italiano, sono intervenuti nel procedimento scritto come terze parti, oltre ad altri individui ed entità. Il Governo irlandese e la Rete Europea delle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (ENNHRI) sono stati autorizzati a intervenire oralmente nel procedimento come terze parti. L'udienza pubblica si è tenuta il 29 marzo 2023.³²³

Il ricorso è stato presentato da quattro donne e da un'associazione svizzera, la Verein KlimaSeniorinnen Schweiz. Le quattro ricorrenti erano tutte membre dell'associazione e avevano superato gli 80 anni di età. Una delle quattro,

³²¹ Art. 41, Regolamento della Corte: «Per determinare l'ordine di trattazione dei ricorsi, la Corte tiene conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate secondo criteri da essa definiti. La Camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e decidere di trattare un ricorso prioritariamente».

³²² Il giudizio è stato emesso dalla Grande Camera composta da 17 giudici, così costituita: la Presidente Siofra O'Leary (Irlanda), Georges Ravarani (Lussemburgo), Marko Bošnjak (Slovenia), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Austria), Pere Pastor Vilanova (Andorra), Arnfinn Bårdsen (Norvegia), Pauline Koskelo (Finlandia), Tim Eicke (Regno Unito), Jovan Ilievski (Macedonia del Nord), Darian Pavli (Albania), Raffaele Sabato (Italia), Lorraine Schembri Orland (Malta), Anja Seibert-Fohr (Germania), Peeter Roosma (Estonia), Ana Maria Guerra Martins (Portogallo), Mattias Guyomar (Francia), Andreas Zünd (Svizzera), e anche Søren Prebensen, Vice Cancelliere della Grande Camera.

³²³ CEDU, 9.04.2024, ECHR 087 (2024), *Violations of the European Convention for failing to implement sufficient measures to combat climate change*.

nata nel 1931, è venuta a mancare durante il procedimento davanti alla Corte. Le ricorrenti individuali hanno lamentato problemi di salute, dovuti al forte calore, conseguenza del cambiamento climatico. L'associazione, invece, composta da 2.000 donne anziane (un terzo delle quali maggiori di 75 anni) e costituita per promuovere una protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici, ha denunciato il governo svizzero, accusato di non prendere misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, mettendo a rischio le loro condizioni di vita e di salute.³²⁴

Le ricorrenti hanno sostenuto che la Confederazione Svizzera non avesse adempiuto ai suoi doveri ai sensi della Convenzione per proteggere efficacemente la vita (articolo 2) e per garantire il rispetto della loro vita privata e familiare, incluso il rispetto del loro domicilio (articolo 8). In particolare, si sono lamentate del fatto che lo Stato non avesse introdotto una legislazione adeguata e non avesse messo in atto misure appropriate e sufficienti per raggiungere gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico, in linea con i suoi impegni internazionali.³²⁵

Le ricorrenti hanno poi allegato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Difatti, in data 25 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa, le ricorrenti avevano presentato una richiesta al Consiglio federale e ad altre autorità svizzere ambientali ed energetiche, segnalando varie carenze nell'area della protezione climatica e chiedendo una decisione per chiarire le azioni che il governo svizzero avrebbe dovuto prendere. Inoltre, l'associazione aveva richiesto alle autorità di adottare le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo fissato dall'accordo di Parigi del 2015.³²⁶ Con una decisione del 25 aprile 2017, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva dichiarato inammissibile la richiesta delle donne dell'associazione, ritenendo che le ricorrenti stessero perseguendo interessi generali pubblici e non fossero direttamente colpite in termini di diritti. In sostanza, il Dipartimento non riconobbe le ricorrenti come vittime. Inoltre, secondo il DATEC, lo scopo generale della richiesta delle donne era quello di ottenere una riduzione delle

³²⁴ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, pp. 124-129. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-233206>.

³²⁵ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., pp. 130-211.

³²⁶ Cfr. 2.3, Capitolo III.

emissioni di CO2 a livello mondiale e non solo nel loro immediato contesto. L'anno successivo, precisamente il 27 novembre 2018, il Tribunale amministrativo federale aveva respinto un successivo ricorso, ritenendo che le ricorrenti non fossero l'unico gruppo della popolazione colpito dal cambiamento climatico e considerando la mancanza di prove nel dimostrare che i loro diritti fossero stati colpiti in modo diverso rispetto a quelli della popolazione generale. Infine, con una sentenza del 5 maggio 2020, il Tribunale federale aveva respinto un ricorso datato il 21 gennaio 2019, rilevando che le singole donne non erano state sufficientemente e direttamente colpite dal cambiamento climatico, a tal punto da sostenere una violazione del diritto alla vita, ai sensi dell'articolo 10 § 1 della Costituzione o del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, incluso il rispetto del loro domicilio. Ai sensi dell'articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa, gli interessi delle ricorrenti non erano stati considerati meritevoli di tutela. Per quanto riguarda l'associazione ricorrente, il Tribunale federale, dato il suo giudizio sui singoli, aveva lasciato aperta la questione se essa avesse o meno legittimità a presentare il ricorso. Per gli stessi motivi, le ricorrenti avevano lamentato anche la violazione dell'articolo 13 della Convenzione (diniego di un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale).³²⁷

La Corte ha dichiarato il ricorso delle quattro donne inammissibile, non riconoscendole come vittime, *status* necessario per ammettere i ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.³²⁸ In contrario, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'associazione ricorrente, constatando l'ammissibilità del reclamo da parte di quegli individui che potevano ragionevolmente sostenere di essere soggetti a minacce specifiche sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita, dovuti agli effetti avversi del cambiamento climatico.

Più specificatamente, per rivendicare lo *status* di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione nel contesto dei ricorsi riguardanti il cambiamento climatico, la Corte ha stabilito che le singole ricorrenti avrebbero

³²⁷ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, pp. 211-227. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

³²⁸ Art. 34, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto».

dovuto dimostrare di essere personalmente e direttamente colpite dall'azione o inazione governativa. Ciò dipende da due criteri chiave: *in primis*, il ricorrente deve essere esposto altamente agli effetti avversi del cambiamento climatico e, *in secundis*, deve sussistere una necessità impellente di garantire la protezione individuale del ricorrente. La Corte ha sottolineato che la soglia per stabilire lo *status* di vittima nei casi di cambiamento climatico è particolarmente alta, non essendo previsto un diritto esplicito che tutela l'ambiente o che riguarda la lotta al cambiamento climatico nella Convenzione. Considerando il materiale allegato dalle quattro ricorrenti, la Corte non ha ritenuto sufficiente il grado di probabilità che gli effetti avversi del cambiamento potessero impattare sulla vita, sulla salute o sul benessere di ciascuna ricorrente, considerando anche la natura della vulnerabilità delle stesse. Per questo motivo, i giudici hanno stabilito che le quattro singole ricorrenti non potessero configurare lo *status* di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, dichiarando il ricorso inammissibile.

Per quanto riguarda la legittimazione dell'associazione, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando la questione del cambiamento climatico come preoccupazione comune dell'umanità e tenendo in considerazione l'urgenza di adottare misure per mitigarne gli effetti. Tuttavia, la Convenzione non prevede ricorsi di interesse generale (*actio popularis*), motivo per cui, affinché l'associazione ricorrente avesse il diritto di agire per conto degli individui e di presentare un ricorso, essa doveva soddisfare una serie di condizioni delineate in giudizio. Nelle circostanze del caso attuale, la Corte ha constatato che l'associazione ricorrente soddisfaceva i criteri pertinenti e aveva dunque la necessaria legittimazione per agire per conto dei suoi membri in questo caso. Per riprendere le parole dei giudici della Corte EDU, si riportano le parole esposte nel paragrafo 554: «nel contesto del cambiamento climatico, in cui la condivisione intergenerazionale degli oneri assume particolare importanza [...], l'azione collettiva attraverso associazioni o altri gruppi di interesse può essere uno dei soli mezzi attraverso i quali la voce di coloro che si trovano in netto svantaggio rappresentativo può essere ascoltata e attraverso i quali possono cercare di influenzare i processi decisionali pertinenti». L'associazione è, dunque, una delle poche forme grazie alle quali le generazioni future, escluse dai procedimenti

decisionali, possono ricevere adeguata tutela. Solo associazioni di questo tipo, infatti, possono imporsi nella società e influenzare le decisioni della politica attuale.³²⁹ Come rileva il Professor Serafinelli in un articolo dedicato alla decisione svizzera, questo punto riguardante la legittimazione ad agire dell'associazione costituisce una vera e propria innovazione nella giurisprudenza della Corte EDU. Di fatto, i giudici attribuiscono dei nuovi criteri per riconoscere lo *status* di vittima, ben diversi da quelli rigidi previsti per i ricorrenti individuali.³³⁰ Come rileva il giudice Eicke nella sua opinione dissenziente, che si avrà modo di analizzare meglio in seguito, questa scelta della Corte è del tutto inedita. Infatti, gli unici casi in cui alcune associazioni erano state considerate legittimate ad agire, pur in mancanza dei criteri generali dello *status* di vittima, erano quelli in cui erano presenti dei caratteri eccezionali, come nel caso richiamato dallo stesso giudice: *Friends of the Irish Environment v. The Government of Ireland and Others*. In quest'ultima controversia citata, però, l'organizzazione irlandese aveva dovuto dimostrare un pregiudizio subito, diversamente dall'associazione svizzera che sembra godere di uno *status* privilegiato di vittima, discostandosi completamente dai criteri ordinari. Con questa riflessione, dunque, il Professor Serafinelli sembra concordare con le preoccupazioni sollevate dal giudice dissenziente, non appoggiando le motivazioni sostenute dai giudici della Corte sopra esposte.³³¹ Le stesse argomentazioni per dichiarare ammissibile il caso dell'associazione, non hanno però retto per accertare l'ammissibilità del ricorso delle quattro donne. Sul punto, appare necessario svolgere un'ulteriore riflessione. Si ritiene che sia ragionevole considerare elevato l'onere della prova in capo ai ricorrenti per quanto concerne il diritto a un ambiente salubre, in quanto non direttamente previsto dalla Convenzione. Tuttavia, è bene ricordare che una delle quattro donne del ricorso dichiarato inammissibile era addirittura deceduta durante il procedimento per condizioni di salute che, ragionevolmente, potevano essere ricondotte anche alle

³²⁹ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, pp. pp. 179-196. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

³³⁰ SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato* in Riv. DPCE Online, 2-2024, pp. 727-754, p. 736.

³³¹ SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, cit., p. 738.

conseguenze dannose del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, non sarebbe stato facile provare la consequenzialità causa-effetto della morte, dovuta a molteplici fattori. In altre parole, sarebbe stato difficile provare che la morte della signora sarebbe accaduta, tra le altre, anche per cause derivanti dagli effetti dell'emergenza climatica. Dunque, al fine di evitare questa potenziale difficoltà per il futuro e per garantire a tutti i cittadini degli Stati Parte una tutela dei propri diritti, appare evidente come il diritto a un ambiente salubre dovrebbe trovare esplicitamente un proprio spazio all'interno della Convenzione. Tuttavia, la Corte si è giustamente scontrata con la "lettera della legge", che ancora oggi non tutela questo diritto nella CEDU. Di conseguenza, è chiaro come i giudici abbiano avuto "le mani legate" e non si siano potuti spingere troppo oltre, rischiando di "creare diritto" e non interpretare quello già presente, che rappresenta, ad oggi, la volontà degli Stati Parte. Infatti, nonostante l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa abbia più volte sollecitato l'introduzione di un protocollo addizionale che preveda esplicitamente il diritto a un ambiente salubre, gli Stati si sono sempre opposti.³³²

La sentenza è stata emessa dalla Grande Camera.³³³ Sedici giudici hanno riconosciuto la violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), con un voto contrario, mentre tutti i giudici hanno constatato all'unanimità la violazione dell'articolo 6 § 1, che sancisce il diritto a un equo processo.

Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, la Corte EDU può affrontare le questioni ambientali entro i limiti della sua competenza, che consiste nell'assicurare i diritti stabiliti dalle Alte Parti Contraenti nella Convenzione e nei Protocolli. Occorre dunque ricordare che la Convenzione non protegge esplicitamente il diritto a un ambiente salubre. La Corte ha però constatato che l'azione statale inadeguata per combattere il cambiamento climatico aggrava rischi di dannose conseguenze per la vita, la salute e il benessere degli individui, creando una futura minaccia al pieno godimento di altri diritti umani, in questo caso tutelati esplicitamente dalla Convenzione. La Corte, valutando i dati

³³² SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato* in Riv. DPCE Online, 2-2024, p. 741.

³³³ Ricorso n. 536000/20.

scientifici attuali, ha riconosciuto l'esistenza e i rischi connessi al cambiamento climatico, oltre all'urgenza degli Stati di adottare misure per affrontarlo in modo efficace, riconoscendo che gli sforzi globali attuali non siano sufficienti a mitigare i rischi futuri.

Specificatamente, la Corte ha deciso di non esaminare il caso con rispetto all'articolo 2 della Convenzione, considerando che i principi di questo articolo sono simili a quelli sviluppati dall'articolo 8, norma che i giudici hanno considerato più rilevante per il caso concreto.³³⁴

In relazione all'articolo 8, la Corte ha rilevato che la norma impone alle autorità statali di proteggere la popolazione dagli effetti avversi gravi del cambiamento climatico sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita. In questo caso, i giudici hanno ritenuto la Svizzera inadempiente ai suoi doveri ("obblighi positivi") derivanti dalla Convenzione, in quanto le autorità svizzere non avevano stabilito un quadro normativo chiaro riguardante il limite nazionale di emissioni di gas serra, oltre a non aver rispettato gli obiettivi precedenti di riduzione di emissioni, nonostante ci fosse una piena discrezionalità nazionale nello stabilire un efficace quadro normativo sulla materia. La discrezionalità dello Stato si riferisce al margine di apprezzamento di cui godeva la Confederazione Svizzera nel regolare la materia, ma che essa non ha rispettato, sottraendosi ai propri doveri. In altri termini, seppur lo Stato abbia il diritto di scegliere le modalità con cui prevedere e applicare misure capaci di mitigare gli effetti futuri del cambiamento climatico, esso ha il dovere di regolare la materia in qualche modo. La relazione tra la violazione di quest'ultimo obbligo e l'impatto che l'omissione ha su alcuni diritti tutelati dalla Convenzione è stata sufficientemente forte per permettere alla Corte una decisione sul merito, stabilendo una violazione dell'Articolo 8 della Convenzione per parte della Svizzera. La Corte ha ribadito gli obblighi degli Stati in materia ambientali, definiti dai più importanti accordi internazionali, quali l'Accordo di Parigi del 2015.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 6 § 1, la Corte ha ritenuto che i tribunali svizzeri non avessero fornito ragioni convincenti per rifiutarsi di esaminare nel merito i reclami dell'associazione ricorrente, non avendo tenuto in

³³⁴ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, pp. 200-211.. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

conto delle evidenze scientifiche riguardanti il cambiamento climatico, che attestano effettivamente l'urgenza del problema e che avrebbero dovuto indurre i tribunali svizzeri e l'autorità amministrativa DETEC ad accettare ed esaminare i ricorsi. Questa scelta ha costituito una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte ne ha approfittato per ribadire l'importanza dei tribunali interni nel trattare le questioni ambientali, considerando anche i principi di responsabilità comune nel garantire il rispetto del diritto a un ambiente salubre, garantito dagli strumenti internazionali, già esaminati in precedenza. Considerando il riconoscimento della violazione dell'Articolo 6 della Convenzione, la Corte EDU non ha ritenuto necessario esaminare le doglianze relative all'Articolo 13.³³⁵

In rispetto dell'articolo 46 della Convenzione, gli Stati Parte della Convenzione devono conformarsi alle sentenze definite dalla Corte. È raro che la Corte EDU stabilisca già delle misure precise che lo Stato deve adottare per eseguire le sentenze. Nella maggioranza dei casi, è lo Stato stesso a scegliere come implementare la sentenza, con eventuali suggerimenti da parte del Comitato dei Ministri, che ha il compito di controllarne l'esecuzione successivamente. Considerando la complessità della questione, l'esecuzione della sentenza è stata rimessa alla Svizzera, supervisionata dal Comitato dei Ministri.³³⁶

In accordo all'articolo 41 della Convenzione, che prevede un'eventuale forma di equa soddisfazione per la parte lesa, la Corte ha stabilito che la Svizzera debba pagare all'associazione ricorrente 80.000 euro, per coprire le spese legali. Non essendo stata richiesta alcuna forma di risarcimento, non è stata assegnata alcuna somma di denaro.³³⁷

3.1.1 L'importanza del principio di equità intergenerazionale nella sentenza

Questa sentenza può senz'altro ritenersi una decisione storica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto rappresenta un punto fondamentale nell'avanzamento del contenzioso sulla giustizia climatica dal punto di vista nazionale, europeo ed internazionale. Si tratta di una decisione che può definirsi

³³⁵ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., pp. 223-227.

³³⁶ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., pp. 228-230.

³³⁷ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., p. 227.

rivoluzionaria in materia, soprattutto nell'applicazione del principio di equità intergenerazionale, in quanto i giudici della Corte EDU hanno esplicitamente protetto i diritti delle future generazioni, una categoria ad oggi svantaggiata, in quanto chiaramente incapace di partecipare ai processi decisionali democratici contemporanei.

Il punto particolarmente interessante è che, come emerge dalla lettura degli atti, né l'associazione ricorrente né il governo svizzero hanno richiamato il principio di equità intergenerazionale. Al contrario, è stata proprio la Corte EDU a chiamare in causa i diritti delle future generazioni e l'importanza della loro tutela.³³⁸

Più specificatamente, i giudici della Corte si sono riferiti al principio nel formulare le domande alle parti. Sono stati i giudici a chiedere al governo svizzero se avessero rispettato gli obblighi ai sensi della Convenzione, tra cui è presente il fondamentale principio di equità intergenerazionale, parte integrante del diritto internazionale dell'ambiente. Il governo svizzero ha risposto che questo principio non fosse vincolante per gli Stati, ma che, soprattutto, non fosse stato sollevato dalle ricorrenti. Effettivamente, l'associazione, pur riconoscendone l'importanza e l'applicazione per simili casi futuri, ha negato di averlo reclamato in questo caso concreto. Tuttavia, nel rispondere alle domande della Corte, le ricorrenti hanno concordato con i giudici nel ritenere l'equità intergenerazionale un principio accettato di fatto dagli Stati, oltre a dichiarare, in risposta ai giudici, la volontà di proteggere non solo loro stesse, ma anche le future donne anziane, includendo tutti coloro che in futuro potrebbero essere colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Gli avvocati delle ricorrenti, dunque, si sono in questo caso riferiti esplicitamente agli interessi delle future generazioni, richiamate anche da terze parti intervenute nella discussione, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. È chiaro quindi che, nonostante gli interessi delle future generazioni non fossero una questione centrale per le ricorrenti, né tantomeno per il governo svizzero, essi lo sono stati per i giudici, che hanno riconosciuto la

³³⁸ NOLAN, *Inter-generational Equity, Future Generations and Democracy in the European Court of Human Rights' Klimaseniorinnen Decision*, in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2024. Disponibile presso: <https://www.ejiltalk.org/inter-generational-equity-future-generations-and-democracy-in-the-european-court-of-human-rights-klimaseniorinnen-decision/>.

rilevanza del principio in questo caso concreto. Infatti, durante l'udienza pubblica, il giudice Bardsen ha richiamato in modo esplicito il principio di equità tra le generazioni, mentre il giudice Guyomar ha affermato con ancora più convinzione l'esistenza di "una dimensione intergenerazionale e interindividuale quando si tratta di cambiamenti climatici", esattamente come in questo contesto. I giudici della Corte di Strasburgo, inoltre, nel paragrafo 410 hanno affermato le seguenti parole: «gli effetti dannosi del cambiamento climatico sollevano una questione di condivisione degli oneri intergenerazionali [...] e hanno un impatto più pesante su vari gruppi vulnerabili nella società, che necessitano di cure e protezione speciali da parte delle autorità».³³⁹ Nel farlo, la Corte ha sottolineato che: «le politiche per combattere il cambiamento climatico (descritto come una "questione policentrica") implicano inevitabilmente questioni di accomodamento sociale e condivisione degli oneri intergenerazionali, sia per quanto riguarda le diverse generazioni di coloro che vivono attualmente sia per quanto riguarda le generazioni future».³⁴⁰ Di fatto, l'obbligo degli Stati di gestire i limiti di emissioni è proprio determinante «in favore delle generazioni future, così da evitare loro un onere sproporzionato».³⁴¹

Dunque, la sentenza è stata esplicita nel dichiarare che le generazioni future sopporteranno un peso sempre più elevato nel gestire le conseguenze delle attuali omissioni dei governi nella lotta al cambiamento climatico. Esse, inoltre, necessitano di tutela da parte dei giudici, in quanto escluse dalla possibilità di partecipare ai processi decisionali in merito e tralasciate nelle discussioni parlamentari dei governi, i quali, nonostante le numerose norme in materia, continuano a sottovalutare la problematica del cambiamento climatico e i suoi effetti. La logica sottesa all'intervento della Corte EDU si può sintetizzare con il seguente concetto: se il governo non si occupa degli interessi delle future generazioni, qualcuno dovrà farlo e questa istituzione è proprio la Corte, che con queste argomentazioni, giustifica il suo intervento e sancisce la violazione da parte del governo svizzero di alcuni articoli della Convenzione. La decisione è in linea con un altro parere del 2020 della Commissione di Venezia, organo

³³⁹ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, p. 226, par. 410. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

³⁴⁰ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., p. 168, par. 419.

³⁴¹ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, p. 205, par. 549.

consultivo del Consiglio di Europa, e citato dalla Corte EDU nella sentenza stessa, nella sezione “materiali internazionali pertinenti”.³⁴² La Commissione aveva affermato le seguenti parole: «poiché le generazioni future non prendono parte alla democrazia odierna e non votano alle elezioni odierne, il potere giudiziario sembra essere nella posizione migliore per proteggere le generazioni future dalle decisioni dei politici odierni».³⁴³

Si ritiene che questa argomentazione per giustificare l'intervento giuridico della Corte appaia inedita e, soprattutto, particolarmente audace. Essendo la Corte EDU un'istituzione che dovrebbe limitarsi a garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati Membri, questo intervento sembra andare decisamente oltre, in quanto interpreta altri articoli della Convenzione per tutelare il diritto a un ambiente salubre e i diritti delle generazioni future, non esplicitamente tutelati dalla Convenzione. Tuttavia, sempre secondo l'opinione di chi scrive, la decisione della Corte sembra essere l'unico modo corretto per proteggere i diritti fondamentali di coloro che vivranno il Pianeta, in assenza di Stati capaci e volenterosi nell'affrontare questa urgente problematica con misure efficaci e rispettate. Come dimostrato, questo pensiero è condiviso dalla maggioranza dei giudici della Corte EDU, ma non all'unanimità. Il giudice Eicke del Regno Unito ha esposto il suo dissenso riguardo alla violazione dell'Articolo 8 ed è arrivato alla stessa conclusione degli altri giudici per quanto riguarda l'articolo 6, ma utilizzando delle diverse argomentazioni. Considerata l'eccezionalità dell'opinione dissenziente e, per certi versi, l'esposizione di punti

³⁴² La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia per il luogo di riunione, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa in materia costituzionale. Il ruolo della Commissione di Venezia è quello di fornire consulenza legale ai suoi Stati membri e, in particolare, di aiutare gli Stati che desiderano adeguare le proprie strutture legali e istituzionali agli standard europei e all'esperienza internazionale nei campi della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto. La Commissione ha 61 Stati membri : i 46 del Consiglio d'Europa e altri 15 membri non europei (Algeria, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Israele, Kazakistan, Repubblica di Corea, Kosovo, Kirghizistan, Marocco, Messico, Perù, Tunisia e USA). Argentina, Giappone, Santa Sede e Uruguay sono osservatori. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha autorizzato la cooperazione con il Sudafrica e la Palestina. La Commissione collabora inoltre strettamente con l'Unione europea, l'OSCE/ODIHR e l'Organizzazione degli Stati americani (OAS). Per maggiori informazioni, si rimanda al sito web ufficiale della Commissione: https://venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN.

³⁴³ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, p. 227 e p. 191, par. 199. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

che si ritengono essere condivisibili, essa merita di essere esposta e commentata nel successivo paragrafo di questa sezione.

3.1.2 L'opinione dissenziente del giudice Eicke

Il giudice Eicke ha dichiarato, nella sua opinione dissenziente, di non concordare con la maggioranza né per i metodi utilizzati dai giudici per risolvere il caso, né per la conclusione raggiunta, sia in relazione all'ammissibilità (e, in particolare, in relazione allo status di "vittima") sia nel merito. Il giudice ha dichiarato che il suo disaccordo "va ben oltre una semplice differenza nella valutazione delle prove o nell'interpretazione delle norme", ma riguarda il ruolo stesso della Corte all'interno del sistema della Convenzione.

Più specificatamente, il giudice inglese considera superati i limiti dell'interpretazione evolutiva, di cui gode la Corte, al fine di rendere la Convenzione uno "strumento vivo". Difatto, l'Articolo 32 della Convenzione permette l'estensione della giurisdizione della Corte a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e permette alla Corte di decidere un caso, di cui la giurisdizione sia controversa. Tuttavia, il giudice Eicke ritiene che un'interpretazione evolutiva, considerando le sue importanti conseguenze, debba essere adottata con cautela e in modo graduale, elementi sconosciuti alla decisione maggioritaria della Corte in questo caso. Secondo Mr. Eicke, gli altri colleghi di Strasburgo hanno in questo caso ampliato arbitrariamente il concetto di "vittima" ai sensi dell'Articolo 34, oltre a creare un nuovo diritto ai sensi dell'articolo 8, introducendo l'obbligo per le autorità statali di proteggere i loro cittadini dagli effetti del cambiamento climatico e imponendo agli Stati il dovere di attuare le misure previste per limitarne gli effetti. Queste scelte, tuttavia, non hanno alcuna base nell'articolo 8 o in altri articoli della Convenzione o nel suo Protocollo.³⁴⁴

Ciò che però appare interessante nel dissenso del giudice Eicke e che rileva al fine di questo elaborato, è la conclusione del giudice rispetto al principio di equità intergenerazionale. Il giudice ha dichiarato, almeno in linea di principio, di condividere e comprendere perfettamente il desiderio della maggioranza di

³⁴⁴ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., p. 233, par. 1-4. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

garantire giustizia intergenerazionale e di evitare un onere sproporzionato per le generazioni future, ma ha concluso che, riprendendo le sue stesse parole, «non vi era alcuna base per trarre alcun obbligo esecutivo dal testo attuale della Convenzione per combattere un rischio futuro nei confronti dei ricorrenti dinanzi alla Corte e ancor meno per combattere un "rischio futuro" nei confronti di "generazioni future", vale a dire da o per conto di individui che, per definizione, non sono nemmeno dinanzi alla Corte».³⁴⁵

L'opinione dissenziente, per quanto non si condivide, rispetta perfettamente la contrarietà all'atteggiamento audace della Corte esposto nel paragrafo precedente. Il dissenso, infatti, trova ragione secondo un'interpretazione più restrittiva del testo della Convenzione e della giurisprudenza precedente.

3.2 *Carême v. Francia*

Il ricorso è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 28 gennaio 2021. Il 31 maggio 2022, la Camera alla quale il caso era stato assegnato ha rinunciato alla giurisdizione in favore della Grande Camera. La decisione è stata presa dal Presidente della Corte che ha deciso che, nell'interesse della corretta amministrazione di giustizia, il caso dovesse essere assegnato agli stessi giudici a cui erano stati assegnati anche il caso precedente e il caso *Duarte Agostinho e Altri contro Portogallo e Altri 32 Stati* (ricorso n. 39371/20), esaminato in seguito. Anche in questo caso, alcune terze parti sono intervenute nella procedura scritta, quali la Rete Europea delle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, Our Children's Trust, Oxfam Francia e Oxfam International. In data 29 marzo 2023, si è tenuta l'udienza pubblica presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.³⁴⁶

In questo caso, si tratta di un ricorrente singolo, il cittadino francese Damien Carême, nato nel 1960. Carême è stato sindaco del comune di Grande-Synthe dal 23 marzo 2001 al 3 luglio 2019. Tuttavia, il 2 maggio 2019

³⁴⁵ CEDU, 9.04.2024, 53600/20, cit., p. 241, par. 42. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206>.

³⁴⁶ CEDU, 9.04.2024, ECHR 088 (2024), *The Court has declared inadmissible the application from the former mayor of the Grande-Synthe municipality, on the ground that he did not have victim status within the meaning of Article 34 of the Convention*. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7919474-11026266>.

venne eletto parlamentare europeo, motivo per cui ha deciso di trasferirsi a Bruxelles e di lasciare Grande-Synthe. Questo comune conta circa 23.000 abitanti ed è situato sulla costa della Manica. Secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato, la zona è tuttora particolarmente esposta ai rischi legati al cambiamento climatico, quali forti inondazioni.³⁴⁷

Secondo il ricorso di Mr. Carême, la Francia non aveva rispettato i suoi obblighi internazionali in materia climatica, non riuscendo a prevenire gli effetti del cambiamento climatico. Più specificatamente, il ricorrente aveva allegato che l'omissione dello Stato francese comportasse una violazione del suo diritto alla vita, ex Articolo 2 della Convenzione, e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ex articolo 8 della Convenzione, in particolare in relazione al rischio di inondazioni indotte dal cambiamento climatico a cui sarebbe esposto il comune di Grande-Synthe tra gli anni 2030-40.

Si noti come la situazione sia simile a quella del caso precedente, sia per l'oggetto del ricorso, sia per le violazioni degli articoli della Convenzione allegate dal ricorrente.

Più specificatamente, il 19 novembre 2018, il ricorrente, agendo a titolo personale e in qualità di sindaco del comune di Grande-Synthe, aveva chiesto al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro e al Ministro per la Transizione Ecologica e Solidale di adottare tutte le misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) prodotte sul territorio nazionale, al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Francia a livello internazionale e nazionale. Lo Stato, infatti, si era impegnato con i cittadini nella promessa di adottare e rispettare tutte le misure legislative necessarie al fine di gestire la questione del cambiamento climatico e di proibire tutte le misure che avrebbero pericolosamente aumentato le emissioni di gas serra.

Considerando la mancata risposta da parte delle autorità, in data 23 gennaio 2019, il ricorrente e il comune di Grande-Synthe avevano presentato al Consiglio di Stato una domanda di riesame giurisdizionale (*recours pour excès de pouvoir*) delle decisioni implicite di rigetto costituite dalla mancata risposta delle autorità alle loro richieste.

³⁴⁷ CEDU, 9.04.2024, 7189/21, *Careme v. France*, p. 4. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233174>.

Il 19 novembre 2020, il Consiglio di Stato aveva rilevato che il signor Carême non era titolare di un interesse certo nel presentare il ricorso, considerando che la sua residenza attuale, seppur considerata a rischio di gravi inondazioni entro il 2040, sarebbe potuta cambiare negli anni a venire. Proprio questa decisione aveva spinto il ricorrente a presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’anno seguente. Tuttavia, il caso era stato deciso diversamente in favore del comune. Infatti, il Consiglio aveva rilevato certo l’interesse del Comune di Grande-Synthe, che chiaramente rischiava di essere esposto a rischi pericolosi come conseguenza del cambiamento climatico. Per questo motivo, in data 1 luglio 2021, il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso, rilevando che la riduzione delle emissioni di gas serra nel 2019 era stata modesta e che la riduzione nel 2020 non era stata sufficiente. Il Consiglio aveva inoltre affermato l’impossibilità dello Stato francese di rispettare gli accordi internazionali previsti, che avevano l’obiettivo di ridurre le emissioni del 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e del 37% rispetto ai livelli del 2005. Questo risultato sarebbe stato possibile solo con l’adozione e il rispetto di nuove misure in materia.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato aveva ordinato alle autorità francesi di adottare misure aggiuntive entro il 31 marzo 2022 per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti nella legge 1140 del Codice dell’Energia e nell’Allegato I del Regolamento dell’Unione Europea numero 2018/842.

Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato non venne eseguita dallo Stato francese, motivo per cui in data 1 aprile 2022, il comune di Grande-Synthe aveva avviato un’azione legale presso il Consiglio di Stato chiedendo che venisse inflitta una sanzione finanziaria alla Francia per la mancata esecuzione. Come conseguenza, il Consiglio di Stato aveva ordinato il 10 maggio 2023 alla Francia di adottare misure aggiuntive entro il 30 giugno 2024 e di presentare, entro il 31 dicembre 2023, un rapporto dettagliato sulle misure adottate e sulla loro efficacia. Anche in questo caso, gli obblighi vennero disattesi dal governo francese.³⁴⁸

³⁴⁸ CEDU, 9.04.2024, 7189/21, cit., pp. 4-12.

Questo caso è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Corte EDU, non riconoscendo all'ex sindaco del comune di Grande-Synthe lo *status* di vittima ai sensi dell'Articolo 34 della Convenzione. La decisione è stata presa all'unanimità in maniera definitiva.³⁴⁹ I giudici sono giunti a questa decisione, considerando che il ricorrente non aveva più alcun legame rilevante né con la Francia né con il comune di Grande-Synthe, in quanto il soggetto non viveva più sul territorio francese e non era più sindaco di quel comune. L'unico legame che il ricorrente aveva ancora con il comune era il luogo di domicilio del fratello. Questo elemento però non era sufficiente per i giudici per giudicare il ricorso ammissibile, seguendo lo stesso percorso logico che aveva spinto i giudici a decidere il caso esposto precedentemente. Più specificatamente, i giudici si sono riferiti ai principi generali sullo status di vittima delle persone fisiche ai sensi dell'Articolo 34 nel contesto dei ricorsi ai sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione riguardanti il cambiamento climatico che prevedono un onere della prova alto per i ricorrenti, dovendo dimostrare di essere personalmente e direttamente colpiti dall'azione o inazione governativa. Come già esposto in un paragrafo precedente, ciò dipende da due criteri chiave: *in primis*, il ricorrente deve essere esposto altamente agli effetti avversi del cambiamento climatico e, *in secundis*, deve sussistere una necessità impellente di garantire la protezione individuale del ricorrente.³⁵⁰ In questo caso, il ricorrente non rispecchiava nessuno di questi due criteri, motivo per cui non poteva essere riconosciuto come vittima dai giudici della Corte. Per queste ragioni, la Corte, prendendo atto dell'esito delle procedure nazionali, non ha trovato alcun motivo per mettere in discussione le conclusioni del Consiglio di Stato.³⁵¹

Per quanto riguarda l'argomento del ricorrente secondo cui lo stesso aveva presentato il ricorso alla Corte in funzione di ex sindaco di Grande-Synthe, e non

³⁴⁹ La decisione è stata presa dalla Grande Camera composta da 17 giudici, così composta: Síofra O'Leary (Irlanda), Presidente, Georges Ravarani (Lussemburgo), Marko Bošnjak (Slovenia), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Austria), Pere Pastor Vilanova (Andorra), Arnfinn Bårdsen (Norvegia), Armen Harutyunyan (Armenia), Pauline Koskelo (Finlandia), Tim Eicke (Regno Unito), Darian Pavli (Albania), Raffaele Sabato (Italia), Lorraine Schembri Orland (Malta), Anja Seibert-Fohr (Germania), Peeter Roosma (Estonia), Ana Maria Guerra Martins (Portogallo), Mattias Guyomar (Francia), Andreas Zünd (Svizzera), e anche Søren Prebensen, Vice Cancelliere della Grande Camera.

³⁵⁰ Cfr. par. 3.1.4, Capitolo I.

³⁵¹ CEDU, 9.04.2024, 7189/21, *Careme v. France*, p. 21-26. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233174>.

solo come semplice cittadino come nel caso appena esposto, la Corte ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza consolidata secondo cui le autorità decentrate che esercitano funzioni pubbliche, indipendentemente dalla loro autonomia rispetto agli organi centrali, sono considerate "organizzazioni governative" che non hanno la legittimazione per presentare un ricorso alla Corte ai sensi dell'Articolo 34 della Convenzione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse il diritto di presentare un ricorso alla Corte, in nome della sua funzione di ex sindaco del Comune. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente, in quanto incompatibile con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'Articolo 35 § 3.³⁵²

3.2.1 La continua importanza del principio di equità intergenerazionale

Seppur il ricorso sia stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Strasburgo, i giudici hanno preso atto e condiviso le decisioni del Consiglio di Stato francese, per quanto concerne l'obbligo rivolto allo Stato francese di adottare e rispettare misure capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, per proteggere gli interessi dei residenti del comune di Grande-Synthe. Probabilmente, nel caso in cui il ricorrente fosse stato ancora cittadino domiciliato nel comune e non si fosse trasferito a Bruxelles, l'esito della decisione sarebbe stato molto diverso, in quanto il ricorso sarebbe stato dichiarato ammissibile e si sarebbe tenuto in conto del principio di equità intergenerazionale, motore che ha guidato la decisione contro il governo svizzero e che permette ai giudici di intervenire, nonostante una previsione esplicita del diritto a un ambiente salubre manchi all'interno della Convenzione. Ciò conferma l'importanza della sentenza *KlimaSeniorinnen contro Svizzera* e dei percorsi argomentativi utilizzati per giungere alla decisione.

³⁵² Art. 35, § 3, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: «La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo. o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito».

3.3 Duarte Agostinho e Altri v. Portogallo e Altri 32 Stati

Il ricorso è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo in data 7 settembre 2020. Quasi due anni dopo, il 28 giugno 2022, la Camera a cui il ricorso era stato assegnato ha rinunciato alla giurisdizione a favore della Grande Camera, per gli stessi motivi affermati per i due casi precedenti. Per via delle circostanze di guerra in Ucraina, i ricorrenti hanno informato la Corte di voler ritirare il loro ricorso, nei confronti esclusivo dell'Ucraina. Questa comunicazione è avvenuta in data 18 novembre 2022. Il ricorso, infatti, non vedeva come unico Stato convenuto il Portogallo, ma anche altri 32 Stati, tutti accusati di violare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver adottato misure efficaci in grado di diminuire i danni all'ambiente.³⁵³

Anche in questo procedimento, sono intervenute terze parti. L'udienza pubblica si è tenuta in data 27 settembre 2023 presso la Corte Europea di Diritti Umani ed il caso è stato deciso nella stessa data dei due precedenti, il giorno 9 aprile 2024.³⁵⁴

I ricorrenti, in questo caso, sono sei giovani cittadini portoghesi, che hanno denunciato le conseguenze disastrose presenti e future generate dal cambiamento climatico. Più specificatamente, si tratta di ragazzi nati tra il 1999 e il 2012, provenienti dai comuni portoghesi di Pombal e Almada. Per provare la catastrofica situazione ambientale presente e futura, i ricorrenti hanno utilizzato vari rapporti recenti scientifici e accademici, che mostrano l'urgenza per gli Stati di stabilire misure che permettano di raggiungere i limiti previsti dai vari accordi internazionali, quali il fondamentale Accordo di Parigi del 2015.³⁵⁵

³⁵³ Gli altri 32 Stati in questione sono i seguenti: La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Confederazione Svizzera, la Repubblica di Cipro, la Repubblica Ceca, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica Ellenica, la Repubblica di Croazia, l'Ungheria, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

³⁵⁴ CEDU, 9.04.2024, ECHR 089 (2024), *The Court has declared inadmissible the applications lodged against Portugal and 32 other States on the issue of climate change*.

³⁵⁵ CEDU, 9.04.2024, 39371/20, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*, pp. 45-51. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233261>.

I ricorrenti, per spiegare la fondatezza delle loro ragioni, sono partiti dall'analisi degli effetti del cambiamento climatico, quali incendi boschivi e aumento delle temperature, responsabili di avere un impatto presente e futuro sulla loro vita, il loro benessere e la loro salute mentale, condizioni che, per giunta, sono destinate a peggiorare con il tempo. Essi hanno evidenziato come la loro generazione sia una delle più colpite della storia dell'umanità, considerando in particolare la loro giovane età. Più specificatamente, i ricorrenti hanno reclamato la violazione dei seguenti articoli della Convenzione: l'articolo 2 (diritto alla vita), l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 14 (divieto di discriminazione).³⁵⁶

La Corte ha dichiarato inammissibile questo ricorso all'unanimità. La decisione è stata presa dai diciassette giudici della Grande Camera.³⁵⁷

Bisogna però distinguere due aspetti. In primo luogo, la Corte ha stabilito che, nonostante lo sforzo interpretativo, non ci fossero basi nella Convenzione per estendere la giurisdizione extraterritoriale della Corte agli Stati convenuti diversi dal Portogallo, come era stato richiesto dai giovani ricorrenti. La Corte si è dichiarata priva di giurisdizione nei confronti delle violazioni allegate in capo agli altri Stati, affermando la sua unica giurisdizione nei confronti del Portogallo, considerata la nazionalità dei ricorrenti e l'articolo 1 della Convenzione. Tuttavia, le argomentazioni dei ricorrenti utilizzate per estendere la giurisdizione della Corte EDU meritano di essere citate in questa sezione. I ricorrenti hanno cercato di convincere la Corte ad ampliare la sua giurisdizione, considerando la globalità del tema del cambiamento climatico. Gli effetti delle emissioni generate da uno Stato, per esempio, il Portogallo, possono presumibilmente e ragionevolmente impattare sui diritti dei portoghesi stessi che vivono in altri Stati. Inoltre, i

³⁵⁶ CEDU, 9.04.2024, 39371/20, cit., pp. 30-54.

³⁵⁷ I giudici che hanno preso parte alla decisione sono i seguenti: Siofra O'Leary (Irlanda), Presidente, Georges Ravarani (Lussemburgo), Marko Bošnjak (Slovenia), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Austria), Pere Pastor Vilanova (Andorra), Arnfinn Bårdsen (Norvegia), Armen Harutyunyan (Armenia), Pauline Koskelo (Finlandia), Tim Eicke (Regno Unito), Darian Pavli (Albania), Raffaele Sabato (Italia), Lorraine Schembri Orland (Malta), Anja Seibert-Fohr (Germania), Peeter Roosma (Estonia), Ana Maria Guerra Martins (Portogallo), Mattias Guyomar (Francia), Andreas Zünd (Svizzera), e anche Søren Prebensen, Cancelliere Aggiunto della Grande Camera.

ricorrenti hanno indicato alla Corte quanto potesse essere conveniente per il sistema stesso risolvere nel merito un unico caso che prevedesse come convenuti più Stati, al fine di evitare ricorsi simili da parte di cittadini di altri Stati per i quali, probabilmente, la Corte avrebbe poi deciso in maniera uguale. In altre parole, estendere la giurisdizione della Corte EDU sarebbe stato un modo per non appesantire la macchina giudiziaria di Strasburgo ed estendere regimi di responsabilità a più Stati, considerando l'estrema urgenza della problematica. Un altro argomento utilizzato dai ricorrenti riguarda la cittadinanza europea. Considerando che il ricorso prevedeva come convenuti il Portogallo e altri 26 Stati dell'Unione Europea, i ricorrenti hanno ipotizzato, nel nome di una "cittadinanza europea", di poter richiedere la giurisdizione della Corte rispetto a questi Stati. Tuttavia, i giudici, pur riconoscendo l'impatto globale del cambiamento climatico e l'estrema urgenza necessaria per gestire la problematica, hanno rifiutato l'estensione giurisdizionale, in quanto possibile causa futura di incertezza tra gli Stati e frutto di un'interpretazione troppo audace, poco in linea con il testo della Convenzione e la giurisprudenza precedente.³⁵⁸

Per tutti questi motivi, il ricorso contro gli altri Stati diversi dal Portogallo venne dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

In secondo luogo, anche il ricorso sollevato nei confronti del solo Portogallo venne dichiarato inammissibile, in quanto i ricorrenti non avevano esaurito i rimedi interni, condizione necessaria per accedere alla giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Era incontestabile che i giovani non avessero seguito alcuna via legale in Portogallo, Stato che, per altro, come già visto in precedenza, prevede una tutela esplicita per il diritto all'ambiente salubre a livello costituzionale.³⁵⁹ Probabilmente, per i giovani portoghesi non sarebbe stato molto complesso portare a termine il caso con successo a livello nazionale sia per l'articolo 66 della Costituzione del Portogallo, sia perché il Portogallo prevede la possibilità di intentare azioni collettive attraverso cui è possibile chiedere l'adozione da parte di autorità pubbliche di determinate condotte

³⁵⁸ CEDU, 9.04.2024, 39371/20, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*, pp. 60-76. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233261>.

³⁵⁹ Cfr. par. 3, Capitolo IV.

riguardanti, tra le altre, la protezione dell'ambiente, oltre a godere del diritto di difesa contro l'impatto del cambiamento climatico³⁶⁰. In accordo con la legislazione interna, i giovani portoghesi avrebbero potuto far valere la responsabilità civile non contrattuale contro lo Stato, con lo scopo di ottenere un risarcimento danni per lesioni causate da azioni o omissioni statali, che, in questo caso, corrispondono alla mancanza di una legislazione adeguata o al mancato rispetto di misure previste per mitigare gli effetti della crisi ambientale.³⁶¹

Alla luce di quanto sopra e tenendo conto delle circostanze del caso nel suo complesso, la Corte non poteva considerare le argomentazioni dei ricorrenti come eccezionali o speciali, a tal punto da esentare i ricorrenti dall'obbligo di esaurire i rimedi interni in conformità con le regole applicabili e le procedure disponibili ai sensi del diritto interno. La Corte EDU, infatti, gode del principio di sussidiarietà rispetto ai tribunali interni e non può pronunciarsi senza che le vie legali interne siano già state esaurite. Per questo motivo, anche il ricorso che vedeva come convenuto il solo Portogallo, è stato dichiarato inammissibile dai giudici di Strasburgo.

Infine, la Corte EDU ha ritenuto che, anche se i rimedi interni fossero stati esauriti, il caso sarebbe stato dichiarato inammissibile ugualmente per l'impossibilità dei giudici di attribuire lo *status* di vittima ai ricorrenti, le cui situazioni individuali non erano sufficientemente chiare. Su questo punto, la Corte si è riferita all'alto onere della prova per i ricorrenti in tema di cambiamento climatico, già esplicitati per i due casi precedentemente esaminati.³⁶²

3.3.1 Una riconferma del principio di equità intergenerazionale? Giudizi pendenti

Esattamente come nel caso *Careme v. Francia*, il ricorso è stato giudicato inammissibile per mancato rispetto dei principi procedurali della Convenzione. Tuttavia, anche in questo caso è necessario sottolineare un punto fondamentale. Se i ricorrenti avessero esaurito le vie legali interne e si fossero poi rivolte alla Corte EDU, probabilmente i giudici si sarebbero espressi a favore dei giovani

³⁶⁰ Ciò è garantito dalla Legge n. 19/2014, sezione 7 (1) e (2), Portogallo.

³⁶¹ CEDU, 9.04.2024, 39371/20, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*, pp. 76-81. Disponibile presso: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233261>.

³⁶² CEDU, 9.04.2024, 39371/20, cit., p. 81.

portoghesi, ribadendo l'importanza e l'urgenza per gli Stati di gestire il cambiamento climatico e richiamando in causa il principio di equità intergenerazionale, attualmente fondamentale tra le argomentazioni dei giudici, come dimostra la recente condanna al governo svizzero.

Tuttavia, al fine di poter sostenere tale posizione, sarà interessante leggere le decisioni dei giudici di Strasburgo in merito a casi attualmente pendenti presso la Corte. In attesa di risoluzione, infatti, vi sono due casi pendenti alla Corte contro l'Italia, che presentano molti elementi in comune con il caso sopra esaminato contro il Portogallo. Il primo è *De Conto v. Italia e Altri 32 Stati*, depositato nel 2021 da una giovane donna ventenne che sostiene di soffrire di disturbi psicologici a causa degli effetti del cambiamento climatico, che hanno avuto un impatto molto forte sulla sua salute mentale in quanto hanno condizionato le sue abitudini di vita. Difatti, la sua città di provenienza del Nord d'Italia, vicino alle Dolomiti, è stata colpita, fin dal 2018, da tempeste di pioggia insolite che hanno abbattuto 20 milioni di alberi. La giovane ha dunque chiamato in causa più Stati, lamentando una violazione degli obblighi positivi degli Stati di proteggere l'ambiente ai sensi degli articoli 2 e 8, oltre a una violazione dell'articolo 14, allegando il fatto che gli effetti dannosi del riscaldamento globale colpirebbero più duramente le generazioni attuali rispetto a quelle passate. Infine, la giovane ha invocato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, sostenendo che i ricorsi interni non sarebbero efficaci poiché sarebbe costretta a presentare un reclamo presso i tribunali di 33 Stati, un onere che sarebbe impossibile per lei da sopportare a causa della sua giovane età e delle sue limitate risorse finanziarie. Considerata la decisione del caso appena esaminato contro il Portogallo, è già possibile prevedere una pronuncia di inammissibilità del caso per quanto concerne la giurisdizione extra-territoriale della Corte, nei confronti dei 33 Stati convenuti, con l'eccezione dell'Italia. Tuttavia, sarà interessante vedere se i giudici ammetteranno il caso, nonostante il mancato esaurimento delle vie legali, e come decideranno nel merito, riconfermando o meno l'importanza del principio di equità intergenerazionale.³⁶³ Depositato nel 2021, c'è un altro caso simile pendente alla Corte, ma proposto da una giovane ragazza del Sud Italia che vive

³⁶³ CEDU, 2021, 14620/21, *De Conto v. Italy and other 32 States*. Disponibile presso: <https://climatecasechart.com/non-us-case/de-conto-v-italy-and-32-other-states/>.

nei pressi di Matera, zona colpita sovente da inondazioni. Si tratta del caso *Uricchio contro Italia e altri 32 Stati*, che costituirà un'ulteriore possibilità per la Corte per ribadire la propria audacia sui temi del cambiamento climatico o “indietreggiare”, dichiarando il caso inammissibile.³⁶⁴

4. Cenni sulla rilevanza del principio di equità intergenerazionale nella giurisprudenza nazionale

In questa sezione, saranno analizzate alcune sentenze nazionali che hanno dato impulso a questa materia e che hanno applicato in modo esplicito il principio di equità intergenerazionale. In particolare, si sono scelte due sentenze emesse da due organi giurisdizionali europei, in particolare dei Paesi Bassi e della Germania e ulteriori casi che riguardano la Colombia, il Pakistan e il Kenya. A distanza di anni e in luoghi molto diversi tra loro, tutte le sentenze che si approfondiranno di seguito richiamano e tutelano come mai prima i diritti delle future generazioni, oltre a rappresentare dei precedenti per il riconoscimento della giustizia intergenerazionale e per l'applicazione legale del diritto a un ambiente salubre, influenzando sia la politica nazionale sia i quadri giuridici internazionali.³⁶⁵

4.1 Un caso filippino: *Oposa v. Factoran*

Il caso è stato avviato da alcuni minorenni rappresentati dai loro genitori, tra cui Juan Antonio, Anna Rosario e Alfonso Oposa nei confronti del Segretario del Dipartimento dell'Ambiente e Risorse Naturali, Fulgencio S. Factoran e contro l'Onorevole Eriberto U. Rosario. I giovani erano preoccupati per la situazione di degrado ambientale in cui versavano le Filippine a causa delle sempre più numerose emissioni e di una normativa interna che aveva permesso una rapida deforestazione, con terribili conseguenze a livello ecologico.

I ricorrenti hanno sostenuto la violazione del diritto costituzionale a un'ecologia sana ed equilibrata e hanno rivendicato il rispetto di questo diritto sia

³⁶⁴ CEDU, 2021, 14615/21, *Uricchio v. Italy and 32 other States*. Disponibile presso: <https://climatecasechart.com/non-us-case/uricchio-v-italy-and-32-other-states/>.

³⁶⁵ Corte Suprema delle Filippine, 30.07.1993, No. 101083, *Oposa et al. v. Fulgencio S. Factoran, Jr. et al.* Disponibile presso: <https://www.escri-net.org/es/caselaw/2006/oposa-et-al-v-fulgencio-s-factoran-jr-et-al-gr-no-101083-esp>.

per le generazioni presenti sia per le generazioni future. Più specificatamente, il diritto è sancito nella sezione 16, dell'articolo II della Costituzione del 1987 che prevede esplicitamente quanto segue: «Lo Stato protegge e promuove il diritto delle persone a un'ecologia equilibrata e salutare in accordo con il ritmo e l'armonia della natura». Questo diritto è collegato al diritto alla salute, contenuto nella sezione precedente dello stesso articolo, dove è sancito che: «Lo Stato protegge e promuove il diritto alla salute delle persone».

Nonostante la decisione della Corte regionale di primo grado di Markati di archiviare il caso con l'argomento che la materia fosse una questione politica di cui i tribunali non avevano competenza, è intervenuta la Corte Suprema delle Filippine che, con una decisione storica, ha annullato la sentenza inferiore e ha accolto le richieste dei ricorrenti.³⁶⁶

4.1.1 La decisione della Corte Suprema delle Filippine e l'applicazione del principio di equità intergenerazionale

Il giudice Hilario Davide Jr. ha pronunciato il giudizio unanime, con cui erano d'accordo altri dieci giudici, mentre il giudice Florentino Feliciano ha espresso un'opinione concordante separata. La Corte non ha messo in discussione la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ma ha sottolineato la peculiarità di questo caso concreto, in cui i ricorrenti agivano non solo nel loro interesse, ma anche in quello delle future generazioni. La Corte Suprema delle Filippine è stata una delle prime ad applicare il principio di equità intergenerazionale, riconoscendo che ogni generazione ha la responsabilità verso la prossima di preservare il ritmo e l'armonia della natura per il pieno godimento di un'ecologia equilibrata e salubre. In altre parole, affermando che i minori hanno diritto a un ambiente salubre costituisce anche la definizione dell'obbligo di garantire tale diritto per le generazioni che verranno, in virtù del principio di responsabilità intergenerazionale, secondo cui ogni generazione è responsabile della precedente nel preservare e consegnare la natura in condizioni non peggiori di quelle ricevute.

³⁶⁶ Per visualizzare la sentenza, si rimanda alla Banca Dati Filippina. Disponibile presso: https://lawphil.net/judjuris/juri1993/jul1993/gr_101083_1993.html.

4.2 Un caso olandese: *Urgenda v. Paesi Bassi*

Nel 2013, un'organizzazione non governativa olandese, la Fondazione Urgenda (nome che rimanderebbe ai termini “azione urgente”), ha intentato una causa a nome delle generazioni presenti e future per obbligare il governo olandese a ridurre le emissioni di gas serra, in particolare del 40% entro la fine del 2020 o almeno del 25% rispetto ai livelli di emissione pre-industriali. La ricorrente è stata considerata legittimata ad agire per presentare un'azione collettiva, ai sensi dell'articolo 3:305 del Codice civile dei Paesi Bassi. Inoltre, le azioni collettive riguardanti la tutela del cambiamento climatico erano state in precedenza considerate legittime dalla Corte di Cassazione.³⁶⁷

La decisione del tribunale distrettuale dell'Aia in primo grado è stata particolarmente interessante in quanto ha condannato l'Olanda, ordinando al governo una riduzione del livello delle emissioni pari al 25% rispetto ai livelli del 1990, ma non basando la propria motivazione sulle allegazioni sostenute da Urgenda (riguardanti la violazione di alcuni articoli della Convenzione EDU o dei principi sostenuti in UNFCCC). Al contrario, la sentenza di primo grado del 2015 è stata basata sulla dottrina della c.d. “negligenza pericolosa”, prevista dal codice civile dei Paesi Bassi, la quale indica che un comportamento capace di creare inutilmente pericolo deve considerarsi illecito, in quanto comunque previsto dalla «legge non scritta, ma ritenuta idonea nelle relazioni sociali» ex articolo 6:162.

In appello, l'ordinanza del tribunale distrettuale è stata confermata, ma la decisione, in questo caso, si è basata sul riconoscimento delle violazioni di alcuni articoli della Convenzione EDU (in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8), inizialmente respinti nel giudizio di primo grado e considerati in questo grado di giudizio direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico olandese, insieme ai principi contenuti in altri trattati internazionali, quali l'Accordo di Parigi o il già citato UNFCCC. La sentenza della Corte d'Appello è stata interamente confermata dalla Corte di Cassazione nel settembre 2019.

La decisione della Corte Suprema olandese è significativa in quanto ha determinato la responsabilità dello Stato, nonostante questa possa essere anche

³⁶⁷ Supreme Court of the Netherlands, Civil Division, 10.12.2019, ECLI:NL:HR:2019:2007. Disponibile presso: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2019:2007>.

minima, in quanto il cambiamento climatico è l'effetto di molteplici cause e di contributi di diverse persone fisiche e giuridiche. Ciò però non deve essere utilizzata come scusante, in grado di azzerare la responsabilità individuale dello Stato che, al contrario, sussiste pienamente. Di fatto, viene applicata la teoria statunitense della *market share liability*, la medesima che ha influenzato i giudici della Corte EDU nel caso *KlimaSeniorinnen*.³⁶⁸ Secondo questa teoria anglosassone, qualora un soggetto subisca un nocumento dopo aver utilizzato un prodotto difettoso e fungibile, tutti coloro che hanno partecipato alla produzione e alla commercializzazione del prodotto saranno in una certa misura responsabili del danno causato al consumatore. Trasportando il significato di questo principio ai casi in oggetto, gli Stati convenuti e, dunque, i Paesi Bassi in un caso e la Svizzera nell'altro, sono responsabili *pro quota* per aver causato il cambiamento climatico, indipendentemente dal contributo di tutti gli altri Stati. In altre parole, ogni Stato è responsabile proporzionalmente per i livelli di emissioni rilasciati nell'aria, anche se il raggiungimento dell'obiettivo, ossia la riduzione delle emissioni, dipende dall'impegno di tutta la comunità internazionale. Di conseguenza, ogni possibile tentativo statale di difesa che richiami l'inerzia degli altri Stati come causa di giustificazione, non può essere accolta, in quanto tutti i Paesi contribuiscono, chi più chi meno in base alle proprie caratteristiche di densità e superficie, a causare il cambiamento climatico e i suoi effetti.³⁶⁹ Nello specifico, la Corte olandese ha chiarito che anche se i Paesi Bassi contribuiscono in maniera minore al cambiamento climatico per via delle loro piccole dimensioni, ciò non significa che possano tralasciare di rispettare l'obbligo, che dovrebbe essere pari a una riduzione del 25% di emissioni rispetto ai livelli del 1990. Su questo punto, la sentenza ha ricevuto molte critiche e la Corte è stata accusata di sostituire il ruolo del legislatore, con una violazione del principio di separazione di poteri. Tuttavia, come si vedrà nell'analisi più avanti sul ruolo della giurisprudenza, questa critica può considerarsi superata.³⁷⁰

³⁶⁸ SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato* in Riv. DPCE Online, 2-2024, pp. 727-754, p. 735.

³⁶⁹ SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa)*, cit., pp. 744-745.

³⁷⁰ BURGERS, NOLLKAEMPER, *A new classic in climate change litigation: the dutch supreme court decision in the Urgenda case* in Riv. Online European Journal of International Law (Blog EJIL: Talk!), 2021. Disponibile presso:

Infine, per motivare la propria decisione, i giudici della Corte olandese hanno ricordato che la Corte EDU ha più volte tutelato il diritto a un ambiente salubre, obbligando gli Stati ad adottare misure in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Di fatto, si tratta dei casi già analizzati in questi tesi, a cui si rinvia.³⁷¹

Si ritiene importante rilevare l'impatto che questa decisione ha avuto nei confronti di altri Stati europei, quali la Germania, dove la Corte Costituzionale ha adottato una simile sentenza a tutela dei cambiamenti climatici e delle generazioni future, esposta nel paragrafo successivo.

4.3 Un caso tedesco: *Neubauer v. Germania*

A febbraio 2020, un gruppo di giovani tedeschi ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito alla Legge Federale tedesca emanata nel mese di dicembre 2019 e riguardante le misure di protezione del clima, sostenendo che l'obiettivo di riduzione di emissioni previsto dalla legge tedesca fosse insufficiente e violasse gli obblighi internazionali, stabiliti dall'Accordo di Parigi del 2015.³⁷² Più specificatamente, la legge obbligava il governo a ridurre le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, quando, invece, hanno sostenuto i richiedenti, un obiettivo sostenibile sarebbe stato di una riduzione pari almeno al 70%. Secondo i giovani tedeschi, il contenuto della legge violava i loro diritti umani, tutelati dalla Legge Fondamentale, ossia la Costituzione tedesca. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto una violazione dell'Articolo 1, che tutela la dignità umana, oltre al diritto alla vita e all'integrità fisica, sanciti dall'Articolo 2 della Legge Fondamentale. Questi articoli devono leggersi in combinato disposto con l'articolo 20a, che dispone quanto segue: «Lo Stato, consapevole anche della sua responsabilità nei confronti delle generazioni future, protegge i fondamenti naturali della vita e degli animali mediante la legislazione e, conformemente alla legge e alla giustizia, mediante l'azione esecutiva e giudiziaria, il tutto nell'ambito dell'ordinamento costituzionale». I

<https://www.ejiltalk.org/a-new-classic-in-climate-change-litigation-the-dutch-supreme-court-decision-in-the-urgenda-case/>.

³⁷¹ Cfr. par. 4.1, Capitolo IV.

³⁷² Cfr. par. 2.3, Capitolo IV.

ricorrenti hanno dunque chiesto alla Corte Costituzionale tedesca di annullare l'obiettivo prefissato dalla legge federale e di obbligare il legislatore a varare una soglia di riduzione di emissioni più sostenibile, in linea con gli obblighi internazionali e con il principio di proporzionalità. Il legislatore federale tedesco ha eseguito la sentenza, approvando un disegno di legge (entrato in vigore dal 31 agosto 2021) che prevede una riduzione del 65% di emissioni (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030.³⁷³

4.3.1 La decisione della Corte Costituzionale tedesca in nome della tutela dei diritti delle future generazioni

La Corte Costituzionale tedesca, in data 29 aprile 2021, ha dato ragione ai ricorrenti, stabilendo che la Legge Fondamentale obbliga il legislatore tedesco a raggiungere la neutralità climatica e a mitigare gli effetti della crisi ambientale. La Corte ha effettivamente riscontrato che gli obiettivi stabiliti dal legislatore federale non erano sufficienti, violando i diritti delle generazioni presenti e future. Per questo motivo, la Corte ha obbligato il legislatore a emanare nuovi obiettivi entro la fine del 2022.

La sentenza, oltre ad essere rivoluzionaria in quanto rappresentativa di un importante successo per gli attivisti del cambiamento climatico, è anche singolare per verificare come i giudici abbiano tutelato i diritti delle future generazioni. La Corte ha, infatti, dichiarato che il legislatore tedesco ha l'obbligo di "distribuire gli effetti del cambiamento climatico tra le diverse generazioni", in quanto, in caso di omissione, quelle future rischiano di essere sottoposte a ridurre drasticamente i livelli di emissioni, oltre ad avere le loro vite esposte a grandi perdite di libertà. Le parole precise della Corte su questo punto meritano di essere richiamate per intero: «Non si deve permettere a una generazione di consumare grandi porzioni del budget di CO2 mentre si fa carico di una quota relativamente minore dello sforzo di riduzione, se ciò comporta di lasciare alle generazioni successive un drastico onere di riduzione ed esporre le loro vite a perdite complete di libertà. A un certo punto in futuro, anche gravi perdite di libertà potrebbero essere considerate proporzionate e giustificate ai sensi del diritto costituzionale, al

³⁷³ Corte Costituzionale Federale tedesca, 29.04.2021, *Neubauer, et al. v. Germany*. Disponibile presso: <https://climatecasechart.com/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany/>.

fine di prevenire il cambiamento climatico. Questo è esattamente ciò che dà origine al rischio di dover accettare considerevoli perdite di libertà». Per elaborare questa argomentazione, la Corte si è basata sull'articolo 20a della Legge fondamentale, di cui sopra. L'idea sottesa al pensiero dei giudici riguarda il fatto che se le generazioni attuali decidono di utilizzare quantità eccessive di emissioni rimanenti, alle generazioni future rimarrà uno spazio molto limitato di manovra. Tuttavia, se non agiscono attualmente le generazioni attuali, in futuro potrebbero essere necessarie e urgenti misure ancora più drastiche, che sfocerebbero in chiare e gravi violazioni di diritti umani. Di conseguenza, le scelte di oggi condizionano il futuro di domani, motivo per cui è necessario che le generazioni attuali si occupino degli “oneri intergenerazionali”.³⁷⁴

Considerando gli argomenti della Corte Costituzionale tedesca, sembra proprio che i giudici di Strasburgo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbiano preso spunto da questa decisione per condannare il governo svizzero, ma su questo punto si discuterà nel paragrafo dedicato ad alcune riflessioni sul ruolo della giurisprudenza.³⁷⁵

4.4 Un caso statunitense: *Juliana v. Stati Uniti*

In questo caso, 21 giovani hanno intentato una causa contro il governo federale degli Stati Uniti, accusato di non gestire gli effetti del cambiamento climatico. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che le politiche del Congresso hanno contribuito ad aumentare i fenomeni del riscaldamento globale e dell'innalzamento del livello dei mari. Seppur il caso sia stato archiviato dalla Corte Federale d'Appello nel gennaio 2020, esso merita di essere riportato per la singolare applicazione del principio di equità intergenerazionale.³⁷⁶ Esso, infatti, viene affermato attraverso la dottrina del “public trust”. Secondo questo principio tipico dell'ordinamento anglosassone, le risorse non appartengono a soli individui

³⁷⁴ BÄUMLER, *Sustainable Development made justiciable: The German Constitutional Court's climate ruling on intra- and inter-generational equity* in Riv. Online European Journal of International Law (Blog EJIL: Talk!), 2021. Disponibile presso: <https://www.ejiltalk.org/sustainable-development-made-justiciable-the-german-constitutional-court-s-climate-ruling-on-intra-and-inter-generational-equity/>.

³⁷⁵ Cfr. par. 4.6, Capitolo V.

³⁷⁶ Per consultare tutti i documenti di questo procedimento, si rimanda al seguente link: <https://climatecasechart.com/case/juliana-v-united-states/>.

e non possono essere privatizzate, ma sono dell'intera comunità, ragion per cui devono essere protette dal governo. A questa interpretazione del principio, si è già fatto riferimento in un precedente paragrafo volto a spiegare il significato del principio, a cui si rinvia.³⁷⁷ Per essere più precisi, in primo grado il tribunale distrettuale aveva riconosciuto il diritto fondamentale dei ricorrenti, derivante dalla Costituzione, di godere di un ambiente salubre, fondamentale per il rispetto del diritto alla vita, motivo per cui la mozione di archiviazione era stata respinta, pur non ritrovando lo stesso esito nel grado successivo.³⁷⁸

4.5 Altre Sentenze di Corti Nazionali sul principio di equità intergenerazionale

Questo ulteriore paragrafo appare necessario per accennare quali siano state le altre Corti nazionali che si sono occupate del principio di equità intergenerazionale in maniera sostanziale. Dalla ricerca effettuata, è importante sottolineare che la maggior parte delle pronunce si siano comunque verificate in Africa, America Latina e Asia meridionale, con l'eccezione dei casi precedentemente analizzati.

In primis, si richiama la controversia *Waweru v. Kenya* del 2006, in un caso concernente l'inquinamento dell'ambiente, dove la Corte Suprema del Kenya ha citato esplicitamente il principio di equità tra le diverse generazioni, definendolo con queste parole: «l'equità intergenerazionale obbliga la generazione attuale a garantire che la salute, la diversità e la produttività delle risorse naturali siano mantenute o migliorate a beneficio delle generazioni future».³⁷⁹

Interessante è anche il caso depositato nel 2018 *Maria Khan and Others v. Federation of Pakistan and Others*, che è stato avviato da un gruppo di donne proprio per conto delle generazioni future. Nello specifico, le ricorrenti hanno citato in giudizio il Pakistan, lamentando la violazione del diritto a un ambiente

³⁷⁷ Cfr. par. 1.1, Capitolo V.

³⁷⁸ *Juliana v. United States, Ninth Circuit Holds that Developing and Supervising Plan to Mitigate Anthropogenic Climate Change Would Exceed Remedial Powers of Article III Court* in Riv. Harvard Law Review, Vol. 5, Issue 5, 2021, pp. 1929-1936.

³⁷⁹ WEISS, *Intergenerational Equity. National and Local Court Decisions* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 2 (d), 41. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>

salubre a danno di presenti e future generazioni, che non è previsto esplicitamente in Costituzione, ma che può essere ricavato dal combinato disposto degli articoli 4 (diritto alla vita), 9 (diritto alla salute) e 14 (diritto alla dignità personale). Inoltre, le stesse avevano sostenuto che gli effetti del cambiamento climatico impattassero soprattutto sulle donne, aumentando i fenomeni di discriminazione e lo stato di disuguaglianza. Le ricorrenti hanno poi denunciato che le misure non intraprese da parte del governo costituissero una violazione da parte dello Stato, relativamente agli obblighi assunti con l'Accordo di Parigi, ratificato dal Pakistan. Purtroppo però, il caso è stato archiviato l'anno successivo, nel 2019. Tuttavia, l'esito di questo caso non poteva definirsi scontato. Infatti, in un'altra simile controversia, ossia *Leghari v. Federation of Pakistan*, la Lahore High Court pakistana ha stabilito che c'è stata una violazione di alcune disposizioni costituzionali, a causa della mancanza di misure adeguate da parte del governo per fronteggiare l'emergenza climatica. Questo orientamento è stato confermato più di recente, nel 2021, quando la Corte Suprema ha vietato al governo di proseguire con la costruzione di stabilimenti altamente pericolosi per l'ambiente, applicando, nella motivazione, il principio di equità intergenerazionale.³⁸⁰

In ultimo, si ritiene di svolgere brevi accenni sulla sentenza della Corte Suprema della Colombia nel caso *Dejusticia v. Colombia*, che nel 2018 ha condannato il governo colombiano per non aver adottato misure adeguate per affrontare il problema della deforestazione in Amazzonia. I giudici hanno esplicitamente richiamato il principio di equità intergenerazionale, indicando che «in termini di equità intergenerazionale, la violazione è ovvia. Le generazioni future, compresi i bambini, saranno direttamente colpite, a meno che non si prendano delle misure efficaci e direttamente applicabili».³⁸¹

³⁸⁰ WEISS, *Intergenerational Equity. National and Local Court Decisions* in Riv. Online Max Planck, cit., par. 2 (d), 46. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>

³⁸¹ WEISS, *Intergenerational Equity. National and Local Court Decisions* in Riv. Online Max Planck, cit., par. 2 (d), 38. Disponibile presso: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rsk=NgSlvY>.

4.6 Alcune riflessioni sul ruolo della giurisprudenza

Dopo aver analizzato le sentenze sopra esposte, si ritiene opportuno comparare le decisioni dei giudici e svolgere qualche riflessione sul punto.

Un aspetto che accomuna tutte le sentenze analizzate può essere rinvenuto nella particolare audacia da parte dei giudici. Soprattutto i magistrati delle corti nazionali hanno, da un lato, espresso principi nuovi (si pensi, alla Corte Suprema delle Filippine che ha richiamato il principio di equità intergenerazionale decisamente *ante temporis* rispetto al momento in cui il dibattito su queste questioni è esploso), e dall'altro, sembrano essere andate oltre il regolare esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, i giudici dei casi analizzati hanno obbligato il legislatore ad intervenire, cambiando la disciplina. Da un punto di vista costituzionale, questa presa di posizione potrebbe sembrare eccessiva per un Paese di Civil Law o, quanto meno, se si considera al cospetto dell'ordinamento giuridico italiano, guidato dal principio di separazione dei poteri, frutto dell'illuminismo. Con molta probabilità, la Corte Costituzionale Italiana sarebbe stata più cauta e non sarebbe stata pronta a emanare una sentenza come quella tedesca. A sostegno di ciò, si ricordi la pressione della Corte Costituzionale nei confronti del Parlamento Italiano per legiferare nuove norme sulla questione "fine-vita" e, in particolare, per riscrivere l'articolo 580 del Codice Penale italiano, in linea con i principi costituzionali. Il Parlamento è rimasto inerte per oltre un anno e, solo allora, la Corte Costituzionale ha potuto emettere una sentenza come quella n. 242 del 2019, in cui, effettivamente, svolgeva le veci del legislatore. Seppur si tratti di casi di diverso oggetto, la comparazione sembra interessante per risaltare il particolare approccio audace, utilizzato dalla Corte Costituzionale tedesca nel caso *Neubauer* o dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso *Urgenda*. Di conseguenza, da un lato queste decisioni possono essere considerate un punto di partenza per tante altre Corti degli Stati europei che probabilmente ne seguiranno l'esempio, mentre per altre, più vigili al principio di separazione dei poteri, sentenze simili sembrano ancora essere lontane. Non è la prima volta in questa tesi, infatti, che si mette in luce l'inerzia del legislatore nazionale e l'incapacità della comunità internazionale di gestire l'emergenza

climatica con leggi nazionali o trattati internazionali chiari, rispettati e lungimiranti.

Ciò che sembra più chiaro è che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con le sentenze del mese di aprile di quest’anno, abbia preso spunto dalla decisione olandese. In particolare, come evidenzia un articolo del Professor Serafinelli, ci sono varie analogie tra la decisione *KlimaSeniorinnen* e quella *Urgenda*. Questa affermazione può essere dimostrata con l’analisi del ricorso introduttivo proposto alla Corte EDU, che riprende le medesime tesi argomentative utilizzate dagli avvocati nel caso olandese. Ciò non sorprende se si considera il fatto che la maggior parte dei casi che riguardano i cambiamenti climatici prevedono molti elementi uniformi, richiamati in seguito: il primo elemento in comune riguarda la natura dei ricorrenti (spesso associazioni collettive) e dei convenuti (sovente Stati o grandi operatori economici privati). Secondariamente, le controversie su questi temi prevedono il medesimo oggetto della domanda, che mira a provare la condotta antigiuridica degli Stati, qualora le loro politiche ambientali siano insufficienti e inefficaci, o degli attori privati, qualora essi abbiano concorso a emettere eccessive emissioni di gas serra. In terzo luogo, vi sono delle similitudini per quanto concerne i rimedi richiesti in sede giurisdizionale, che spesso coincidono con la richiesta per gli Stati di modificare le proprie normative interne e con l’obbligo dei privati di “risarcire per equivalente”, oltre a interrompere il danno e a modificare per il futuro le proprie azioni. Infine, le controversie climatiche hanno spesso la caratteristica di avere la stessa impostazione degli atti giudiziari, in quanto essi prevedono delle argomentazioni basate su studi scientifici e sul *corpus* legislativo internazionale che tutela il diritto a un ambiente salubre, tema già approfondito in questa tesi nel Capitolo IV.³⁸² Se questi elementi costituissero un “*test*”, entrambi i casi citati lo rispetterebbero, in quanto essi presentano tutte queste caratteristiche.

Considerate le premesse sopra esposte, si ritiene necessario sottolineare che la scelta dei giudici della Corte EDU di condannare il governo svizzero sia stata particolarmente coraggiosa. Allo stesso tempo, sembra che gli altri due

³⁸² SERAFINELLI, *Dal caos all’ordine (e viceversa): l’impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato* in Riv. DPCE Online, 2-2024, pp. 727-754, p. 734.

ricorsi dichiarati inammissibili abbiano spinto gli stessi giudici ad essere un po' più cauti. Probabilmente, questa scelta ha voluto lanciare un duplice messaggio: da un lato, la condanna ha voluto mostrare la posizione dei giudici sulle questioni dell'ambiente e della tutela delle generazioni future, ma dall'altro, con i due ricorsi dichiarati inammissibili, la stessa ha evitato di spingersi ulteriormente oltre con condanne che non trovano effettivamente un corrispettivo diritto all'interno della Convenzione. Con le due decisioni di inammissibilità, sembra che i giudici abbiano utilizzato i motivi procedurali per rispettare la volontà degli Stati, le Alte Parti Contraenti, che ancora non hanno deciso di inserire un'adeguata tutela esplicita a questi diritti. Spingersi "troppo oltre" per la Corte EDU potrebbe costituire un errore, in quanto decisioni "troppo coraggiose" potrebbero lanciare l'allarme ad alcuni Stati che, di fatto, potrebbero anche recedere dalla Convenzione.

Infine, su questo tema, si ritiene interessante inserire l'opinione del Segretario Generale della Corte Interamericana Pablo Saavedra, rilasciata in un'intervista realizzata da chi scrive, in data 29 agosto 2024. Per quanto riguarda gli interventi della giurisprudenza considerabili "troppo audaci", Pablo Saavedra ha ricordato che questa pratica rientra esattamente nei poteri delle Corti, siano esse nazionali o internazionali. Sia la Corte Interamericana sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo prevedono, tra le tecniche di interpretazione, l'utilizzo di quella evolutiva, in grado di interpretare le disposizioni della rispettive Convenzioni, come se esse fossero uno "strumento vivo", adattabili, dunque, alle esigenze e alle priorità di ciascun periodo storico. A sostegno di ciò, ha fornito come esempio il caso delle sparizioni forzate, fattispecie che è stata creata per la prima volta dalla giurisprudenza della Corte Interamericana, a seguito della quale si sono poi creati trattati, leggi nazionali e altri strumenti giuridici di prevenzione e protezione. I giudici della varie Corti non si sostituiscono al legislatore, ma di certo lo completano. Come ricordava l'Avvocata della stessa Corte Natalia Castro in un'ulteriore intervista del 27 agosto rilasciata a chi scrive, non è possibile aspettarsi che i legislatori avanzino particolarmente sul tema della protezione del diritto a un ambiente salubre. Inserire norme sul tema significherebbe limitare i diritti delle generazioni presenti, a tutela di quelle future, con l'alta probabilità di

perdere consensi tra gli elettori. Proprio per questi motivi, le sentenze e le opinioni consultive risultano avere un ruolo fondamentale, in quanto forniscono strumenti alla giurisprudenza successiva per avanzare e garantire una maggiore tutela, oltre a fornire una maggiore spinta agli Stati per implementare le proprie norme interne.

4.7 Alcune riflessioni sulla natura del principio di equità intergenerazionale

A fronte dell'analisi fornita in questo capitolo sul principio di equità intergenerazionale, si ritiene necessario domandarsi quale sia la natura del principio stesso e, in particolare, se si tratti di una norma precettiva o di una norma programmatica. Le prime sono direttamente vincolanti e non necessitano di alcuna implementazione da parte del legislatore, oltre a riguardare spesso regole, che devono essere seguite dai cittadini e dai poteri dello Stato. Diversamente, le seconde sono spesso fattispecie aperte, indirizzate al Parlamento, in quanto indicano uno scopo da raggiungere con l'emanazione di altri atti legislativi.

Si ritiene che il principio di equità intergenerazionale, per come è stato previsto nei documenti giuridici analizzati o dalla giurisprudenza richiamata, sembrerebbe essere una norma programmatica, che necessita della concretizzazione da parte del legislatore. I Parlamenti nazionali, infatti, dovrebbero attuare il principio e prevedere modalità concrete attraverso cui è possibile proteggere le generazioni del futuro. La tutela dell'ambiente, inoltre, si presta al bilanciamento, al principio di ragionevolezza e proporzionalità. Come affermato da alcuni studiosi della materia, «un'assoluta e automatica priorità del diritto all'ambiente va esclusa. Essa dovrà ricercarsi sempre con la dovuta attenzione al caso concreto».³⁸³ Per richiamare l'espressione di un altro esperto di diritto costituzionale, Marco Olivetti, questo principio potrebbe inserirsi in quelli definiti come “precetti di ottimizzazione”, i quali prescrivono che «qualcosa è da realizzare nella misura più alta possibile relativamente alle possibilità giuridiche e fattuali».³⁸⁴ Il prossimo capitolo analizzerà alcune situazioni concrete, dalle quali

³⁸³ BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive* in Riv. Il Mulino, *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022, pp. 16-17.

³⁸⁴ OLIVETTI, *I diritti fondamentali*, Giappichelli, 2020, p. 64.

sarà possibile verificare, partendo dall'espressione appena citata, il grado di attuazione del principio di equità intergenerazionale e le sue ipotetiche violazioni.

CAPITOLO VI

ALCUNE SITUAZIONI GENERANTI LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ INTERGENERAZIONALE

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. I migranti ambientali; 2.1 Il caso Teitiota contro Nuova Zelanda; 2.2 L'ordinanza n. 5022 del 2021 della Corte Suprema di Cassazione italiana; 2.3 Gli sfollati interni per motivi ambientali; 2.4 I Principi Guida e la Relatrice Speciale sui Diritti Umani degli sfollati interni. 3. I cittadini i cui territori verranno sommersi a causa dell'innalzamento del livello del mare; 3.1 "Statehood", le condizioni per essere uno Stato; 3.2 Linee di base e zone marittime; 3.3 Sistemi di protezione e riparazione per gli abitanti degli Stati insulari. 4. L'ambiente durante i conflitti armati; 4.1 La distruzione dell'ambiente generato dal conflitto Russia-Ucraina; 4.2 Il "costo climatico" del conflitto tra Israele e Palestina; 4.3 Il cambiamento climatico, una possibile causa scatenante dei conflitti armati. 5. I popoli indigeni; 5.1 Due sentenze della Corte Interamericana sui popoli indigeni; 5.2 Alcune riflessioni: il trasferimento della comunità Guna. 6. Una proposta concreta per garantire una maggiore applicazione del principio di equità intergenerazionale: l'ecocidio come crimine internazionale.

1. Introduzione

In questo capitolo, verranno analizzate alcune delle sfide sociali e giuridiche che le generazioni presenti e future saranno chiamate ad affrontare nel breve o nel lungo termine in relazione agli effetti del cambiamento climatico. I prossimi paragrafi mostreranno i maggiori problemi causati dalla crisi ambientale ed evidenzieranno il suo impatto nei confronti delle generazioni attuali e future. L'obiettivo è quello di indicare, in forza del principio di equità intergenerazionale, l'obbligo per la comunità internazionale di gestire queste crisi su molteplici livelli, proteggendo coloro che sono in pericolo e tutelando i diritti di queste categorie fragili.

La riflessione sottesa a questo capitolo può essere introdotta con una semplice domanda: com'è possibile rispettare ed attuare il principio di equità intergenerazionale, tutelando le generazioni future, se neanche quelle presenti

sono giuridicamente ed adeguatamente protette dalla crisi ambientale? Questo capitolo metterà in luce le sfide di oggi, che, se non adeguatamente risolte, diventeranno sfide ancora più complesse nel futuro, testimoniando la mancata attuazione del principio di equità intergenerazionale. Infatti, come prevede il Principio 7 dei Principi di Maastricht del 2023, già richiamati nel Capitolo V, gli Stati «devono affrontare e porre rimedio alle violazioni dei diritti umani intragenerazionali, cioè alle violazioni che colpiscono i membri delle generazioni attuali, sia al fine di tutelare i diritti umani delle generazioni presenti sia per evitare di trasmettere queste violazioni alle generazioni future».

I temi scelti per questa analisi sono quattro e possono essere sintetizzati nel modo seguente. *In primis*, verranno approfondite la mancanza di tutela di una nuova categoria di migranti, i migranti ambientali, ancora privi dello *status* di rifugiato e le conseguenze che questo “difetto di qualificazione” provoca nei confronti della categoria degli sfollati interni. Secondariamente, si esaminerà la mancata tutela giuridica degli abitanti dei territori attualmente colpiti da eventi naturali catastrofici, ma che saranno oggetto in futuro di una totale sommersione per l’innalzamento del livello del mare e le cui conseguenze giuridiche non sono ancora state affrontate e risolte in maniera univoca dalla comunità internazionale. In terzo luogo, si procederà a spiegare il grave impatto sull’ambiente generato dal conflitto russo-ucraino e israelo-palestinese. Infine, verranno indicate le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene, spesso obbligate a lasciare le proprie terre contro la propria volontà per ordine dei governi, che sovente non tengono in considerazione della forte relazione che questa categoria intrattiene con il proprio ambiente.

Dunque, i paragrafi successivi hanno l’obiettivo di mostrare quattro possibili violazioni del principio di equità intergenerazionale a fronte dell’analisi teorica riportata nel capitolo precedente e con lo scopo di riflettere sul grado di attuazione del principio stesso.

2. I migranti ambientali

In data 20 giugno 2024, durante la 56esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani, si è tenuta una discussione informale tra gli Stati, presso la Sala XX

del Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, in cui è stata trattata la correlazione tra il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la tutela della salute e il loro impatto sui diritti umani.³⁸⁵ Le delegazioni statali, le agenzie delle Nazioni Unite, le altre organizzazioni internazionali e i membri della società civile, sono stati invitati a partecipare a una discussione multilaterale da parte del Presidente del Consiglio attualmente in carica, Omar Zniber, Ambasciatore del Marocco presso le Nazioni Unite e altre Organizzazioni Internazionali di Ginevra. Questo incontro ha conteso su un'ampia partecipazione, espressione della preoccupazione della comunità internazionale per questi temi globali. Tra i vari relatori, considerando lo scopo di questo elaborato, è bene riportare il commento di Amy Pope, Direttrice Generale di IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). La Direttrice attualmente in carica ha spiegato la correlazione tra crisi ambientale e migrazioni, spiegando che molti individui, trovandosi in un luogo insicuro a livello ambientale, sono spesso costretti a migrare alla ricerca di un luogo più vivibile e sostenibile. Tuttavia, i migranti climatici o ambientali non sono riconosciuti da alcuna convenzione o trattato internazionale. Neanche la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951 affronta questa categoria, rendendola di fatto priva di protezione internazionale. I percorsi migratori, inoltre, possono essere particolarmente rischiosi in quanto i migranti sono sottoposti al rischio di essere vittime di scontri e di violenze. La dichiarazione di Amy Pope merita di essere approfondita e apre il tema della mancanza di tutela internazionale di una categoria nuova di migranti, quali, appunto, i migranti ambientali.

Di fatto, una delle prime organizzazioni internazionali che ha iniziato ad occuparsi della correlazione tra i movimenti migratori e i cambiamenti climatici è stata proprio IOM,³⁸⁶ per rispettare un mandato degli Stati del 2007, per il quale nel 2015 è stata creata una divisione *ad hoc*, dedicata a migrazioni e cambiamenti

³⁸⁵ NORGESPORTALEN, *High-Level informal Presidential discussion. 'The link between Climate Change, food security and health security, and their impact on the enjoyment of human rights in* Sito Ufficiale Norway in Geneva. Permanent Mission to the UN and WTO/EFTA, 2024.

Disponibile presso:

<https://www.norway.no/en/missions/wto-un/nig/statements/hr/hrc/hrc-55th-session-18-june-to-12-july-2024/hrc56hlpresidential/>.

³⁸⁶ Si tratta dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che ha assunto la qualità di organizzazione collegata alle Nazioni Unite per via di un accordo approvato da una risoluzione delle Nazioni Unite, adottata all'unanimità in data 25 luglio 2016.

climatici (MECC).³⁸⁷ Essa si occupa di svolgere ricerche che evidenzino le sempre più frequenti mobilità umane causate dai disastri dell'ambiente, al fine di convincere gli Stati della comunità internazionale a fornire supporto alle comunità interessate in caso di migrazioni forzate e ad aumentare la resilienza delle popolazioni più colpite. Dal 1998, IOM ha sviluppato e finanziato più di 1000 progetti in tutto il mondo, promuovendo soluzioni alternative alla migrazione e implementando proposte creative per evitare gli spostamenti delle popolazioni più colpite.

I migranti climatici hanno creato quella che può considerarsi una terza categoria di migrazione, che si aggiunge ai migranti economici e a coloro che migrano a causa di situazioni di vulnerabilità.

Per quanto concerne la prima categoria delle migrazioni economiche, esse si riferiscono agli spostamenti di coloro che cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, includendo sia coloro che scappano da una povertà estrema sia coloro che già beneficiano di buone condizioni nel Paese di provenienza, ma che cercano migliori opportunità economiche nel Paese ospitante.

Per quanto riguarda la seconda categoria dei migranti costretti da condizioni di vulnerabilità, essi costituiscono un *numerus clausus*, previsto dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Si tratta degli individui che migrano a causa di guerre o di altre forme di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale. I soggetti perseguitati nel proprio Stato hanno diritto di richiedere asilo in uno Stato terzo, conseguendo lo *status* di rifugiato. In questi casi, questi soggetti diventano titolari del diritto di asilo (*ius migrandi*), privando gli Stati di numerose discrezionalità in materia migratoria. Infatti, i 144 Stati che hanno firmato la Convenzione, sono vincolati nel rispettare gli obblighi legali derivanti da essa, tra cui il principio di non respingimento (*non-refoulement*), che afferma che nessun rifugiato può essere rimandato in uno Stato in cui la propria vita o altri diritti

³⁸⁷ Per maggiori informazioni sugli ultimi rapporti, si consiglia di consultare il seguente sito web ufficiale dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni: environmentalmigration.iom.int (2024). *Search | Environmental Migration Portal*. Disponibile presso: <https://environmentalmigration.iom.int/iom-and-migration-environment-and-climate-change-mecc>.

fondamentali potrebbero essere seriamente minacciati.³⁸⁸ Dunque, è evidente come coloro che migrano per ragioni economiche non siano titolari dello *ius migrandi*, rendendo le due categorie sensibilmente diverse dal punto di vista giuridico.³⁸⁹

Come accennato sopra, a queste due categorie si affianca la terza, riguardante i migranti climatici o ambientali, che possono essere definiti come coloro che decidono di spostarsi in seguito a eventi naturali, quali siccità, inondazioni, cambiamento delle condizioni agricole per aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare e desertificazioni. In questa categoria, rientrano anche coloro che si spostano per cause indirette del cambiamento climatico, quali il peggioramento delle condizioni politiche e sociali già precarie, come accade in particolare in molte zone dell’Africa e del Sud America. Tuttavia, questi individui non sono ancora titolari di alcuna protezione da parte del diritto internazionale. Pur essendo un fenomeno estremamente diffuso, i migranti ambientali non possono assumere lo *status* di rifugiato, in quanto non inclusi nella Convenzione di Ginevra del 1951. L’Articolo 1 della Convenzione definisce, infatti, i rifugiati come coloro che hanno attraversato una frontiera internazionale «a causa del fondato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per un’opinione politica».³⁹⁰ Di conseguenza, la categoria dei migranti ambientali assomiglia maggiormente ai migranti economici, per quanto concerne il profilo giuridico.³⁹¹

Rispetto al mancato riconoscimento e alla mancata protezione di questo terzo gruppo, sempre più diffuso, non mancano opinioni discordanti che considerano come necessaria l’attribuzione di una tutela internazionale per queste categorie. Una certa parte della dottrina sostiene l’importanza di riconoscere lo *status* di rifugiato ai migranti ambientali, in quanto assimilabili a soggetti in stato

³⁸⁸ Convenzione sui Rifugiati, 1951. Disponibile presso:

<https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/la-nostra-storia/la-convenzione-sui-rifugiati-del-1951/>.

³⁸⁹ RUGGIU, *Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale in Immigrazione e Diritti Fondamentali*, Università degli Studi di Torino, 2017, pp. 399-401.

³⁹⁰ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Esistono i ‘rifugiati climatici’?* Disponibile presso: <https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/esistono-i-rifugiati-climatici/>.

³⁹¹ RUGGIU, *Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale in Immigrazione e Diritti Fondamentali*, Università degli Studi di Torino, 2017, pp. 402-403.

di vulnerabilità per motivi diversi e ad oggi non ancora tutelati. Secondo tale orientamento, infatti, i disastri ambientali potrebbero ragionevolmente essere equiparati a una situazione di guerra. Un'altra parte della dottrina giunge alle medesime conclusioni, utilizzando motivazioni diverse, secondo le quali le migrazioni dovute al cambiamento climatico dovrebbero essere considerate come una conseguenza delle persecuzioni avvenute sotto forma di sfruttamento delle risorse da parte degli Stati economicamente più forti e industrializzati.³⁹² Secondo queste teorie, attribuire lo *status* di rifugiato a coloro che fuggono dai disastri ambientali, generati con il contributo dall'azione dell'uomo, renderebbe loro una sorta di ricompensa, similmente a una forma di riparazione.

Sebbene il fenomeno vada presto regolato con urgenza da parte della comunità internazionale, ad ora ha riguardato in gran parte i singoli Stati, in quanto coloro che fuggono si spostano maggiormente in altri luoghi, rimanendo all'interno dei confini nazionali, generando il fenomeno dei cosiddetti sfollati interni, approfonditi successivamente in questo capitolo.

2.1 Il Caso Teitiota contro Nuova Zelanda

In questa sezione, appare necessario accennare al contributo della giurisprudenza in merito alla protezione dei migranti ambientali. Un esempio significativo è sicuramente il caso *Teitiota contro Nuova Zelanda*.

Nel mese di febbraio 2016, Ioane Teitiota, abitante dell'isola di Tarawa, capitale di Kiribati, aveva formulato un reclamo al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite contro il governo della Nuova Zelanda, dopo che tre gradi di giudizio neozelandesi avevano respinto la sua richiesta di asilo come "rifugiato ambientale", rimpatriandolo dalla Nuova Zelanda a Kiribati in data 23 settembre 2015.³⁹³ Teitiota e sua moglie, infatti, erano giunti nel 2007 in Nuova Zelanda, dove erano nati anche tre figli. La famiglia era rimasta sul territorio senza

³⁹² RUGGIU, *Migrazioni per cause climatiche*, cit., p. 405.

³⁹³ Amnistía Internacional, *Caso histórico de la ONU para las personas desplazadas por el cambio climático*, 2020. Disponibile presso: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/01/un-landmark-case-for-people-displaced-by-climate-change/>.

autorizzazione dopo la scadenza del visto, avvenuta in data 3 ottobre 2010.³⁹⁴ Solo il 24 maggio 2012, la famiglia aveva richiesto al governo della Nuova Zelanda di essere riconosciuta come rifugiata ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o come insieme di persone protette ai sensi del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici del 1966, secondo il quale una persona può essere considerata tale se ci sono validi motivi per ritenere che la stessa possa essere in pericolo di essere arbitrariamente privata della vita o sottoposta a trattamenti degradanti, se deportata nel Paese di origine.³⁹⁵ Entrambe le definizioni di rifugiato e di persona protetta corrispondevano a quelle previste dalla norma interna neozelandese, l'Immigration Act del 2009.³⁹⁶

Più specificatamente, Teitiota e la moglie avevano deciso di emigrare in Nuova Zelanda per gli effetti del cambiamento climatico, quale il riscaldamento globale e l'innalzamento del livello del mare, che avevano reso la vita sull'isola sempre più insostenibile e precaria. Sull'isola, di recente sovraffollata in quanto custode dei servizi pubblici essenziali, mancava l'acqua potabile e le terre abitabili erano spesso erose dalle maree sempre più frequenti. Questi fenomeni avevano causato crisi edilizie, rovine dei raccolti per chi viveva di agricoltura, diffusione delle malattie e aumento di scontri violenti per la situazione persistente di disagio sociale.

Alla richiesta, in data 24 agosto 2012 il Tribunale neozelandese per l'Immigrazione e la Protezione aveva negato la domanda di asilo dell'attore, esiti successivamente confermati dalla Corte d'Appello e dalla Corte Suprema, che avevano respinto ogni tentativo di impugnazione. Il Tribunale, esaminando nel dettaglio il caso concreto, aveva stabilito che l'autore non subiva il rischio concreto di violazione del diritto alla vita. Il Tribunale non aveva rinvenuto concretamente omissioni o azioni da parte del governo di Kiribati che conducessero a una violazione di questo diritto. Inoltre, il Tribunale aveva

³⁹⁴ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Human Rights Committee in Refworld, Global Law and Policy Database, p. 5, par. 4.1. Disponibile presso: <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/2020/en/123128>.

³⁹⁵ Patto sui Diritti Civili e Politici, 1966. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

³⁹⁶ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Human Rights Committee in Refworld, Global Law and Policy Database, p. 5, par. 4.2. Disponibile presso: <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/2020/en/123128>.

specificato, richiamando un filone giurisprudenziale precedente³⁹⁷, che per configurarsi una violazione del diritto alla vita, essa dovesse essere “imminente”, ai sensi del Protocollo Opzionale al Patto.³⁹⁸ Più specificatamente, il Tribunale aveva stabilito che Teitiota non era titolare di un rischio oggettivo reale di essere perseguitato se fosse tornato a Tarawa, motivo per cui non poteva essere qualificato come un rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.³⁹⁹ Per il Tribunale, Teitiota non aveva fornito prove sufficienti che indicassero un possibile coinvolgimento futuro nelle dispute territoriali o l'impossibilità di coltivare o di accedere all'acqua potabile.⁴⁰⁰ Inoltre, l'attore non aveva allegato prove che indicassero la mancanza di misure da parte della Repubblica di Kiribati per risolvere, o quantomeno attenuare, le problematiche ambientali legate al territorio. Di fatto, lo Stato aveva adottato misure effettive per gestire le conseguenze del cambiamento climatico, come dimostravano le misure relative all'attuazione del Programma d'Azione Nazionale di Adattamento del 2007.⁴⁰¹ Tuttavia, è opportuno segnalare che il Tribunale neozelandese, pur rigettando la domanda dell'attore, non aveva escluso la possibilità futura che il degrado ambientale potesse essere inserito nella Convenzione di Ginevra come motivo valido per permettere a un individuo di richiedere lo *status* di rifugiato.⁴⁰² Infatti, si ritiene necessario sottolineare che, proprio a partire da questo caso e dalle sue carenze, la dottrina maggioritaria ha valutato per casi simili futuri la concreta possibilità che i tribunali riconoscessero lo *status* di rifugiato.

Proprio per questi motivi, Teitiota aveva deciso di proporre un reclamo al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, affermando una responsabilità della Nuova Zelanda per averlo rimpatriato insieme alla sua famiglia a Kiribati, luogo in cui la loro stessa vita era in pericolo per via di due elementi: (a) la

³⁹⁷ La giurisprudenza richiamata dal Tribunale Neozelandese nel caso esposto è la seguente: *Aalbersberg et al. v. the Netherlands*, Comitato dei Diritti Umani (CCPR/C/87/D/1440/2005); *Beydon et al. v. Francia* (CCPR/C/85/D/1400/2005).

³⁹⁸ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Human Rights Committee in Refworld, Global Law and Policy Database, p. 4, par. 2.9. Disponibile presso: <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/2020/en/123128>

³⁹⁹ Convenzione di Ginevra, 1951. Disponibile presso: https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf.

⁴⁰⁰ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 4, par. 2.8 e p. 11, par. 9.8.

⁴⁰¹ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 10, par. 9.6.

⁴⁰² UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 2, par. 2.2.

mancanza di sufficienti luoghi abitabili, ridotti in gran misura a causa dell'innalzamento del livello del mare e (b) il degrado ambientale, quale la mancanza di acqua dolce potabile.⁴⁰³ Per queste ragioni, l'attore aveva denunciato che la Nuova Zelanda fosse responsabile di aver violato il suo diritto alla vita, ai sensi dell'Articolo 6 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, entrato in vigore per lo stesso Paese nel 1978.⁴⁰⁴

Il Comitato ha adottato il suo rapporto conclusivo in data 7 gennaio 2020, agendo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Protocollo Opzionale e stabilendo che la decisione della Nuova Zelanda di rimpatriare l'attore e la sua famiglia a Talawa, non potesse ritenersi una violazione del diritto alla vita dell'attore, ai sensi dell'Articolo 6 del Patto, né una violazione ai sensi dell'Articolo 7 dello stesso.⁴⁰⁵ Il Comitato ha ritenuto le prove allegate da parte dell'autore insufficienti per constatare una violazione dello Stato parte in questione, concordando esattamente con le conclusioni dei gradi di giudizio interni. Infatti, il Comitato ha constatato il dovere degli Stati Parte di esaminare fatti e prove per determinare possibili violazioni, a meno che non si provi che le valutazioni da parte dello Stato in questione siano frutto di decisioni arbitrarie, non imparziali e indipendenti, o manifestamente erranee, o che costituiscano una negazione della giustizia. Il Comitato ha ritenuto che anche questi ultimi aspetti non fossero stati provati da parte dell'attore.⁴⁰⁶

Tuttavia, le conclusioni del Comitato sono particolarmente importanti dal punto di vista concettuale e interpretativo e costituiscono una solida base da tenere in considerazione per gli Stati Parte, qualora dovessero risolvere casi analoghi futuri. Più specificatamente, il Comitato ha ricordato la natura dell'obbligo legale derivante dall'articolo 6 del Patto, richiamando il paragrafo 12 del suo commento

⁴⁰³ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 5, par. 3.

⁴⁰⁴ UNHCR, ACNUR, *Sentencia Teitiota: cambio climático y desplazamientos*, 2024. Disponibile presso:

<https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/sentencia-teitiota-desplazamientos-forzados-cambio-climatico>.

⁴⁰⁵ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Human Rights Committee in Refworld, Global Law and Policy Database, p. 11, par. 10. Disponibile presso: <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/2020/en/123128>. Art. 7, Patto sui Diritti Civili e Politici, 1966: «Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto senza il suo libero consenso a esperimenti medici o scientifici».

⁴⁰⁶ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 12, par. 9.13.

generale (31/2004). Secondo questo commento, gli Stati Parte del Patto hanno l'obbligo di «non estradare, deportare, espellere o in altro modo rimuovere un individuo dal proprio Stato quando vi siano validi e fondati motivi per ritenere che esista un reale rischio di danno irreparabile. [...] Questo rischio deve essere personale e la soglia per ritenerlo tale è particolarmente elevata».⁴⁰⁷ Di conseguenza, il principio di non respingimento si estende anche ai soggetti che, pur non essendo stati qualificati come rifugiati, al loro ritorno non possono godere di una vita dignitosa e sono soggetti al rischio di essere sottoposti a omissioni o azioni che li conducano a una morte prematura, includendo minacce prevedibili ragionevolmente, in grado di costituire un pericolo futuro per la vita, comprese quelle derivanti dal cambiamento climatico, dalla crisi ambientale e dallo sviluppo insostenibile.⁴⁰⁸ Infatti, il Comitato ha precisato chiaramente nel paragrafo 9.5 che il degrado all'ambiente è in grado di limitare in maniera effettiva il diritto alla vita, limitando il benessere di un individuo.

In conclusione, si ritiene necessario segnalare che questa decisione sia stata decisamente audace dal punto di vista interpretativo e concettuale, ma non sia stata altrettanto generosa nel tutelare l'attore. L'argomentazione dei tribunali neozelandesi, condivisa dal Comitato, riguardo alla mancanza di prove per parte di Teitiota, non può essere condivisa. Trattandosi del diritto alla vita, l'onore della prova risulta essere estremamente complesso in capo all'attore, in quanto il soggetto dovrebbe essere “non più in vita” per provarne un'effettiva violazione. Di fatto, la difficoltà di accedere all'acqua potabile, il contesto complesso di sovraffollamento e di scontri sociali, anche violenti, limitano all'attore e alla sua famiglia l'esercizio del diritto alla vita, messa estremamente in discussione in futuro dalla minaccia dell'innalzamento del livello del mare, che porterà a una totale sommersione di Kiribati, prevista nei prossimi 10-15 anni. Seppur lo Stato stia adottando delle misure concrete e seppur la comunità internazionale stia iniziando a trattare il problema a livello teorico, come verrà spiegato più avanti, non ci sono certezze per gli abitanti attuali per il futuro delle loro vite, estremamente minacciate allo stato attuale dei fatti. Si ritiene dunque che, considerando il diritto in oggetto, occorrerebbe tenere in considerazione un

⁴⁰⁷ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 9, par. 9.3.

⁴⁰⁸ UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., p. 9, par. 9.4.

minore onere della prova in capo all'attore per casi analoghi. Tuttavia, nonostante questo punto esposto non integralmente condivisibile, è indubbio che la decisione del Comitato rappresenti una svolta per il futuro, in quanto interpreta in maniera ampia le condizioni idonee per qualificare un individuo come titolare di un'eventuale protezione umanitaria. La decisione è stata effettivamente presa di riferimento in tempi successivi, come dimostra una recente ordinanza della Cassazione, esposta nel seguente paragrafo.

2.2 L'ordinanza n. 5022 del 2021 della Corte Suprema di Cassazione italiana

In data 12 novembre 2020, la Corte Suprema di Cassazione italiana ha accolto il ricorso di un abitante del Delta del Niger, che aveva impugnato, senza successo, un provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, in quanto la Commissione aveva respinto la sua domanda di protezione.⁴⁰⁹ Sia il Tribunale di Ancona sia la Corte di Appello avevano rigettato l'impugnazione, accolta invece dalla Cassazione per i due motivi presentati dal ricorrente, quali un vizio motivazionale ai sensi dell'articolo 360 comma 5 del Codice di Procedura Civile (omesso esame di un fatto decisivo in discussione tra le parti) e la violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 286/1998, che regola il permesso di soggiorno in Italia per gli stranieri.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva lamentato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria dovuta alla grave crisi ambientale esistente in Delta del Niger, non tenuta in considerazione né dalla Commissione né dai giudici successivi. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rinviando la causa al Tribunale di Ancona in differente composizione.

Le motivazioni addotte dalla Cassazione sono particolarmente interessanti e meritano di essere approfondite, in quanto riprendono esplicitamente la decisione del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota precedentemente esposto. Secondo i giudici della II Sezione Civile della Cassazione, coloro che devono concedere la protezione umanitaria devono

⁴⁰⁹ Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, 24.02.2021, n. 5022/2021, *I.L. contro Ministero dell'Interno e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona*. Disponibile presso: <https://climatecasechart.com/non-us-case/il-v-italian-ministry-of-the-interior-and-attorney-general-at-the-court-of-appeal-of-ancona/>.

considerare idonee non solo possibili situazioni di conflitti armati, ma anche contesti difficili dal punto di vista ambientale, quali crisi climatiche e pratiche insostenibili di utilizzo delle risorse, che impediscono all'individuo di esercitare il proprio diritto alla vita. Per essere più precisi, si riportano direttamente le parole dei giudici della Cassazione, che si riferiscono «a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo a mettere a rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima sopra indicata i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo, ivi specificamente ivi comprese – se concretamente accertata la loro sussistenza in una determinata area geografica – situazioni di disastro ambientale, [...] cambiamenti climatici, e sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali».⁴¹⁰

Nel caso concreto, i giudici hanno riconosciuto una grave situazione di “dissesto ambientale”, aggravato dall'uso indiscriminato del territorio da parte di varie compagnie petrolifere, che peggiorano il contesto già complicato di conflitti etnico-politici, presenti sul territorio dagli anni Novanta. Il Delta del Niger è dunque caratterizzato da uno stato di violenza generalizzata, aggravato dalla contaminazione dei terreni che peggiora la crisi ambientale già in atto. Questo contesto configura perfettamente quello descritto dalla decisione del Comitato nel caso Teitiota e deve essere considerato, al pari dei conflitti armati, durante la valutazione finalizzata ad assegnare la protezione umanitaria.

Si ritiene che questa ordinanza della Cassazione sia stata particolarmente audace. Anche in questo caso, come in quelli descritti nel Capitolo V, la giurisprudenza sembra essere sempre più aperta nel riconoscere tutele, non direttamente previste dalla lettera della legge. Come già precedentemente esposto, la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951 non accenna alle crisi ambientali come motivi validi per assegnare la protezione internazionale. Questa ordinanza dimostra, dunque, l'importanza e l'impatto della decisione del Comitato per i Diritti Umani nel caso Teitiota, destinata auspicabilmente ad avere in futuro un impatto non indifferente nelle varie giurisdizioni.

⁴¹⁰ Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, 24.02.2021, n. 5022/2021 cit., par. 8-9.

2.3 Gli sfollati interni per motivi ambientali

Avendo analizzato nelle sezioni precedenti la mancanza di un'adeguata tutela per le categorie dei "migranti ambientali", appare necessario analizzare un fenomeno di natura simile, ma che si distingue per alcuni aspetti fondamentali. Si tratta della categoria degli sfollati interni. Questa definizione appartiene a coloro che, nel tentativo di migrare oltre il confine del Paese di origine, non sono riusciti a superare i confini internazionali di questi ultimi, rimanendo all'interno dello stesso Stato, seppur in un luogo diverso da quello di partenza. Più precisamente, i principi guida sugli sfollati interni del 1998 li definiscono come «quelle persone o gruppi di persone che sono stati forzati o costretti a fuggire o a lasciare le loro abitazioni o i luoghi abituali di residenza, in particolare come conseguenza di un conflitto armato o per evitarne gli effetti, di situazioni di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri naturali o provocati dall'uomo, e che non hanno varcato un confine di Stato internazionalmente riconosciuto».⁴¹¹ Come è stato analizzato nella parte sui "migranti ambientali"⁴¹², gli individui che lasciano il proprio territorio a causa di disastri naturali sono ormai in alto numero, ma non sono altrettanto tanti coloro che riescono a raggiungere un altro Stato, qualificandosi come "rifugiati ambientali". La maggior parte si stanziava in un luogo diverso da quello iniziale, pur rimanendo all'interno dello stesso Stato di partenza, ottenendo così la qualifica di "sfollati interni".

Secondo gli ultimi studi riportati dall'Internal Monitoring Displacement Centre⁴¹³, gli sfollati interni a causa di eventi naturali come conseguenza della crisi ambientale sono ammontati a 26,4 milioni di persone alla fine del 2023. Come mostra il grafico riportato di seguito, nonostante il numero degli sfollati sia diminuito dall'anno precedente, esso rimane ancora molto alto, costituendo la terza cifra più alta dell'ultimo decennio, dopo quelle registrate nel 2020 e nel

⁴¹¹ UNHCR (The UN Refugee Agency), *Principi Guida sullo Sfollamento Interno*, 1998, p. 5, par. 2. Disponibile presso: <https://www.unhcr.org/media/guiding-principles-internal-displacement>.

⁴¹² Cfr. par. 2, Capitolo VI.

⁴¹³ Il Centro appartiene al Norwegian Refugee Council. Dal 2008 monitora gli spostamenti interni dovuti a varie cause, dai conflitti armati agli eventi naturali sempre più frequenti, quali inondazioni, tempeste, incendi, terremoti ed effetti dei cosiddetti "eventi lenti", quali l'innalzamento del livello del mare. Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente sito web ufficiale del Centro: <https://www.internal-displacement.org/>.

2022, quando il numero ammontava, rispettivamente, a 31 milioni e 32,6 milioni di persone.⁴¹⁴




Immagine da IDMC, *Informe Global sobre Desplazamiento Interno* (2024), p. 11.

Un terzo di questi movimenti interni si sono registrati in Cina e in Turchia, a causa di terremoti di grande entità, fenomeni che hanno aumentato sensibilmente il numero degli sfollati anche in Siria, Filippine, Afghanistan e Marocco.

Per quanto concerne le tempeste e le inondazioni, esse sono diminuite in alcune aree dell'Asia, mentre sono aumentate negli Stati del Corno d'Africa.⁴¹⁵ Ciò è dovuto al passaggio dal Niño alla Niña, definizioni che indicano le due parti del ciclo meteorologico. Durante la prima fase, alcune zone del pianeta sono più calde, generando abbondanti piogge, che spesso si trasformano in pericolose inondazioni, a causa della bassa pressione dell'atmosfera sovrastante l'Oceano Pacifico. Più specificatamente, la fase del Niño può causare siccità in Australia, inondazioni in Sud America e forti tempeste in Nord America. Le manifestazioni più irruenti della fase del Niño si concentrano durante le stagioni autunnali ed invernali dell'emisfero Nord, ossia tra i mesi di ottobre e febbraio.⁴¹⁶ Proprio in questo periodo, alcuni pescatori del Sud America si erano resi conto di questi violenti fenomeni, denominando il periodo con il termine Niño, che in spagnolo

⁴¹⁴ IDMC, *Informe Global sobre Desplazamiento Interno*, 2024, p. 11. Disponibile presso: <https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-informe-global-sobre-desplazamiento-interno.pdf>.

⁴¹⁵ IDMC, *Informe Global*, cit., p. 6.

⁴¹⁶ NOAA, *El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation)*, 2024. Disponibile presso: <https://www.climate.gov/enso>.

significa “bambino”. Il riferimento è al “Bambino Gesù”, per via delle più violente manifestazioni verificatesi nel periodo intorno a Natale.

Diversamente, durante la fase della Niña, le temperature dell’Oceano Pacifico si abbassano e sono più fredde, rendendo Stati come l’Australia, l’Indonesia e il Sud Est Asiatico più umidi e caldi per lunghi periodi, che si aggirano tra i nove mesi e i due anni. Nello specifico, ciò che accade è generato dai venti, che soffiano da est a ovest attraverso l’Oceano Pacifico, spingendo l’acqua calda verso l’Indonesia e l’Australia. Questo fenomeno crea un bacino di acqua calda nel Pacifico occidentale e una zona di acqua fredda lungo la costa del Sud America.

Il Niño e la Niña si alternano con intervalli di tempo neutri che possono durare dai due ai sette anni, periodi in cui l’intensità delle piogge e le temperature degli oceani tornano ai propri livelli di norma.⁴¹⁷ Di seguito, si riporta un’immagine che mostra le conseguenze dei due intervalli.




Immagine da NOAA, *El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation)* | NOAA Climate.gov

Attualmente, i meteorologi hanno indicato che con una probabilità del 79%, si svilupperà la Niña, per stabilizzarsi tra agosto e ottobre 2024.⁴¹⁸ La

⁴¹⁷ National Geographic, *El Niño: quali sono i pericoli di questo fenomeno climatico?*, 2019. Disponibile presso:

<https://www.nationalgeographic.it/el-nino-quali-sono-i-pericoli-di-questo-fenomeno-climatico>.

⁴¹⁸ NOAA, *Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion*, 2024. Disponibile presso: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml.

comunità internazionale ha il dovere di prendere in considerazione le previsioni degli esperti sugli effetti della futura fase meteorologica, in quanto le conseguenze del passato Niño sono state devastanti, specialmente in alcune zone dell’Africa. A conferma di ciò, è opportuno accennare all’incontro di Ginevra tra le delegazioni statali delle Nazioni Unite in data 8 luglio 2024. Sarah Muscroft, Responsabile del Settore di Azioni di supporto per l’Ufficio Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) delle Nazioni Unite, ha riportato che a causa del Niño, più di 60 milioni di persone hanno sofferto per siccità, alluvioni, temperature estremamente basse e altre crisi, ancora irrisolte dagli insufficienti sforzi umanitari internazionali e regionali. Si stima che la gestione della crisi necessiterebbe di almeno 48 milioni di dollari, ad ora stanziati solo nel 20%. Gli esperti intervenuti all’incontro hanno sottolineato l’importanza di prevenire le conseguenze delle transazioni meteorologiche, in quanto un effetto tardivo risulterebbe inefficace, generando pericoli di varia natura sulla stabilità e sul godimento dei diritti delle generazioni future.⁴¹⁹

Quanto al numero degli sfollati interni a fine 2023, la cifra maggiore stimata dal medesimo rapporto di IDCM rimane quella in relazione alle situazioni di conflitto armato. Infatti, sono 68,3 milioni gli individui sfollati a causa delle guerre che, sommati a quelli che migrano per cause ambientali, raggiungono un numero pari a 75,9 milioni, cifra in crescita di anno in anno, come mostra il grafico successivo.




Immagine da IDMC, *Informe Global sobre Desplazamiento Interno (2024)*, p. 8.

⁴¹⁹ Discussione (2024) presso il Palazzo delle Nazioni Unite durante l’Evento Collaterale, organizzato da OCHA, Ufficio di Ginevra. Si riporta il titolo dell’evento: *Briefing on the effects of El Niño in Africa for State delegations*.

Un altro dato interessante che merita di essere menzionato è l'alto numero dei Paesi che hanno riportato un numero di sfollati interni, dipeso sia da cause ambientali sia da conflitti armati in atto. Ciò fornisce un'ulteriore prova del forte legame tra cambiamenti climatici e conflitti armati.⁴²⁰ Spesso accade che coloro che migrano in contesti di guerra, affrontino anche ulteriori sfide dovute alla crisi dell'ambiente. Per questo motivo, dei 45 Stati che hanno riportato episodi di sfollamento dovuti a conflitti armati, solamente 3 non hanno ricondotto il numero anche a episodi di devastazione ambientale.⁴²¹ Come mostra il grafico successivo, il numero registrato nel 2023 è uno dei più alti riportati negli ultimi dieci anni.




Immagine da IDMC, *Informe Global sobre Desplazamiento Interno (2024)*, p. 13.

Dopo questa prima analisi, è interessante approfondire quali siano i diritti degli sfollati interni e quanto la scelta dello sfollamento sia volontaria oppure obbligata dai governi, interferendo spesso con altri principi fondamentali di alcune popolazioni locali, quale il diritto alle proprie terre che spetta ai popoli indigeni. Tutti questi temi saranno discussi nei prossimi paragrafi.

⁴²⁰ Cfr. par. 4, Capitolo VI.

⁴²¹ IDMC, *Informe Global sobre Desplazamiento Interno*, 2024, p. 13. Disponibile presso: <https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-informe-global-sobre-desplazamiento-interno.pdf>.

2.4 I Principi Guida e la Relatrice Speciale sui Diritti Umani degli Sfollati Interni

In data 11 febbraio 1998, le Nazioni Unite hanno adottato i Principi Guida sugli sfollati interni, sotto gli auspici del Rappresentante per gli Sfollati Interni del Segretariato Generale. Il documento ha l'obiettivo di chiarire ai governi e alle organizzazioni umanitarie che si occupano della protezione degli sfollati interni, di dover assicurare tutti i diritti fondamentali.⁴²² Regole più stringenti sono previste dalla Sezione II, contenente i Principi sulla protezione degli individui in casi di trasferimenti forzati. Questa pratica è permessa solo per un periodo determinato di tempo e in casi specifici e particolari, definiti dal Principio 6, quali: quando sono a rischio la sicurezza dei civili durante i conflitti armati, quando vi sono ragioni superiori di interesse pubblico che giustificano progetti di sviluppo su larga scala o quando è necessaria un'evacuazione per il rischio di sicurezza e di salute dei civili in caso di disastri ambientali.

Per monitorare il rispetto dei diritti umani degli sfollati interni e con lo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale sul tema⁴²³, il Consiglio per i diritti umani ha stabilito nel 2010 il nuovo mandato del Relatore Speciale sui Diritti Umani degli Sfollati Interni. Il mandato è stato rinnovato recentemente nel 2022 e, nel mese di settembre dello stesso anno, è stata nominata Paula Gaviria Betancur, l'attuale Relatrice in carica dal 1 novembre 2022.⁴²⁴

Secondo l'ultimo rapporto della Relatrice, presentato alle delegazioni statali durante la 56esima sessione del Consiglio per i diritti umani di Ginevra, è evidente la forte relazione tra gli sfollati interni e il cambiamento climatico.⁴²⁵ In

⁴²² UNHCR (The UN Refugee Agency), *Principi Guida sullo Sfollamento Interno*, 1998, p. 3. Disponibile presso: <https://www.unhcr.org/media/guiding-principles-internal-displacement>.

⁴²³ UNHCR (The UN Refugee Agency), *Principi Guida*, cit.

⁴²⁴ OHCHR, *Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons*. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons>.

⁴²⁵ United Nations, Digital Library, *A/HRC/56/47, Planned relocations of people in the context of disasters and the adverse effects of climate change Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons*, Paula Gaviria Betancur. Il rapporto descrive le ultime attività relative al mandato, nonché l'impatto e la pericolosità delle ricollocazioni degli individui sfollati forzatamente. In particolare, questo rapporto si riferisce alle attività monitorate dall'agosto 2023 al mese di aprile 2024. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5647-planned-relocations-people-context-adverse-effects-climate>.

questo rapporto, la Relatrice ha spiegato l'impatto che i trasferimenti forzati (permanenti) o le delocalizzazioni (temporanee) hanno sui diritti umani. Come dimostra la recente visita della Relatrice svolta in Mozambico dal 9 al 23 novembre 2023, i trasferimenti forzati dovuti all'emergenza climatica dovrebbero essere utilizzati come ultima soluzione dopo aver vagliato le possibili alternative allo spostamento e solo dopo aver consultato la popolazione da evacuare. Ciò che sarebbe necessario migliorare sono i sistemi che possano prevedere e prevenire gli eventi climatici dannosi, così da garantire una risposta rapida ed efficiente e, probabilmente, evitare lo spostamento della popolazione stessa. I trasferimenti forzati, ha ribadito la Relatrice, dovrebbero essere effettuati solo quando le case vengono distrutte, diventano inaccessibili o completamente sommerse a causa dell'innalzamento del livello del mare.⁴²⁶

Infine, è bene precisare che se il trasferimento riguarda individui che appartengono a popolazioni indigene, le regole sono più stringenti, in quanto queste categorie di soggetti ricevono una maggiore tutela. Il Principio 9 dei Principi Guida Sugli Sfolati del 1998 è molto chiaro sul punto, prevedendo quanto segue: «Gli Stati hanno l'obbligo particolare di proteggere dal trasferimento le persone indigene, le minoranze, i contadini, i pastorali e tutti gli altri gruppi che vantano una particolare dipendenza e un forte attaccamento alle loro terre». Quanto ai contadini e agli altri gruppi simili, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali specifica ulteriormente il medesimo obbligo degli Stati, quale quello di impedire il loro spostamento, nel caso in cui esso fosse illegale, non necessario o completamente arbitrario.⁴²⁷ Per quanto riguarda la maggiore protezione degli indigeni, si rimanda al paragrafo successivo.

⁴²⁶ United Nations, Digital Library, *A/HRC/56/47*, cfr. p. 3, par. 13-14.

⁴²⁷ PAOLONI, VEZZANI, *La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni* in Riv. Federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo, Human Rights n. 1, 2019.

3. I cittadini i cui territori verranno sommersi a causa dell'innalzamento del livello del mare

In questa sezione, verrà analizzata una questione nuova che sempre di più preoccupa l'intera comunità internazionale per le future implicazioni di ordine giuridico, non ancora risolte in modo univoco dagli Stati. Si tratta del fenomeno lento dell'innalzamento del livello del mare, che prossimamente porterà all'intera sommersione di alcuni Stati, situati nei Caraibi e nell'Oceano Pacifico.

Attualmente, questi territori sono soggetti a eventi naturali che provocano spesso catastrofi, a danno della popolazione e delle comunità locali, obbligate a migrare in territori vicini. È chiaro come il fenomeno abbia già un impatto considerevole sulle generazioni presenti, ma è anche indubbio che coloro che soffriranno maggiormente le conseguenze di questo “evento naturale lento” saranno le generazioni future. Di fatto, gli abitanti di questi Stati si troveranno privi di un territorio su cui continuare a vivere.

Più specificatamente, come hanno indicato nel “First Issues Paper” Bogdan Aurescu e Nilüfer Oral, membri della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite e Co-Presidenti del Gruppo di Lavoro dedicato a questo tema, la comunità internazionale si sta preoccupando sempre maggiormente di questa problematica, in quanto gli studi scientifici più recenti mostrano un innalzamento minimo del livello del mare a livello globale compreso tra i 26 e i 98 cm entro il 2100, con la conseguenza di una sommersione totale di tutti gli Stati insulari e delle aree costiere di molti altri. Nei luoghi a rischio, vivono 680 milioni di persone (quasi il 10% dell'intera popolazione globale), di cui 65 milioni sono abitanti dei piccoli Stati insulari.⁴²⁸

Le questioni di ordine giuridico non sono di poca rilevanza e si possono sintetizzare con le seguenti domande: sarà possibile continuare a qualificare come Stato, un'entità che perderà completamente il proprio territorio? Qualora la risposta a questa domanda fosse affermativa, un altro dubbio sorge di conseguenza: come cambieranno le linee di base definite attualmente dalla

⁴²⁸ A/CN.4/740, *Sea-level rise in relation to international law, First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law*, par. 29,30,31,32 pp.15-16.. Disponibile presso: <https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/740>.

Convenzione di Montego Bay sul diritto internazionale del mare? E, infine: come si proteggeranno gli individui colpiti da questo fenomeno, nel presente e nel futuro? Questa sezione del capitolo cercherà di rispondere a queste domande, partendo dall'analisi dei lavori della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, che sta attualmente affrontando queste questioni dal 2018.⁴²⁹ L'obiettivo a lungo termine della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite è quello di occuparsi «delle implicazioni legali dell'innalzamento del livello del mare [...] e delle cause, formulando un regime di responsabilità legale».⁴³⁰

In particolare, i Commissari in carica Patrícia Galvão Teles e Juan José Ruda Santolaria sono i Co-Presidenti attuali del Gruppo di Lavoro sul tema, affrontato a partire dalla settantesima edizione, su richiesta di alcuni Stati dell'Oceano Pacifico. I due sono stati supportati dal lavoro di altri Commissari, Co-Presidenti a rotazione, quali Bogdan Aurescu, Yacouba Cissé e Nilüfer Oral. Il prossimo obiettivo a breve termine della Commissione di Diritto Internazionale è quello di formulare un rapporto sull'argomento entro il 2025, in grado di mostrare le problematiche attuali sul tema e di proporre soluzioni pratiche ad esso, da cui gli Stati della comunità internazionale possano prendere spunto per formulare una futura convenzione vincolante, in grado di gestire le questioni giuridiche, sociali e politiche che la problematica dell'innalzamento del livello del mare solleva.⁴³¹

Il tema risulta essere di estrema importanza per l'attuazione del principio di equità intergenerazionale. Difatti, se queste questioni non vengono risolte di questi tempi, la comunità internazionale non sarà in grado di rispettare il principio, trovandosi in futuro nell'impossibilità oggettiva di consegnare nelle mani delle generazioni future interi territori, ossia interi Stati.

⁴²⁹ International Law Commission, *Analytical Guide to the Work of the International Law Commission*,. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml.

⁴³⁰ A/CN.4/740, *Sea-level rise in relation to international law, First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law*, par. 32, r. 8-9, p. 16. Disponibile presso: <https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/740>.

⁴³¹ AURESCU, CISSÉ, TELES, ORAL, SANTOLARIA, *Sea-level rise in relation to international law, Annex II, Yearbook of the International Law Commission*, Volume II, Part II, 2018. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/reports/2018/english/annex_B.pdf.

3.1 “Statehood”, le condizioni per essere uno Stato

La prima questione giuridica da affrontare è la “Statehood”, ossia la possibilità che questi Stati, in futuro sommersi e dunque privi di un territorio, continuino a rimanere tali. Questa questione è stata analizzata a fondo da due Commissari della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, Patrícia Galvão Teles e Juan José Ruda Santolaria.⁴³² I due Commissari hanno richiamato l’Articolo 1 della *Convenzione di Montevideo sui Diritti e Doveri degli Stati* (1993), firmata durante la VII Conferenza Internazionale degli Stati Americani.⁴³³ L’Articolo 1 della Convenzione è chiaro sugli elementi che devono sussistere per riconoscere un’entità come Stato e prevede quanto segue: «*The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other States*».⁴³⁴ Si noti che il verbo utilizzato è *should* e non l’imperativo *shall*, il che lascia ipotizzare l’eventualità che un territorio, o uno degli altri tre elementi, possa non sussistere in tutte le circostanze. Tuttavia, anche per consuetudine, gli elementi costitutivi dello Stato sono tre: popolazione (intesa come insieme di persone non transitorie, che hanno deciso di stabilirsi e risiedere in modo fisso e organizzato su un determinato territorio), territorio e governo. In questo modo, uno Stato acquisisce personalità giuridica internazionale, caratterizzata da due elementi fondamentali: l’indipendenza o la sovranità esterna, che dipendono rispettivamente dall’originarietà dello Stato e dalla sua autonomia formale e sostanziale, oltre all’effettività e alla sovranità interna, intese come l’effettivo esercizio del potere di imperio su un determinato territorio da parte di una autorità politica e organizzata.⁴³⁵

Considerando queste premesse, sarebbe naturale pensare che in mancanza di un territorio, non possa esistere uno Stato. Occorre però una precisazione: in

⁴³² United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, 2024. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml.

⁴³³ Gli Stati firmatari sono stati i seguenti: Honduras, Stati Uniti, Il Salvador, Repubblica Dominicana, Haiti, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Messico, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasile, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Cile.

⁴³⁴ Convenzione di Montevideo sui Diritti e Doveri degli Stati, 1934. Disponibile presso: https://www.lichtland.org/docs/Konvention_von_Montevideo_1933.pdf.

⁴³⁵ VIRZO, *Appunti di Diritto Internazionale*, Roma, Luiss Guido Carli, 2020-2021, p. 43.

questo caso l'inesistenza dello Stato non dipende dalla volontà dello Stato stesso, entità già precedentemente esistente con tutti gli elementi, ma è una conseguenza naturale dell'innalzamento del livello del mare, fenomeno dovuto al cambiamento climatico e alla crisi dell'ambiente. Inoltre, molti Stati che avranno questo destino e che già soffrono eventi naturali catastrofici nel presente (inondazioni, incendi, terremoti) sono i meno responsabili di causare l'emergenza ambientale. Le isole del Pacifico o quelle Caraibiche sono ancora entità in via di sviluppo, politicamente ed economicamente deboli. D'altra parte, gli Stati che maggiormente hanno causato l'emergenza climatica, come gli Stati Uniti, i paesi dell'Unione Europea e recentemente India, Cina e Brasile, a causa del loro rapido sviluppo, sono entità ancora non colpite dal fenomeno dell'innalzamento del livello del mare e che, finora, possono essere considerate "al sicuro". Per questa ragione, è bene ricordare e riferirsi al principio di diritto internazionale dell'ambiente sulle responsabilità comuni ma differenziate.⁴³⁶

Su questa questione, è interessante riflettere sulle posizioni espresse da parte degli Stati, che di fatto saranno coloro in potere di decidere sulla continuità o sull'estinzione di questi Stati sommersi in futuro, per rispettare l'esigenza di garantire certezza del diritto e dei futuri rapporti giuridici. Sul tema la comunità internazionale è abbastanza divisa. Alcuni Stati come Regno Unito, Malesia, Croazia, India, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Corea, Indonesia, Slovacchia e Argentina ritengono che senza un territorio, non possa esserci alcuno Stato.⁴³⁷ La Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite ha però messo in luce attraverso gli studi realizzati dal Gruppo di Lavoro, che la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati⁴³⁸ potrebbe permettere, secondo gli Articoli 31 e 32, un'interpretazione ampia del termine "territorio", per come esso viene definito, per esempio, dalla Convenzione di Montevideo come elemento essenziale e necessario per aversi uno Stato.⁴³⁹ Secondo l'Articolo 41 della Convenzione, infatti, «un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso

⁴³⁶ Cfr. par. 5, Capitolo II.

⁴³⁷ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, 2024, pp. 6-9. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml.

⁴³⁸ Convenzione di Vienna sul Diritto dei trattati. Disponibile presso: [:https://doi.org/10.2307/2199522](https://doi.org/10.2307/2199522).

⁴³⁹ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, 2024, pp. 16-20. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml.

ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo». Inoltre, il paragrafo 4 aggiunge quanto segue: «Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti». L'Articolo 32 della Convenzione permette poi di accedere ai mezzi complementari di interpretazione (quali, i lavori preparatori), qualora l'interpretazione ex articolo 41 conducesse a un risultato estremamente assurdo o irragionevole, oltre che decisamente ambiguo. Si ritiene che gli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna possano essere una chiave di risoluzione per questa questione giuridica. Considerando il contesto in cui è stata elaborata la Convenzione di Montevideo, nessuna delegazione statale era al corrente della possibilità che in anni futuri alcuni “territori” sarebbero stati sommersi dal mare. Ulteriore prova di ciò è sicuramente la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto internazionale del mare, che non si esprime su questa problematica e sulla consequenziale questione ipotetica di ristabilire le linee di base per ridefinire le zone marittime territoriali. Ai tempi delle negoziazioni delle due Convenzioni, nessuno avrebbe chiesto di specificare il significato dell'elemento “territorio”, in quanto nessuno avrebbe immaginato, o quanto meno sollevato, la problematica dell'innalzamento del livello del mare e della conseguente sommersione di alcuni Stati insulari. Dunque, gli Stati che hanno deciso di commentare la questione e di sostenere il principio di estinzione giungono a un risultato che, ai sensi della Convenzione di Vienna, potrebbe definirsi assurdo e irragionevole.

Alla luce dei fatti attuali, è doveroso chiedersi se un territorio sia davvero un elemento così necessario per costituire uno Stato. Secondo alcuni studiosi, come il filosofo e giurista dell'800 Andrés Bello, gli elementi necessari per avere uno Stato sono la capacità di relazionarsi con altre entità e la possibilità effettiva di governare in modo indipendente.⁴⁴⁰ Questa argomentazione è sostenuta da altri Stati che sostengono il principio di continuità, secondo cui gli Stati insulari che perderanno il territorio, non perderanno la loro condizione di essere Stato, in rispetto dei principi di equità e di giustizia climatica. Tra questi, vi sono Samoa, le Isole Salomone, Tuvalu, Cuba, la Lettonia, Cipro, Antigua e Barbuda, il Belgio,

⁴⁴⁰ GROSSMAN, *Comments on the Second Issues Paper by Patrícia Galvão Teles and Juan José Ruda Santolaria, Co-Chairpersons of the Study Group on Sea Level Rise in Relation to International Law*, Washington DC, American University, 2022.

il Liechtenstein e il Sud Africa.⁴⁴¹ Secondo questi ultimi, l'estinzione di uno Stato può avvenire solo su base volontaria e non in seguito ad un evento naturale e non voluto.

Non mancano le posizioni intermedie, che non sanno come affrontare questa questione effettivamente inedita del diritto internazionale. L'Armenia e la Sierra Leone hanno suggerito di utilizzare l'analogia, ma gli Stati Uniti e la Romania hanno giustamente ricordato la mancanza di prassi in questo settore.⁴⁴² Tutti questi, tuttavia, possono essere inseriti nel gruppo di Stati a favore del principio di continuità.

Nel caso in cui gli Stati insulari in futuro sommersi continueranno ad essere considerati Stati, pur senza un territorio, significa che conserveranno il diritto di avvalersi dei propri diritti, stabiliti dalla Convenzione di Montego Bay (UNCLOS), che stabilisce zone marittime e linee di base.⁴⁴³ Anche queste, alla luce dei fatti prevedibili e futuri, potranno essere soggette a cambiamenti, problema discusso nel seguente paragrafo.

3.2 Linee di base e zone marittime

Questa sezione ha l'obiettivo di affrontare una seconda questione giuridica riguardante il tema dell'innalzamento del livello del mare e il suo impatto sui diritti delle generazioni future, ossia la stabilità delle linee di base e delle zone marittime, stabilite dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.

Più specificatamente, per "zone marittime" si intende il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva, la piattaforma continentale e l'alto mare. Il mare territoriale, estendibile fino a 12 miglia, è definito dall'articolo 3 della Convenzione e corrisponde al tratto di mare adiacente alla costa dello Stato, che è sovrano, con alcune eccezioni. Infatti, lo Stato ha giurisdizione civile e penale sui fatti che si verificano nel proprio mare territoriale e deve garantire il

⁴⁴¹ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, 2024, pp. 34-39. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml.

⁴⁴² United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, cit., p. 8.

⁴⁴³ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982. Disponibile presso: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

passaggio innocuo di imbarcazioni in navigazione di Stati terzi.⁴⁴⁴ Vi è poi la zona continua, definita dall'articolo 33 della Convenzione come facoltativa per gli Stati e per questo generalmente definita zona *sui generis*.⁴⁴⁵ In questo tratto, lo Stato non è totalmente sovrano, ma può esercitare alcuni diritti in maniera esclusiva, come il controllo sulle questioni migratorie e di salute, nonché l'esercizio dei poteri di polizia e la giurisdizione penale per reati fiscali. Vi è poi la zona economica esclusiva ex articolo 57, che si estende fino a 200 miglia dalla costa, in cui gli Stati sono titolari di alcuni diritti in modo esclusivo, quali il diritto alla pesca, alla ricerca scientifica e all'installazione di isole artificiali, dovendo però garantire a Stati terzi altri diritti, quali la libertà di navigare e di installare dei tubi.⁴⁴⁶ Nelle successive 200 miglia, si estende la piattaforma continentale, in cui lo Stato gode di diritti sovrani per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse naturali.⁴⁴⁷ Tutto ciò che non rientra in queste zone qualificate, è considerato alto mare, che viene definito come *res communis*. Diversamente da ciò che è definito *res nullius*, nessuno Stato può appropriarsi delle risorse, ma è compito di tutti svolgere attività favorevoli al benessere dell'umanità. Di fatto, attività come esperimenti o atti bellici non sono consentiti.⁴⁴⁸ Per maggiore chiarezza, si presenta di seguito un'immagine con la suddivisione di tutte le zone marittime.

⁴⁴⁴ Art. 3, UNCLOS: «Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention».

⁴⁴⁵ Art. 33, UNCLOS: «1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea. 2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured».

⁴⁴⁶ Art. 57, UNCLOS: «The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured».

⁴⁴⁷ Art. 76, par. 1, UNCLOS: «The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance».

⁴⁴⁸ VIRZO, *Appunti di Diritto Internazionale*, Roma, Luiss Guido Carli, 2020-2021. pp. 126-142.




Immagine di *US Navy, The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations* (2007).

È necessario chiedersi se le linee di base sono fisse o ambulatorie e se devono essere modificate in seguito all'evento futuro e prevedibile di sommersione di alcuni Stati. La risposta a questa questione ha delle implicazioni pratiche decisamente importanti per le future generazioni, in quanto stabilisce la possibilità o meno per questi Stati di continuare ad esercitare i propri diritti sovrani (quali esplorazione, sfruttamento e conservazione delle risorse) e la gestione dei diritti degli Stati terzi (quali libera navigazione, passaggio inoffensivo e diritti di pesca).⁴⁴⁹

Seppur le opinioni siano molto diversificate, come dimostrano i numerosi studi della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, si ritiene, in accordo con i commenti del membro della Commissione Claudio Grossman, che le linee di base e, di conseguenza, le zone marittime non debbano essere modificate. Le ragioni sono diverse e verranno di seguito esposte. In primo luogo, modificare le linee di base e le zone marittime definite dall'Articolo 121 della Convenzione di Montego Bay, significherebbe sovvertire un ordine stabilito da tempo, violando il principio di stabilità giuridica. Anche gli Stati precedentemente richiamati che sostengono il principio di continuità, sono concordi nel ritenere che una modifica della Convenzione su questi punti sarebbe motivo futuro di

⁴⁴⁹ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/740*, 2020 p. 19, par. 47. Disponibile presso: <https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/740>.

controversie internazionali tra gli Stati, oltre che di incertezza giuridica, dal momento che i confini non sarebbero più certi. Al contrario, la stabilità e la definizione dei confini marittimi è fondamentale ai fini di garantire una relazione pacifica tra gli Stati a lungo termine. Di conseguenza, è preferibile trovare una nuova interpretazione della Convenzione, piuttosto che procedere con dei nuovi emendamenti di modifica, rispettando il principio latino *Rebus Sic Stantibus*. In secondo luogo, modificare le linee comporterebbe una perdita di diritti e garanzie per gli Stati sommersi, ledendo il principio di equità. Di fatto, alcuni Stati non responsabili di perdere il proprio territorio per ragioni ambientali, rischierebbero di avere ulteriori perdite, quali la possibilità di sfruttare e conservare le proprie risorse, con un risultato ingiustificato di disparità tra gli Stati della comunità internazionale. In questo caso, infatti, si violerebbe il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali delle aree marittime, ledendo lo sviluppo degli Stati in questione, nonché il proprio diritto all'autodeterminazione, per impossibilità sopravvenuta di sfruttare le proprie risorse. Di conseguenza, si ritiene non necessario modificare le linee di base, nonostante l'inevitabile cambiamento della realtà geografica.⁴⁵⁰

3.3 Sistemi di protezione e riparazione per gli abitanti degli Stati insulari

In questa sezione, è necessario analizzare la questione della protezione degli individui che perderanno il proprio territorio a causa dell'innalzamento del livello del mare. Il tema deve essere affrontato, considerando due problematiche. *In primis*, è necessario stabilire dove gli abitanti futuri di questi territori potranno risiedere. Secondariamente, è necessario prevedere un sistema di riparazione per gli stessi, future vittime di questo fenomeno. Se entrambi i problemi non venissero affrontati nell'immediato, saremmo di fronte a un'evidente violazione del principio di equità intergenerazionale. Proteggere le generazioni future e consegnare loro il pianeta in condizioni non peggiori rispetto a quelle ereditate dalle generazioni attuali è il nucleo del principio stesso, motivo per cui è immediato intuire l'importanza e la portata delle due problematiche sopra

⁴⁵⁰ GROSSMAN, *Comments on the first Issue Paper on the Sea-level rise in relation to international law* by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on the Sea-level rise in relation to international law, Washington DC, American University, 2020.

esposte.⁴⁵¹ Stabilire “come e dove” i futuri abitanti degli Stati sommersi vivranno, significa consegnare loro “un luogo e un modo” di vivere. Prevedere un sistema di riparazione alle vittime significa, invece, restituire loro ciò che, in virtù del principio di equità intergenerazionale, gli sarebbe spettato di diritto: abitare le proprie terre, esattamente come le generazioni ad esse precedenti.

Quanto alla prima questione, le proposte ad ora formulate dalla Commissione di Diritto Internazionale sono le seguenti: intensificare la protezione delle coste in modo artificiale, creare delle isole artificiali, creare una Nazione digitale “a distanza” e concludere accordi con altri Stati volti a creare una confederazione o una fusione.⁴⁵²

La prima soluzione di proteggere le coste artificialmente costituisce a livello teorico la proposta migliore, in quanto permetterebbe di preservare i territori e, dunque, senza dubbio consentirebbe agli Stati in oggetto di continuare ad essere tali. Questa idea si scontra però con la realtà. Gli Stati attualmente in pericolo di sommersione, come già ricordato più volte, non sono Paesi che dispongono di elevate risorse finanziarie. Sarebbe dunque necessario il sostegno economico di altri Stati della comunità internazionale, che di certo non verrebbe fornito in maniera rapida e scontata. Simili conclusioni possono essere elaborate anche per la seconda proposta di costruire isole artificiali. Gli Stati insulari non potrebbero reggere i costi e, per quanto si possano immaginare isole artificiali di grandi dimensioni, probabilmente esse non sarebbero sufficienti a garantire la residenza per tutti gli abitanti. Certamente, queste strutture potrebbero creare delle “Nazioni simbolo”, che permetterebbero la sopravvivenza dello Stato, ma non come in passato, in quanto non tutti gli abitanti potrebbero usufruirne. Una terza soluzione è quella di creare una “Nazione digitale”, sicuramente un’idea originale, ma non priva di problemi pratici. Si tratterebbe di distribuire la popolazione tra vari Stati vicini, permettendo agli abitanti una connessione virtuale che garantisca il funzionamento di un vero e proprio governo.⁴⁵³ Questa soluzione innovativa si servirebbe degli strumenti tecnologici più all’avanguardia, ma non sarebbe capace di preservare l’identità linguistica e culturale del popolo, che verrebbe frazionato,

⁴⁵¹ Cfr. par. 1.2, Capitolo V.

⁴⁵² United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, 2024, pp. 24-31 e pp. 34-39. Disponibile presso: https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml.

⁴⁵³ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, cit., p. 38, par. 138.

integrandosi con la popolazione locale. Si ritiene che le soluzioni più concretamente attuabili siano gli accordi tra Stati che beneficiano la permanenza dei cittadini degli Stati in pericolo presso Stati terzi più stabili. Esempi di questi accordi, sono quelli più recenti tra le Isole Cook e la Nuova Zelanda o tra Palau e gli Stati Uniti.⁴⁵⁴ Questi accordi bilaterali permettono ai cittadini di spostarsi liberamente da uno Stato all'altro e accedere a tutti i servizi sociali, senza particolari oneri, quali strutture educative e sanitarie. Si tratterebbe di una *species* di nuova cittadinanza, decisamente *sui generis*, ma che richiede previ accordi tra i vari Stati. Un'ulteriore proposta interessante è quella di mantenere lo Stato, ma ricreandolo "ex situ".⁴⁵⁵ Secondo questa soluzione, la popolazione dovrebbe trasferirsi in un altro Stato, mantenendo governo e regole proprie. Nonostante si tratti di un progetto ambizioso, non è così estraneo alla prassi. Si pensi alla coesistenza sul suolo Italiano della Santa Sede, dello Stato Italiano e della Repubblica di San Marino, i cui rapporti sono regolati da accordi e regole speciali. Restano poi le soluzioni di creare confederazioni o fusioni, per le quali risulta però necessario il consenso degli Stati parte, che decisamente non può considerarsi scontato.⁴⁵⁶

Nonostante la fattibilità più o meno concreta delle varie proposte sopra elencate, è bene rimarcare l'importanza della cooperazione della comunità internazionale. Nessuna di queste soluzioni sarebbe attuabile senza il supporto degli altri Stati, chiamati a collaborare in una sfida particolarmente ambiziosa.⁴⁵⁷ Di fatto, la cooperazione internazionale non è sufficiente per la risoluzione di questi problemi, ma è inevitabilmente necessaria, come conferma uno dei più recenti *Progetti di Articoli sulla Protezione delle Persone in caso di Disastri*, elaborato dalla Commissione di Diritto Internazionale nel 2016.⁴⁵⁸ L'Articolo 8 è dedicato proprio alla cooperazione in risposta ai disastri. Gli Stati devono cooperare tra di loro, ai fini di fornire «assistenza umanitaria, [...] azioni di

⁴⁵⁴ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, cit., pp. 29-30, par. 119.

⁴⁵⁵ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, cit., p. 31, par. 117.

⁴⁵⁶ United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, cit., p. 32, par. 123.

⁴⁵⁷ GROSSMAN, *Comments on the Second Issues Paper by Patrícia Galvão Teles and Juan José Ruda Santolaria, Co-Chairpersons of the Study Group on Sea Level Rise in Relation to International Law*, Washington DC, American University, 2022.

⁴⁵⁸ United Nations, Digital Library, *Draft articles on the protection of persons in the event of disasters*, 2016. Disponibile presso:

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/053/91/pdf/n2005391.pdf>.

soccorso internazionali, comunicazioni, personale di soccorso, attrezzature e beni, nonché risorse scientifiche, mediche e tecniche».

Quanto alla seconda questione riguardante un metodo di riparazione per le vittime, sarebbe necessario prevedere un risarcimento per coloro che nel presente e nel futuro subiscono e subiranno i danni dell'innalzamento del livello del mare. Di fatto, il diritto internazionale consuetudinario prevede per uno Stato offensore i seguenti obblighi: a) terminare l'offesa, b) riparare il danno, c) fornire assicurazioni e garanzie di non ripetizione; d) prevedere un sistema di compensazione ed e) procedere con "l'equa soddisfazione".⁴⁵⁹ Allo stato dei fatti, il *punto a* è inattuabile. Diversamente da altre offese, quali un atto di aggressione da parte di uno Stato nei confronti di un altro, la crisi ambientale non può più cessare di esistere. Il cambiamento climatico è ormai in atto e non c'è modo di fermarne gli effetti. Sicuramente, è possibile prevenire certe conseguenze del futuro e "limitare" l'offesa, per esempio, rispettando l'Accordo di Parigi e diminuendo drasticamente le emissioni di carbonio nell'atmosfera.⁴⁶⁰ Per questo, prevedere un sistema di riparazione ed equa soddisfazione dovrebbe essere percepito come il minimo sindacabile.

Più specificatamente, per quanto riguarda la riparazione, si potrebbero ipotizzare dei sistemi di risarcimento diretti o in forma di allocazione delle risorse. La riparazione si divide in due categorie: vi sono i cosiddetti *means replacing*, che in questo caso alluderebbero a garantire un nuovo territorio, e gli *ends replacing* che per la situazione in oggetto alluderebbero alla possibilità per le vittime di occupare un territorio di un altro Stato, secondo quanto discusso in precedenza. Come sistema di equa soddisfazione, c'è chi propone una redistribuzione dei territori a livello mondiale, percepita come doverosa, al fine di rispettare il principio di giustizia climatica ed equità.

Il contributo monetario rappresenterebbe la via più facile, ma non può escludersi la difficoltà di stabilire chi effettivamente è responsabile di aver causato il danno, ossia la crisi climatica attuale e le sue conseguenze. Per chiarire questo dubbio, sarebbe necessario indagare due regimi di responsabilità: quella morale (che individua direttamente il o i colpevoli) e quella del risultato (che pone

⁴⁵⁹ AITALA, *Diritto Internazionale Penale, Introduzione*, Le Monnier Università, 2021.

⁴⁶⁰ Cfr. par. 2.3, Capitolo III.

l'attenzione su chi ha contribuito più degli altri a realizzare l'effetto secondo una relazione di causa-effetto).⁴⁶¹ Applicando la teoria alla pratica della questione in oggetto, se si può sostenere che la responsabilità morale spetti a tutti gli Stati della comunità internazionale in maniera uguale, non si può affermare la stessa conclusione per quanto concerne la responsabilità del risultato. Più volte in questa tesi, si sono ricordati gli Stati che hanno avuto una responsabilità maggiore di inquinamento. Probabilmente, per avere maggiore consenso tra gli Stati, si potrebbe pensare di istituire un fondo su base volontaria, in grado di poter riparare, almeno in minima parte, i danni subiti dalle vittime.

4. L'ambiente durante i conflitti armati

In questa sezione, verrà approfondita la relazione che intercorre tra la crisi climatica e i conflitti armati, da un duplice punto di vista.

In primo luogo, le emissioni generate dai conflitti armati hanno un impatto enorme sull'ambiente, sulla biodiversità e sull'intero ecosistema. Tuttavia, il diritto internazionale umanitario, che si applica alle parti dei conflitti armati internazionali (IAC) o non internazionali (NIAC), vieta attacchi e metodi di guerra che hanno come conseguenza il verificarsi di danni estesi, gravi e persistenti alla natura.⁴⁶² Gli Stati hanno iniziato a preoccuparsi della protezione dell'ambiente in tempo di guerra in seguito all'impatto sulle foreste nel conflitto del Vietnam tra il 1955 e il 1975.⁴⁶³ Il Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali è estremamente chiaro sul punto negli articoli 35 e 55.⁴⁶⁴ L'articolo 35, paragrafo 3, dispone quanto segue: «È vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

⁴⁶¹ BUXTON, *Reparative Justice for Climate Refugees*, Cambridge University Press, 2019, pp. 8-11 e p. 13.

⁴⁶² Croce Rossa Italiana, *ABC del diritto internazionale umanitario*, p. 9. Disponibile presso: https://cri.it/wp-content/uploads/2021/01/ABC_del_Diritto_Internazionale_Umanitario.pdf.

⁴⁶³ Senato della Repubblica, *L'impatto ambientale dei conflitti armati: prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, Nota n. 3, in Servizio Affari Internazionali, p. 1. Disponibile presso: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01371239.pdf>.

⁴⁶⁴ Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (Protocollo I), 1949. Disponibile presso: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977?activeTab=undefined>.

L'articolo 55 è ancora più specifico, prevedendo che la guerra deve essere condotta proteggendo l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione». Il secondo paragrafo vieta poi gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia. Le due disposizioni, pur trattando la protezione dell'ambiente, sono state inserite volutamente in due articoli separati. L'articolo 35 si concentra sul divieto di danni non necessari, mentre l'articolo 55 riguarda strettamente la protezione della popolazione civile, in quanto è finalizzato a garantirne la tutela e la salute.⁴⁶⁵

Un solo anno più tardi, alcuni Stati hanno ratificato la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari (ENMOD).⁴⁶⁶ Secondo quanto previsto dall'articolo 1, gli Stati parte devono impegnarsi a non utilizzare tecniche che modifichino l'ambiente a fini militari o che abbiano effetti diffusi, duraturi o gravi e che siano in grado di distruggere o ledere qualsiasi altro Stato. Successivamente, nel 1998 lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale ha qualificato come crimine di guerra «il lancio intenzionale di un attacco con la consapevolezza che tale attacco causerà [...] danni diffusi, a lungo termine e gravi all'ambiente naturale, che sarebbero chiaramente eccessivi in relazione al vantaggio militare globale, concreto e diretto previsto», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 (b, iv). La tutela dell'ambiente non è dunque immediata, ma occorre da parte della Corte l'accertamento che esista un conflitto armato di carattere internazionale, oltre al riconoscimento del danno all'ambiente.⁴⁶⁷ Futuri passi in questa direzione potrebbero essere compiuti dalla codificazione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma e da una nuova

⁴⁶⁵ ICRC, *Commenti all'Articolo 35, Commenti del 1987* al I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra, par. 1449. Disponibile presso: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-35/commentary/1987?activeTab=undefined>.

⁴⁶⁶ Convenzione sulla proibizione dell'uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale (ENMOD), 1978. Disponibile presso: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1978/10/19781005%2000-39%20AM/Ch_XXVI_01p.pdf.

⁴⁶⁷ Senato della Repubblica, *L'impatto ambientale dei conflitti armati: prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, Nota n. 3, in Servizio Affari Internazionali, p. 3. Disponibile presso: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01371239.pdf>.

Convenzione Internazionale sull'argomento, promossa dal Consiglio d'Europa. Di questi due strumenti, si discuterà nelle conclusioni dell'elaborato, quando verranno fornite proposte concrete per migliorare l'attuazione del principio di equità intergenerazionale.

Dall'analisi sopra esposta, è dunque chiara, almeno a livello teorico, "l'immunità dell'ambiente" durante i conflitti armati, con le dovute eccezioni previste dal diritto internazionale umanitario quando l'ambiente diviene oggetto militare e, di conseguenza, legalmente attaccabile.

In secondo luogo, è bene notare che i luoghi più a rischio di disastri ambientali, sono quelli più inclini a generare nuovi scontri armati, che si possono trasformare in veri e propri conflitti violenti, come già accennato nell'analisi del caso Teitiota.⁴⁶⁸

Andrew Harper, nominato nel 2019 *Special Advisor on Climate Action* dell'UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati), nel 2022 ha rilasciato delle dichiarazioni per un articolo di UNFCCC⁴⁶⁹, affermando che ci sono prove tangibili dei legami tra conflitti armati e cambiamenti climatici, anche se in via indiretta. Ciò che accade è un intensificarsi delle guerre o un origine di esse in luoghi estremamente piegati dall'emergenza climatica. Queste comunità non ricevono un adeguato supporto né da parte degli altri Stati, che potrebbero sostenerle a livello finanziario, né dai propri governi, spesso deboli e incapaci di gestire la crisi su più fronti. In questo contesto, è dunque più facile che emergano attori non statali che cerchino di sovvertire il governo, quali gruppi militanti violenti.⁴⁷⁰

Entrambe le problematiche sembrano essere ignorate da parte della comunità internazionale. Tuttavia, non affrontare queste questioni rischia di violare ancora una volta il principio di equità intergenerazionale. Le emissioni derivanti dai conflitti armati, infatti, non permetteranno alle generazioni future di ereditare il pianeta in buone o eguali condizioni, di cui godevano le generazioni

⁴⁶⁸ Cfr. par. 2.1, Capitolo VI.

⁴⁶⁹ Si tratta di un ente delle Nazioni Unite, incaricato di supportare le soluzioni alla minaccia della crisi ambientale. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito web dell'ente: <https://unfccc.int/>

⁴⁷⁰ UNFCCC, *Conflict and Climate. 2022*. Disponibile presso: <https://unfccc.int/news/conflict-and-climate>.

precedenti. Nei paragrafi successivi, verrà dimostrato il pericolo che le guerre costituiscono per l'ambiente e per la tutela delle generazioni future. In particolare, si analizzeranno gli effetti sull'ambiente dei due recenti conflitti tra Russia e Ucraina e tra Israele e Gaza. Infine, si forniranno alcuni esempi concreti in cui alcuni conflitti violenti sono stati influenzati ed intensificati dal cambiamento climatico e dalle sue conseguenze.

4.1 La distruzione dell'ambiente generato dal conflitto Russia - Ucraina

In data 28 giugno 2024, il Ministro dell'Ecologia e delle Risorse naturali dell'Ucraina, Ruslan Strilets, è intervenuto durante un evento collaterale della 56esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU a Ginevra. Il suo recente intervento è stato particolarmente rilevante in merito alle questioni, in quanto ha evidenziato l'impatto della continua guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, per quanto concerne la devastazione ambientale. L'attuale conflitto armato internazionale sta infatti impattando sull'intero ecosistema ucraino, nonché sull'intera comunità internazionale a livello transfrontaliero. Più specificatamente, le azioni perpetrate dall'esercito russo comprendono attività di deforestazione, di contaminazione di acqua e terreni, di utilizzo di mine e altri mezzi pericolosi e di distruzione delle infrastrutture. Queste azioni, come spiegato nel precedente paragrafo, contribuiscono a violare il diritto internazionale umanitario, nonché il diritto a un ambiente sano, oltre al diritto alla salute, all'acqua pulita e al cibo per le generazioni presenti. Le conseguenze ecologiche di questo conflitto avranno un impatto anche a lungo termine, costituendo una manifesta violazione del principio di equità intergenerazionale.⁴⁷¹

In un conflitto armato come questo le conseguenze nocive per l'atmosfera, il suolo, la fauna, la flora e l'acqua sono elevate. Solo nei primi sette mesi del conflitto tra Russia e Ucraina, le emissioni di carbonio ammontavano già ad almeno 100 milioni di tonnellate. Questo numero è dipeso da tutti i mezzi di terra e di aria impiegati nella guerra, oltre alle varie attrezzature militari utilizzate. Ogni

⁴⁷¹ Discussione (2024) presso il Palazzo delle Nazioni Unite durante l'Evento Collaterale, organizzato dalla Missione Permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite e altre Organizzazioni Internazionali di Ginevra. Si riporta il titolo dell'evento: *Russia's Ecocide in Ukraine: Human Rights Implications and Accountability Measures*.

esplosione ha come conseguenza il rilascio di polveri e gas che inquinano l'atmosfera non solo sovrastante, ma a livello globale, in quanto le sostanze sono trasportate dai venti. Per quanto riguarda il suolo, esso viene spesso contaminato con sostanze tossiche che accidentalmente o volontariamente vengono depositate sui terreni, rendendoli improduttivi per lunghi periodi di tempo. Di fatto, gli stessi territori vengono deforestati intenzionalmente per favorire operazioni di guerra e vengono occupati con carri armati e altri mezzi pesanti, che erodono il suolo. Le acque, invece, vengono di sovente inquinate, al fine ridurre la disponibilità di acqua nei pressi dell'area attaccata.⁴⁷² Per esempio, l'esercito russo ha distrutto nel mese di giugno dello scorso anno la diga Nova Kakhovka nella regione di Cherson, in Ucraina meridionale. La scelta ha costituito un obiettivo ben preciso, in quanto la distruzione della diga avrebbe permesso di ricollegare la Crimea, controllata dalla Russia fin dal 2014, a un canale cruciale lungo il suo confine settentrionale, che forniva acqua a più di 3,7 milioni di persone e alle fabbriche della Crimea. L'Ucraina ha però deciso di interrompere questo flusso dopo l'annessione della Crimea alla Russia, determinando una grave siccità in tutta la regione. La stessa logica ha mosso altri attacchi da parte della Russia, perpetuati con lo scopo di contaminare il suolo dell'Ucraina, uno degli Stati che maggiormente esporta mais, grano e orzo in Medio Oriente, Asia e Nord Africa, canali commerciali piuttosto indeboliti dal conflitto. Lo stesso vale per le numerose deforestazioni per mano russa, in quanto l'Ucraina, pur occupando solo il 6% del territorio europeo, detiene il 35% della biodiversità. Inoltre, il 16% del territorio ucraino è occupato da foreste, che contribuiscono in maniera determinante all'economia della Paese, fondata anche sull'esportazione di legname.⁴⁷³

Si nota, dunque, che la decisione di devastazione ambientale per parte della Russia nei confronti dell'Ucraina non è per nulla casuale, ma contribuisce in

⁴⁷² MONICA DI FRANCESCO, *Anche l'ambiente è vittima delle guerre: i danni ambientali dei conflitti*, in Riv. Online Geopop, 2023. Disponibile presso:

<https://www.geopop.it/anche-lambiente-e-vittima-delle-guerre-i-danni-ambientali-dei-conflitti/>.

⁴⁷³ CISTERNINO, *Guerre climatiche: il nesso tra cambiamenti climatici e conflitti armati*, in Enc. Treccani, 2023. Disponibile presso:

https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Guerre_climatiche.html.

maniera determinante alla rovina dell'ambiente, con delle conseguenze giuridiche importanti, già precedentemente esposte.

4.2 Il “costo climatico” del conflitto tra Israele e Palestina

Anche a Gaza e in Cisgiordania continua il violento conflitto armato con le forze israeliane, con violazioni persistenti di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Rispetto al precedente, questo paragrafo analizzerà un altro aspetto dell'impatto che il conflitto ha e avrà sull'ambiente e sulla crisi climatica globale. Gli attacchi israeliani, spesso rivolti a obiettivi civili e non militari, hanno portato alla distruzione di scuole, università, condomini, ospedali, moschee e impianti idrici e fognari. La ricostruzione di queste strutture, stimate nel mese di giugno dal *The Guardian* a 200 mila, richiederà un costo molto elevato in termini di emissioni di gas serra.⁴⁷⁴ Più precisamente, si stima che per ricostruire la sola Gaza, le emissioni necessarie saranno superiori a quelle generate annualmente dall'insieme di 135 Stati. Secondo recenti studi realizzati negli Stati Uniti e nel Regno Unito condivisi con il giornale statunitense, si stima che saranno necessari 60 milioni di tonnellate di carbonio ai fini della ricostruzione.⁴⁷⁵ Dunque, è evidente come il costo climatico di questo conflitto sarà enorme. Il tutto graverà sulle generazioni future e, dunque, una domanda sorge spontanea: come si potrà, in questo contesto, rispettare il principio di equità intergenerazionale? Prima di rispondere a questo quesito, è interessante notare che, dall'analisi svolta nel Capitolo V, nessun giudice o nessuna norma si è mai riferita in maniera approfondita al principio in relazione ai conflitti armati. Questo caso dimostra come le emissioni generate *ante* e *post* guerra siano considerate irrilevanti dalla comunità internazionale. Tuttavia, questa prassi è estremamente pericolosa, in quanto le emissioni generate a causa dei conflitti armati sono determinanti per il peggioramento della crisi ambientale. Il Professore della Queen Mary di Londra, Ben Neimark, ha ricordato in un suo studio l'importanza e il dovere di considerare le conseguenze climatiche del conflitto, decisamente

⁴⁷⁴ The Guardian, *Revealed: repairing Israel's destruction of Gaza will come at huge climate cost*, 2024. Disponibile presso:

<https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/06/rebuilding-gaza-climate-cost>.

⁴⁷⁵ NEIMARK, BIGGER, OTU-LARBI, LARBI, *Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict*, London, Queen Mary University, 2024.

tralasciate dai dibattiti pubblici di alto livello e dai media, ma di fatto catastrofiche al pari dell'emergenza umanitaria.⁴⁷⁶ Considerata la situazione esposta, non si può che non essere d'accordo con le forti dichiarazioni di Zena Agha, analista politica presso *Al-Shabaka, The Palestinian Policy Network* che, trattando questi temi, ha dichiarato: «A parte l'indicibile distruzione di Gaza e di tutta la Palestina, questo rapporto mette a nudo l'ipocrisia delle nazioni occidentali che moralizzano sui pericoli del crollo climatico e sulla responsabilità di ogni Nazione di proteggere il pianeta, il tutto finanziando, aiutando e consentendo la guerra catastrofica del regime israeliano e le sue implicazioni per coloro che sono colpiti dal cambiamento climatico in corso e futuro».⁴⁷⁷

4.3 Il cambiamento climatico, una possibile causa scatenante dei conflitti armati

Quest'ultimo paragrafo di questa sezione è dedicato ai conflitti armati che si sono intensificati a causa della crisi ambientale, oltre all'analisi di quelle future guerre potenziali, la cui miccia scatenante risiede proprio nel cambiamento climatico.

Sebbene oggi sia ancora presto per affermare un collegamento diretto tra cambiamenti climatici e conflitti armati, è indubbio che ci sia una forte correlazione tra questi due elementi. Uno dei primi che ha posto l'attenzione sull'argomento, è stato Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 2007 al 2016. Egli ha tracciato un collegamento tra le scarse precipitazioni, con conseguenti carenze di acqua, e l'intensificarsi del conflitto già in atto nella regione del Darfur in Sudan.⁴⁷⁸ Il cambiamento della frequenza delle piogge ha dunque amplificato le tensioni già esistenti. Un altro esempio in cui gli effetti del cambiamento climatico hanno avuto un ruolo tanto importante da perpetuare un

⁴⁷⁶ The Guardian, *Revealed: repairing Israel's destruction of Gaza will come at huge climate cost*, 2024. Disponibile presso:

<https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/06/rebuilding-gaza-climate-cost>.

⁴⁷⁷ AGHA, *Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine*. Al-Shabaka, 2024.

Disponibile presso:

<https://al-shabaka.org/briefs/climate-change-the-occupation-and-a-vulnerable-palestine/>.

⁴⁷⁸ CISTERNINO, *Guerre climatiche: il nesso tra cambiamenti climatici e conflitti armati*, in Enc. Treccani, 2023. Disponibile presso:

https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Guerre_climatiche.html.

conflitto in corso è la guerra civile in Siria, iniziata nel 2011.⁴⁷⁹ Affermare che il conflitto si sia sviluppato solo per cause climatiche sarebbe un errore, ma sarebbe altrettanto sbagliato non prendere in considerazione il fattore ambientale, che ha di certo influenzato il conflitto, a causa di tensioni già esistenti tra diversi gruppi per controllare fonti d'acqua e altre risorse. In questo caso, una lotta per le risorse idriche ha aumentato le tensioni, che hanno preso facilmente il sopravvento, in mancanza di una forte capacità istituzionale. Difatti, il conflitto è nato da un profondo malcontento popolare nei confronti del governo, probabilmente intensificato dalla cattiva gestione del fenomeno di siccità, che aveva colpito il Paese dal 2006 al 2010.⁴⁸⁰

Quanto ai potenziali conflitti per cause climatiche, i luoghi più a rischio sono sicuramente gli Stati insulari del Pacifico e dei Caraibi, in quanto rischiano di essere sommersi dall'innalzamento del livello del mare, di cui si è già ampiamente discusso nei paragrafi precedenti.⁴⁸¹ Ad alto rischio sono anche alcuni Stati dell'Asia meridionale, quali India, Pakistan e Bangladesh. In questi Paesi, che dispongono di risorse idriche condivise, quali il Gange o l'Indo, potrebbero insorgere nuove controversie per il controllo delle risorse, considerando che le stesse stanno scarseggiando per via dei cambiamenti climatici. Un'altra regione in pericolo è quella del Sahel, di cui fanno parte Stati come il Mali, il Niger e il Ciad, luoghi in cui sono già presenti violenti disordini di ordine sociale e politico, che potrebbero peggiorare, considerando i fenomeni sempre più frequenti di siccità, scarsità d'acqua e desertificazione.⁴⁸²

In tutti questi casi, le generazioni future e la loro tutela devono essere al centro dei dibattiti, in quanto il cambiamento climatico risulta essere un "moltiplicatore di minacce". Tuttavia, la comunità internazionale sembra essere ben lontana da trovare soluzioni a potenziali conflitti armati futuri, considerando che quelli presenti sono ancora privi di adeguate soluzioni.

⁴⁷⁹ UNFCCC, *Conflict and Climate*. 2022. Disponibile presso: <https://unfccc.int/news/conflict-and-climate>.

⁴⁸⁰ Climate Diplomacy, *Syrian Civil War: The Role of Climate Change*. Disponibile presso: <https://climate-diplomacy.org/case-studies/syrian-civil-war-role-climate-change>.

⁴⁸¹ Cfr. par. 3, Capitolo VI.

⁴⁸² CISTERNINO, *Guerre climatiche: il nesso tra cambiamenti climatici e conflitti armati*, in Enc. Treccani, 2023. Disponibile presso: https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Guerre_climatiche.html.

5. I popoli indigeni

I popoli indigeni esistono in vari luoghi del mondo, tra cui l'Asia, le Americhe, l'Africa e l'Oceania e rappresentano oltre il 6% della popolazione mondiale. Secondo una stima dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, si stima una presenza di popoli indigeni pari a 476 milioni di individui, localizzati in circa 90 Stati diversi. Nel tempo, questa categoria ha ricevuto sempre più attenzione da parte della comunità internazionale per le loro condizioni di vita spesso difficili. I loro diritti umani sono spesso violati e la maggioranza vive in condizioni di povertà estreme, senza avere accesso ai beni primari, quali acqua e cibo in abbondanza o a strutture educative e sanitarie. Negli ultimi anni, la condizione dei popoli indigeni è decisamente peggiorata, per via degli effetti del cambiamento climatico e dell'emergenza ambientale.

Nonostante ad oggi ci siano vari documenti internazionali che si occupano di questa categoria, non è mai stata data volontariamente una definizione di "popoli indigeni", in quanto autoidentificarsi in un modo specifico è un diritto stesso che spetta alla comunità in questione per determinarsi. Infatti, i gruppi sono molti e variano per cultura, lingua, tradizioni, strutture politiche e legali. Alcuni popoli indigeni, come per esempio la popolazione Masai in certe regioni dell'Africa, adottano uno stile di vita nomade, dedito alla caccia e all'agricoltura, conservando sempre un forte legame con le proprie terre e le proprie risorse.⁴⁸³ Proprio il legame che queste popolazioni instaurano con il territorio rischia oggi di essere leso a causa degli eventi causati dal cambiamento climatico, che minacciano la vita stessa dell'intera categoria. La comunità internazionale ha il dovere di proteggere questa relazione e di consegnare alle future generazioni indigene, in virtù del principio di equità intergenerazionale, le stesse terre su cui vivevano gli antenati. In questo caso, dunque, gli Stati non devono proteggere solo le comunità in sé, ma anche i loro luoghi di appartenenza, in quanto elementi imprescindibili per l'esistenza della comunità stessa. Per questo motivo, i popoli indigeni ricevono, almeno a livello normativo, una tutela maggiore. Per esempio, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, adottata

⁴⁸³ OHCHR, *About indigenous peoples and human rights*. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/about-indigenous-peoples-and-human-rights>.

dall'Assemblea Generale in data 13 settembre 2007, specifica all'Articolo 10 quanto segue: «I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l'opzione del ritorno.»⁴⁸⁴ Questo principio fondamentale è stato ricordato anche nell'ultimo rapporto della Relatrice Speciale sui Diritti Umani degli Sfollati Interni, di cui si è discusso nel paragrafo precedente.⁴⁸⁵ Lo stesso è affermato anche nell'Articolo 16 della Convenzione dei popoli indigeni e tribali (n. 169) dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, ratificata però da soli 24 Stati il 27 giugno 1989, per poi entrare in vigore il 5 settembre 1991.⁴⁸⁶ L'articolo afferma quanto segue: «1. [...] I popoli interessati non potranno essere allontanati dalle terre che occupano. 2. Laddove il trasferimento di tali popolazioni sia considerato necessario come misura eccezionale, tale ricollocazione avrà luogo solo con il loro consenso libero e informato. Qualora il loro consenso non possa essere ottenuto, tale ricollocazione avrà luogo solo seguendo procedure appropriate stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali, comprese inchieste pubbliche ove opportuno, che forniscono l'opportunità di una rappresentanza effettiva delle popolazioni interessate. 3. Ove possibile, questi popoli avranno il diritto di ritornare nelle loro terre tradizionali, non appena cessino di esistere i motivi del trasferimento. 4. Quando tale restituzione non è possibile, come determinato da un accordo o, in assenza di tale accordo, attraverso procedure appropriate, a questi popoli saranno fornite in tutti i casi possibili terre di qualità e status legale almeno pari a quello delle terre da loro precedentemente occupate, adatte a provvedere alle loro esigenze presenti e al loro sviluppo futuro. Laddove i popoli interessati esprimano una preferenza per un indennizzo in denaro o in natura,

⁴⁸⁴ Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, 2007. Disponibile presso: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf.

⁴⁸⁵ United Nations, Digital Library, A/HRC/56/47, 2024, p. 6 par. 26. Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5647-planned-relocations-people-continue-adverse-effects-climate>.

⁴⁸⁶ Convenzione sui Popoli Indigeni e Tribali (n. 196), 1989; Disponibile presso: https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti: Argentina, Bolivia, Brasile, Repubblica Centrafricana, Cile, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Fiji, Germania, Guatemala, Honduras, Lussemburgo, Messico, Nepal, Paesi Bassi, Nicaragua, Norvegia, Paraguay, Peru, Spagna e Venezuela.

saranno così indennizzati con garanzie appropriate. 5. Le persone così trasferite saranno pienamente risarcite per ogni perdita o danno risultante».

Si è ritenuto di riportare l'intero testo dell'articolo 16, proprio per dimostrare la maggiore tutela di cui godono i popoli indigeni rispetto agli altri sfollati interni, quando si tratta di eventuali trasferimenti forzati. Di recente, anche i Principi di Maastricht, già richiamati nel Capitolo precedente, specificano gli obblighi degli Stati al fine di tutelare queste popolazioni. Come indica il Principio 11 (b), «i popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare la loro distintiva relazione spirituale con le loro terre e altre risorse tradizionalmente occupate, e di sostenere le loro responsabilità verso le generazioni future a questo riguardo». Per fornire un esempio a livello giurisprudenziale su questi temi, si rimanda al paragrafo successivo, dove verranno esposte due sentenze adottate dalla Corte Interamericana di Diritti Umani.

5.1 Due sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani sui popoli indigeni

Questo caso è significativo, in quanto mostra l'importanza del legame tra le comunità indigene e le loro terre, affermato a livello giurisprudenziale dalla Corte Interamericana, con una sentenza del 2014.⁴⁸⁷ Quanto ai fatti, il governo locale dell'epoca aveva deciso di costruire una diga idroelettrica nella regione di Alto Bayano, nella Provincia di Panamá. I lavori durarono dal 1972 al 1976. A causa di questa costruzione, l'area circostante era stata inondata, motivo per cui il governo aveva disposto il trasferimento delle comunità indigene di Kuna ed Emberà presenti in quel luogo tra il 1973 e il 1975, assegnando loro delle nuove terre a est, adiacenti alla zona evacuata. Inoltre, il governo aveva disposto con decreto il “Fondo Speciale di Compensazione e di Aiuto per gli Indigeni del Bayano”, che sarebbe servito come indennità da parte dello Stato per coprire i danni dovuti all'esonazione e al trasferimento delle comunità indigene. Le stesse avevano svolto vari incontri con i rappresentanti di Stato per stabilire degli accordi, che regolassero i sempre più frequenti conflitti tra gli indigeni neo

⁴⁸⁷ CIDH, 14.10.2014, *Caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandì y Emberà de Bayano y sus miembros v. Panama*. Disponibile presso: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_284_esp.pdf.

stanziati nella zona e le popolazioni non indigene già presenti sui luoghi. Durante i primi anni degli anni Novanta, questi scontri si erano intensificati, divenendo molto violenti, e i terreni su cui gli indigeni vivevano abitualmente venivano spesso degradati, a svantaggio delle intere comunità.

Nonostante lo Stato di Panama abbia sollevato delle eccezioni all'ammissibilità del caso, la Corte Interamericana aveva accettato il ricorso, dichiarando lo Stato responsabile per aver violato il diritto alla proprietà ex articolo 21 della Convenzione Americana sui diritti umani, che tutela la proprietà privata.⁴⁸⁸ Per motivare la pertinenza di questo articolo nel caso concreto, la Corte aveva richiamato principi della sua giurisprudenza precedente, secondo i quali si era stabilito che la Convenzione Americana proteggesse il forte legame tra i popoli indigeni e le loro terre. Più specificatamente, lo Stato era stato ritenuto responsabile di non aver delimitato in modo efficace i confini del territorio che, a seguito del trasferimento, sarebbero spettati in modo esclusivo alla comunità indigena. Mancava, dunque, un adeguamento della propria normativa interna. In secondo luogo, lo Stato era stato ritenuto colpevole di non aver fornito adeguata protezione giudiziaria ai popoli indigeni, vittime di aver subito atti violenti in grado di violare i loro diritti fondamentali. In ultimo, la Corte aveva ravvisato un'ulteriore responsabilità di Panama per aver violato il principio di ragionevole durata dei processi, in relazione ai procedimenti penali e amministrativi avviati dalle comunità indigene nei confronti delle popolazioni presenti, definiti occupanti illegali.

Per quanto concerne il giudizio sul mancato pagamento delle indennità da parte dello Stato alle comunità indigene per il loro trasferimento, la Corte aveva dichiarato la sua incompetenza *ratione temporis*, accogliendo solo in questo caso una delle eccezioni preliminari formulate da Panama. Lo Stato, infatti, aveva ratificato la Convenzione Americana in data 22 giugno 1978, accettando però la

⁴⁸⁸ Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Disponibile presso: https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf. Art. 21, Convenzione Americana sui Diritti Umani: «Ogni persona ha diritto all'uso e al godimento dei propri beni. La legge può subordinare tale uso e godimento all'interesse sociale. Nessuna persona può essere privata dei propri beni, se non mediante il pagamento di un'equa indennità, per ragioni di utilità pubblica o di interesse sociale e nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge. Sia l'usura che qualsiasi altra forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo devono essere proibite dalla legge».

competenza contenziosa della Corte solo il 9 maggio 1990, ossia in una data successiva rispetto ai fatti relazionati con la richiesta di indennità. Di conseguenza, la Corte aveva ritenuto che la sentenza costituisse già una forma di riparazione e aveva ordinato allo Stato di Panama di delimitare le terre assegnate ai popoli indigeni, includendoli con procedimenti di consultazione e garantendo loro un effettivo diritto di proprietà collettivo sulle terre conferite, oltre al pagamento delle spese processuali.⁴⁸⁹

Simili principi sono stati ribaditi in altre decisioni della Corte Interamericana, di cui merita essere citato anche il caso *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador*, deciso dai giudici il 27 giugno 2012. Anche in questa sentenza, probabilmente un precedente importante per quella sopra esposta, i giudici hanno riconosciuto i danni arrecati al popolo indigeno Kichwa di Sarayaku da parte di una compagnia petrolifera privata della zona. In particolare, fin dagli anni Novanta, la compagnia realizzava esplorazioni nel territorio della comunità indigena, senza averla consultata previamente. Per questi motivi, l'Ecuador è stato ritenuto responsabile per non aver vigilato in modo efficace su quei territori e per aver violato i diritti alla vita e all'integrità fisica dei membri della comunità, entrambi riconosciuti esplicitamente nella Convenzione Americana.⁴⁹⁰

5.2 Alcune riflessioni: il trasferimento della comunità Guna

Le sentenze citate nel paragrafo precedente mettono in luce, a livello giurisprudenziale, l'importanza del legame tra i popoli indigeni e le loro terre. Per meglio comprendere questo principio e a conclusione di questa sezione, si ritiene interessante riportare quanto sta accadendo in questi mesi a Panama, dove a giugno 2024 è iniziato il trasferimento di una comunità indigena (il popolo Guna) dalla piccola isola caraibica di Panama, Gardi Sugdub, sulla terraferma. Il governo, infatti, ha costruito abitazioni nel quartiere di Isberyala da destinare a più di 300 famiglie indigene e permettere loro di lasciare la propria isola che, nel giro

⁴⁸⁹ ANTONIO, PORTO, CALDAS, MANUEL, ROBLES, GARCÍA-SAYÁN, EDUARDO, GROSSI, JUEZ, FERRER, POISOT, PRESENTES, TRIBUNAL, D., SAAVEDRA, ADJUNTA, SEGARES, PÉREZ, *Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Pueblos Indígenas Kuna De Madungandi y Emberà de Bayano y sus miembros vs. Panamá*. Disponibile presso:

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_284_esp.pdf.

⁴⁹⁰ CIDH, 27.06.2012, *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador*. Disponibile presso:

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf.

di 20-30 anni, verrà totalmente sommersa dall'innalzamento del livello del mare. Come è stato riportato da EFE, una delle principali agenzie di stampa spagnola, alcuni individui si sono ritenuti soddisfatti e sollevati per il trasferimento, mentre altri si sono rifiutati di lasciare la propria isola, in quanto particolarmente legati al proprio territorio e alle proprie abitudini.⁴⁹¹

Come è stato commentato dal Segretario Generale della Corte Interamericana, Pablo Saavedra, in un'intervista rilasciata a chi scrive e realizzata presso la Corte di San José in data 29 agosto 2024, questo caso è singolare, in quanto mostra un'azione concreta intrapresa da parte di un governo per "salvare" parte della popolazione. Tuttavia, trattandosi di comunità indigene, la misura deve essere adeguata a garantire loro un luogo culturalmente adatto, che rispetti il legame delle stesse con i propri territori, le proprie tradizioni e usanze. In particolare, è necessario che lo Stato, nell'adottare misure in grado di gestire situazioni come queste, utilizzi il principio di proporzionalità. Infatti, vi sono vari interessi in gioco da tutelare. Da un lato, è necessario che il governo protegga il diritto alla vita, ma dall'altro, è fondamentale garantire un territorio "a loro adatto", in virtù del forte legame che esse instaurano con il proprio territorio di origine. Inoltre, il Segretario Generale ha ribadito l'importanza di consultare le comunità, prima di intraprendere ogni azione possibile, così da integrarle in tutti i processi decisionali che le riguardano.

6. Una proposta concreta per garantire una maggiore applicazione del principio di equità intergenerazionale: l'ecicidio come crimine internazionale

Al fine di garantire una cooperazione più efficace tra gli Stati e attuare maggiormente il principio di equità intergenerazionale, appare opportuno sostenere una proposta particolarmente dibattuta tra i giuristi di diritto internazionale e i diplomatici.

⁴⁹¹ EFE, *Panamá comienza el traslado de un pueblo indígena desde una isla por la crisis climática*, 2024. Disponibile presso: <https://efe.com/medio-ambiente/2024-06-03/panama-comienza-el-traslado-de-un-pueblo-indigena-desde-una-isla-por-la-tesis-climatica/>.

Si tratta, su sollecitazione dalle Maldive e dalla Repubblica di Vanuatu, dell'inserimento del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, che ha istituito la Corte Penale Internazionale dell'Aja.⁴⁹² Questa scelta permetterebbe ai giudici della Corte di dichiarare personalmente e penalmente responsabili, e dunque punibili, coloro che causano danni all'ambiente, nonostante siano essi Capi di Stato o di Governo. L'ecocidio diventerebbe, infatti, una fattispecie equiparata a tutti gli effetti agli altri quattro crimini di cui la Corte ha giurisdizione, quali: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimine di aggressione. La proposta ha avuto un forte impatto sull'opinione pubblica, come dimostrano le numerose organizzazioni internazionali non governative e fondazioni che si sono create, con lo scopo di promuovere l'iniziativa. Una tra queste, è la famosa "Stop Ecocide International",⁴⁹³ che ha definito nel 2021 il crimine di ecocidio nei seguenti termini: «*For the purpose of this Statute, "ecocide" means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts*».⁴⁹⁴ Il termine ecocidio è stato coniato da un biologo degli Stati Uniti, Arthur Galtson, al principio degli anni Settanta, per descrivere i disastrosi impatti sull'ambiente della Guerra del Vietnam. Il primo ad evocare l'idea di ecocidio come crimine internazionale è stato poi il Primo Ministro svedese, Olof Palme nel 1972.⁴⁹⁵

La questione è discussa attualmente tra gli Stati dell'Unione Europea, che, con una Risoluzione del 2021, ha espresso chiaramente la propria opinione in merito. Infatti, il punto 12 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 gennaio 2021 ha incoraggiato l'UE e gli Stati membri «a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di

⁴⁹² HUNTER, SALZMAN, ZAELKE, *Climate Justice, Ecocide. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021, p. 723.

⁴⁹³ Per maggiori informazioni sulla Fondazione, si rimanda al sito web ufficiale: <https://www.stopecocide.earth/>.

⁴⁹⁴ Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and core text*, 2021. Disponibile presso: <https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d7479cf8e7e5461534dd07/1624721314430/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+revised+%281%29.pdf>.

⁴⁹⁵ ANGELA MATTIELLO, *L'impatto ambientale dei conflitti armati: prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, Nota n. 3, in Servizio Affari Internazionali, Senato della Repubblica, p. 7. Disponibile presso: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01371239.pdf>.

Roma della Corte penale internazionale».⁴⁹⁶ Qualche mese successivo, a dicembre 2021, la Commissione Europea ha ribadito il suo impegno, proponendo la modifica della direttiva 2008/99 dell'Unione Europea, di recente sostituita con la direttiva UE 2024/1203, dedicata alla tutela penale dell'ambiente. L'articolo 1 stabilisce l'oggetto, quale la determinazione di «norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione».⁴⁹⁷ Il termine ecocidio viene citato una sola volta nel preambolo, dove si incoraggia gli Stati a punire più severamente tali condotte.⁴⁹⁸

La proposta di definire nelle legislazioni nazionali il reato di ecocidio e di renderlo crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma, deve essere sostenuta in questa tesi. Difatti, essa appare come una misura efficace, che potrebbe essere in grado di limitare effettivamente le conseguenze dannose dell'emergenza climatica e punire personalmente coloro che decidono di attuare azioni nocive ad esso. Si tratterebbe, insomma, di un passo avanti non indifferente per rafforzare la cooperazione internazionale e garantire un maggior rispetto del principio di equità intergenerazionale.

⁴⁹⁶ ANGELA MATTIELLO, *L'impatto ambientale dei conflitti armati*, cit., p. 8.

⁴⁹⁷ Articolo 1, Direttiva UE 2024/1203. Disponibile presso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401203.

⁴⁹⁸ Preambolo, paragrafo 21, Direttiva UE 2024/1203.

CONCLUSIONI

1. Risultati della ricerca

In questo elaborato, si è cercato di riflettere sul principio di equità intergenerazionale, analizzando lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente. La prima parte della tesi è stata dedicata all'analisi di alcuni aspetti teorici, quali la spiegazione di come questa disciplina è nata e di come essa si è evoluta, attraverso un numero sempre più elevato di trattati e di principi generali, alcuni dei quali hanno assunto valore consuetudinario e sono stati oggetto di molteplici decisioni giurisprudenziali. Come si è evidenziato nel Capitolo I, il diritto internazionale dell'ambiente è una materia di recente genesi ed evoluzione, che nasce prevalentemente dalla scelta della comunità internazionale di cooperare su temi comuni, riguardanti l'emergenza ambientale. I cambiamenti climatici e i suoi effetti costituiscono, infatti, una minaccia globale e prevedono delle conseguenze a breve e a lungo termine per l'intero pianeta, nessuno escluso. Nonostante vi siano delle prove scientifiche che sottolineano la necessità e l'urgenza di limitare le emissioni di gas serra senza più rimandare, la cooperazione su questi argomenti procede lentamente e in maniera difficoltosa, seppur il numero delle Conferenze internazionali che si sono tenute fino adesso possa far sembrare il contrario. Dal 1972, data in cui si è tenuta la prima fondamentale Conferenza Internazionale sul tema dell'ambiente (v. par. 2, Cap. I), si sono susseguiti innumerevoli incontri successivi volti a stipulare accordi, a condividere strategie e idee per affrontare questa emergenza globale. Tuttavia, da quella data ad oggi, gli indicatori ambientali non migliorano e gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti e disastrosi in molte regioni del pianeta. Dunque, è stato necessario indagare sulle possibili motivazioni di questo insuccesso. A fronte delle dinamiche che intercorrono tra gli Stati e che si sono analizzate durante gli incontri di alto livello, si può concludere che gli Stati abbiano ancora troppi interessi contrapposti tra di loro, per poter creare e applicare soluzioni efficaci di lotta al cambiamento climatico. In particolare, si pensi alla divisione profonda di vedute tra le Nazioni in via di sviluppo o recentemente sviluppate, che rivendicano il proprio diritto all'utilizzo delle risorse, e quelle già

sviluppate da tempo, più attente alle questioni climatiche, ma di certo anche più responsabili di averle causate, che sono comunque restie a prendersi carico economicamente dell'emergenza, secondo quanto prevede il principio di responsabilità comuni, ma differenziate (v. par. 1, Cap. I e par. 5, Cap. II). Questa ragione fondamentale aiuta a spiegare il motivo per il quale, come si analizza nel Capitolo III, sono stati conclusi innumerevoli trattati a tutela dell'ambiente, i quali, tuttavia, spesso sono inapplicati dagli stessi Stati. Si ritiene che l'inapplicazione generi a sua volta la conclusione di accordi successivi, creando ciò che si potrebbe definire - per utilizzare un'espressione comune - "un circolo vizioso". Proprio in questo contesto difficile, entra in gioco il ruolo fondamentale che la giurisprudenza ricopre nella tutela dell'ambiente, sia essa nazionale o internazionale. Nel Capitolo IV, si sono infatti messi in luce i ruoli della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte Interamericana dei Diritti Umani e della Corte Africana sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli, analizzando con un approccio comparatistico le sentenze che tutelano il diritto a un ambiente salubre. A fronte dell'analisi effettuata (v. par. 4.1,4.2 e 4.3, Cap. IV), si ritiene necessario sottolineare il carattere "audace" che contraddistingue le decisioni delle tre Corti, specialmente nel sistema di tutela di diritti umani europeo, in quanto manca, nella Convenzione EDU, una tutela esplicita del diritto a un ambiente salubre. I giudici hanno sovente utilizzato la Convenzione come "strumento vivo", che può legittimamente prestarsi a un'interpretazione di tipo evolutivo. Tuttavia, bisogna chiedersi se, come ha suggerito il giudice inglese Eicke nella opinione dissenziente della sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri v. Svizzera* (v. par. 3.1, Capitolo V), la Corte non si spinga troppo oltre, violando il suo originario obiettivo, ossia quello di applicare i diritti sanciti dalla Convenzione, secondo la volontà delle Alte Parti Contraenti. Tuttavia, non si ritiene di concordare con questa opinione, ma si condivide quella opposta del Segretario Generale della Corte Interamericana dei Diritti Umani, Pablo Saavedra (v. par. 4.6, Capitolo V), che ha sottolineato l'importanza di interpretare le norme sancite nella Convenzione Americana, come hanno svolto i giudici nella sentenza *Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina*, in cui hanno estrapolato il diritto a un ambiente salubre ex

articolo 26, nonostante esso sia già presente in esplicito nel Protocollo Addizionale del San Salvador. Si condivide, dunque, il ruolo che oggi ricopre la giurisprudenza, perché sembra essere il potere dello Stato più forte attualmente per garantire il diritto a un ambiente salubre. Infatti, si può concludere che sia altamente improbabile una decisione degli Stati volta a modificare le varie Convenzioni con l'aggiunta di nuovi diritti, perché ciò esporrebbe loro in potenziali future responsabilità.

Il diritto a un ambiente salubre non è l'unica fattispecie meritevole di tutela, quando si trattano le questioni ambientali. Ciò di cui la comunità internazionale sta discutendo sempre maggiormente, è il bisogno di tutelare le generazioni future e di trasferire loro, in buone condizioni, tutte le risorse di cui godono le generazioni presenti. Si tratta del principio di equità intergenerazionale, che si è discusso nel Capitolo V, citando i documenti internazionali che lo codificano. Anche in questo caso, la giurisprudenza sta svolgendo un ruolo fondamentale nel tutelare questo principio (v. par. 3 e 4, Capitolo V), creando dei precedenti importanti per i casi successivi, da cui sono ampiamente influenzati. L'analisi del Capitolo V è servita per porre le basi del Capitolo VI, in cui sono state analizzate quattro situazioni concrete, con l'obiettivo di capire se le stesse costituiscono oggetto di violazione del principio stesso. In particolare, si sono esaminate le seguenti fattispecie: la mancata tutela giuridica della categoria dei migranti ambientali, che ancora non godono dello *status* di rifugiato; la mancata tutela giuridica dei cittadini i cui territori verranno sommersi dall'innalzamento del livello del mare e le cui conseguenze di ordine giuridico e politico non sono ancora state delineate con certezza dalla comunità internazionale; la mancata tutela dell'ambiente durante i conflitti armati, con un approfondimento sui due conflitti più recenti e mediaticamente più rilevanti, ossia la guerra tra Russia e Ucraina e tra Israele e Palestina. Infine, si è affrontato il tema della frequente mancanza di tutela delle popolazioni indigene che, in quanto tali, intrattengono un rapporto particolare con l'ambiente in cui vivono, che deve essere salvaguardato (v. par. 2-3-4-5, Capitolo VI). Dalle analisi effettuate e dalle fonti raccolte, si ritiene di definire tutte queste situazioni come violazioni del principio di equità

intergenerazionale, che dimostrano un limitato livello di applicazione del principio da parte della comunità internazionale e dai singoli Stati.

Dunque, si può concludere che il principio di equità intergenerazionale nel diritto internazionale dell'ambiente necessita di essere maggiormente applicato e tenuto in considerazione, al fine di garantire i fondamentali diritti delle generazioni future, che non possono più essere tralasciati.

2. Bibliografia essenziale

2.1 Monografie

AITALA, *Diritto Internazionale Penale, Introduzione*, Le Monnier Università, 2021;

ARGANO, CHEMINI, MINELLI, RUFFO, *La fauna in Italia*, Club Italiano Editore, Milano e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Roma, 2002;

AURESCU, CISSÉ, TELES, ORAL, SANTOLARIA, *Sea-level rise in relation to international law, Annex II, Yearbook of the International Law Commission*, Volume II, Part II, 2018;

BIERMANN, F. AND PATTBERG, *Global environmental governance reconsidered*, Cambridge, Mit Press, 2012;

BODANSKY, *The art and craft of international environmental law*, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 2010;

BRADFORD, SMITH, SUZANNE, *Book reviews of The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, Vol. 35, 2013;

BROWNLIE, *The Human Right to Development.*, London, 1989;

BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, 8th ed, Oxford, University Press, 2008;

BUXTON, *Reparative Justice for Climate Refugees*, Cambridge University Press, 2019;

CARAPPELLUCCI, *La tutela del mare. Il mare attraverso la lente del diritto: luogo fisico, fonte di risorse, ecosistema da preservare. La tutela del mare e delle*

risorse idriche in Trattato del Diritto dell’Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014;

CARAPPELLUCCI, *Premessa. La tutela del mare e delle risorse idriche* in Trattato del Diritto dell’Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014;

CARAPPELLUCCI, *La tutela delle risorse idriche. Il problema della conservazione tra diritti fondamentali e doveri intergenerazionali.* in Trattato del Diritto dell’Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014;

CARAPPELLUCCI, *Le fonti interne nel quadro del diritto internazionale ed europeo.* in Trattato del Diritto dell’Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014;

CHAMBERS, GREEN, *Reforming international environmental governance : from institutional limits to innovative reforms*, New York, United Nations University Press, 2005;

CONFORTI, IOVANE, *Diritto Internazionale, La formazione delle norme internazionali*, XII ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2021;

DUPUY, VIÑUALE, *Soft Law and The International Law of the Environment*, New York, Cambridge University Press, 1991;

GOSSERIES, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?* in R. Bifulco & A. D'aloia, *Un diritto per il futuro*, Napoli: Jovene, 2008;

GROSSMAN, *Comments on the first Issue Paper on the Sea-level rise in relation to international law by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study*

Group on the Sea-level rise in relation to international law, Washington DC, American University, 2020;

GROSSMAN, *Comments on the Second Issues Paper by Patrícia Galvão Teles and Juan José Ruda Santolaria, Co-Chairpersons of the Study Group on Sea Level Rise in Relation to International Law*, Washington DC, American University, 2022;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Environmental Lawmaking, Soft Law. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Financial Institutions in International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Organizations and Non - State Actors, The United Nations. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Principles and Concepts in International Environmental Law. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Common but differentiated responsibilities. International Environmental Law and Policy*. 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Good Neighborliness and the Duty to Cooperate. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Obligation not to cause Environmental Harm. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, The Precautionary Principle. International Environmental Law and Policy*, 5th ed., West Publishing Company, 2016;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), From Stockholm to Rio: the emergence of sustainable development. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *A Brief History from Stockholm to Rio (twice), Introduction. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Stockholm Conference. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Stockholm Conference, The Post-Rio Summits. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Stockholm Conference, UNCED and the Rio Declaration. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Climate Justice, Ecocide. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Human Rights and Environment, Introduction. International Environmental Law and Policy*. 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *Human Rights and Environment, The Regional Human Rights Systems. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Environmental Lawmaking, Introduction: the Changing Nature of International Law. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Environmental Law-making, Sustainable development as a principle of international law. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Environmental Lawmaking, Traditional Sources of Law, Customary Law and Environmental Protection. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Environmental Lawmaking, Traditional Sources of Law: Definition of a treaty. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Environmental Lawmaking, Traditional Sources of Law: Erga Omnes Obligations. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELEKE, *International Organizations and Non-State Actors, Administering treaties: CoPs. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELE, *Principles and Concepts in International Environmental Law, The functions. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELE, *Principles Shaping International Environmental Law and Policy, Common Heritage of Humankind. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

HUNTER, SALZMAN, ZAELE, *The law of Climate Change, Policy Responses to Climate Change. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

NAJAM, PAPA, TAIYAB, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, *Global environmental governance: a reform agenda*. Winnipeg, International Institute For Sustainable Development, 2006;

NEIMARK, BIGGER, OTU-LARBI, LARBI, *Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict*, London, Queen Mary University, 2024;

OLIVETTI, *I diritti fondamentali*, Giappichelli, 2020;

O'RIORDAN, LENTON, *Addressing tipping points for a precarious future*, Oxford, The British Academy, 2013;

PELLETIER, *The Ogoni Case Before The African Commission on Human and Peoples' Rights*, University of Helsinki, 2023;

PERELMAN, *La Giustizia*, Torino, Giappichelli, 1991;

PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità* in Trattato del Diritto dell'Ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, di Ferrara e Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci, 2020;

RAGNI, *Scienza, diritto e giustizia internazionale*, Milano, Giuffrè, 2020;

RUGGIU, *Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale in Immigrazione e Diritti Fondamentali*, Università degli Studi di Torino, 2017;

SALZMAN, *A brief history from Stockholm to Rio (twice), The Post-Rio Summits, Rio+20. International Environmental Law and Policy*, 6th ed., West Publishing Company, 2021;

SHABECOFF, *A New Name for Peace: International Environmentalism, Sustainable Development and Democracy*, Hannover, University Press of New England, 1996;

SPETH, *Red sky at morning: America and the crisis of the global environment*, New Haven, Yale University Press, 2004;

The American Law Institute, *Restatement of the law third. The foreign relations law of the United States*, St. Paul, Minnesota, 1986;

WARD, *Committing to the future we want: a High Commissioner for Future Generations at Rio+20, Discussion Paper*, Foundation for Democracy and Sustainable Development, 2012.

2.2 Riviste

ALLOTT, *The True Function of Law in the International Community* in Riv. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 1998, Vol. 5, No. 2, p. 391;

BIFULCO, *Ambiente e Cambiamento climatico nella Costituzione Italiana* in Riv. AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2023, n. 23, p. 133;

BOYD, *The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment*, UBC Press, Vancouver, 2012;

CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)* in Riv. di Studi Politici Internazionali, Vol. 83, No. 3 (331), 2016, pp. 353-394;

COOMANS, *The Ogoni Case Before The African Commission on Human and Peoples' Rights* in Riv. International and Comparative Law Quarterly, 2003, p. 749;

LABERGE, *Environmental Review: The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights and the Environment* in Electronic Law Journal, 1 (35), 2013;

MARCIANTE, *The right to a healthy environment under the ACHR: an unprecedented decision of the Inter-American Court of Human Rights*, in Riv. DPCE Online, 2-2022, pp. 2993-3003;

MCNAIR, *The Functions and Differing Legal Character of Treaties*, *The Law of Treaties*, in Riv. International and Comparative Law Quarterly, 1961, p. 739;

NAJAM, *The case against a new international environmental organization* in Riv. Global Governance. A Review of Multilateralism and International Organizations, 2003, p. 364;

PALMER, *New Ways to Make International Environmental Law* in Riv. American Journal of International Law, No. 41, p. 259.

PICKARD, *"You are stealing our future in front of our very eyes." The representation of climate change, emotions and the mobilization of young environmental activists in Britain*, in Riv. Open Journals, *E-rea*, 2021.

PAOLONI, VEZZANI, *La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni* in Riv. Federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo, Human Rights n. 1, 2019.

SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del trittico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato* in Riv. DPCE Online, 2-2024;

SERRA, *La polluzione atmosferica ed il Protocollo di Kyoto* in Riv. di Studi politici internazionali, Vol. 68, No. 4 (272), pp. 671-672.

2.3 Trattati (Accordi-Convenzioni-Dichiarazioni)

Accordo di Parigi, 2015;

Accordo di Escazù, 2018;

Convenzione destinata ad assicurare la conservazione delle varie specie di animali selvatici in Africa, 1900;

Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, 1902;

Convenzione relativa alla preservazione della fauna e della flora nel loro stato naturale, 1933;

Convenzione di Montevideo sui Diritti e Doveri degli Stati, 1934;

Convenzione sulla protezione della natura e la preservazione della vita selvatica nell'emisfero occidentale, 1940;

Convenzione sui Rifugiati, 1951;

Convenzione di Vienna sul Diritto dei trattati, 1969;

Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità, 1979;

Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e di altre materie, c.d. "Convenzione di Londra", 1972;

Convenzione sull'inquinamento marino, c.d. "*Convenzione di Parigi*", 1974.

Convenzione sulla proibizione dell'uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale (ENMOD), 1978;

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982;

Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 1989.

Convenzione sui Popoli Indigeni e Tribali (n. 196), 1989;

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 1992;

Convenzione sulla Diversità Biologica, 1992;

Convenzione sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, 1998.

Dichiarazione di Stoccolma, 1972;

Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo (Ris. 41/128), 1986;

Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo, 1992;

Dichiarazione sulla Responsabilità delle Generazioni Presenti nei confronti delle Generazioni Future, 1997;

Convenzione di Aarhus, 1998;

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, 2007;

Direttiva UE 2024/1203;

Patto sui Diritti Civili e Politici, 1966;

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, 1966.

Patto di San Josè, 1969;

Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (Protocollo I), 1977;

Protocollo di Kyoto, 1997.

Principi di Maastricht sui Diritti Umani delle Future Generazioni, 2023;

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), 2012.

3. Sitografia essenziale

3.1 Documenti ufficiali, Organizzazione delle Nazioni Unite e Agenzie Specializzate

UNECE, Sustainable Development Goals, *Mission*. Disponibile presso:

<https://unece.org/mission>;

OHCHR, *About indigenous peoples and human rights*. Disponibile presso:

<https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/about-indigenous-peoples-and-human-rights>;

OHCHR, *Climate Change and Environment*. Disponibile presso:

<https://www.ohchr.org/en/topic/climate-change-and-environment>;

OHCHR, *Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons*.

Disponibile presso:

<https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons>;

OHCHR, *Special Rapporteur on the human right to a healthy environment*.

Disponibile presso: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment>.

UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Esistono i 'rifugiati climatici'?*

Disponibile presso:

<https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/esistono-i-rifugiati-climatici/>;

UNHCR (The UN Refugee Agency, Italia), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Human Rights Committee in Refworld, Global Law and Policy Database, 2020.

Disponibile presso:

<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/2020/en/123128>;

UNHCR (The UN Refugee Agency), *Principi Guida sullo Sfollamento Interno*,

1998. Disponibile presso:

<https://www.unhcr.org/media/guiding-principles-internal-displacement>;

United Nations, Audiovisual Library of International Law, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, 1972. Disponibile presso:

<https://digitallibrary.un.org/record/192143?ln=en&v=pdf>;

United Nations, Climate Change, Bodies, *Conference of the Parties (COP)*.

Disponibile presso:

<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>;

United Nations, Climate Change, Process and Meetings, *Paris Agreement. What is the Paris Agreement?* Disponibile presso:

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>;

United Nations, Climate Change, Process and Meetings, *What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?*. Disponibile presso: <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>;

United Nations, Climate Change, Process and Meetings, *What is the Kyoto Protocol?*. Disponibile presso: https://unfccc.int/kyoto_protocol;

United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *Home*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment>;

United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *NY 1997*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork1997>;

United Nations, Conferences, Environment and sustainable development. *NY 2005*. Disponibile presso: <https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2005>;

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. *A /RES/66/288*, 2012. Disponibile presso: <https://sdgs.un.org/documents/res66288-resolution-adopted-general-19882>;

United Nations, Digital Library, *A/CN.4/740*, 2020. Disponibile presso: <https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/740>;

United Nations, Digital Library, *A/RES/76/300*, 2024. Disponibile presso: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/77/pdf/n2244277.pdf>;

United Nations, Digital Library, *A/RES/77/276*, 2023. Disponibile presso: <https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F77%2F276&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>;

United Nations, Digital Library, *A/CN.4/774*, 2024. Disponibile presso:

https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml;

United Nations, Digital Library, *A/HRC/RES/48/14*, 2024. Disponibile presso:

<https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F48%2F14&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>;

United Nations, Digital Library, *A/HRC/56/47*, 2024. Disponibile presso:

<https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5647-planned-relocations-people-context-adverse-effects-climate>;

United Nations, Digital Library, *A/HRC/57/30*, 2024. Disponibile presso:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/a-hrc-57-30-aev.pdf>;

United Nations, Digital Library, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. *Draft International Covenant on Environment and Development*, 2017. Disponibile presso:

<https://sdgs.un.org/publications/draft-international-covenant-environment-and-development-fifth-edition-updated-text>;

United Nations, Digital Library, Development and Environment. *A_RES_2849* (xxvi), 1972. Disponibile presso:

<https://digitallibrary.un.org/record/192143?ln=en&v=pdf>;

United Nations, Digital Library, *Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries*, 2001. Disponibile presso:

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001.pdf;

United Nations, Digital Library, *Draft articles on the protection of persons in the event of disasters*, 2016. Disponibile presso:

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/053/91/pdf/n2005391.pdf>;

United Nations, Digital Library, Peace, Dignity and Equality on a Health Planet.

United Nations Charter, 1945. Disponibile presso:

<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>;

United Nations, Digital Library, Permanent sovereignty over natural resources.

A_RES_2158(XXI), 1966. Disponibile presso:

<https://digitallibrary.un.org/record/203180?v=pdf>;

United Nations, Digital Library, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. Volume 1, Resolutions adopted by the Conference. *A_CONF-151_26_Rev-1*, 1993.

Disponibile presso: <https://digitallibrary.un.org/record/160453?v=pdf>;

United Nations, Digital Library, *The Future We Want*, 2012, par. 57. Disponibile presso: https://unipd-centrodiritiumani.it/public/docs/bozza_Rio+20.pdf;

United Nations, Digital Library, *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II, Part 2, 1982. Disponibile presso:

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1980_v2_p2.pdf;

United Nations, International Maritime Organization (IMO), *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*.

Disponibile presso:

<https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-Protocol.aspx>;

United Nations, International Maritime Organization (IMO), *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)*. Disponibile presso:

[https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx);

United Nations, International Maritime Organization (IMO), *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Disponibile presso:
<https://www.imo.org/en/OurWork/Legal/Pages/UnitedNationsConventionOnTheLawOfTheSea.aspx>.

3.2 Risorse online (Articoli-Blog-Riviste)

AGHA, *Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine*. Al-Shabaka, 2024. Disponibile presso:
<https://al-shabaka.org/briefs/climate-change-the-occupation-and-a-vulnerable-palestine/>;

Amnistía Internacional, *Caso histórico de la ONU para las personas desplazadas por el cambio climático*, 2020. Disponibile presso:
<https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/01/un-landmark-case-for-people-displaced-by-climate-change/>;

ANGELA MATTIELLO, *L'impatto ambientale dei conflitti armati: prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, Nota n. 3, in Servizio Affari Internazionali, Senato della Repubblica. Disponibile presso:
<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01371239.pdf>;

BÄUMLER, *Sustainable Development made justiciable: The German Constitutional Court's climate ruling on intra- and inter-generational equity* in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2021. Disponibile presso:
<https://www.ejiltalk.org/sustainable-development-made-justiciable-the-german-constitutional-courts-climate-ruling-on-intra-and-inter-generational-equity/>;

BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, *Africa: The Arab Charter for Human Rights and the*

African Charter on Human and Peoples' Rights. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>.

BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv.

Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public

International Law, 2021, *Europe, The Aarhus Convention and the Charter of*

Fundamental Rights of the European Union. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>;

BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv.

Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public

International Law, 2021, *The Americas*. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>;

BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv.

Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public

International Law, 2021, *Introduction*. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>;

BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv.

Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public

International Law, 2021, *The Declarations on Environment and Development and Subsequent Earth Summits (1972–2012)*. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>;

BIRGIT, *Clean and Healthy Environment, Right to International Protection* in Riv.

Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public

International Law, 2021, *Indirect Recognition of the Right to a Clean and Healthy Environment in International Human Rights Law*. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2257>;

BURGERS, NOLLKAEMPER, *A new classic in climate change litigation: the dutch supreme court decision in the Urgenda case* in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2021. Disponibile presso:

<https://www.ejiltalk.org/a-new-classic-in-climate-change-litigation-the-dutch-supreme-court-decision-in-the-urgenda-case/>;

CALDERÓN GAMBOA, *Medio Ambiente frente a la corte interamericana de derechos humanos: una ventana de protección*. Disponibile presso:

<https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r37170.pdf>;

CISTERNINO, *Guerre climatiche: il nesso tra cambiamenti climatici e conflitti armati*, in Enc. Treccani, 2023. Disponibile presso:

https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Guerre_climatiche.html;

CIDH, 30.05.2023. *Diálogo entre las tres cortes regionales de derechos humanos*.

Comunicado Corte IDH-CP-35/2023. Disponibile presso:

https://corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_35_2023.pdf;

Climate Diplomacy, *Syrian Civil War: The Role of Climate Change*. Disponibile presso:

<https://climate-diplomacy.org/case-studies/syrian-civil-war-role-climate-change>;

Convention on Biological Diversity, *Introduction*. Disponibile presso:

<https://www.cbd.int/intro>;

Convention on Biological Diversity, *History*. Disponibile presso:

<https://www.cbd.int/history>;

Convention on Biological Diversity, *Convention Bodies, Introduction*. Disponibile presso: <https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml>;

Convention on Biological Diversity, *The Cartagena Protocol*. Disponibile presso: <https://bch.cbd.int/protocol/background>;

Council of Europe, *Manual on Human Rights and the Environment containing principles emerging from the case law of the European Court on Human Rights and the conclusions and decisions of the European Committee of Social Rights*, 3rd Ed., 2022. Disponibile presso: <https://rm.coe.int/manual-environment-3rd-edition/1680a56197>.

Croce Rossa Italiana, *ABC del Diritto Internazionale Umanitario*, 2021. Disponibile presso: https://cri.it/wp-content/uploads/2021/01/ABC_del_Diritto_Internazionale_Umanitario.pdf;

EFE, Panama comienza el traslado de un pueblo indígena desde una isla por la crisis climática, 2024. Disponibile presso: <https://efe.com/medio-ambiente/2024-06-03/panama-comienza-el-traslado-de-un-pueblo-indigena-desde-una-isla-por-la-crisis-climatica/>;

ELMAHMOUD, *The ITLOS Advisory Opinion: Human Rights as a Withered Branch of International Law?*, in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2024. Disponibile presso: <https://www.ejiltalk.org/the-itlos-advisory-opinion-human-rights-as-a-withered-branch-of-international-law/>;

European Union, Eur-Lex, *Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, Convenzione di Bonn*. Disponibile presso:

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/convention-on-the-conservation-of-migratory-species-of-wild-animals-bonn-convention.html>;

FIORILLO, *Cambiamento climatico: richiesta di parere alla CIG*, in Riv. Online *Saccucci & Partners* (Articolo), 2023. Disponibile presso:
<https://www.saccuccipartners.com/2023/04/11/cambiamento-climatico-richiesta-di-parere-alla-cig>;

ICRC, *Commenti all'Articolo 35, Commenti del 1987 al I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra*. Disponibile presso:
<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-35/commentary/1987?activeTab=undefined>;

IMDC, *Informe Global sobre Desplazamiento Interno*, 2024. Disponibile presso:
<https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-informe-global-sobre-desplazamiento-interno.pdf>;

MCGARRY, *The Competence of the International Tribunal for the Law of the Sea in its New Advisory Proceedings on Climate Change*, in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2022. Disponibile presso:
<https://www.ejiltalk.org/the-competence-of-the-international-tribunal-for-the-law-of-the-sea-in-its-new-advisory-proceedings-on-climate-change/>;

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *Home, Politica Estera e Cooperazione allo Sviluppo, Organizzazioni Internazionali e fora globali, IMO*. Disponibile presso:
<https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/organizzazioni-internazionali/imo-organizzazione-marittima-internazionale/>;

MONICA DI FRANCESCO, *Anche l'ambiente è vittima delle guerre: i danni ambientali dei conflitti*, in Riv. Online *Geopop*, 2023. Disponibile presso:

<https://www.geopop.it/anche-lambiente-e-vittima-delle-guerre-i-danni-ambientali-dei-conflitti/>;

National Geographic, *El Niño: quali sono i pericoli di questo fenomeno climatico?*, 2019. Disponibile presso:
<https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2023/05/que-es-el-nino-se-preve-que-el-fenomeno-provoque-un-calor-record-en-los-proximos-anos>;

NOAA, *Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion*, 2024. Disponibile presso:
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/enso_disc.shtml;

NOAA, *El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation)*, 2024. Disponibile presso: <https://www.climate.gov/enso>;

NOLAN, *Inter-generational Equity, Future Generations and Democracy in the European Court of Human Rights' Klimaseniorinnen Decision*, in Riv. Online *European Journal of International Law* (Blog EJIL: Talk!), 2024. Disponibile presso:
<https://www.ejiltalk.org/inter-generational-equity-future-generations-and-democracy-in-the-european-court-of-human-rights-klimaseniorinnen-decision/>;

NORGESPORTALEN, *High-Level informal Presidential discussion. 'The link between Climate Change, food security and health security, and their impact on the enjoyment of human rights in Sito Ufficiale Norway in Geneva. Permanent Mission to the UN and WTO/EFTA*, 2024. Disponibile presso:
<https://www.norway.no/en/missions/wto-un/nig/statements/hr/hrc/hrc-55th-session-18-june-to-12-july-2024/hrc56hlpresidential/>;

WEISS, *Intergenerational Equity. Concept, General Remarks* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law,

2021. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rskey=NgSlvY;>

WEISS, *Intergenerational Equity. Concept of the Principle, Elements of the Principle* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 3(b) e 5. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rskey=NgSlvY;>

WEISS, *Intergenerational Equity. National and Local Court Decisions* in Riv. Online Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021, par. 2 (d), 41. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rskey=NgSlvY;>

WEISS, *Intergenerational Equity. Status in International Law, Treaties and Legal Principles* in Riv. Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford Public International Law, 2021. Disponibile presso:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421?rskey=NgSlvY;>

SANGIORGI, *Il Consiglio dei Diritti Umani riconosce il diritto umano a vivere in un ambiente salubre* in Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, 2021.

Disponibile presso:

[https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/consiglio-diritti-umani-riconosce-diritto-umano-a-vivere-ambiente-salubre/;](https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/consiglio-diritti-umani-riconosce-diritto-umano-a-vivere-ambiente-salubre/)

Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and core text*, 2021. Disponibile presso:

<https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d7479cf8e>

[7e5461534dd07/1624721314430/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+revised+%281%29.pdf](https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/06/rebuilding-gaza-climate-cost);

The Guardian, *Revealed: repairing Israel's destruction of Gaza will come at huge climate cost*, 2024. Disponibile presso:

<https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/06/rebuilding-gaza-climate-cost>;

Università di Padova, *News: Istituire un Alto Commissario per le generazioni future*. Proposta della società civile per il Summit Rio+20 in Centro di Ateneo per i Diritti Umani, 2012. Disponibile presso:

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Istituire-un-Alto-Commissario-per-le-generazioni-future-Proposta-della-societa-civile-per-il-Summit-Rio20/2494>;

UNFCCC, *Conflict and Climate*. 2022. Disponibile presso:

<https://unfccc.int/news/conflict-and-climate>;

UNHCR, ACNUR, *Sentencia Teitiota: cambio climático y desplazamientos*, 2024. Disponibile presso:

<https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/sentencia-teitiota-desplazamientos-forzados-cambio-climatico>.

4. Giurisprudenza essenziale

4.1 Opinioni Consultive

CIDH, 15.11.2017, *OC/23-17, Ambiente e Diritti Umani. Obblighi dello Stato in relazione all'ambiente nel contesto della protezione e garanzia dei diritti alla vita e all'integrità personale: interpretazione e portata dell'articolo 4(1) e 5(1) in relazione all'articolo 1(1) e 2 della Convenzione Americana*;

CIDH, 9.01.2023, *Richiesta di un'Opinione Consultiva sull'emergenza climatica e i diritti umani alla Corte Interamericana di Diritti Umani dalla Repubblica della Colombia e dalla Repubblica del Cile*;

ICJ, 9.04.1949, The Corfu Channel Case, *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania*;

ICJ, 8.07.1996. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*;

ITLOS, 12.12.2022, Press 327, *The International Tribunal for the Law of the Sea receives a request for an advisory opinion from the commission of small island States on climate change and international law*;

ITLOS, 21.04.2024, Press 350, *Tribunal delivers unanimous Advisory Opinion in Case No. 31*;

ITLOS, 21.05.2024, *Request for an advisory opinion submitted by the commission of small islands States on climate change and international law. Advisory Opinion*.

4.2 Sentenze

CEDU, 9.12.1994, 16798/90, *Case of Lòpez Ostra v. Spain*;

CEDU, 67021/01, *Tătar v. Romania*;

CEDU, 30.11.2024, 48939/99, *Öneryildiz v. Turchia*;

CEDU, 24.01.2019, 54414/13 54264/15, *Cordella and Others v. Italy*;

CEDU, 2021, 14620/21, *De Conto v. Italy and other 32 States*;

CEDU, 2021, 14615/21, *Uricchio v. Italy and 32 other States*;

CEDU, 9.04.2024, 53600/20, *Case of Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*;

CEDU, 9.04.2024, ECHR 087 (2024), *Violations of the European Convention for failing to implement sufficient measures to combat climate change*;

CEDU, 9.04.2024, ECHR 088 (2024), *The Court has declared inadmissible the application from the former mayor of the Grande-Synthe municipality, on the ground that he did not have victim status within the meaning of Article 34 of the Convention*;

CEDU, 9.04.2024, 7189/21, *Careme v. France*;

CEDU, 9.04.2024, ECHR 089 (2024), *The Court has declared inadmissible the applications lodged against Portugal and 32 other States on the issue of climate change*;

CEDU, 9.04.2024, 39371/20, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*;

CIDH, 27.06.2012, *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador*;

CIDH, 14.10.2014, *Caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandì y Emberà de Bayano y sus miembros v. Panama*;

CIDH, 6.02.2020, *Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina*;

CIDH, 23.11.2023, *Habitantes de la Oroya v. Perú*;

ICJ, 25.09.1997, *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*;

ICJ, 20.04.2010, *Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*;

Corte Costituzionale italiana, Comunicato Stampa, 24.06.2023, Diritti delle future generazioni: ambiente e salute - un impegno condiviso delle Corti di Italia, Francia, Spagna e Portogallo;

Corte Costituzionale Federale tedesca, 29.04.2021, *Neubauer, et al. v. Germany*;
Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, 24.02.2021, n. 5022/2021, *I.L. contro Ministero dell'Interno e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona*;

Corte Suprema delle Filippine, 30.07.1993, No. 101083, *Oposa et al. v. Fulgencio S. Factoran, Jr. et al.*;

Supreme Court of the Netherlands, Civil Division, 10.12.2019, 19/00135, *Urgenda v. Netherlands*;